

TESI GREGORIANA
Serie Diritto Canonico

THE GREENHILL
SOUTH LONDON CATHEDRAL

EMANUELE ALBANESE

PORNOGRAFIA E CONSENSO MATRIMONIALE

La fruizione di pornografia oggi
e il suo influsso sul consenso
matrimoniale canonico



EDITRICE PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA
ROMA 2014

Vidimus et approbamus ad normam Statutorum Universitatis

Romae, Pontificia Universitate Gregoriana

Die 28 mensis Ianuaris anni 2013

REV. P. MICHAEL P. HILBERT

REV. P. JANUSZ PIOTR KOWAL

© 2014 Pontificio Istituto Biblico

Gregorian & Biblical Press

Piazza della Pilotta, 35 00187 - Roma

books@biblicum.com - www.gbpress.net

ISBN 978-88-7839-282-3

INTRODUZIONE

Tutto ciò che nei moderni mezzi di comunicazione sociale porta alle eccitazioni dei sensi, alla sfrenatezza dei costumi, come pure ogni forma di pornografia, o di spettacoli licenziosi, deve suscitare la franca e unanime reazione di tutte le persone sollecite del progresso della civiltà e della difesa dei beni supremi dello spirito umano. Invano si cercherebbe di giustificare queste depravazioni con pretese esigenze artistiche o scientifiche o di trarre argomento dalla libertà lasciata in questo settore da parte delle autorità pubbliche¹.

Con la nota lucidità profetica che lo contraddistingueva, il Papa Paolo VI scriveva così nella sua controversa enciclica *Humanae vitae* il 25 luglio 1968, che resta a distanza di oltre quarant'anni un'esortazione non solo estremamente attuale, ma per molti aspetti tristemente disattesa.

Negli ultimi decenni l'espansione e la visione di materiale pornografico è divenuto infatti un fenomeno di portata mondiale dalle proporzioni incredibili, molto spesso non solo esente da regolamentazioni e limitazioni da parte degli organismi statali, ma addirittura da essi promosso e incentivato, soprattutto a causa degli introiti economici che esso produce.

Di fatto allo stato attuale il *business* pornografico è entrato in molteplici settori economici mondiali, dalle pellicole cinematografiche ai canali televisivi a pagamento, dai telefoni erotici alle riviste, dai siti su *internet* fino agli esercizi commerciali, dai *night club* ai *sexy shop*: il materiale pornografico è ormai onnipresente in qualunque luogo del mondo.

Impressionante è la valutazione della rilevanza economica del mercato pornografico: il sesso è diventato il primo oggetto di ricerca nel mondo web e i siti *internet* a contenuto pornografico raggiungono ormai la cifra di 4,2 milioni con una crescita di 2500 nuovi siti la settimana².

¹ PAOLO VI, lett. enc. *Humanae Vitae*, n. 22.

² Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 3.

È un'industria che alla fine del secondo millennio chiude con un giro di affari che si aggira tra i 10 e i 14 miliardi³, di cui solo il noleggio di videocassette produce 700 milioni di dollari l'anno⁴.

La pornografia è poi al primo posto nella compravendita *online*⁵ con un fatturato che supera di volume qualsiasi altro settore (dai giochi ai viaggi, dalla salute al lavoro).

Tutto ciò ha purtroppo anche condotto allo sviluppo di un mercato pedopornografico, con più di 20.000 immagini di pornografia infantile che si riversa nel mercato *online* ogni settimana⁶, frutto di abusi su bambini e ragazzi: il fatturato stimato di quest'orrendo mercato è di circa 3 miliardi l'anno⁷.

Mentre poi in passato attorno al mercato del sesso e della pornografia vigeva un tacito riserbo, oggi assistiamo a un aumento di visibilità e pubblicità senza precedenti.

Inoltre la proliferazione odierna di pornografia non è più solamente un fenomeno dagli effetti limitati all'aspetto economico o di moralità sociale: essa investe ormai anche altri ambiti, fino a pochi decenni fa impensabili.

Attualmente infatti il numero di matrimoni naufragati a causa della fruizione di pornografia di uno dei due coniugi sta aumentando in modo vertiginoso: il 68 per cento dei divorzi avviene oggi a causa di *internet*, di cui il 56 per cento riguarda un coniuge avente un ossessivo interesse nei siti pornografici, mentre il 47 per cento concerne coniugi che spendono un tempo eccessivo al computer mentre il 33 per cento trascorre un tempo eccessivo in *chat room sex*⁸.

Per questo motivo numerosi studiosi del settore delle scienze umane hanno intrapreso una serie di ricerche su tale ambito fornendo allo stato

³ Solamente negli Stati Uniti il mercato raggiunge i due miliardi e mezzo di dollari l'anno. Per una più ampia illustrazione dell'espansione economica dell'industria pornografica in Italia, cf. EURISPES, 4° *Rapporto sulla pornografia*; per la situazione nei paesi anglosassoni, cf. W. KENDRICK, *The secret museum*.

⁴ Cf. EURISPES, 4° *Rapporto sulla pornografia*, 27.

⁵ Solo in Italia il volume d'affari del porno *online* ha raggiunto nel 2002 la ragguardevole cifra di 224 milioni di euro, cf. EURISPES, 4° *Rapporto sulla pornografia*, 166.

⁶ La stima complessiva delle immagini pedopornografiche *online* si aggira intorno ai 12 milioni di immagini, cf. D. MUGNAINI, «Ipersessualizzazione», 22.

⁷ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 8-9.

⁸ Cf. P.F. FAGAN, «The effects of Pornography», 8-9; P. PAUL, *Pornified*, 138-171.

attuale un quadro decisamente preoccupante sulle conseguenze della pornografia sulla stabilità dei matrimoni e delle famiglie⁹.

Anche la Chiesa si è interessata al problema, non solo attraverso il magistero dei vari Pontefici ma anche attraverso il Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali¹⁰.

È in questo particolare contesto che è maturata l'idea di svolgere la presente ricerca.

Lo scopo fondamentale del presente lavoro verte di fatto sulla valutazione dell'incidenza che può avere l'utilizzo di materiale pornografico sulla persona che intende contrarre matrimonio canonico, tentando di offrire una prima indicazione su un tema inedito nel diritto matrimoniale canonico.

Una ricerca del genere 20 anni fa sarebbe forse stata fuori luogo e inopportuna in tale ambito: ma la rivoluzione apportata dall'avvento della rete *internet* (e con essa la spaventosa diffusione della pornografia *online*) si ritiene che abbia reso estremamente attuale tale ricerca¹¹, dato che le conseguenze negative dovute alla fruizione di tale materiale — specialmente quando ad usufruirne sono soggetti molto giovani — iniziano a destare una seria preoccupazione tra psichiatri e psicologi. La pornografia e il cybersesso hanno delle conseguenze devastanti sul soggetto, sulla stabilità della relazione affettiva e sui familiari¹².

Di fatto il visionare materiale pornografico non è oggi solamente un *vizio*, ma una pratica che può recare serie conseguenze *patologiche* ai soggetti che ne usufruiscono.

Il motivo fondamentale che stimola ad affrontare il presente tema è pertanto la crescente convinzione¹³ che il fenomeno della pornografia, emerso negli ultimi decenni come un serio problema a causa dei mass-media — specialmente tra i più giovani — non tarderà a farsi sentire

⁹ Cf. J.P. SHNEIDER, «Effects of cybersex», 31-57; M. SCHWARTZ – AL., «Compulsive cybersex», 127-143; J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 131-165; P.D. GOLDBERG – AL., «Cybersex», 469-480; K.M. HERTLEIN – AL., «Technology, relationship», 445-460.

¹⁰ Cf. PCCS, *Pornografia e violenza*.

¹¹ Per questo motivo è stato specificato nel sottotitolo della tesi che si tratta della valutazione dell'influsso che la fruizione di pornografia ha «oggi» con i nuovi mezzi di comunicazione che la rendono più deleteria e dilagante rispetto al tempo in cui la visione di pornografia era limitata e, soprattutto, veicolata sotto forma cartacea accessibile solo agli adulti.

¹² Cf. P.D. GOLDBERG – AL., «Cybersex», 469-480.

¹³ Rafforzata dalla pur ancora limitata esperienza pastorale a contatto con i giovani nella parrocchia in cui chi scrive esercita il proprio ministero sacerdotale.

come una piaga sociale di rilevante spessore anche dal punto di vista di diritto matrimoniale canonico.

Il presente lavoro s'interessa essenzialmente all'aspetto canonico della questione, avendo come base un ineludibile studio psicologico, non investendo perciò altri ambiti — ad esempio quello della morale — che competono invece ad altre discipline teologiche.

Data proprio l'estrema novità di quest'ambito di ricerca nel diritto matrimoniale, un suo evidente limite è rappresentato dall'esiguità delle decisioni rotali che hanno trattato, in modo diretto o indiretto, tale problematica. Tranne una sentenza *coram* Sable del 2003¹⁴ che verte direttamente sulla questione, sono rinvenibili di fatto solo 8 sentenze e un decreto rotale in cui la fruizione patologica di pornografia rientra in modo secondario, sebbene in maniera molto pertinente.

Il lavoro sarà diviso in cinque capitoli.

Il primo capitolo, di natura introduttiva, è suddiviso a sua volta in tre sottocapitoli: nel primo si offre una breve esposizione sull'origine e sul contenuto concettuale del termine «pornografia», operando le debite distinzioni con i termini correlativi di «osceno» e «erotismo». Nel secondo sottocapitolo si traccia una breve storia della pornografia, in particolar modo tentando di comprendere come l'avvento tecnologico avvenuto con la comparsa della rete *internet* ha portato a un'espansione capillare di tale materiale e ne ha potenziato la qualità e varietà in modi inimmaginabili fino a qualche anno prima.

Nel terzo sottocapitolo si esamineranno i fattori socioculturali, familiari e personali che possono pericolosamente influire sulla persona che utilizza materiale pornografico, cercando di dare un quadro chiaro in cui inserire il capitolo immediatamente successivo.

Nel secondo capitolo si tenterà di offrire un'esaustiva esposizione dal punto di vista psicologico delle conseguenze della fruizione di pornografia sul soggetto; per fare ciò si attingerà ai lavori scientifici degli esperti del settore, cercando di evidenziare quali patologie possano emergere a seguito della fruizione di pornografia.

Si tratta di uno studio particolareggiato delle conseguenze patologiche sul soggetto, specialmente di quegli effetti che possono avere rilevanza dal punto di vista matrimoniale canonico. Esso è suddiviso in due sottocapitoli: nel primo è esposta una sintesi della ricerca svolta in ambito neurologico sugli effetti che provoca a livello celebrale la visione del materiale pornografico, di utilità propedeutica all'esposizione successiva. Nel secondo

¹⁴ Cf. *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 671-678.

sottocapitolo si opera in modo descrittivo la disamina delle conseguenze che sono riconducibili al consumo di pornografia, e che sono oramai accertate e condivise dagli esperti dal punto di vista clinico.

In esso si espone una semplice rassegna delle conseguenze (inquadrate in modelli nosografici ormai unanimemente accettati o ancora in via di definizione a livello scientifico) con una particolare attenzione ai danni che hanno una particolare rilevanza dal punto di vista canonico e che poi saranno ripresi nel capitolo successivo.

Negli ultimi tre capitoli — di ambito prettamente canonico — si opera una rapida disamina dei capi di nullità potenzialmente coinvolti in un caso in cui si presenti un soggetto con un serio problema di uso massiccio di pornografia.

Nel terzo capitolo è operata un'analisi delle decisioni rotali che hanno trattato in modo principale o secondario la fruizione patologica di pornografia, tentando di offrire una prima indicazione operativa per i casi concreti.

Nel quarto capitolo si esamina la dottrina canonistica passando in rassegna i contributi degli autori che si sono cimentati nella trattazione dal punto di vista matrimoniale canonico della fruizione di pornografia, tentando di offrire in definitiva dei suggerimenti ulteriori (oltre a quelli desumibili dall'analisi delle decisioni rotali disaminate nel capitolo precedente) anche alla luce dei più recenti studi psicologici analizzati nella prima parte del lavoro: prima si disaminerà una potenziale trattazione del problema attraverso i capi di nullità riconducibili ai vizi *volontari* del consenso, per poi passare invece alla trattazione dei vizi *involontari* del consenso, facenti capo in particolare al can. 1095, nn. 2-3.

Sostanzialmente si vaglierà la plausibilità di trattare il caso di un soggetto fruitore patologico di pornografia come simulazione parziale (can. 1101 §2), per poi valutare la possibilità che anziché con una volontà simulatoria il soggetto possa agire sotto un più radicato *error determinans voluntatem* (can. 1099), rimanendo nondimeno *capace* al matrimonio¹⁵.

Qualora invece tale condotta abbia inficiato più profondamente la psiche del soggetto, intaccando la sua *capacità* al matrimonio, si disamina la possibilità di un potenziale grave difetto di discrezione di giudizio, o infine di un'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

¹⁵ Lo schema è ispirato dal contributo di L. ROBITAILLE, «Simulation», 397-432.

Nel quinto capitolo si tratteranno invece una serie di questioni di diritto sostanziale e processuale inerenti alla presente problematica in modo complementare: si tenterà in un primo sottocapitolo di valutare brevemente l'ipotesi di un potenziale dolo (can. 1098), per poi nel secondo sottocapitolo procedere alla trattazione di una possibile caso di impotenza *coëundi* (can. 1084): casi non riguardanti direttamente i vizi del consenso, ma la cui evenienza risulta nondimeno concreta.

Negli ultimi tre sottocapitoli si approfondiranno questioni di diritto processuale strettamente legate al tema: si tratterà innanzitutto l'inerenza e necessità della prova peritale in cause concernenti soggetti patologicamente coinvolti con l'utilizzo di materiale pornografico; si illustra poi una breve disamina dell'eventuale uso delle prove informatiche e della loro affidabilità e produzione in sede istruttoria.

Per esigenza di completezza, il lavoro termina infine con una breve indagine vertente sulla potenziale rimozione di un eventuale *vetitum* apposto alla sentenza di nullità di un matrimonio contratto da un fruitore patologico di pornografia.

Segue in appendice una serie di schemi di *assessment*, utili per i periti al fine di poter inquadrare la fruizione patologica di pornografia in una possibile categoria diagnostica.

CAPITOLO I

La pornografia: storia, caratteristiche e fattori di rischio

1. Definizione

1.1 Etimologia e significato del termine pornografia

L'origine etimologica della parola «pornografia» è πορνογράφος, termine della Grecia classica composto di due monemi, πορνή¹ — derivante dal verbo difettivo d'origine indoeuropea πέρνῃμι, «vendo» — indicante le meretrici e γράφω, cioè «scrivo», o «incido», «disegno» «dipingo»².

Il significato letterale è «chi scrive di meretrici», o meglio «chi scrive circa le meretrici»³.

Questa parola non entrò nella lingua italiana nella sua accezione originale (peraltro molto precisa e limitata) ma con il significato che esso assunse in Francia⁴, dove compare nel 1769 sotto la sua forma originaria, *pornographe*, che nel 1806 evolve verso la forma *pornographie*, per poi dare origine al suo derivato *pornographique*⁵, in italiano rispet-

¹ Nel nuovo testamento il termine πορνεία (*porneia*) viene usato per esprimere vari comportamenti illeciti, tra cui soprattutto la fornicazione: cf. *Mt* 5,32 e 15,19 o *Mc* 7,21.

² Tale termine attualmente ha un'accezione molto più estesa indicante qualsiasi modo di rappresentazione e di trasmissione del contenuto: non solo la semplice *scrittura*, ma tutta quella serie di strumenti che oggi la tecnologia ha messo a disposizione come esaminato di seguito.

³ Oggi anche la prima parte del termine si è notevolmente ampliata, essa «non riguarda più solamente la sfera della semplice prostituzione classica, ma riguarda tutta l'infinita e tutta la possibile gamma delle attività sessuali umane e non umane!» G. CHIMIRRI, *Critica psicologica*, 27.

⁴ Cf. W. KENDRICK, *The secret museum*, 17-18.

⁵ Cf. B. MCNAIR, *Mediated Sex*, 45.

tivamente «pornografo», «pornografia» e «pornografico»⁶.

Il termine «pornografo» entrò nella lingua italiana nella sua accezione francese, per essere tradotto in «chi scrive, disegna, descrive o rappresenta cose oscene»⁷. In una delle enciclopedie italiane più accreditate si legge attualmente alla voce «pornografia»:

Trattazione o rappresentazione (attraverso scritti, disegni, fotografie, film, spettacoli, ecc.) di soggetti o immagini ritenuti osceni, fatta con lo scopo di stimolare eroticamente il lettore o lo spettatore⁸.

Nondimeno nell'ambiente scientifico (specialmente anglosassone) il contenuto del termine «pornografia» è invece generalmente inteso come «ogni materiale sessualmente esplicito che intende essere o è usato come valvola di sfogo sessuale»⁹, molto spesso indicato semplicemente con l'acronimo SEM (= *Sexually Explicit Material*).

In un'autorevole rivista specialistica con il termine «pornografia» si intende più in particolare:

Il contenuto sessuale (visivo, uditivo, o scritto) [...] con lo scopo di stimolare l'eccitazione sessuale [...] il quale non comporta un coinvolgimento extra-coniugale ma è soggettivamente percepito come segnalazione di una erosione della fedeltà¹⁰.

In tale definizione rispetto a quella precedente si può effettivamente rinvenire un riferimento non solo al fine dell'uso di detto materiale, ma anche una specifica conseguenza derivante dal suo uso, e cioè l'essere soggettivamente percepito come una erosione dell'attaccamento alla fedeltà.

Malgrado ciò si avverte generalmente nei lavori scientifici attuali l'uso di una definizione *descrittiva* di detto materiale, senza ulteriori specificazioni o distinzioni.

Nei documenti della Chiesa invece il termine «pornografia», espressamente menzionato nell'*Indice dei libri proibiti* (poi abolito nel 1966)¹¹, trova una più efficace ed estesa definizione, in particolare nel

⁶ Nel mondo anglosassone, invece, la parola «pornography» apparirà per la prima volta nel *Oxford English Dictionary* nel 1857, cf. W. KENDRICK, *The secret museum*, 1-3.

⁷ M.A. CANINI, *Dizionario Etimologico*, 365.

⁸ «Pornografia», 1004.

⁹ «Any sexually explicit material that is intended to be or is used as a sexual outlet», W. MALTZ - AL, *The porn trap*, 15. Trad. nostra.

¹⁰ S.T. ZITZMAN - AL, «Wives' experience», 212. Trad. nostra.

¹¹ Cf. M.L. BARTCHAK, «Clerics and child pornography», 285-380.

documento *Pornografia e violenza nei mezzi di comunicazione: una risposta pastorale*, del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali:

Si intende per pornografia, nei media, la violazione, attraverso l'uso delle tecniche audiovisive, del diritto alla "privacy" del corpo umano nella sua natura maschile o femminile. Questa violazione riduce la persona umana e il corpo umano a un oggetto anonimo destinato all'abuso per motivi di concupiscenza¹².

Inoltre il Catechismo della Chiesa Cattolica offre al n. 2354 nel primo capoverso una sua definizione di detto materiale, risultante in definitiva la più chiara:

La pornografia consiste nel sottrarre all'intimità dei partner gli atti sessuali, reali o simulati, per esibirli deliberatamente a terze persone. Offende la castità perché snatura l'atto coniugale, dono intimo e reciproco degli sposi. Ledde gravemente la dignità di coloro che vi si prestano (attore, commercianti, pubblico), poiché l'uno diventa per l'altro oggetto di un piacere rudimentale e di un illecito guadagno. Immerge gli uni e gli altri nell'illusione di un mondo irreale. È una colpa grave. Le autorità civili devono impedire la produzione e la diffusione di materiali pornografici¹³.

La definizione offerta dal Catechismo sarà l'enunciazione di riferimento per il presente studio.

Il termine «pornografia» si trova poi affiancato da termini quali «osceno» ed «erotismo», i cui significati, essendo vicini a quello di pornografia, ne facilitano un uso molto spesso inappropriato: per tale motivo occorre brevemente operare una distinzione concettuale di detti termini.

1.2 *Pornografia, osceno ed erotismo*

Nei testi scientifici e divulgativi molto spesso accanto al termine «pornografia» si rinviene di fatto l'uso del termine «osceno»: aggettivo derivante dal latino ob-sceno, sporco, che esprime in definitiva ciò che è «caratterizzato da un'ostentazione sguaiata, irriverente, scandalosa di motivi dell'ambito del sesso»¹⁴.

¹² PCCS, *Pornografia e violenza*, n. 9.

¹³ CCC 2354. Tale definizione offerta dal catechismo è anche usata da alcuni specialisti della psicologia, cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for intimacy*, 29.

¹⁴ A. VERZA, *Il dominio pornografico*, 74.

Il concetto che sta alla base del giudizio di «oscenità» è l'offesa al senso del pudore¹⁵, che dato «l'alto grado di contingenza storico-sociale e di soggettività che definisce a sua volta il senso del pudore, ne risulta che sarà impossibile circoscrivere oggettivamente e una volta per tutte l'estensione dell'osceno»¹⁶.

Nel secolo scorso tutta una serie di materiali considerati osceni sono stati riscattati grazie ad una *ipersessualizzazione* della società occidentale¹⁷, con il conseguente innalzamento della relativa tolleranza sociale e al crollo del criterio dell'oscenità, giungendo così allo sdoganamento della pornografia da concetto moralmente negativo a concetto moralmente neutro: «se tutto è pornografia, niente più è pornografia»¹⁸.

La distinzione concettuale tra il termine «pornografia» e «osceno» appare comunque piuttosto agevole e dai contorni semantici chiari.

Distinzione più sottile è quella tra «pornografia» ed «erotica»: tali termini di fatto sono talvolta utilizzati come se fossero dei sinonimi, nonostante le loro differenti origini etimologiche.

Di fatto il termine erotismo proviene da *eroticum*, termine latino che a sua volta deriva dal greco ἐρωτικός, che significa amore, o anche oggetto dell'amore, esprimendo così un concetto più *artistico* del mero rappresentare o descrivere cose oscene¹⁹.

¹⁵ Nel codice penale italiano la definizione di osceno è contenuta nell'art. 529 del Codice Penale Italiano: «Si considerano "osceni" gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore». Vedi anche la definizione della parola «osceno» nel Vocabolario della lingua italiana: «Osceno: che offende gravemente il senso del pudore, soprattutto quando si riferisce all'ambito della sessualità», «Osceno», 580.

¹⁶ A. VERZA, *Il dominio pornografico*, 76.

¹⁷ Cf. D. MUGNAINI, «Introduzione», 5.

¹⁸ A. VERZA, *Il dominio pornografico*, 81.

¹⁹ Di fatto per tale motivo alcuni autori hanno suggerito di dividere due tipi di materiale, quello con un contenuto di arte, amore, valore estetico e sentimento, da ricondurre al concetto di erotica, contrapposto al materiale con sesso esplicito, azione e cattiva arte da vedere invece legati al concetto di pornografia, cf. A. VERZA, *Il dominio pornografico*, 91. Per altri autori invece tale distinzione risulta artificiosa: non tutto il materiale erotico, infatti, è necessariamente sessualmente esplicito, ma può essere anche velato ed allusivo, e ciò che è erotico e non pornografico per uno può essere giudicato come non erotico ma pornografico da un altro: cf. B. MC NAIR, *Mediated Sex*, 50-51. Pur se da quanto appena riportato la differenziazione tra erotica e pornografia sembrerebbe da rinvenire nella differenza tra arte e mercato e tra cultura e mercificazione, essendo essa una distinzione concettuale di ordine puramente ideologico viene ritenuta ai fini del presente lavoro priva di interesse.

In definitiva i concetti di «pornografia», «osceno» ed «erotica» restano teoricamente definibili con una certa chiarezza, ma a livello pratico resta estremamente difficile la loro distinzione.

Nel corso del presente studio viene tuttavia utilizzato solamente il termine omnicomprensivo di «pornografia» ovvero «materiale pornografico» nell'accezione che di esso offre il Catechismo della Chiesa Cattolica²⁰.

Nondimeno per completare ulteriormente la descrizione del concetto di pornografia, è infine opportuno ricordare il significato di alcuni termini derivati, quali *soft-porn* e *hard-core*, noti ai fruitori della pornografia e attualmente anche agli specialisti del settore, e che hanno fatto ormai la loro comparsa anche nei documenti pontifici²¹.

Il termine *soft-porn* è usato per indicare la pornografia *leggera*, cioè materiale non necessariamente esplicito sessualmente o perlomeno non violento, in cui non compaiono atti di perversione o di indole degradante. Esso si distingue dal termine *hard-core* (anche se i confini tra i due termini molto spesso sono indeterminati), indicante invece la pornografia violenta e perversa²², dove la dignità della persona umana è ancora più degradata e vilipesa che nel *soft-porn*²³.

Nel seguente sottocapitolo si espone una breve storia dell'espansione del materiale pornografico nell'ambito della cultura occidentale²⁴, con rapidi accenni riguardanti l'ampia gamma di materiale con la quale si rende fruibile la pornografia fino ad oggi.

²⁰ Esso sarà inteso comprensivo concettualmente sia di qualsiasi tipo di materiale usato per la rappresentazione (informatica, cartacea etc.), sia di ogni tipo di immagine rappresentata (sia essa definita generalmente come oscena, erotica, *soft-core* o *hard-core*), sia il tipo di attività svolta dal soggetto fruitore (visione di immagini o conversazione a sfondo sessuale con attività di autoerotismo, come il c.d. cybersesso). Nondimeno quando si ritiene opportuno evidenziare alcuni aspetti o caratteristiche di detto materiale o di un particolare mezzo di rappresentazione, esso viene indicato attraverso il termine più specifico.

²¹ Cf. il già citato PCCS, *Pornografia e violenza*, n. 14.

²² Si trova scritto nel summenzionato documento: «La cosiddetta pornografia "soft core" può avere effetti progressivamente desensibilizzanti, soffocando gradualmente il senso morale degli individui [...] la pornografia, come la droga, crea dipendenza e spinge gli individui a cercare produzioni sempre più eccitanti e perverse, "hard core"», PCCS, *Pornografia e violenza*, n. 14.

²³ Cf. A. VERZA, *Il dominio pornografico*, 94-99. L'autrice non utilizza il termine *hard-core* e *soft-porn* ma semplicemente *pornografia in senso stretto* e *soft-porn*; cf. anche M. YAFFÈ, «Rassegna sull'indagine», 447-449.

²⁴ Sono presenti inoltre brevi riferimenti all'espansione del fenomeno in Italia.

2. Storia della pornografia in breve

Come già accennato, originariamente il termine pornografia era usato per indicare la raffigurazione (o descrizione) di atti concernenti l'attività sessuale²⁵: possono essere ancora notati alcuni esemplari di tali pitture sui muri di case dell'antica Pompei, riportanti iscrizioni e disegni di attività *pornografiche* che si svolgevano al loro interno: è probabilmente l'inizio della rappresentazione pornografica²⁶.

Inoltre, nelle opere degli autori dell'epoca, quali Aristofane, Catullo e Marziale con i loro celeberrimi *Epigrammi*, in Orazio e Ovidio e nella poesia greca come gli *Amori* di Saffo, si possono rinvenire scritti con contenuti altamente espliciti a sfondo sessuale²⁷.

Nel periodo del Medioevo le prime tracce di scritti erotici compaiono con le opere dei novellieri italiani, come il *Decamerone* di Giovanni Boccaccio o di Aretino, il primo vero pornografo²⁸, che nel 1530 scrisse i *Sonetti Lussuriosi*. In Francia appaiono intorno al 1700 le stampe licenziose clandestine²⁹, mentre in Inghilterra sempre nella stessa epoca appare l'opera di John Cleland *Memoires of a Woman of Pleasure* (più famosa come *Fanny Hill*): in questo periodo la produzione di opere a contenuto erotico conosce una grande fioritura³⁰.

Ciò è dovuto, oltre che a fattori culturali e sociali, all'invenzione della stampa e in particolare della tipografia, grazie alla quale «il costo del testo — prima del manifesto, poi dell'opuscolo, del diploma e del libro — si ridussero prodigiosamente»³¹. La tipografia segnò un salto fondamentale di tipo qualitativo, e successivamente la litografia consentirà la prima diffusione massiva di materiale pornografico.

Per quanto riguarda l'immagine occorrerà aspettare 500 anni per passare dalla xilografia all'incisione e da questa alla rivoluzione apportata dalla tecnologia fotografica.

L'espansione della letteratura e rappresentazione pornografica rimase tuttavia limitata fino al ventesimo secolo, periodo in cui si ebbe invece una radicale trasformazione e rapida diffusione del prodotto pornografico: il perfezionamento della tecnica fotografica, l'avvento dell'indu-

²⁵ Cf. B. MCNAIR, *Mediated Sex*, 46.

²⁶ Cf. W. KENDRICK, *The Secret Museum*, 1-8.

²⁷ Cf. R. TANNAHILL, *Storia dei costumi sessuali*, 25-55.

²⁸ Cf. B. MCNAIR, *Mediated Sex*, 45.

²⁹ Cf. G. CHIMIRRI, *Critica psicologica*, 28.

³⁰ Cf. W. KENDRICK, *The Secret Museum*, 61.

³¹ A. GILARDI, *Storia della fotografia*, 55.

stria cinematografica e in un secondo tempo la diffusione della tecnica della video registrazione innescarono una trasformazione ed una diffusione del materiale pornografico rendendo disponibile ciò che poche decine di anni prima era inimmaginabile.

La fotografia, infatti, per la sua imminenza, poiché «è subito pronta, un minuto dopo lo scatto»³², divenne un mezzo privilegiato per la produzione e la diffusione inarrestabile della pornografia già agli albori degli anni cinquanta³³.

A partire dagli anni sessanta anche la stampa pornografica subì un'evoluzione: si passò dalla diffusione amatoriale alla diffusione massiva, grazie alla quale il mercato della pornografia stampata ricevette un'espansione inedita³⁴.

Ma proprio in quegli anni fece la sua comparsa nella storia la televisione, strumento tecnologico che avrebbe radicalmente cambiato il mercato e la qualità pornografica: l'immagine statica lasciò il primato alla immagine dinamica, in movimento. La novità apportata da essa al mercato pornografico fu qualcosa di inimmaginabile fino a qualche anno prima³⁵.

Il mercato della stampa pornografica rimase tuttavia stabile fino al 1980 (grazie anche allo sviluppo di tecnologie atte al miglioramento qualitativo delle immagini stampate), periodo in cui il mercato subì un arresto inevitabile: gli anni settanta e ottanta, infatti, vedono la nascita e l'esplosione delle sale a luci rosse e della videocassetta VCR³⁶.

Mentre negli Stati Uniti, a partire dagli anni sessanta, Los Angeles diventa l'industria del cinema pornografico più grande del mondo³⁷,

³² A. GILARDI, *Storia sociale della fotografia*, 243.

³³ Cf. A. GILARDI, *Storia della fotografia*, 56.

³⁴ Per lo sviluppo di tale segmento del mercato pornografico a livello occidentale, cf. ATTORNEY GENERAL'S COMMISSION ON PORNOGRAPHY, *Final Report*, 341-346.

³⁵ Nel 3° *Rapporto sulla pornografia* si rinviene una sintesi efficace di tale novità: «Il cinema e la video-registrazione esprimono il potere di "animare i corpi". Quello che ci si trova davanti non è più la inquietante fissità delle foto, bensì donne e uomini "vivi", le cui vite appaiono altrettanto reali della vita dello spettatore. Il movimento, il suono, i colori, tutto concorre a fare dell'immagine in movimento un'arte così incredibilmente vera che la vita d'ogni giorno appare a confronto sbiadita», cf. EURISPES, 3° *Rapporto sulla pornografia*, 22.

³⁶ La sigla VCR sta per *Video Cassette Recorder*, tecnologia introdotta nel mercato americano nel 1975 che nel 1986 aveva raggiunto l'85 per cento delle case statunitensi, cf. ATTORNEY GENERAL'S COMMISSION ON PORNOGRAPHY, *Final Report*, 352.

³⁷ Cf. ATTORNEY GENERAL'S COMMISSION ON PORNOGRAPHY, *Final Report*, 346.

con un fatturato annuo incredibile, in Italia il cinema a luci rosse vede la sua nascita nel 1977, con il primo cinema a Milano: nel giro di 3 anni, le sale sul territorio nazionale salirono a 50, per poi arrivare a 122 nel 1987³⁸. In seguito, il mercato del cinema pornografico subì un lento ma inarrestabile declino³⁹: l'industria della videocassetta prese il sopravvento anche sulle sale a luci rosse⁴⁰. Fu in questo periodo che le videocassette *hard* conobbero una singolare fioritura, tanto da divenire nel giro di pochi anni il più diffuso prodotto pornografico⁴¹.

Il successo del *video tape*, oltre al grande vantaggio dell'anonimità garantita dalla visione domestica, è dovuto anche alla notevole economicità della produzione: un video di sessanta minuti può essere prodotto in due giorni al costo compreso tra 4 e 8 mila dollari⁴².

Oltre alla tecnologia VCR, la comparsa della TV via cavo e del televisore satellitare crearono una diffusione e offerta del materiale pornografico che divenne capillare in tutto il mondo⁴³.

Inoltre nel 1982 nacque negli Stati Uniti il *Dial-A-Porn*, il telefono erotico a pagamento⁴⁴: in altri paesi europei come la Svizzera, la Francia e l'Inghilterra tale innovativo strumento si diffuse facilmente, e negli anni novanta divenne un mercato ad ampia diffusione anche in Italia.

Il mercato pornografico fino alla fine degli anni 80 e agli inizi degli anni novanta disponeva di riviste, *sexy shop*, cinema a luci rosse, *sexy telefoni*, TV satellitare, e video cassette: sembrava un mercato dai confini ormai chiari, la cui quasi totalità della produzione proveniva dagli

³⁸ Con la comparsa del film statunitense *Deep Throat* del 1972, il genere pornografico comincerà la sua corsa inarrestabile verso un successo mondiale: basti pensare che il film, arrivato in Italia nel 1977 e costato 40 milioni di vecchie lire, riuscì ad incassare 40 miliardi di lire in tutto il mondo, cf. EURISPES, 3° *Rapporto sulla pornografia*, 42; B. MCNAIR, *Mediated Sex*, 50-55.

³⁹ Cf. ATTORNEY GENERAL'S COMMISSION ON PORNOGRAPHY, *Final Report*, 352.

⁴⁰ Le sale a luci rosse infatti rimangono un luogo pubblico, aperto alla spiacevole inconvenienza di essere riconosciuti: mentre il fruitore di videocassette porno rimane lontano da occhi indiscreti e immerso nel mondo dell'animato domestico dove poter così usufruire del suo prodotto.

⁴¹ Cf. EURISPES, 3° *Rapporto sulla pornografia*, 23.

⁴² Cf. ATTORNEY GENERAL'S COMMISSION ON PORNOGRAPHY, *Final Report*, 353.

⁴³ È opportuno evidenziare che nella *pay television* il materiale pornografico disponibile fu trovato in passato dalla Commissione governativa statunitense il più estremo e dannoso, cf. ATTORNEY GENERAL'S COMMISSION ON PORNOGRAPHY, *Final Report*, 362.

⁴⁴ Cf. ATTORNEY GENERAL'S COMMISSION ON PORNOGRAPHY, *Final Report*, 364-365.

Stati Uniti e dai paesi nordeuropei⁴⁵. L'espansione del mercato pornografico, che molti avrebbero pensato ormai al suo culmine, stava per subire l'ennesima e travolgente rivoluzione che fino a quel momento nessuno avrebbe mai immaginato⁴⁶: nel 1990 nasce *internet*⁴⁷. Tale tecnologia, nata per affiancare le ricerche militari statunitensi dell'ARPA nello scambio di informazioni⁴⁸, divenne solo in tempi recenti uno strumento commerciale e di informazione civile, grazie a Tim Berners Lee, inventore del *World Wide Web*⁴⁹.

Il mercato pornografico troverà in questa nuova tecnologia un alleato formidabile: basti pensare che mentre il televisore ha impiegato 26 anni per raggiungere il 25 % della popolazione, *internet* ne ha impiegati solamente 7⁵⁰.

Ciò che allora è accaduto con l'avvento di *internet* risulta al di là di ogni previsione: a causa della sua straordinaria diffusione oltre all'industria della pornografia cartacea anche quelle del cinema e della televisione via cavo hanno subito un improvviso ridimensionamento.

⁴⁵ È tra la Danimarca, Olanda e Stati Uniti che vengono poste le basi di quella che sarà l'industria della pornografia, cf. EURISPES, 4° *Rapporto sulla pornografia*, 3.

⁴⁶ Nel lavoro della Commissione statunitense del 1986 si accenna solamente alla possibilità della produzione e diffusione di pornografia attraverso i *computers*, e con essi al servizio telematico SEXTEX: cf. *Final Report*, 367-369. Lo stesso III rapporto EURISPES sulla pornografia menziona appena (il documento risale al 1992) la fruizione di materiale pornografico attraverso i mezzi informatici, cf. EURISPES, 3° *Rapporto sulla pornografia*, 86-87.

⁴⁷ Per una breve e sintetica storia del mezzo *internet* con la spiegazione dei termini tecnici correlativi e del suo funzionamento, cf. M. CASTELLS, *Galassia Internet*, 22-43. D. CHAFFEY, *Internet Marketing*, 74-83; A. BIOCCHIA, *Reti Digitali*, 175-181.

⁴⁸ «ARPA» sta per *Advanced Research Projects Agency*, creata nel 1958 dal Dipartimento della Difesa americano per creare nuove tecnologie in grado di competere con la tecnologia militare dell'Unione Sovietica, cf. M. CASTELLS, *Galassia Internet*, 21-22.

⁴⁹ Ricercatore del CERN, inventò questo mezzo di comunicazione estremamente semplice per la diffusione di informazioni, ed è tuttora insieme alla e-mail lo strumento più usato per il marketing *online*, cf. D. CHAFFEY, *Internet Marketing*, 76. «Per fare un'analogia con la televisione, *internet* sarebbe l'equivalente delle attrezzature per la trasmissione, come le antenne o le stazioni trasmettenti, mentre il *World Wide Web* corrisponderebbe al contenuto dei diversi programmi televisivi», D. CHAFFEY, *Internet Marketing*, 84.

⁵⁰ Per l'elettricità sono serviti 46 anni, al telefono 35 anni, 16 anni al *personal computer*, e al telefono cellulare 13 anni. Cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 13-14.

Esistono, poi, varie modalità che dalla nascita di *internet* ad oggi sono le più usate per la fruizione di pornografia e per le attività sessuali online⁵¹:

1) *Web pages*: digitando una URL nel browser o cliccando su un link si possono ottenere immagini, testi e films. È oggi il canale più usato dall'industria online per adulti.

2) *E-mail*: sul proprio indirizzo di posta elettronica si possono ricevere testi, immagini, links a pagine web, nonché scambiare informazioni e files. Attraverso di essa si ricevono gli indesiderati messaggi commerciali (spam) di cui la maggior parte risulta essere a contenuto pornografico.

3) *Internet Relay Chat (IRL)*: è l'equivalente del sistema di comunicazione radio CB⁵² e permette di condurre una «chiacchierata» tra vari utenti collegati nello stesso momento attraverso comunicazione di testo. È un sistema molto diffuso per le conversazioni a contenuto erotico, pubbliche (*chat group*) o private (*chat room*).

4) *Istant messages*: sistema di comunicazione testuale privato tra due utenti che stanno intrattenendo una telefonata o una conversazione in videoconferenza, come nei famosi AOL' *Istant Messenger* o Yahoo's *Messenger*.

5) *Newsgroup Usenet*: accessibile tramite un normale browser web⁵³, è come una bacheca elettronica utilizzabile per discutere di argomenti di diversa entità, come attività sportive, politiche, commerciali o inevitabilmente per attività a sfondo sessuale.

Molte *newsgroups* contengono pornografia e di solito il loro contenuto risulta essere ancora più estremo di quello contenuto nei siti web per adulti⁵⁴. Si può ottenere e scambiare materiale pornografico, discutere e ricevere informazioni e link su siti web per adulti.

6) *Peer-to-peer connections*: in italiano può essere tradotto con «da pari a pari»⁵⁵, sistema di comunicazione che non usa un server centrale bensì un collegamento diretto tra gli utenti. Un aspetto molto importan-

⁵¹ Cf. D. THORNBURG – AL., *Youth, Pornography and the Internet*, 39-47. Per una spiegazione tecnica più esaustiva, cf. D. CHAFFEY, *Internet Marketing*, 73-105.

⁵² Cf. D. THORNBURG – AL., *Youth, Pornography and the Internet*, 40.

⁵³ In passato tale strumento era accessibile solamente attraverso uno speciale *software*, per cui la maggior parte degli internauti ne ignoravano l'esistenza. Cf. D. CHAFFEY, *Internet Marketing*, 73-105.

⁵⁴ Per una breve descrizione del fenomeno, cf. D. THORNBURG – AL., *Youth, Pornography and the Internet*, 43.

⁵⁵ Cf. F. BRIVIO, *Scaricare musica*, 21-23.

te di questo sistema è che questo particolare tipo di collegamento rende disponibile uno stesso file con materiale pornografico sul computer di più utenti: sono facilmente immaginabili i potenziali (e purtroppo sempre più diffusi) abusi e illeciti legali come lo scambio di materiale pedopornografico.

7) *iPod, iPhone e cellulari*: l'evoluzione tecnologica sta facilitando anche l'uso del cellulare per scopi di natura sessuale. Oggi è in voga, specialmente tra i giovani, usare il telefono cellulare per inviare fotografie o video a contenuto pornografico (il cosiddetto *sexting*)⁵⁶: è una pratica in cui gli adolescenti si fotografano o si riprendono parzialmente (o totalmente) nudi, per poi inviare il materiale prodotto al loro amico o amica. È da molti considerato «un modo di esporsi, impressionare e comunicare richieste»⁵⁷.

Già da questa breve storia della pornografia risulta ormai chiaro che i diffusori della «merce pornografica» hanno sfruttato in modo scaltro delle innovazioni tecnologiche che hanno cambiato la storia della comunicazione umana; in particolare — oltre chiaramente all'invenzione della stampa — ciò avvenne in occasione di *tre salti tecnologici* avvenuti nel ventesimo secolo: negli anni Settanta nel passaggio dalla pornografia statica (cartacea) a quella dinamica, grazie alla televisione (seguita poi dai cinema a luci rosse), negli anni Ottanta con l'avvento della videocassetta e alla fine del secondo millennio con l'avvento di *internet*⁵⁸.

A ciò va affiancata la rivoluzione del telefono cellulare, l'arrivo degli *smartphone* e dei *tablets*, che ha ulteriormente esteso il mercato pornografico *online*, con effetti deleteri soprattutto sui giovani ed i ragazzi: si stima che nel 2005 il fatturato annuo per la pornografia venduta con servizi per telefoni cellulari abbia raggiunto nel mondo il miliardo di dollari⁵⁹.

Per giungere ad un'ulteriore comprensione di quelle caratteristiche che rendono la pornografia *online* un materiale sempre più venduto e diffuso nel mondo intero, si disamina nel sottocapitolo successivo il parere degli esperti del settore che si sono cimentati nello studio del fenomeno.

⁵⁶ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 24.

⁵⁷ D. MUGNAINI, «Ipersessualizzazione», 25.

⁵⁸ Cf. E. JANNINI – AL., *Sessuologia Medica*, 36.

⁵⁹ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 5; E. JANNINI – AL., *Sessuologia Medica*, 36.

3. Caratteristiche peculiari del mezzo *internet*

È opportuno evidenziare che sebbene nessuno dei modelli finora elaborati può illustrare esaustivamente il fenomeno *internet*, nel loro insieme essi possono comunque offrire una comprensione abbastanza chiara delle formidabili caratteristiche di questo nuovo mezzo tecnologico⁶⁰.

Il primo ad aver elaborato un modello di comprensione della grande efficacia del mezzo *internet* quale veicolo di diffusione di materiale pornografico fu lo studioso A. Cooper⁶¹, che coniò l'acronimo «AAA» per indicare le tre grandi caratteristiche che rendono *internet* un mezzo del tutto peculiare: sono le qualità di «accessibilità», «economicità» e «anonimità» (in inglese *accessibly*, *affordability* e *anonymity*).

Accessibilità: il grande vantaggio di *internet* è dato dal fatto che è sufficiente avere un computer con collegamento abilitato per entrare nel mondo della rete mondiale così da cercare, attingere e scaricare qualsiasi tipo di materiale nel modo più rapido e sicuro.

Inoltre, mentre un tempo per poter ottenere materiale pornografico era necessario comprare le riviste all'edicola o i film nei *sexy shop* che avevano il divieto della vendita ai minori, oggi tale barriera — con un notevole effetto deterrente — non sussiste più: nella *privacy* della casa o dell'ufficio sono a portata di mouse un volume immenso di materiale pornografico, che spesso è di natura talmente perversa da non poter essere venduto nemmeno nei negozi per adulti⁶².

Con ciò si comprende anche l'inevitabile rischio che i bambini e i giovani possano accedere a materiale pornografico direttamente da casa e molto spesso senza volerlo⁶³. Spesso i siti di materiale pornografico (e vietato ai minori) non chiedono alcuna documentazione all'utente per accertare la sua maggiore età, comportando il libero accesso a materiale di ogni genere senza discriminazione di età dell'utente: non a caso

⁶⁰ Per una più esaustiva descrizione cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 59-66.

⁶¹ Cf. A. COOPER, «The internet and the sexuality», 5-6; A. COOPER — AL., «Cybersex users», 5-29; A. COOPER, *Sex and the Internet*, 1-10.

⁶² Esiste dunque una facilità nell'ottenimento del materiale pornografico, così come nel poter soddisfare qualsiasi tipo di desiderio o di perversione sessuale: la varietà offerta *online* di pornografia *soft-core* e specialmente *hard-core* risulta andare oltre l'immaginabile, cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 17-18.

⁶³ La caratteristica dell'*accessibilità* rende di fatto *internet* un mezzo molto più aggressivo della televisione o della stampa pornografica, cf. D. THORNBURG — AL., *Youth, Pornography and the Internet*, 21.

attualmente i maggiori consumatori di pornografia sono gli adolescenti tra i 12 e i 17 anni⁶⁴.

La seconda caratteristica è l'*economicità*: di fatto *internet* è un mezzo estremamente economico per l'ottenimento di materiale pornografico, data la grande concorrenza tra i siti per adulti e la presenza di materiale pornografico gratuito⁶⁵.

La terza ed ultima caratteristica individuata da Cooper è l'*anonimità*: il grande timore dei fruitori di materiale pornografico è sempre stato infatti la paura di essere colti in flagrante — essa una volta aveva un grande effetto deterrente, specialmente per i minori — per cui avere oggi un mezzo a disposizione che permette nella più assoluta anonimità la possibilità di accedere ad una quantità immensa di materiale pornografico rende la rete un mezzo più appetibile della videocassetta a pagamento o della televisione satellitare⁶⁶.

Anonimità significa però non solo la cosiddetta *privacy* nella visione del materiale, fruibile nella propria abitazione o in ufficio, ma anche l'assenza di *rintracciabilità*: l'utente infatti molto spesso non necessita di alcuna identificazione nell'accedere ai siti per adulti, per cui ha la sensazione di essere solo e anonimo⁶⁷.

A queste tre caratteristiche M.B. Kastleman ne aggiunge una quarta: l'*aggressività*. Con essa si indica la caparbia aggressiva dei produttori di pornografia che adottano ogni mezzo (lecito o illecito) per attrarre sempre più persone nella fruizione da pornografia⁶⁸.

⁶⁴ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 20.

⁶⁵ Ovviamente ci sono siti che richiedono un accesso a pagamento, tuttavia essi offrono generalmente anche delle immagini campione, per dare agli internauti l'opportunità di provare il prodotto prima di acquistarlo: si tratta di principi basilari del marketing. È pratica inoltre piuttosto diffusa il mettere immagini o video pornografici a disposizione gratuita su *internet*, per ragioni di varia natura: per condividerle con gli amici, per esibizionismo con terzi sconosciuti, e per l'adescamento di potenziali vittime di abusi o di stupri. Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 22.

⁶⁶ Per la precisione tale caratteristica non è una peculiarità del mezzo *internet*, bensì una percezione del soggetto ingenerata dall'uso di detto strumento.

⁶⁷ «It is true that access to the Internet may require an individual to log into a computer or even to an Internet service provider. But for the most part, the identity of the user is not a part of information that is automatically passed on to an application provider (e.g. a Web site owner). More importantly, many applications providers — for entirely understandable business reasons — choose not to require authentication», D. THORNBURG — AL, *Youth, Pornography and the Internet*, 21.

⁶⁸ Si rintraccia di fatto nella rete una grande serie di trucchi escogitati dall'industria pornografica *online* per adescare sempre nuovi clienti: dall'uso della *spam e-mail*

Questo primo modello di comprensione è attualmente il più condiviso tra gli esperti, sebbene sia doveroso affermare che non mancano su di esso voci scettiche⁶⁹.

Il secondo modello di comprensione del fenomeno *internet* è stato elaborato dalla studiosa K.S. Young, una delle maggiori esperte mondiali sulla nuova patologia conosciuta con la definizione di *internet addiction*: l'acronimo da essa coniato, «ACE» indica i concetti di anonimità, convenienza e evasione (*anonymity, convenience, escape*)⁷⁰.

Tale modello nasce come variante del modello «tripla A» di Cooper, con il quale ha chiaramente in comune la caratteristica della anonimità: con essa però l'autrice indica anche la percezione di (presunto) controllo che la persona avverte su ciò che sta compiendo, percezione che non sussiste in nessun altro mezzo.

Il concetto della convenienza può essere considerato sovrapponibile a quello dell'economicità di Cooper, mentre la novità di tale modello può essere ricercato nella terza peculiarità: l'*evasione*. L'autrice evidenzia con tale caratteristica la possibilità che la rete offre di un'evasione dalla vita quotidiana mediante una semplice connessione *internet* a prezzi minimi, l'accessibilità a materiali che possono dare sfogo alla propria fantasia specialmente di natura sessuale e la condivisione con terzi delle proprie passioni (generalmente di natura parafilica).

Il terzo modello di comprensione è noto come «Cyberhex», il cui nome unisce il concetto di *cybersex* (neologismo inglese traducibile in italiano con « Sesso tecnologico », indicando con ciò le attività sessuali praticabili attraverso la rete) e il nome della forma geometrica dell'esagono (*hexagon*), usato per indicare sei caratteristiche tipiche del mezzo *internet* riguardanti la sessualità, ossia isolamento, integrazione, imposizione, economicità, interattività e intossicazione⁷¹.

La caratteristica di *isolamento* ricorda quella che Cooper e Young chiamano anonimità, evidenziando però l'isolamento che *internet* è

al trucco del *mouse trapping*, fino all'immissione in rete di siti pornografici per adescare bambini (tali siti sono creati con indirizzi in cui sono presenti nomi di personaggi noti ai bambini con appositi errori di ortografia, in modo tale da poter essere facilmente raggiungibili dai più piccoli). Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 26; K.J. MITCHELL - AL., «The exposure of youth», 330-358; D. THORNBURG - AL., *Youth, Pornography and the Internet*, 138-141; A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 60-61.

⁶⁹ Cf. L.J. BYERS - AL., «The impact of computer», 157-169.

⁷⁰ Cf. K.S. YOUNG, *Tangled in the Web*, 21-22; K.S. YOUNG - AL., ed., *Internet addiction*, 3-19; K.S. YOUNG - AL., «Online infidelity», 61-64.

⁷¹ Cf. P. CARNES - AL., *In the Shadows of the Net*, 13-19.

capace di creare nell'utente, nonostante la parvenza di una maggiore socializzazione artificialmente creata con i contatti con altre persone attraverso la rete⁷².

La caratteristica di *integrazione* viene adottata per indicare come ormai *internet* sia diventato parte integrante della nostra esistenza⁷³. Inoltre, il costo della connessione alla rete in continuo decrescere rende sempre più accessibile la disponibilità di postazioni *internet* in luoghi pubblici, offrendo una costante disponibilità e fruibilità della rete che difficilmente può essere ignorata.

Da ciò ne deriva la terza caratteristica, quella di *imposizione*: l'utilizzo della rete è, infatti, molto spesso imposto per ragioni di lavoro, per cui chi ha problemi di comportamenti disadattivi con la rete (e anche con la pornografia e cybersesso), avrà molta più difficoltà ad intraprendere una disintossicazione od un intervento terapeutico efficace: è come se un alcolista cercasse di uscire dalla sua dipendenza con un programma terapeutico, ma facesse come lavoro il sommelier⁷⁴.

La quarta caratteristica è quella della *economicità*, già evidenziata negli altri modelli come peculiarità molto importante del mezzo *internet*.

Con la caratteristica della *interattività* si indica poi la capacità di creare, attraverso la rete, delle relazioni tra due soggetti attivi, che possono interagire tra di loro e con altri: relazione che invece non può sussistere in altri mezzi.

Con la caratteristica di *intossicazione* si chiude l'esagono, indicando con essa come la c.d. dipendenza da materiale pornografico sia molto simile ad altre dipendenze patologiche come l'alcool, la tossicodipendenza, o il *gambling* (=gioco d'azzardo).

Dopo aver illustrato brevemente le caratteristiche che rendono il mezzo *internet* così efficace nella diffusione del materiale pornografico, verrà ora eseguita una disamina delle caratteristiche appartenenti invece al contesto concreto ed al soggetto fruitore di pornografia che

⁷² Ciò accade in modo particolare proprio quando l'utente utilizza la rete per il soddisfacimento dei propri impulsi sessuali o per la ricerca di materiale pornografico, poiché egli resta isolato evitando qualsiasi contatto con persone che potrebbero disapprovare il suo comportamento.

⁷³ Oggi è infatti di comune pratica la comunicazione mediante la rete web: dare informazioni in ambito lavorativo tramite e-mail; conversare con parenti ed amici; leggere le notizie sfogliando quotidiani *online* o fare acquisti in rete, e tanto altro ancora. Per una breve panoramica della presenza di *internet* nei vari ambiti della vita degli italiani, cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 14.

⁷⁴ Cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 65.

possono determinare l'insorgenza a vari livelli di gravi conseguenze per la persona.

4. Fattori di rischio nella fruizione di pornografia

Tra gli esperti che hanno studiato le conseguenze dei danni da visione di materiale pornografico è opinione corrente che il livello di serietà di essi sia strettamente connesso ad alcune caratteristiche esterne al contenuto del materiale visionato, riconducibili a fattori di diverso ordine.

Essi possono essere sinteticamente raggruppati in: fattori di rischio causati dai mass-media, fattori personali e fattori di diversa entità⁷⁵.

4.1 Fattori di rischio dovuti ai mass-media

Il primo fattore di rischio riguarda l'influsso dei mass-media sugli utenti che visionano pornografia, soprattutto se giovani.

È ormai unanime consenso tra gli studiosi di varie discipline affermare che nel mondo odierno in particolar modo gli adolescenti vivono in una realtà satura di media⁷⁶, e che specialmente nella nostra cultura in cui sta diventando sempre più debole l'educazione ai valori tradizionali e familiari, questi stiano prendendo il sopravvento come una delle maggiori fonti di informazione sulla sessualità⁷⁷.

Negli anni Ottanta, infatti, la maggior parte dei giovani venivano istruiti in tema di sessualità in famiglia, mentre oggi sono i mass-media ad aver questo delicato ruolo primario⁷⁸.

La serietà del problema è da riscontrarsi nell'onnipresenza, negli stessi mass-media, del materiale e del contenuto a sfondo sessuale più o meno esplicito, determinando quello che viene denominato dagli esperti un *sexualized media environment*⁷⁹ (=sessualizzazione dei media), o per usare l'efficace espressione di P. Paul, *a pornified world*⁸⁰.

Dando un rapido sguardo ai mezzi di comunicazione usati specialmente tra le giovani generazioni, ci si può accorgere facilmente di come un ambiente massmediatico intriso di messaggi sessuali possa influire

⁷⁵ Cf. C. BRYANT, «Adolescence, pornography and harm», 23.

⁷⁶ Cf. J. PETER - AL., «Adolescents' exposure», 382.

⁷⁷ Cf. R.J. HARRIS, *A cognitive psychology*, 287; R. RICH, «Sex Screen», 329.

⁷⁸ Cf. L.M. WARD, «Understanding the role of entertainment media», 347.

⁷⁹ Cf. J. PETER - AL., «Adolescents' exposure», 382.

⁸⁰ Cf. P. PAUL, *Pornified*, 24.

pesantemente sui giovani, rendendoli più vulnerabili alle conseguenze dannose della visione di pornografia.

Per prima cosa è opportuno sottolineare come oggi esiste una pluralità di media attraverso cui i giovani attingono informazioni di natura sessuale⁸¹, ragion per cui occorre brevemente evidenziare l'insieme di riferimenti, discorsi, comportamenti provocanti, insinuazioni e nudità velate rintracciabili nei vari canali di comunicazione massmediatica.

Per quanto riguarda la presenza di materiale a contenuto sessuale nella televisione, occorre subito notare che già nei cartoni animati vengono tratteggiate figure femminili sessualmente allusive, così come in programmi diffusi tra bambini e adolescenti⁸².

Sono poi ormai assai diffuse le pubblicità in cui viene data rilevanza al corpo di uomini e donne, e purtroppo anche a quello dei bambini⁸³.

Tra i vari stimoli contenenti informazioni sessuali, in particolar modo nel mondo pubblicitario, possiamo citare:

- 1) Comportamenti sessuali, individuali o interpersonali, più meno espliciti.
- 2) Nudità, parziale o totale.
- 3) Modelle/i particolarmente attraenti in comportamenti provocanti.
- 4) Riferimenti sessuali, quali oggetti, gesti o parole riferiti all'ambito sessuale.
- 5) Rappresentazioni o connotazioni sessuali nascoste, velate in: oggetti, gesti o parole⁸⁴.

I contenuti sessuali si riscontrano per il 64 % nei programmi in prima serata, mentre si arriva all'83 % dei programmi per adolescenti⁸⁵.

Gettando uno sguardo sui video musicali dell'emittente MTV, le scene a sfondo sessuale (comprendendo vestiti, allusioni e contatti) arrivavano al 90% già negli anni Novanta⁸⁶. Rimanendo nel settore della musica, attualmente le canzoni più popolari contengono temi relativi alla sessualità in percentuali variabili tra il 70% e il 90%, ed il 77 % delle frasi in esse contenute sono volgari e pessimistiche⁸⁷.

Per quanto riguarda la proiezione cinematografica, la percentuale non varia di molto: nei film, molto spesso anche le scene rappresentanti la

⁸¹ Cf. J. PETER – AL., «Adolescents' exposure», 382.

⁸² Cf. S. OLFMAN, *The sexualization of childhood*, 36-37.

⁸³ Cf. O. FERRARIS – AL., «L'erotizzazione dei bambini», 19-24.

⁸⁴ Cf. D. MUGNAINI, «Ipersessualizzazione», 18.

⁸⁵ Cf. K.M. COPE-FARRAR – AL., «Sexual messages», 59-79.

⁸⁶ Cf. L.M. WARD, «Understanding the role of entertainment media», 347.

⁸⁷ Cf. J.J. ARNETT, «The sound of sex», 255.

vita lavorativa sono intrise di allusioni, atteggiamenti o discorsi a sfondo sessuale⁸⁸.

Dando un rapido sguardo al panorama delle riviste poi, è interessante notare che già in quelle per bambine le tematiche a sfondo sessuale sono molto diffuse, al fine di catturare la curiosità e l'interesse anche di bambine molto piccole, di 6-7 anni⁸⁹: in esse proliferano messaggi che rimarcano l'importanza del mostrarsi sessualmente attraenti per attirare l'attenzione dei maschi⁹⁰.

La serietà del problema è da riscontrarsi nel fatto che molte bambine ed adolescenti in cerca di informazioni sulla sessualità attingono a queste riviste: negli Stati Uniti la percentuale delle adolescenti che tra i 12 e 15 anni ne sono regolarmente lettrici raggiunge l'86%⁹¹.

Per ciò che concerne altri intrattenimenti, usati in modo particolare dai giovani, ricordiamo i giochi elettronici: spesso essi raffigurano elementi di violenza e di sessualità esplicita, arrivando fino al punto in cui in alcuni giochi il giocatore si ricarica di energia andando con le prostitute e poi uccidendole⁹². Persino l'abbigliamento dei bambini — e a maggior ragione degli adolescenti — ne sottolinea gli aspetti sessuali: pantaloni a vita bassa e magliettine trasparenti o corte per far intravedere gli indumenti intimi, ricordando così bambole alla moda e bambine famose di programmi televisivi, che le vedono in indumenti ed atteggiamenti provocanti⁹³.

È di moda anche l'uso sessualizzato del telefono cellulare, dell'*iPhone*, dell'*iPod* e dell'*iPad*, come nel già citato fenomeno del *Sexting*: il fotografarsi o il riprendersi seminudi (se non nudi) per spedire il contenuto ad amici o *partner*, o dietro compenso economico anche a sconosciuti, che molto spesso poi usano tale materiale impropriamente o persino a scopo di ricatto⁹⁴.

L'Associazione Psicologica Americana (APA) ha condotto uno studio, concluso con il *Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls*, documento in cui si evidenzia come ormai non solo gli adolescenti ma anche i bambini trascorrono davanti alla televisione o ad altri

⁸⁸ Cf. H. GUNASEKERA – AL., «Sex and drug», 464-470.

⁸⁹ Cf. C. ATTIMONELLI, «Little Miss», 87-106.

⁹⁰ Cf. O. FERRARIS – AL., «L'erotizzazione dei bambini», 21.

⁹¹ Cf. K. WALSH-CHILDERS – AL., «From "just the facts"», 156.

⁹² Cf. M.B. EZZEL, «Pornography», 20-21.

⁹³ Cf. D. MUGNAINI, «Ipersessualizzazione», 21.

⁹⁴ Cf. K. JAISHANKAR, «Sexting», 21.

media una quantità di ore superiore a quelle stimate per ogni altra attività, ad eccezione del dormire ed il frequentare la scuola. La conseguenza di tale fatto è che i giovani di oggi risultano essere soggetti ad un bombardamento continuo di scene a contenuto sessuale, con consistenti effetti negativi⁹⁵.

Dopo aver brevemente mostrato come nei vari mass-media sia presente una sessualizzazione sempre più invasiva, ci si sofferma ora sulla valutazione degli effetti che tali mezzi possono avere sulla persona (specialmente se di giovane età) rendendola più vulnerabile agli effetti della pornografia.

4.2 *Valutazioni dei rischi dovuti ai mass-media*

Utilizzando un'eloquente espressione usata nel libro di Mugnaini, Cantelmi e Lambiase, «Stiamo assistendo a un ipersessualizzazione della società»⁹⁶. Con questo termine gli autori alludono al fatto che i messaggi relativi alla sessualità presenti oggi sui mass-media siano *troppi*: la sessualità è infatti diventata un elemento onnipresente in ogni ambito dei mass-media occidentali.

Sebbene la ricerca a livello accademico dell'influsso che possono avere i mass-media sulla psiche delle persone sia ormai consolidata in particolari ambiti, come quello della violenza⁹⁷ e dell'induzione degli adolescenti al vizio del fumo⁹⁸, tuttavia, per quanto riguarda l'influenza della massiccia esposizione a materiale *sessualizzato*, fruibile attraverso i normali canali mediatici, la ricerca anche se ormai avviata è ancora abbastanza limitata⁹⁹.

Ciò che risulta in modo chiaro è che comunque i risultati degli studi effettuati finora nel settore rispecchiano quelli ottenuti in altri ambiti, come quelli concernenti gli effetti della violenza sui telespettatori di film o spettacoli violenti. In particolare, i giovani possono essere turbati dagli stimoli *ipersessualizzati* provenienti dai media, accettando ed imparando tutti quei comportamenti che essi presentano come normali.

Mugnaini così spiega questo influsso:

⁹⁵ Cf. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Report of the APA Task Force*, 5-10.

⁹⁶ D. MUGNAINI, «Introduzione», 5.

⁹⁷ Cf. J. CANTOR, «Media violence effects», 197-220.

⁹⁸ Questo è uno degli settori recentemente studiati su cui la ricerca psicologica ha raggiunto ultimamente una sostanziale maturità. Cf. S. E. TANSKI - AL., «Movie character», 135-143.

⁹⁹ Cf. R. RICH, «Sex Screen», 329-331.

Innanzitutto, tramite i meccanismi di identificazione legati alla capacità di apprendere tramite l'osservazione e l'immaginazione: guardare è in parte vivere, sperimentare, essere condizionati. I comportamenti mostrati dai media non sono necessariamente imitati immediatamente da parte di chi ne è esposto, ma tali schemi comportamentali (o insiemi di comportamenti utili in determinate circostanze) vengono immagazzinati e memorizzati, pronti per essere recuperati e agiti quando le circostanze lo richiedano, e soprattutto, pronti ad influire su credenze più ampie relative al mondo, agli esseri umani e alla felicità da perseguire¹⁰⁰.

Tutte le ricerche in tale ambito hanno condotto a stessi risultati: i video musicali hanno una significativa influenza su un'immagine stereotipata dell'uomo e della donna¹⁰¹, e l'esposizione ad un determinato tipo di giochi informatici (vedi quelli summenzionati) riesce ad istigare l'oggettificazione della donna ed idee volte a stimolare atteggiamenti inadatti verso di essa¹⁰².

È stato dimostrato inoltre che persino i testi delle canzoni a contenuto *ipersessualizzato* forniscono schemi e divulgano attese e caratteri comportamentali tratteggiati in riferimento ai programmi trasmessi in televisione¹⁰³.

Se poi allo stimolo sessuale si associa la violenza, il suo effetto risulta essere di gran lunga potenziato: così l'associazione di musica a contenuti sessuali di natura fortemente degradante induce i giovani ad un'iniziazione sessuale precoce¹⁰⁴. Anche nello studio già menzionato-citato sull'influsso dei media e il fumo si può notare come l'associazione di scene di violenza e protagonisti fumatori nei cosiddetti film *R-rated* aumentano lo stimolo all'iniziazione al fumo negli adolescenti, portando gli autori alla conclusione che i genitori dovrebbero limitare ai propri figli la visione di tali tipi di film¹⁰⁵.

Non è allora un caso che nella maggior parte dei film in cui appaiono scene a contenuto sessuale più o meno esplicito ci sia una forte presen-

¹⁰⁰ D. MUGNAINI, «Introduzione», 10-11. Per uno studio più esaustivo e una più ampia descrizione delle teorie più accreditate, cf. S.L. ESCOBAR - AL., «Impact of the media», 303-326.

¹⁰¹ Cf. L.M. WARD - AL., «Contributions of music video», 143-166.

¹⁰² Cf. M.B. EZZEL, «Pornography», 7-32.

¹⁰³ Cf. S.C. MARTINO - AL., «Exposure to degrading versus non degrading music», 430-441; S. KNOBLOCH - AL., «Communication and emotion», 491-510.

¹⁰⁴ Cf. S.C. MARTINO - AL., «Exposure to degrading versus non degrading music», 439; R.J. HARRIS, *A cognitive psychology*, 313-314.

¹⁰⁵ Cf. S.E. TANSKI - AL., «Movie character», 141.

za di violenza, il che arriva inevitabilmente a potenziare l'efficacia dello stimolo sessuale specialmente tra i più giovani¹⁰⁶.

Si può facilmente arguire che nonostante i messaggi a contenuto sessuale più incisivi provengono dalla pornografia e non dai contenuti sessuali più o meno erotici veicolati dai vari mass-media¹⁰⁷, la presenza massiccia di media sessualizzati induce ad un più facile assorbimento dei valori e dei messaggi che poi veicola la pornografia, rendendo inevitabilmente più gravi e profondi i danni alla persona:

È opportuno non minimizzare gli effetti psico-sociali dell'ipersessualizzazione culturale e della pornografia sulla maggioranza di coloro che ne sono esposti. Non si può, infatti, negare la realtà e chiudere gli occhi rispetto alle conseguenze dell'ipersessualizzazione culturale e mediatica, conseguenze spesso profonde, durature, capaci di diventare, magari a distanza di anni, ossessive, dirompenti, se non addirittura devastanti. Si tratta di un atteggiamento esasperato e consumistico rispetto alla sessualità¹⁰⁸.

Risulta chiaro che i mass-media possono essere potenti educatori sessuali, poiché essi provvedono frequenti e irresistibili descrizioni di una sessualità intesa come divertimento ed esente da qualsiasi rischio¹⁰⁹, facilitando l'acritico assorbimento dei disvalori poi veicolati dalla pornografia, a cui la maggior parte dei giovani arriva facilitati dagli ormai ipersessualizzati messaggi dei media¹¹⁰.

Una delle ragioni che spiega il potente effetto dei contenuti sessuali rinvenibili nei mass-media sulle attitudini sessuali dei giovani è di fatto riconducibile all'*omogeneità* con cui si presentano tali messaggi, e a cui essi sono sottoposti in materia sessuale¹¹¹. Non avendo ancora a disposizione un bagaglio di valori chiari con cui vagliare i messaggi provenienti dai mass-media è infatti facile assorbire i disvalori provenienti poi dalla pornografia, poiché i messaggi provenienti dai mass-media sessualizzati sono in perfetta sintonia con i messaggi provenienti dalle varie forme di pornografia.

Una delle conseguenze più eclatanti dell'esposizione ad un ambiente di mass-media sessualizzati è di fatto il fenomeno del *self and partner*

¹⁰⁶ Cf. R.J. HARRIS - AL., «Effects of sex in the Media», 318-326; R.J. HARRIS, *A cognitive psychology*, 313-314.

¹⁰⁷ Cf. J. PUTT, «Adolescence, pornography and harm», 23-24.

¹⁰⁸ D. MUGNAINI, «Introduzione», 10. Per un approfondimento, cf. J.D. BROWN - AL., «X-Rated», 129-151; R.L. COLLINS - AL., «Watching Sex», 280-289.

¹⁰⁹ Cf. J.D. BROWN - AL., «Sexy media matter», 1018-1027.

¹¹⁰ Cf. J. PUTT, «Adolescence, pornography and harm», 23-24.

¹¹¹ Cf. J. PETER - AL., «Processes underlying the effects», 377-378.

*objectification*¹¹², che viene inevitabilmente rafforzato tramite la visione di pornografia¹¹³.

Purtroppo, nonostante la chiara correlazione tra mass-media sessualizzati ed i comportamenti sessuali ormai adottati in particolare dai più giovani, la complessiva proporzione dei contenuti sessuali nei vari mass-media continua a crescere in modo consistente dovuto anche alla mancanza del necessario controllo delle autorità competenti in materia¹¹⁴.

4.3 *Fattori di rischio personali e loro valutazione*

4.3.1 Età

Uno dei fattori di rischio più evidenti ai potenziali danni della fruizione di pornografia è proprio l'età a cui si inizia ad accedere ad essa, età media di accesso in costante diminuzione¹¹⁵.

La ricerca scientifica, infatti, ha ormai dimostrato che la pornografia ha effetti molto più seri sui bambini e sugli adolescenti, piuttosto che sugli adulti¹¹⁶. Il rischio quindi è tanto maggiore quanto più è bassa l'età del soggetto. Ciò si può addurre al fatto che un bambino o un adolescente non ha ancora sviluppato la capacità di integrare in una sana identità sessuale l'enorme quantità di informazioni con cui vengono inondati, con conseguenze gravi a livello individuale e sociale¹¹⁷.

Le teorie più accreditate, capaci di spiegare i meccanismi di influenza dei messaggi sessualizzati e della pornografia sui bambini, sui ra-

¹¹² Cf. E.L. ZURBRIGGEN – AL., «Self- and Partner-objectification», 449-462.

¹¹³ Cf. J. PETER – AL., «Adolescents' exposure», 381-395; L.J. SHRUM, «Media Consumption», 50-74.

¹¹⁴ Cf. S.L. ESCOBAR – AL., «Impact of the media», 310; A.C. HUSTON – AL., *Measuring the effects*, 6-23.

¹¹⁵ L'età media a cui si inizia ad accedere a materiale pornografico è ormai 12 anni, mentre la fascia di età dei maggiori consumatori di pornografia è compresa tra i 12 e i 17 anni. Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 20.

¹¹⁶ Per uno sguardo sintetico al problema, cf. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Report of the APA Task Force*, 4-35; J. PUTT, «Adolescence, pornography and harm», 25; J. PETER – AL., «Processes underlying the effects», 393; J. WOLAK – K. MITCHELL – AL., «Unwanted and wanted exposure», 247-257; J.D. BROWN – AL., «X- Rated», 129-150; L.VEN-HWEI – AL., «Exposure to internet pornography», 221-237. Come riportato in modo molto eloquente in un recente studio, la diffusione dei vari tipi di materiale pornografico e il loro facile accesso sono tali che il problema non è più il *se* un giovane ne verrà a contatto, ma il *quando*. Cf. J.PUTT, «Adolescence, pornography and harm», 18-26.

¹¹⁷ Cf. K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 9-21; J. PUTT, «Adolescence, pornography and harm», 18.

gazzi e sugli adolescenti (ma che riguardano anche gli adulti, pur se in misura minore), possono essere racchiuse in tre gruppi¹¹⁸: 1) la teoria dell'*apprendimento cognitivo-sociale*; 2) la teoria della *coltivazione delle credenze*; 3) le teorie *psicologiche sullo sviluppo umano*.

1) La teoria dell'*apprendimento cognitivo-sociale* afferma che l'osservazione degli altri (anche dei canali mediatici) induce all'apprendimento di un valore o allo sviluppo di idee su come occorre comportarsi nei vari ambiti della vita, nella sessualità e nei rapporti tra uomini e donne¹¹⁹.

Contro tale teoria viene però molto spesso affermato che tutti i consumatori del suddetto materiale riconoscono le esagerazioni e l'irrealistico carattere delle scene raffigurate, per cui non sussiste né problema di imitazione né di identificazione, neanche per i giovani¹²⁰.

Tale affermazione, però, è stata categoricamente smentita dagli studiosi¹²¹, poiché se tale argomentazione potrebbe essere asserita con una certa sicurezza per gli adulti (pur con notevoli riserve) per quanto riguarda i giovani è doveroso riconoscere che essi percepiscono le scene e le pratiche contenute nel materiale pornografico come effettivamente realistiche. Riconoscendo le scene visionate come reali, i giovani ne verranno influenzati a livello cognitivo, e di conseguenza a livello di comportamento¹²².

Infatti, nei bambini e nei ragazzi a livello cognitivo c'è ancora confusione tra finzione e realtà, ed è noto come solo nella tarda adolescenza si è in grado di cogliere le relazioni e le dinamiche di fenomeni complessi¹²³. Prima dello sviluppo adolescenziale è difficile che i giovani sappiano cogliere le incidenze reali delle scene contenute nei vari mass-media.

Per tale motivo — concludono gli esperti — è da ritenere erronea l'affermazione che la pornografia possa limitarsi ad innescare fantasie sessuali, senza comportare conseguenze per la vita reale¹²⁴: è di prima-

¹¹⁸ Lo schema e il contenuto è ripreso da D. MUGNAINI, «Ipersessualizzazione», 30.

¹¹⁹ Cf. K. BUSSEY — AL., «Social cognitive theory», 676-713.

¹²⁰ Per un rapido sguardo allo studio su tale argomento, cf. J. BRYANT — AL., *Media effects*, 317-318.

¹²¹ Cf. K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 9-21; J. PETER — AL., «Processes underlying the effects», 376; A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 38-39.

¹²² Cf. J. PETER — AL., «Processes underlying the effects», 390-393.

¹²³ Cf. K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 18-21.

¹²⁴ Cf. J. PETER — AL., «Processes underlying the effects», 393.

ria importanza ricordare che per un bambino ed un giovane ragazzo/a comprendere i meccanismi di condizionamento da parte dei media e delle pubblicità risulta essere estremamente difficile, per cui l'accesso a materiale pornografico (specialmente a quello *hard-core*) risulta essere di particolare nocività¹²⁵.

2) La teoria della *coltivazione delle credenze* (o teoria sullo sviluppo morale) «prevede che un'alta esposizione ai media influenzi la visione della realtà delle cose, producendo convinzioni che coincidono con quelle propinate»¹²⁶. Secondo tale teoria un ragazzo è capace di andare controcorrente rispetto ai valori proposti per valori ritenuti superiori solo nelle ultime fasi della crescita, periodo in cui i messaggi ricevuti in ambito sessuale saranno vagliati ed eventualmente respinti.

3) Per quanto riguarda le teorie *psicologiche sullo sviluppo della persona umana*, esse riescono a spiegare come la ricerca di un'identità definita costituisca una fase importante della preadolescenza e dell'adolescenza. Quanto più numerosi e potenti sono i messaggi che pretendono di insegnare ai ragazzi "che cosa fare per valere", tanto più essi vorranno forgiare la loro identità a partire da questi insegnamenti¹²⁷.

La problematica attuale è da riscontrarsi nella visione del bambino ed il giovane ragazzo/a come potenziali futuri consumatori di pornografia, per cui gli stessi pornografi hanno tutto l'interesse affinché un numero sempre maggiore di giovani accedendo a materiale pornografico per divenire in futuro abituali fruitori, arrivando ad adottare vari *escamotage* (ovviamente illegali) per facilitarne l'accesso¹²⁸.

4.3.2 Psicopatologie

È ormai noto¹²⁹ a livello scientifico che l'*ipersessualizzazione* e la fruizione di pornografia possono comportare dei gravi danni sulla per-

¹²⁵ Quanto detto sarà importante per comprendere nel capitolo successivo (riguardante i danni da pornografia) la relazione sussistente tra visione di materiale *hard-core* e le varie perversioni sessuali, chiamate comunemente *parafilie*.

¹²⁶ D. MUGNAINI, «Ipersessualizzazione», 30.

¹²⁷ D. MUGNAINI, «Ipersessualizzazione», 32.

¹²⁸ Per completezza della trattazione occorre nondimeno osservare che oltre ai giovani anche le persone ultra sessantenni risultano essere soggetti particolarmente a rischio di sviluppare condotte patologiche tramite la fruizione di pornografia *online*. Cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 45.

¹²⁹ Per le psicopatologie che in questo sottocapitolo verranno esaminate verrà seguita la denominazione e classificazione del manuale DSM IV-TR.

sona, in modo particolare qualora essa abbia delle predisposizioni personali psicopatologiche¹³⁰.

Una premessa si ritiene però indispensabile: occorre subito scartare l'erronea credenza che la persona con una delle specifiche psicopatologie, qui di seguito riportate, sia *inevitabilmente* portata ad avere danni maggiori di una persona che non soffra di alcuna anomalia. Dato che il rischio di pensare in una sorta di determinismo psicologico è sempre presente, è opportuno ribadire che la persona con particolari psicopatologie è semplicemente più *vulnerabile* di chi non soffre di alcuna anomalia¹³¹.

Tra le varie predisposizioni psicopatologiche che potrebbero aggravare il rischio di seri danni ai fruitori di pornografia possiamo annoverare come le più ricorrenti sia i disturbi di personalità¹³² che altri tipi di disturbi. Il parere di noti studiosi ha permesso di elencarne i principali:

- 1) la personalità antisociale¹³³;
- 2) la personalità depressiva¹³⁴;
- 3) la dipendenza sessuale¹³⁵;
- 4) il disturbo di personalità ossessivo-compulsivo¹³⁶;
- 5) perversioni o parafilie¹³⁷.

1) La *personalità antisociale* è propriamente qualificata la personalità *dissociale*, che manca cioè di empatia e fa fatica a mantenere delle relazioni stabili con le persone che la circondano; intollerante alle frustrazioni, ed in grado di manifestare una passaggio facile all'atto (*acting out*), con la tendenza ad entrare in conflitto e alla trasgressione senza accusare sensi di colpa¹³⁸.

¹³⁰ Cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 73-74; W. MALTZ - AL., *The porn trap*, 62. Per una breve e chiara sintesi sul concetto di normalità e patologia cf. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 49-57.

¹³¹ Cf. M.P. TWOHIG - AL., «Viewing internet pornography», 263.

¹³² Le personalità di cui si parla sono connotate da disposizioni abnormi stabili, strutturali, non dovute a fatti processuali e relativamente indipendenti da avvenimenti esterni. Cf. K. SHNEIDER *Psicopatologia Clinica*, 11.

¹³³ Cf. P. BRYANT, «Predicting internet», 344-357.

¹³⁴ Cf. J. WOLAK - AL., «Unwanted and wanted», 247-257; D. MUGNAINI, «Meccanismi», 38; C. BRYANT, «Adolescence, pornography and harm», 18-26.

¹³⁵ Cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 27-30.

¹³⁶ Cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 43-44. Per approfondire, cf. N.A. SHAPIRA - AL., «Psychiatric features», 267-272.

¹³⁷ Cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 67.

¹³⁸ DSM IV-TR, 746-752.

Alcuni studiosi hanno ben evidenziato come soggetti con tale disturbo risultino essere tendenzialmente notevoli fruitori di pornografia *hard-core*¹³⁹, comportamento che provoca un rafforzamento della condotta antisociale e del rischio di sviluppare comportamenti patologici legati proprio alla visione di pornografia¹⁴⁰.

2) *Personalità depressiva*: la presenza di sentimenti depressivi come il senso di vuoto e la cosiddetta noia esistenziale possono essere un fattore di rischio importante¹⁴¹, poiché ciò che spinge le persone con tali problemi alla fruizione di pornografia è proprio il bisogno di sensazioni forti che possano contrastare i loro sentimenti di vuoto e noia, rischiando di ingenerare una vera e propria dipendenza¹⁴². Di norma, infatti, il consumatore abituale di materiale a contenuto pornografico è una persona sola ed insoddisfatta della vita, continuamente alla ricerca di distrazione e di sollievo, e tanto più usufruisce di pornografia tanto più si isola e peggiora la sua situazione di disagio¹⁴³.

La causa dell'effetto palliativo del materiale pornografico sulle persone con problemi depressivi è stato oggetto di diversi studi neurologici, i quali hanno dimostrato come il miglioramento dell'umore dovuto al rilascio di neurotrasmettitori, come la serotonina e la dopamina, durante la visione di pornografia, rafforzino la volontà di visionare tale materiale per fronteggiare l'umore negativo¹⁴⁴.

Scienziati e neurologi concordano in modo unanime nell'affermare che la depressione sia un fattore di rischio capace di rafforzare gli effetti deleteri derivanti dalla fruizione di materiale pornografico¹⁴⁵. Secondo tali studiosi di fatto essa arriva potenzialmente anche ad ingenerare altri disturbi, quali ad esempio il disturbo ossessivo-compulsivo¹⁴⁶.

¹³⁹ Cf. P. BRYANT, «Predicting internet pornography use», 344-357; A.F. BOGAERT, «Personality, individual differences», 29-53.

¹⁴⁰ Cf. W. FISHER - AL., «Internet pornography», 312.

¹⁴¹ Cf. T. CANTELMINI - AL., «La dipendenza», 82; A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 68-69.

¹⁴² Cf. E. QUAYLE - AL., «Child pornography and the internet», 331-361.

¹⁴³ Cf. J. PETER - AL., «Adolescents' exposure», 381-395.

¹⁴⁴ Cf. J. SCHNEIDER - AL., *Cybersex exposed*, 25-41; A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 69. Quanto appena affermato verrà comunque esaminato nel successivo capitolo in modo più esaustivo.

¹⁴⁵ Tra gli studi più accreditati ricordiamo: C. BRYANT, «Adolescence, pornography and harm», 18-26; J. PETER - AL., «Adolescents' exposure», 381-395; M. SCHWARTZ - AL., «Compulsive cybersex», 127-144.

¹⁴⁶ Cf. J. WOLAK - AL., «Unwanted and wanted», 255.

3) La *dipendenza sessuale*¹⁴⁷: essa consiste nel «trincerarsi in uno stato di evasione dalla vita, per vivere in un mondo caratterizzato dal sesso»¹⁴⁸. Essa può essere definita brevemente come «un disturbo caratterizzato dalla perdita del controllo reiterata e ricorsiva sulle fantasie, i desideri ed i comportamenti sessuali, nonostante la presenza di conseguenze negative che la persona ne ricava»¹⁴⁹.

Molto spesso il dipendente sessuale è una persona che *sfoga* la sua dipendenza anche attraverso la fruizione di pornografia. Ciò comporta che le conseguenze dannose dovute alla visione di materiale pornografico siano rafforzate¹⁵⁰: questo è il primo livello di gravità della patologia secondo la divisione di tre livelli proposta dagli studi di Carnes¹⁵¹.

Gli autori più accreditati distinguono, inoltre, gli utenti patologici in: utenti primari, che presentano dipendenza sessuale soddisfatta attraverso la pornografia *online* come appena riportato, ed utenti secondari che non presenterebbero dipendenza sessuale se non fosse per le caratteristiche tipiche di *internet*, già esaminate in precedenza. La distinzione tra un dipendente sessuale primario e un dipendente sessuale secondario, proposta da questi autori¹⁵² e qui riportata, non risulta però essere particolarmente utile ai fini del presente studio.

Di fatto non è sempre facile capire se la dipendenza sessuale sia la causa della visione di materiale pornografico o ne sia solamente l'effetto: raramente i comportamenti devianti indicano necessariamente una dipendenza¹⁵³. Nondimeno la dipendenza sessuale risulta essere comunque una predisposizione tra le più ricorrenti e pericolose per coloro che visionano materiale pornografico.

4) *Disturbo di personalità ossessivo-compulsivo*: tale disturbo (per il DSM IV-TR caratterizzato da particolarismo, perfezionismo, scrupolosità, avarizia e rigidità)¹⁵⁴ per molti studiosi risulta essere un *back-*

¹⁴⁷ Ancora oggi è descritto nel DSM IV-TR come disturbo sessuale non altrimenti specificato (NAS). Per una breve storia della classificazione della patologia cf. C. GUERRESCHI, *La dipendenza sessuale*, 37-45 o anche il più scientifico ed esaustivo lavoro del già citato E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 11-43.

¹⁴⁸ E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 13.

¹⁴⁹ E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 13.

¹⁵⁰ Cf. J. SHNEIDER, «Effects of cybersex», 37.

¹⁵¹ Cf. P. CARNES – AL., *In the Shadows of the Net*, 34-57.

¹⁵² Cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 67; M.H. ORZACK – AL., «Should virtual sex» 113-125.

¹⁵³ Cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 42.

¹⁵⁴ Cf. DSM IV-TR, 772-775.

ground personale che pone in serio pericolo il soggetto che inizia la fruizione di pornografia, in particolar modo tramite *internet*¹⁵⁵.

Il soggetto affetto da tale disturbo, infatti, risulta essere particolarmente vulnerabile poiché non riesce a limitare il tempo trascorso *online*, aggravando ulteriormente la sua situazione di disagio. Alcuni studi dimostrano che una situazione di vulnerabilità iniziale e non riconosciuta problematica può aggravarsi in una patologia vera e propria, scatenata dall'uso di pornografia *online*¹⁵⁶.

5) *Perversioni o parafilie*¹⁵⁷. I comportamenti parafilici vengono inevitabilmente rinforzati dalla pornografia *online*, poiché l'immensa varietà di risorse fruibili attraverso la rete consente di accedere a qualsiasi tipo di materiale, ivi compreso quello di natura più perversa, anche illegale¹⁵⁸. Di conseguenza tale soggetto, utente della pornografia *online* per soddisfare le sue perversioni sessuali, otterrà un *rinforzo positivo* che aggraverà il suo stato patologico¹⁵⁹.

L'uso compulsivo di pornografia *online* potrà perciò riflettere e aggravare uno stato patologico parafilico iniziale¹⁶⁰.

In ultimo, oltre ai summenzionati disturbi, è opportuno rilevare che anche i soggetti affetti da *sensation-seeking*¹⁶¹ possono essere particolarmente vulnerabili ad un uso compulsivo di pornografia *online*¹⁶².

¹⁵⁵ Cf. K.J. MITCHELL – AL., «Classification of adults», 381. Si rammenta che ciò è dovuto alle varie caratteristiche già esposte in un precedente sottocapitolo che fanno di internet un mezzo particolarmente pericoloso, in modo particolare a causa della sua accessibilità, anonimità e abbordabilità. Cf. A. COOPER – AL., «Cybersex users», 7; K.J. MITCHELL – AL., «Classification of adults», 381-392.

¹⁵⁶ Cf. A. COOPER – AL., «Cybersex users», 7.

¹⁵⁷ Cf. DSM IV-TR, 574-624. Per un breve panorama delle parafilie più comuni, cf. C. GUERRESCHI, *La dipendenza sessuale*, 75.

¹⁵⁸ «Il fatto di poter trovare delle comunità *online* di utenti parafilici, in cui certi comportamenti che sono ritenuti devianti nella "realtà off-line" sono ritenuti normali, non fa che abbassare il disagio che il soggetto prova per la sua specifica parafilia, normalizzando così un comportamento deviante», A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 69.

¹⁵⁹ Cf. D.E. PUTNAM, «Initiation and maintenance», 553-563.

¹⁶⁰ Cf. M. SCHWARTZ – AL., «Compulsive cybersex», 137-138.

¹⁶¹ Definita da Zuckerman come «The seeking of varied, novel, complex and intense sensations and experiences, and the willingness to take physical, social, legal and financial risks for the sake of such experience», M. ZUCKERMAN, *Behavioral expressions*, 27. Cf. C. SABINA – AL., «The nature and dynamics», 345.

¹⁶² Per onestà scientifica è tuttavia opportuno puntualizzare che allo stato attuale nessuna ricerca specifica ha esaurientemente studiato la relazione tra *sensation-seeking* e pornografia *online*, cf. C. SABINA – AL., «The nature and dynamics», 345.

In conclusione, dopo aver passato in rassegna le varie patologie che più frequentemente possono essere un background pericoloso per gli utenti di pornografia, è opportuno dire che non sempre risulta chiaro se una psicopatologia sia una predisposizione o una conseguenza della fruizione di pornografia, per cui quello che è stato appena esposto essendo una semplice indicazione generale sarà da verificare poi in ogni singolo caso¹⁶³.

4.3.3 Fattori personali vari

Tra i fattori personali una particolare vulnerabilità alle negative conseguenze della pornografia e del cybersesso proviene dall'aver subito abusi sessuali o aver subito dei traumi infantili¹⁶⁴.

Infatti, oltre alle ormai note conseguenze come la bassa autostima, la depressione e l'ansia, coloro che sono state vittime di un abuso o di traumi legati alla sfera sessuale tendono ad intraprendere comportamenti sessuali a rischio tra cui anche l'uso compulsivo di materiale pornografico¹⁶⁵:

Il cybersesso compulsivo può diventare un mezzo primario o esclusivo attraverso il quale il sopravvissuto ad un trauma infantile racchiude la vergogna e la sofferenza schiacciante del passato, ricostruendo le caratteristiche salienti dell'evento originale, con cui il soggetto affronta le sempre più gravose esigenze di autogratificazione nella vita quotidiana¹⁶⁶.

Nello stesso studio si afferma che oltre due terzi dei pazienti in cura per dipendenza da cybersesso e pornografia risultano essere stati vittime di abusi: infatti molti problemi di solitudine e distimia riscontrati in tali soggetti erano attribuiti alle conseguenze a lungo termine di un trauma sessuale irrisolto¹⁶⁷.

Anche l'abuso di sostanze tossiche e l'alcolismo appaiono spesso come condizioni di comorbidità con il cybersesso compulsivo¹⁶⁸.

Fattore poi di estrema rilevanza risulta inoltre essere la presenza di problemi familiari, i più ricorrenti dei quali sono¹⁶⁹:

¹⁶³ Cf. M.P. TWOHIG – AL., «Viewing internet pornography», 253-266.

¹⁶⁴ Cf. K.J. MITCHELL – AL., «Classification of adults», 389; A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 69; M. SCHWARTZ, «Sexual compulsivity», 333-338.

¹⁶⁵ Cf. D.E. PUTNAN – AL., «Online sexual addiction», 92-93.

¹⁶⁶ M. SCHWARTZ – AL., «Compulsive cybersex», 130. Trad. nostra.

¹⁶⁷ Cf. M. SCHWARTZ – AL., «Compulsive cybersex», 132-134.

¹⁶⁸ Cf. D.E. PUTNAN – AL., «Online sexual addiction», 92.

¹⁶⁹ Cf. K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 9-21.

1) genitori assenti o disinteressati ai bisogni o problemi dei figli, il che aumenta in essi il senso di abbandono o isolamento, il che induce a cercare conforto nella pornografia;

2) famiglie in cui sono completamente distorte le relazioni familiari, come nei casi in cui il figlio fin dall'infanzia vive in ambiente sessualizzato con padre maschilista e madre passiva, il che induce i figli ad assumere il pensiero che la relazione tra uomo e donna è riconducibile al sesso anziché all'amore, rafforzandosi poi attraverso la fruizione di materiale pornografico che può cambiare la visione del soggetto per quanto concerne lo scopo e la funzione della relazione¹⁷⁰;

3) famiglie iperprotettive con genitori oppressivi, che può condurre i figli ad alleviare le proprie ansie rifugiandosi nella pornografia.

4.4 *Conclusione*

È opportuno puntualizzare che la presente disamina dei vari fattori coinvolti in una fruizione rischiosa di pornografia e cybersesso, nonché l'elenco di psicopatologie suesposto, si propone come una semplice indicazione di massima non esclusiva.

Si lascia perciò aperta la possibilità che ci siano altri fattori o psicopatologie, non contemplate in questo studio, che possano influire in modo considerevole sulla persona che fruisce di materiale pornografico, come anche la possibilità che una persona assolutamente normale possa risultare particolarmente affetta dagli effetti negativi della pornografia.

¹⁷⁰ «When children are sexualized at an early age they often mistake sex for love in relationship. This perception can lead to one unhealthy relationship after another. Pornography can also change a person's view of the purpose and function of a relationship», K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 18.

CAPITOLO II

Le conseguenze della fruizione di materiale pornografico

1. Introduzione

Nel presente capitolo verranno passate in disamina le molteplici conseguenze a cui un soggetto può andare incontro visionando pornografia, classificate attraverso le varie catalogazioni nosografiche oggi più accreditate¹. Tale disamina va preceduta da due premesse di particolare importanza:

- di seguito vengono presentate solo le conseguenze ritenute rilevanti a livello psicologico che abbiano degli evidenti incidenze anche sulla capacità della persona al matrimonio;

- va precisato che lo studio lineare di ciò che la ricerca scientifica ha dimostrato fino ad oggi in ambito psicologico sulla fruizione di pornografia viene presentato senza alcuna pretesa di esaustività ed esclusività rispetto ad altri riscontri scientifici che in futuro potranno emergere sulla stessa materia.

Premesso tutto ciò si procede ora ad una disamina dei risultati ottenuti dalle ultime ricerche nell'ambito delle scienze neurologiche concernenti gli effetti della visione di pornografia sul comportamento umano.

2. Neurologia e pornografia

2.1 *Introduzione*

Lo studio delle conseguenze neurologiche indotte dalla visione di pornografia è indubbiamente un campo ancora in via di sviluppo, per

¹ Ciò verrà trattato prescindendo dalle differenze rintracciabili nei vari indirizzi delle scuole come quella psicoanalitica, comportamentale o esistenziale.

giunta in un ambito — quello della neurologia — in cui ancora molto deve ancora essere scoperto².

Nondimeno alcune recenti scoperte risultano particolarmente attinenti al fine del presente studio: di fatto alcuni ricercatori volgendo la loro attenzione sulle conseguenze indotte dalla fruizione della pornografia a livello neurologico, sono giunti a risultati inaspettati di fondamentale importanza³.

Precedentemente è già stato accennato come il rilascio di neurotrasmettitori — molecole segnale attraverso le quali comunicano le cellule del sistema nervoso⁴ —, quali la serotonina e la dopamina, possano aiutare il miglioramento dell'umore nei soggetti depressi: ora si analizza in modo esaustivo ciò che accade a livello neurologico quando, visionando pornografia, vengono prodotte tali sostanze.

Per una più facile comprensione dell'esposizione occorre per prima cosa eseguire una breve analisi sulla tipologia delle sostanze prodotte dal corpo sotto lo stimolo della visione di pornografia, e cioè dei neurotrasmettitori — in particolare delle amine biogene⁵ — e alcuni ormoni, quali il testosterone, l'ossitocina e la vasopressina.

Le amine biogene interessate sono: la dopamina, la noradrenalina e la serotonina. In particolare:

– *Dopamina*: neurotrasmettitore ad effetto inibitorio, prodotto dal sistema limbico⁶, una struttura anatomico-funzionale adibita al coordinamento dei comportamenti legati alla nutrizione e alla riproduzione.

È il primo neurotrasmettitore rilasciato dopo l'assunzione di droghe in grado di indurre dipendenza⁷, giocando un ruolo primario nel

² Si conosce ancora poco persino sulla relazione tra attivazione cerebrale e risposta sessuale. Cf. B. A. ARNOW – AL., «Brain activation», 1014-1023.

³ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*; W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*; M. BOCHER – AL., «Cerebral activation», 105-117; J. REISMAN, «The psychopharmacology», 1-23.

⁴ Cf. sopra, 36; L.P. GARTNER – AL., *Istologia*, 185. Per un approfondimento, C. LOEB – AL., *Neurologia*, II, 702.

⁵ Le amine biogene insieme all'acetilcolina e gli aminoacidi sono le piccole molecole neurotrasmettitorie: esse sono usate dalla maggior parte dei sistemi neuronali per modulare le funzioni più complesse del sistema nervoso centrale, come lo stato di vigilanza e lo stato di coscienza. Cf. R.D. HOWLAND – AL., *Le basi della farmacologia*, 80.

⁶ Sistema comprendente parti dell'ipotalamo, del talamo e dei gangli della base, come anche i nuclei amigdaloidi, i nuclei del setto e l'ippocampo tra loro strettamente connesse, controlla l'emozione e la motivazione, il comportamento alimentare e della riproduzione. Cf. J. F. LAMB – AL., *Fisiologia umana*, 352-353.

⁷ Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 100.

*craving*⁸. È nota anche la sua azione regolatrice del livello di attenzione, focalizzata in modo particolare sulle attività nutritive e riproduttive.

Sotto il suo stimolo si attivano sensazioni di estasi ed euforia, e si accresce l'eccitamento agli stimoli esterni. Regola, inoltre, i movimenti volontari, le emozioni, il pensiero e la memoria⁹.

– *Noradrenalina* o norepinefrina: neurotrasmettitore ad azione eccitatoria o inibitoria a seconda del contesto in cui agisce. Stimola l'eccitazione sessuale, la memoria e lo stato di euforia. Regola la vigilanza e la risposta a stimoli esterni e stress, ed ha un ruolo fondamentale nel controllo dell'umore e dei dolori.

È noto come ad elevati livelli di noradrenalina corrispondano capacità mnemoniche superiori alla media: essa è infatti coinvolta nello sviluppo della memoria, specialmente nel fissare immagini provenienti da stimoli sessuali¹⁰.

– *Serotonina*: neurotrasmettitore ad effetto inibitorio. Viene rilasciata dall'organismo subito dopo l'orgasmo, e insieme alla noradrenalina, gioca un ruolo fondamentale nella regolazione dell'umore: reca profonde sensazioni di calma, soddisfazione e rilassamento¹¹.

Quanto agli ormoni, sono da menzionare: il testosterone, l'ossitocina e la vasopressina.

– *Testosterone*: conosciuto come l'ormone maschile, gioca un ruolo chiave nello sviluppo sessuale maschile e femminile, sia nella struttura anatomico-funzionale di diversi organi, sia nel differenziamento del cervello maschile da quello femminile¹². È anche un ormone che aumenta l'eccitamento e il desiderio sessuale.

– *Ossitocina*: è un ormone rilasciato durante l'orgasmo, agendo come un tranquillante naturale, abbassando la pressione sanguigna e dimi-

⁸ Con il termine inglese *craving* si intende «l'intenso e patologico desiderio dell'attività, della persona o della sostanza dalla quale l'individuo dipende. In assenza di soddisfazione di questo desiderio il dipendente sperimenta una forte sofferenza per evitare la quale si rifugia nell'oggetto della dipendenza», T. CANTELMINI – AL., «La dipendenza», 92.

⁹ Cf. R.D. HOWLAND – AL., *Le basi della farmacologia*, 79. Gli autori affermano inoltre che: «Evidence that dopamine facilitates male sexual behavior is substantial», B.A. ARNOW – AL., «Brain activation», 1020.

¹⁰ Cf. W. M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 102-103.

¹¹ Cf. R.D. HOWLAND – AL., *Le basi della farmacologia*, 79. Usato come farmaco antidepressivo (come il famoso *Prozac*) regola l'umore e le emozioni. Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 103.

¹² Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 99-100; D. ARIELY – AL., «The heat of the moment», 87-98.

nuendo la sensibilità al dolore e allo stress. Chiamato anche *ormone delle coccole*, crea un forte legame tra i partners producendo una sensazione di unità, vicinanza e attaccamento.

– *Vasopressina*: neuropeptide ad effetto analgesico e rilasciato insieme all'ossitocina. Le ultime scoperte in campo scientifico gli assegnano un ruolo chiave nel miglioramento dell'attenzione e della memoria¹³.

Dopo aver esposto una breve panoramica delle sostanze prodotte dall'organismo durante la fruizione di pornografia, ora si tratterà di descrivere in modo dinamico le modalità con le quali esse vengono prodotte durante la visione di pornografia.

2.2 Processo neurologico durante la visione di pornografia

Quando il soggetto guarda un'immagine pornografica¹⁴, l'occhio invia il segnale visivo al LGN¹⁵, il quale lo elabora e lo trasmette alla corteccia visiva¹⁶; ciò provoca un aumento dell'attività in primo luogo dell'ipotalamo¹⁷, che coinvolge anche l'ipofisi e che in una cascata di attivazioni ormonali porta al rilascio di testosterone da parte delle ghiandole testicolari e surrenali; in secondo luogo si attiva la VTA¹⁸, la cui risposta comporterà la produzione di elevati livelli di dopamina,

¹³ Cf. C. LOEB – AL., II, *Neurologia*, 711.

¹⁴ Per una breve sintesi del funzionamento della vista e dell'elaborazione dell'informazione visiva, cf. J.F. LAMB – AL., *Fisiologia umana*, 385-388.

¹⁵ La sigla «LGN» sta per *lateral geniculate nucleus*, che è parte del talamo e si occupa dell'elaborazione sensoriale. Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 94-95.

¹⁶ Posta sul lobo occipitale della parte posteriore della testa. Cf. J.F. LAMB – AL., *Fisiologia umana*, 301-304.

¹⁷ Parte del diencefalo insieme al talamo, l'ipotalamo è coinvolto nel controllo dell'ambiente interno del corpo, di regolare le funzioni della nutrizione e riproduzione nonché il rilascio della maggior parte di ormoni e in particolare del testosterone e nel rilascio dell'ossitocina. Cf. J.F. LAMB – AL., *Fisiologia umana*, 303.

¹⁸ La sigla «VTA» sta per *ventral tegmental area*, parte del tegmento che si occupa del *reward system* e anche del rilascio della dopamina: essa viene rilasciata in enormi quantità in risposta anche ai segnali provocati dalle droghe pesanti come la cocaina e l'eroina. Cf. G. HOLSTEGE – AL., «Brain activation», 9189. Essa viene rilasciata nel presente caso in modo simile ad altre psicopatologie quali i disturbi dell'attenzione, disturbo ossessivo-compulsivo e dipendenze comportamentali quali la dipendenza sessuale e *gambling*. Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 88-90. Il ruolo della dopamina può allora contribuire a spiegare perché il soggetto che visiona pornografia provi un forte desiderio di accedere a tale materiale, e avverta sintomi di astinenza qualora non ne usufruisse, al pari delle altre psicopatologie summenzionate. Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*. 50-51.

stimolando così un'attenzione esclusivamente incentrata sull'immagine ed attivando sensazioni di estasi ed euforia. Contemporaneamente le ghiandole surrenali rilasciano norepinefrina aumentando il battito cardiaco, lo stato di attenzione e le capacità mnemoniche¹⁹.

Più in particolare una delle attività svolte dal testosterone secreto dalle cellule di *Leyding* sarà proprio quella di focalizzare l'attenzione del soggetto sull'immagine. Essendo tale effetto potenziato dalla contemporanea presenza di dopamina e norepinefrina, il soggetto riuscirà di conseguenza a permanere in uno stato di eccitazione virtuale anche per molte ore consecutive²⁰.

Guardare immagini pornografiche aumenta la miotonia sessuale in uno stato di eccitazione continuo²¹ data la contemporanea presenza di serotonina, dopamina, norepinefrina e testosterone prodotte in quantità notevoli, stato che deve essere *risolto* tramite l'orgasmo²², generalmente raggiunto tramite masturbazione. Nel momento dell'orgasmo decrescerà l'attività dell'amigdala²³ che fino a quel momento era stata molto intensa a causa dello stimolo sessuale²⁴.

Pertanto la riduzione di attività dell'amigdala toglierà tensione ed ansia, mentre l'ipotalamo aumenterà il rilascio di ossitocina e vasopressina, già presenti in basse quantità durante l'attività di eccitamento. Ma anziché rinsaldare il legame col partner — come in una sana relazione sessuale — l'ossitocina creerà un legame tra il soggetto e l'immagine visionata²⁵. Ciò viene vissuto come un momento di liberazione da ogni preoccupazione e di rilassamento²⁶.

¹⁹ Tale dinamica contribuisce a spiegare il perché il soggetto fruitore di pornografia riesce a ricordare vividamente immagini pornografiche viste anche molto tempo prima: esse si possono ripresentare alla mente nei momenti meno appropriati e più frustranti. Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 51; W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 103.

²⁰ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 51.

²¹ Molte altre parti del cervello sono tuttavia coinvolte nella visione di immagini pornografiche come l'insulare e l'orbitofrontale corteccia e il *corpus striatum*: qui è stato fatto solamente un accenno alle parti con un ruolo più importante. Per approfondire cf. S. KARAMA — AL., «Areas of brain activation», 1-13; M. BOCHER — AL., «Cerebral activation», 105-117; A. FERRETTI — AL., «Dynamic of male sexual arousal», 1086-1096.

²² Cf. W. M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 98.

²³ L'amigdala fa parte del sistema limbico ed è coinvolta nella regolazione delle emozioni, della vigilanza e della paura. Cf. G. HOLSTEGE — AL., «Brain activation», 9191.

²⁴ Cf. S. HAMANN — AL., «Men and women», 411-416.

²⁵ Infatti ripetute azioni sessuali stimulate dalla pornografia e risolte con atti di autoerotismo — perciò in assenza di partner — inducono la persona ad un attaccamento

Questo contribuisce a spiegare come l'uso di visionare materiale pornografico con la conseguente masturbazione crea un'esperienza apparentemente liberatoria e piacevole, ma nello stesso tempo creando un pericoloso *behavioral pattern*²⁷: le immagini, l'eccitazione, l'atto masturbatorio e l'eiaculazione sono tutti associati in un unico percorso, rinforzato continuamente a livello neurologico e neurochimico²⁸.

Si può allora sinteticamente affermare che il risultato diretto della visione di materiale pornografico è la costruzione mentale di un modello dominante che si ingrandisce continuamente, diventando alla fine un automatico modello di comportamento²⁹.

Nel già citato studio specialistico J. Reisman ha inoltre evidenziato come nei bambini e gli adolescenti la pornografia abbia un'efficacia particolare nel plasmare i pensieri e comportamenti, grazie agli stimoli provocati a livello emozionale³⁰. L'immagine pornografica nei bambini viene infatti recepita dall'amigdala nei primi millisecondi successivi all'esposizione e viene subito impressa nella memoria, indipendentemente dal coinvolgimento della neocorteccia, bypassando così ogni potenziale processo cognitivo su di essa da parte del bambino³¹.

all'immagine visionata: ciò può contribuire a spiegare perché il soggetto che fruisce di pornografia sviluppa una particolare attrazione verso le donne di un certo aspetto o con certe proporzioni fisiche. Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 52.

²⁶ Durante l'eiaculazione il corpo produce inoltre degli oppioidi endogeni, la cui produzione è stimolata dalla dopamina prodotta dal VTA: purtroppo durante la ripetuta attivazione dei recettori degli oppioidi – provocata da un'intensa attività di visione di pornografia – si risolve con una sempre maggiore tolleranza dei suddetti recettori agli stimoli, portando perciò il soggetto a cercarne sempre di più forti per mantenere l'eccitamento e raggiungere l'orgasmo. Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 104-105. Per un approfondimento sugli oppioidi endogeni, cf. C. LOEB – AL., *Neurologia*, II, 712-713.

²⁷ «Behavioral Pattern» può essere tradotto in italiano come *modello di comportamento*, cf. A.E. KELLEY – AL., «The neuroscience of natural rewards», 3306-3311.

²⁸ Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 106. L'autorevole ricercatrice J. Reisman arriva anche ad affermare che le alterazioni strutturali provocate dalla visione di pornografia sono dello stesso tipo di quelle rivelate dalla PET nel cervello dei tossicodipendenti. Cf. J. REISMAN, «The psychopharmacology», 22-23.

²⁹ «In other words, in any of various life situations (stress, anxiety, boredom, loneliness, financial struggles, a hard day at work, an attractive woman walking by, etc.) the pornographic mental model activates automatically and the user responds without giving it a second thought», M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 63.

³⁰ Cf. J. REISMAN, «The psychopharmacology», 11-13.

³¹ Tale prevalenza dell'attività dell'amigdala sulla neocorteccia con le correlative conseguenze è spiegato sinteticamente da J. Reisman: «The amygdala matures very

Più l'amigdala viene eccitata, più l'immagine viene impressa nella memoria emozionale, diventando dominante rispetto alla memoria cognitiva³², modellando i pensieri e i comportamenti del soggetto³³.

Tale dinamica neurologica può di conseguenza contribuire a spiegare il perché le emozioni abbiano una forza maggiore dei ragionamenti nel formare i pensieri, le attitudini e i comportamenti umani³⁴, in modo particolare nei bambini ma anche negli adolescenti³⁵.

2.3 I neuroni specchio e pornografia

Un' ulteriore chiarificazione di ciò che avviene quando un soggetto visiona pornografia può giungere dalla comprensione del ruolo cosiddetti «neuroni specchio»³⁶: detti neuroni si attivano quando si osservano le azioni eseguite da altri soggetti, azioni che vengono impresse nella nostra corteccia cerebrale diventando potenzialmente riproducibili.

Con ciò si inizia ad intuire — pur nella consapevolezza che tale scoperta non esaurisce la comprensione delle dinamiche del comportamento umano — la modalità di apprendimento per imitazione del comportamento altrui, ma anche il motivo per il quale ogni uomo provi gli stessi sentimenti di altri soggetti che osserva; sentimenti che egli percepisce attraverso le espressioni sul viso, come ad esempio la paura o il disgusto³⁷.

quickly in the infant's brain, long before other brain structures like the hippocampus, which is crucial for "information" and narrative memories, and the neocortex, seat of rational thought», J. REISMAN, «The psychopharmacology», 11. I neuroscienziati definiscono inoltre la neocorteccia come il «cervello pensante»: «The neocortex is the seat of thought; it contains the centers that put together and comprehend what the senses perceive», D. GOLEMAN, *Emotional intelligence*, 11. Cf. G. BUODO «Risposte-stimolo specifiche»; 68-86; D. PALOMBA, «Neuroscienze dell'emozione», 90-123.

³² Cf. J. REISMAN, «The psychopharmacology», 11.

³³ «The connections between the amygdala [...] and the neocortex are the hub of the battle and cooperative treaties struck between head and heart, thought and feeling. This circuitry explains why emotion is so crucial to effective thought, both in making wise decisions and in simply allowing us to think clearly», D. GOLEMAN, *Emotional intelligence*, 27.

³⁴ La conoscenza di tale dinamica a livello cerebrale fu usata a fini di propaganda anche dal regime nazista. Cf. A. RHODES, *Propaganda: the art of persuasion*, 12-15.

³⁵ Cf. J. REISMAN, «The psychopharmacology», 11-13.

³⁶ Furono scoperti circa 10 anni fa in Italia e descritti come popolazione di neuroni nell'area premotoria del cervello di scimmia, che si attivavano quando la scimmia compiva azioni finalizzate con la mano e quando osservava le stesse azioni eseguite da un altro individuo. Per una breve storia della scoperta, cf. V. GALLESE - AL., «La simulazione incarnata», 543-580.

³⁷ Cf. B. WICKER - AL., «Both of us disgusted», 655-664.

Per quanto riguarda la visione di materiale pornografico, il vedere una persona impegnata in un rapporto sessuale creerebbe un'*esperienza neurologica* in cui la persona indirettamente partecipa in ciò che vede: l'uomo spettatore di un film pornografico si identificherebbe con l'attore del video³⁸.

In questo particolare ambito tuttavia la ricerca neurologica è ancora agli inizi. Infatti finora gli unici studi svolti in modo approfondito vertono sull'autismo³⁹, mentre per quanto concerne la tematica in studio l'unica osservazione svolta riguarda aspetti secondari alla visione di pornografia⁴⁰.

Dopo aver brevemente disaminato gli effetti che la visione di pornografia ingenera a livello neurologico su ogni soggetto, si analizza più in particolare la già accennata differente reazione agli stimoli sessuali manifestata dall'uomo e dalla donna.

2.4 *Differenze neurologiche tra uomo e donna*

Per prima cosa è opportuno dire che l'uomo risulta più sensibile della donna agli stimoli sessuali: il cervello maschile è infatti particolarmente recettivo alle immagini di nudità⁴¹, che hanno il potere di attivare immediatamente l'organismo al fine di compiere l'atto sessuale⁴². La donna invece dimostra un maggior controllo sugli stimoli stessi e una visione più olistica del rapporto sessuale.

Nondimeno la fruizione patologica di pornografia non può oggi essere considerata un problema solamente maschile: di fatto negli ultimi dieci anni il numero delle donne che iniziano ad avere problemi con la pornografia è aumentato in modo esponenziale⁴³, pur con delle particolarità riconducibili probabilmente alla differente strutturazione del cervello maschile rispetto a quello femminile.

Per alcuni studiosi tale differenza è dovuta ad una difformità funzionale dell'ipotalamo⁴⁴, altri invece suggeriscono oltre al ruolo

³⁸ «A neurological experience whereby a person vicariously participates in what he is watching. As a man watches a pornographic movie he can neurologically identify with the performer in the video [...] no longer is he restricted to responding to just the nakedness of the woman. The sexual drive is fueled even further and screams for an outlet», W. M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 96.

³⁹ Cf. J.H.A. WILLIAMS - AL., «Imitation, mirror neurons and autism», 287-295.

⁴⁰ Cf. H. MOURAS - AL., «Activation of mirror-neuron system», 1142-1150.

⁴¹ Cf. H. RUPP - AL., «Sex differences», 524-533.

⁴² Cf. D. ARIELY - AL., «The heat of the moment», 87-88.

⁴³ Cf. B. CIPRIANI, «Hooked on a feeling», 45-50.

⁴⁴ Cf. S. KARAMA - AL., «Areas of brain», 1-13.

dell'ipotalamo anche una differenza funzionale dell'amigdala⁴⁵, mentre per altri ancora la differenza sarebbe rintracciabile nel corpo calloso, più spesso e più bulboso nel cervello femminile rispetto a quello maschile⁴⁶.

Molti studi hanno esaminato la differente reazione e comportamento dell'uomo rispetto alla donna quando visiona materiale pornografico, ma le cause non sono state ancora definitivamente chiarite⁴⁷.

Senza entrare nel dettaglio, ciò che interessa nel presente lavoro è tuttavia evidenziare come nei differenti studi svolti finora siano emerse chiaramente delle innegabili diversità del comportamento dell'uomo rispetto alla donna di fronte a stimoli di immagini pornografiche, determinando una differenza di rischi tra un uomo e una donna che visionano tale materiale⁴⁸. Gli uomini, infatti, sono capaci di focalizzare la loro attenzione su un oggetto particolare, ignorando le distrazioni e concentrandosi sulla situazione, mentre le donne hanno una visione più olistica di essa ma con un livello più basso di attenzione: ne hanno una panoramica più ampia⁴⁹.

La causa principale sembrerebbe da ricondurre al diversificato bilanciamento ormonale che contraddistingue il sesso femminile da quello maschile: gli uomini presentano una percentuale più alta di circa venti volte di testosterone e una percentuale più bassa di estrogeni rispetto

⁴⁵ Cf. S. HAMANN – AL., «Men and women», 411-416.

⁴⁶ Alcuni studi indicano che il corpo calloso può arrivare ad essere fino a tre volte maggiore, in peso e densità, nel cervello femminile rispetto a quello maschile: ciò suggerisce un maggiore scambio di informazione tra i due emisferi, cosa che non avviene per l'uomo: egli riesce a «scollegare» le emozioni dal rapporto con la propria partner, cosa che non avviene nella donna. Cf. A. MOIR – AL., *Brain sex*, 47. A questo proposito M. B. Kastleman afferma «this ability to “compartmentalize” is why a man can put his involment with pornography in one compartment – mental model – and his relationship with his wife in another. He may consider the two to be completely unrelated. Many men can't understand why their wife makes such a big “emotional fuss” when she finds out he has been viewing pornography», M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*. 82. Ciò è importante per la trattazione di potenziali capi di nullità matrimoniale, in particolare per dolo (can. 1098), poiché la violenta reazione della parte rispetto alla scoperta dell'oggetto del dolo assume di fatto una significativa rilevanza. Per una breve panoramica sugli effetti dell'infedeltà *online* sul rapporto di coppia, cf. M. T. WHITTY – AL., «Emotional and sexual infidelity», 461-468; P.D. GOLDBERG – AL., «Cybersex», 469-480; M.T. TWITTY, «Internet infidelity», 191-205.

⁴⁷ Tra gli studi più recenti, cf. H. RUPP – AL., «Sex differences », 524-533; E. JANSSEN – AL., «Selecting film», 243-251.

⁴⁸ Cf. T. CANTELMÌ – AL., «La dipendenza», 100-101.

⁴⁹ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*. 75-76.

alle donne, caratteristica che permette all'uomo di focalizzare la propria attenzione più rapidamente su un oggetto, mentre la donna dimostra di avere vedute più olistiche sulle situazioni⁵⁰. Ciò si riflette anche nel comportamento sessuale, dato che l'uomo ha un eccitamento più rapido ma molto breve rispetto alla donna, che è più lenta nella fase dell'eccitamento ma con una durata maggiore.

Infine l'uomo ha come punto focale nell'incontro con la donna il raggiungimento dell'orgasmo, mentre per la donna la priorità è nella relazione col partner, dando più importanza all'ambientazione e ponendo il rapporto sessuale in un contesto più ampio⁵¹.

La panoramica scientifica appena visionata può contribuire a spiegare perché mentre gli uomini sono più attratti dalla visione di pornografia, dal voyeurismo e dal sesso anonimo⁵², le donne sono invece più attratte dall'esibizionismo, dalle relazioni romantiche e le *CyberSex chat room*⁵³, incontestabilmente più popolari tra i soggetti di sesso femminile⁵⁴.

In un recente studio è infatti emerso che le donne preferiscono intrattenersi in relazioni *online* di cybersesso piuttosto che accedere a immagini meramente pornografiche⁵⁵: l'80% delle donne esaminate risultano aver avuto un rapporto sessuale con un partner conosciuto *online*, mentre per gli uomini tale percentuale è del 33%⁵⁶.

Le donne, inoltre, presentano una differente reazione all'infedeltà: gli uomini sono più sconvolti da un'infedeltà della partner a livello sessuale, mentre le donne sono più sensibili ad una infedeltà di tipo *emozionale*, quando il partner (non necessariamente infedele sessualmente con un'altra persona) naviga in *internet* fruendo di pornografia o chattando con una terza persona⁵⁷.

I rischi, pur essendo differenti tra i sessi, portano delle conseguenze devastanti per entrambi: sia infatti che l'uomo si concentri su immagini

⁵⁰ Cf. H. RUPP – AL., «Sex differences», 524-533.

⁵¹ Cf. H. FISHER, *The first sex*, 203.

⁵² Cf. T. CANTELMi – AL., «La dipendenza», 101.

⁵³ Si tratta di gruppi informali di persone che dialogano tra di loro scambiandosi messaggi istantanei via internet; quando la conversazione è aperta ad altri soggetti, si parla di *chat group*, quando invece è privata tra due soggetti, *chat room*, come già spiegato precedentemente.

⁵⁴ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 95-103; T. CANTELMi – AL., «La dipendenza», 101.

⁵⁵ Cf. P.F. FAGAN, «The effects of Pornography», 9.

⁵⁶ Cf. J.P. SHNEIDER, «A qualitative study», 249-278.

⁵⁷ Cf. M.T. WHITTY – AL., «Emotional and sexual infidelity», 461-468.

pornografiche, sia che la donna si intrattenga in conversazioni a sfondo sessuale⁵⁸, quasi sempre con un finale coinvolgimento erotico, gli effetti sono comunque disastrosi⁵⁹.

3. Conseguenze relative alla fruizione di pornografia

Dopo aver brevemente illustrato gli effetti provocati dalla fruizione di pornografia a livello neurologico, si esegue ora un'esposizione lineare delle conseguenze causate da tale attività, esaminate attraverso varie classificazioni nosografiche, prescindendo da particolari schemi concettuali riconducibili a diverse scuole o teorie psicologiche. Lo scopo è infatti favorire una facile consultazione del lavoro e permetterne il confronto con la seconda parte della ricerca, di materia prettamente canonica.

Nel tentativo di identificare le varie conseguenze a livello psichico emerge subito come allo stato attuale non risulti ancora facile inquadrare la fruizione patologica di pornografia in un modello nosografico accettato dalla comunità scientifica in modo unanime. Attualmente la fruizione patologica di pornografia è di fatto definita da alcuni studiosi come una sorta di dipendenza — denominata con il neologismo «porno-dipendenza» per i tratti comuni ad alcune dipendenze comportamentali — da altri studiosi invece viene ricondotta ad una forma di disturbo da controllo degli impulsi o disturbo ossessivo-compulsivo⁶⁰.

Lo studio sulle conseguenze della pornografia è ancora agli esordi, e probabilmente trovare un preciso inquadramento clinico comprensivo di tutti i tratti patologici conseguenti all'uso morboso di pornografia risulta essere ancora non possibile.

Proprio a causa di tale attuale clima di incertezza che indubbiamente esige da parte delle scienze umane competenti un impegno non indifferente nello studio del fenomeno, nella presente trattazione verranno esposte le varie conseguenze che a livello comportamentale, cognitivo, attitudinale ed emozionale sembrano ormai condivise dagli studiosi⁶¹.

⁵⁸ Per una breve panoramica sulla pornografia per donne, cf. C. SMITH, «Pornography for women», 529-538.

⁵⁹ Per quanto riguarda gli effetti delle *chat room*, essi si possono esaminare in testi che trattano il problema della *internet addiction*, cf. K.S. YOUNG, *Caught in the net*, 12-87, o il suo più recente K.S. YOUNG – AL., ed., *Internet addiction*; cf. anche T. CANTELMÌ, *La mente in internet*; T. CANTELMÌ – AL., *Tradimento on line*.

⁶⁰ Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 73-82.

⁶¹ Lo schema è stato preso da uno studio della *Kaiser Family Foundation*, cf. A.C. HUSTON – AL., *Measuring the effects*, 40-41. È anche opportuno evidenziare

3.1 *Dipendenza da pornografia*

3.1.1 *Status quaestionis*

La prima patologica conseguenza della visione di pornografia è ormai chiamata da molti specialisti dipendenza da pornografia o anche porno-dipendenza⁶², sebbene allo stato attuale non risulta ancora chiaro l'eventuale inquadramento diagnostico in cui configurarla. L'attributo di dipendenza assegnata da alcuni autori alla fruizione patologica di materiale pornografico, trova comunque la sua giustificazione nel fatto che in tale condotta sono rinvenibili comportamenti tipici del dipendente da droghe, tra cui in modo particolare: *craving*, aumento della tolleranza agli stimoli sessuali e crisi di astinenza in assenza dei medesimi⁶³.

In tali ricerche la fruizione patologica di pornografia viene considerata una dipendenza in cui, pur non essendoci ingestione di sostanze chimiche (come nelle dipendenze da droghe per cocaina o eroina), si *inganna* l'organismo attraverso la visione di immagini, provocando il rilascio dei neurotrasmettitori prima esaminati e creando sicuramente una dipendenza *psicologica*⁶⁴. Si riporta a titolo di esempio il caso di un

che gli inquadramenti nosografici di seguito riportati (molti dei quali ancora in fase di definizione a livello scientifico) non si ritengono esclusivi tra loro, bensì contribuenti ognuno nell'evidenziare particolari aspetti che complessivamente offrono una sufficiente esaustività per la trattazione della presente problematica.

⁶² Molti autori anglosassoni specialisti in psicoterapia utilizzano comunemente i termini «pornography addiction», «porn addiction» o «cybersex addiction» per definire l'uso patologico di pornografia, cf. P. CARNES – AL., *In the Shadows of the Net*, 10-24.42-57; J. SCHNEIDER – AL., *Cybersex exposed*, 43-62; K. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 9-20. Tale tendenza si nota anche tra gli specialisti italiani, i quali iniziano ad usare neologismi come il qui citato «porno-dipendenza» o «dipendenza da cybersesso», cf. V. PUNZI, *Io, pornodipendente*; A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 13-14; T. CANTELMÌ – AL., «La dipendenza», 84-114.

⁶³ Questo sembra dovuto al fatto — come già ampiamente disaminato nel sottocapitolo precedente — che la visione di pornografia induce il sistema nervoso centrale a produrre sostanze endogene fortemente additive, per qualità e quantità paragonabili a quelle prodotte come conseguenza dell'uso di cocaina ed eroina. In modo particolare si vede nella massiccia produzione endogena di dopamina la maggior somiglianza con la dipendenza da droghe, cf. W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 19-21; M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 59-68; W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 73-82; J. REISMAN, «The psychopharmacology», 1-23. Più in particolare secondo l'esperienza maturata dai coniugi Maltz, le persone ricoverate per problemi di pornodipendenza impiegano un periodo di 18 mesi solo per curare il danno provocato dalla visione di pornografia ai loro recettori di dopamina, cf. W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 20.

⁶⁴ Intesa come «bisogno pressante di procurarsi ed assumere la sostanza con il tentativo di riottenere il completo benessere dell'organismo e di evitare contemporaneamente

soggetto la cui fruizione patologia di materiale pornografico, inquadrata come porno-dipendenza ha trovato un riscontro clinico evidente⁶⁵: al paziente pornodipendente fu sperimentalmente somministrato *Naltrexone*, la cui assunzione fu prescritta allo scopo di bloccare la capacità degli oppioidi endogeni di stimolare il rilascio di dopamina in risposta agli stimoli sessuali. La somministrazione di tale farmaco portò come risultato una significativa diminuzione nell'uso compulsivo della visione di pornografia, aprendo nuove strade alla ricerca scientifica per la cura dei fruitori patologici⁶⁶.

Secondo alcuni esperti il comportamento sessuale compulsivo legato a *internet* potrebbe svilupparsi in una dipendenza comportamentale, coinvolgente un rinforzo neurochimico⁶⁷. Si espone di seguito una disamina più specifica di tale nuova dipendenza.

3.1.2 Parametri di valutazione

Alcuni specialisti propongono come parametri di valutazione quelli del gioco d'azzardo patologico (in inglese *gambling*)⁶⁸, o quelli utiliz-

il disagio o la sofferenza della privazione», S. ZEC, *La tossicodipendenza*, 29. Per approfondire cf. K.S. YOUNG – AL., «Online infidelity», 63-64; W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 73-76. Per quanto riguarda la pornodipendenza sembra poi applicabile quanto scrive lo stesso S. Zec a proposito della tossicodipendenza: «La dipendenza fisica e quella psichica possono sovrapporsi, ma non avvengono necessariamente assieme: i casi di sola dipendenza fisica, esclusa quella psichica, sono relativamente rari, mentre è più ricorrente la sola dipendenza psichica senza quella fisica», S. ZEC, *La tossicodipendenza*, 28-29. Cf. anche A.E. KELLEY – K.C. BERRIDGE, «The neuroscience of natural rewards», 3306-3311: l'articolo cercando di spiegare come funziona il *natural brain reward system* contribuisce alla migliore comprensione della causalità neuronale delle dipendenze chimiche.

⁶⁵ Il *Naltrexone*, antagonista degli oppiacei, è la stessa sostanza usata nella cura di comportamenti compulsivi provocati da *gambling*, droghe, alcolismo, cf. N.C. RAYMOND – AL., «Treatment of compulsive sexual behavior», 201-205.

⁶⁶ Cf. J.M. BOSTWICK – AL., «Internet Sex Addiction», 226-230. A tale proposito J. Reisman, una delle più note ricercatrici sugli effetti della pornografia a livello neurologico arriva ad affermare: «Pornography is not like a drug, it is an endogenously processed polydrug providing intense, although misleading, sensory rewards», J. REISMAN, «The psychopharmacology», 23.

⁶⁷ «Online sexual compulsivity and internet affairs can develop into addictive behaviors, involving neurochemical reinforcement. These online sexual compulsives and internet addicts rationalize and defend behaviors that appear, at least to others, to have high risk and significantly negative consequences», K.S. YOUNG – AL., «Online infidelity», 63-64.

⁶⁸ Scrivono più in particolare i coniugi Maltz: «Online pornography has an intermittent reward system that rewards on a *variable ratio schedule*, meaning you never

zati per la tossicodipendenza⁶⁹. Altri autori invece avvicinano la porno-dipendenza alla dipendenza sessuale, essendo molto spesso l'una la manifestazione dell'altra⁷⁰; proprio per questo, alla dipendenza da pornografia vengono anche applicati i criteri diagnostici e le modalità di trattamento della suddetta dipendenza⁷¹.

In base alla vicinanza con la dipendenza sessuale segue brevemente un elenco dei criteri per poter diagnosticare una dipendenza da pornografia, distinguendo tra caratteristiche principali (che cioè debbono sempre essere presenti contemporaneamente) e secondarie (non sempre presenti)⁷².

A) Caratteristiche principali:

1) *Conseguenze negative collegate alla fruizione di pornografia*: danni obiettivi ed evidenti nella vita della persona, riscontrabili in diversi ambiti. A livello familiare, lavorativo (perdita di rendimento o licenziamento a causa del tempo speso *online*), cognitivo (distrazione o perdita della memoria), economico (dilapidare *online* soldi per fruire di cybersesso), medico⁷³ (disturbi del sonno o mal di testa) o sociale (isolamento o difficoltà nelle relazioni).

2) *Fantasie sessuali ossessive*: incontrollabili fantasie, idee, immagini legate ad esperienze passate o attività sessuali programmate per il futuro, che si sviluppano con molta rapidità e intrusività.

3) *Fallimento nel controllo delle attività di fruizione*: il soggetto non solo non riesce a contrastare la voglia di connettersi per le sue attività

know just how many photos you will need to look at before you find one you want. This is the most potent method for shaping behavior [...] thus, the gambling nature of online pornography combined with its sexual turn on doubles its potential for creating an addiction to porn», W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 21. Per una breve disamina sul gioco d'azzardo compulsivo, cf. C. GUERRESCHI, *Giocati dal gioco*. In ambito forense, cf. J.G. MONTAGUD, *Addicción al juego*.

⁶⁹ Cf. W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 76-79.

⁷⁰ Cf. T. CANTELMÍ – AL., «La dipendenza», 88-89.

⁷¹ Cf. M.H. ORZACK – AL., «Should virtual sex», 113-125; K. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 21-44; P. CARNES, *Out of the Shadow*, 1-29.

⁷² Quanto di seguito riportato è ripreso sinteticamente da T. CANTELMÍ – AL., «La dipendenza», 88-99. Per alcuni modelli di *assessment* oggi disponibili, vedere l'appendice alla fine del presente studio.

⁷³ Tra le conseguenze più comuni oltre insonnia e cefalea, ricordiamo anche un senso di affaticamento generale, dolori articolari all'apparato scheletrico, problemi di vista, sindrome del tunnel carpale, cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 32-33; A. COOPER – AL., «Sexuality on the internet», 154-164.

sessuali, ma perde anche il controllo sul tempo dedicato ad esse, fino a compromettere lo svolgimento di altre attività⁷⁴.

4) *Ricerca ripetuta e ricorrente del cybersesso nonostante i danni sopraggiunti*: pur essendo cosciente delle conseguenze negative del suo comportamento, la persona in esame non riesce controllare e dominare i suoi impulsi.

5) *Craving*: se il soggetto sperimenta l'intenso e patologico desiderio di visionare pornografia al punto da soffrire anche fisicamente, si è ormai arrivati alla dipendenza da essa, diventata una condotta fuori il suo controllo.

B) Caratteristiche secondarie:

1) *Centralità e pervasività*: il soggetto considera centrale il soddisfacimento dei suoi desideri sessuali subordinando ad essi tutti gli altri ambiti della vita, costruendosi un progetto di vita completamente distorto. Ciò passa dal livello mentale al livello pratico (pervasività), influenzando pesantemente nella vita quotidiana⁷⁵.

2) *Messa in atto di comportamenti rischiosi e autolesivi*: quando eccitati, essendo completamente concentrati sulle loro attività *online*, i soggetti tendono ad avere una visione distorta delle conseguenze delle proprie azioni⁷⁶.

3) *Segretezza*: il soggetto dipendente cerca di mantenere nascosta la propria dipendenza a causa della vergogna e dell'imbarazzo conseguenti ad una eventuale scoperta, e per il rischio di venire giudicati o costretti ad un cambiamento. Tale condizione aumenta contemporaneamente l'eccitazione e l'intrigo di condurre un comportamento legato a trasgressione e piacere sessuale. Come già visto precedentemente, la proprietà della anonimità rende la dipendenza da pornografia particolarmente facile da occultare, almeno fino a quando non emergono palesemente altri sintomi patologici.

⁷⁴ Si può trascorrere *online* un tempo che varia tra le 15 alle 25 ore settimanali, ma anche arrivare a spendere più di 7 ore al giorno, per un totale di 35-45 ore settimanali o anche di più, cf. A. COOPER - AL., «Cybersex users», 5-29.

⁷⁵ Per farsi un'idea delle conseguenze a tale livello basti leggere le numerose testimonianze delle persone affette da uso patologico di cybersesso raccolte in varie opere, tra cui P. PAUL, *Pornified*, 49-172; W. MALTZ - AL., *The porn trap*, 11-43; G. CAVAGLION, «Cyber-porn dependence», 295-310.

⁷⁶ Come l'avere reazioni furiose verso chi — spesso un figlio che richiede attenzione — si intromette nella loro attività, cf. J.P. SHNEIDER, «Effects of cybersex addiction», 47.

4) *Negazione delle conseguenze*: minimizzare o negare l'esistenza o gravità dei rischi del loro comportamento, pensando di essere immuni da rischi o perfettamente in grado di dominare i propri impulsi, risulta essere una caratteristica frequente per i dipendenti. Il soggetto si illude di mantenere la situazione sotto controllo, facilitato in questo da attività che originano nel mondo virtuali, apparendo come realtà esulanti la vita reale⁷⁷.

Purtroppo molto spesso quando la persona si rende conto delle devastanti conseguenze di tale dipendenza, ella usa quest'ultime per crearsi un alibi e così poter continuare indisturbati⁷⁸.

5) *Contraddizione delle proprie convinzioni morali*: il soggetto mantiene esternamente un'immagine di sé completamente diversa da quello che egli vive internamente alienandosi con la pornografia.

Egli ha coscienza di porre in atto comportamenti contrari al proprio schema di valori (ad esempio guardare immagini pedo-pornografiche), ma allo stesso tempo se ne sente attratto irresistibilmente, pensando che comunque essendo immagini virtuali egli non fa nulla di male nel visionarle. Tale situazione arreca ansia e frustrazione con sensi di colpa che aumentano i processi cognitivi ed emotivi della dipendenza.

3.1.3 Effetti negativi della dipendenza

Se ne esaminano ora brevemente i più ricorrenti a livello clinico⁷⁹.

1) A livello personale:

a) diminuzione o scomparsa dell'attrazione sessuale e di risposta alla sollecitazione del partner;

b) ossessiva attenzione a determinate parti del corpo delle persone, al punto da perdere di vista la persona stessa;

⁷⁷ L'illusione di essere indenne da rischi e danni derivanti dalla fruizione di pornografia e cybersesso pensando che ciò possa accadere solo ad altri viene chiamato dagli esperti «Third-person effect», con effetto disinibente su potenziali soggetti a rischio. In particolare le donne pensano che siano gli uomini ad avere una particolare vulnerabilità alla dipendenza da pornografia, cf. L. VEN-HWEI – AL., «Third-Person effect», 13-33; L. VEN-HWEI – AL., «Examining the first», 90-103.

⁷⁸ «Se per esempio, la persona dipendente da cybersesso si è isolata dalle proprie amicizie e dai propri interessi proprio a causa di questa dipendenza, vive questa solitudine come fosse essa stessa la causa della ricerca di soddisfazione sessuale online e non, come invece è, la conseguenza», T. CANTELMINI – AL., «La dipendenza», 98.

⁷⁹ Cf. J.P. SHNEIDER, «A qualitative study», 244-277.

c) aumento della quantità di tempo dedicata alle attività di cybersesso a discapito del lavoro, della famiglia e altri ambiti di primaria importanza⁸⁰;

d) riduzione progressiva dei tempi di riposo notturno, con relativo peggioramento delle prestazioni sul lavoro e dello stato di salute;

e) aumento di emozioni negative, come paura e ansia;

f) riduzione della soglia di resistenza agli impulsi sessuali, inversamente proporzionale all'aumento dello stimolo ossessivo-compulsivo.

2) A livello di relazione da parte del partner del dipendente⁸¹:

a) diminuzione della soddisfazione della relazione sessuale, con conseguente frustrazione e rabbia;

b) sentimento di inadeguatezza e di incapacità di competere con i personaggi raffigurati dalle immagini visionate dal partner, con perdita di autostima ed umiliazione;

c) biasimo nei confronti del partner dipendente;

d) rifiuto di coinvolgimento su richiesta del partner dipendente nelle attività *online*, giudicate ripugnanti e immorali;

e) rifiuto del rapporto sessuale con il partner, verso il quale si prova ribrezzo e paura del contagio di malattie sessualmente trasmissibili;

f) percezione di distanza emotiva ed affettiva col partner, avvertita durante il rapporto sessuale sentendosi oggettificato⁸²;

g) rottura della relazione: le statistiche mostrano come il cybersesso incrina e distrugga la fedeltà coniugale, comportando una potenziale rottura della relazione⁸³.

⁸⁰ È tuttavia importante rilevare che il numero di ore non è direttamente proporzionale alla gravità della patologia: ancora una volta occorre vedere nel caso concreto la potenziale vulnerabilità del soggetto, cf. K. DANEBACK – AL., «Characteristics and behaviors», 53-67.

⁸¹ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 131-165; K.M. HERTLEIN – AL., «Technology, relationship», 445-460; M.T. WHITTY – AL., «Emotional and sexual infidelity», 461-468.

⁸² Sinteticamente, «la dinamica tipica è quella di un uomo che ha interesse solo ad avere relazioni sessuali tramite il computer e una donna che si sente arrabbiata, rifiutata e incapace di competere con la donna virtuale», T. CANTELMINI – AL., «La dipendenza», 98.

⁸³ In uno studio a largo spettro è risultato che circa il 68 % delle coppie aventi problemi di dipendenza da cybersesso avevano uno dei due partner o entrambi perso interesse nella relazione sessuale: il 52,1 per cento dei dipendenti aveva perso interesse sessuale verso il proprio partner, mentre il 34 per cento dei partner nei confronti del dipendente e alcune coppie avevano interrotto da mesi o anni i rapporti sessuali, cf. J.P. SCHNEIDER, «Effects of cybersex addiction», 31-57. Per approfondire, cf. T.

3) A livello di conseguenze sui figli bambini o adolescenti⁸⁴:

a) la più comune conseguenza è la drastica riduzione di tempo e di attenzione nei confronti dei figli: il dipendente occupa il tempo da dedicare ai figli nella visione di pornografia, mentre il partner è assorbito dalle preoccupazioni per il coniuge malato e per la ricerca di soluzioni⁸⁵;

b) rischio che i bambini assistano alle attività erotiche in modo del tutto imprevisto o addirittura con il compiacimento del genitore dipendente;

c) intolleranza nei confronti dei figli con punizioni più o meno violente, specialmente nei casi in cui si reclama l'attenzione durante le attività *online* del genitore;

d) iniziazione precoce dei figli (specialmente se adolescenti) alle attività di cybersesso e pornografia⁸⁶, con il rischio di imbattersi essi stessi in problemi di porno-dipendenza⁸⁷;

e) rabbia, dolore, senso di colpa e confusione nei confronti dei genitori dipendenti per gli inevitabili conflitti familiari e coniugali, nonché per le disastrose conseguenze economiche delle loro attività *online*.

3.1.4 Effetti negativi sugli adolescenti

Nei casi in cui il soggetto affetto da dipendenza da cybersesso risulta essere un'adolescente, l'attenzione da prestare è maggiore⁸⁸, perchè in

CANTELMÌ - AL., *Il tradimento online*, 40-98; M.T. WHITTY, «Pushing the wrong buttons», 569-579; R.M. BERGNER - AL., «The significance of heavy pornography», 193-206; K.S. YOUNG - AL., «Online infidelity», 59-75.

⁸⁴ Cf. C. BLACK - AL., «Disclosure to Children», 67-78; R.E. FREEMAN-LONGO, «Children, Teens, and Sex», 75-91.

⁸⁵ Cf. J.P. SCHNEIDER, «Effects of cybersex addiction», 46-48.

⁸⁶ Cf. C. BLACK - AL., «Disclosure to Children», 67-78.

⁸⁷ Cf. P.D. GOLDBERG - AL., «Cybersex», 469-480.

⁸⁸ È importante sottolineare che un ostacolo alla ricerca degli effetti della pornografia sugli adolescenti deriva dal fatto che da una parte essi sono restii a parlare delle loro condotte sessuali con estranei, ma dall'altra c'è il serio problema etico e legale di come poter sottoporre dei giovani a degli esperimenti su tale ambito quando la legge nella maggior parte degli stati vieta ai minorenni la visione di materiale pornografico. Per questo un autore suggerisce di attingere agli studi più specializzati svolti in Australia, Svezia o negli Stati Uniti proprio perché essendo le nazioni con più alta percentuale di utenti internet hanno anche dei dati più attendibili, cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 146; N.M. MALAMUTH, «Pornography's impact», 563-576; R.E. FREEMAN-LONGO, «Children, Teens, and Sex», 77-78.

questo caso le conseguenze negative sono più rilevanti⁸⁹. La fanciullezza e l'adolescenza sono, infatti, stadi della crescita personale che implicano anche lo sviluppo dei valori, delle attitudini, e delle credenze intorno alla sessualità, e che rendono bambini ed adolescenti soggetti ad una particolare vulnerabilità nel caso di messaggi sessuali sbagliati o traumatici⁹⁰, come è facile immaginare avendo presente il precedente sottocapitolo sulle conseguenze a livello neurologico della visione di pornografia.

Le conseguenze più ricorrenti e riscontabili negli adolescenti sono:

- a) aumento dell'aggressività e disinibizione nella sessualità⁹¹;
- b) precoce iniziazione sessuale⁹²;
- c) comportamenti razzisti e atteggiamenti negativi verso il sesso femminile;
- d) aumento di condotte sessuali libertine e di pratiche meno comuni al fine di mantenere sempre alto il livello di eccitazione;
- e) perdita della fiducia nei confronti delle relazioni intime e della fedeltà⁹³;
- f) percezione della promiscuità come un normale tipo di interazione con l'altro sesso e l'inattività sessuale come un rischio per la salute;
- g) credere che il matrimonio sia limitante per la sessualità⁹⁴;
- h) perdita di stima nei confronti dell'istituto della famiglia e dell'avere figli;
- i) ricezione di messaggi intorno alla sessualità completamente distorti⁹⁵;
- l) serio pericolo di sviluppare, dopo una dipendenza dal cybersesso, un disturbo sessuale compulsivo e arrivare ad una vera e propria dipendenza sessuale⁹⁶;

⁸⁹ Cf. D. THORNBURG – AL., *Youth, pornography and the internet*, 115-161; J. PETER – AL., «Adolescents' exposure», 381-395; J. PETER – AL., «Processes underlying», 375-399; C. SABINA – AL., «The nature and dynamics», 691-693; L. VEN-HWEI – AL., «Exposure to internet pornography», 221-237; J.S. CARROLL – AL., «Generation XXX», 6-30; J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 131-165.

⁹⁰ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 146. Altri autori affermano persino che «when a child or teen is spending more than one or two hours at a time online, we should be concerned», A. COOPER – AL., «Online sexual compulsivity», 79-104.

⁹¹ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 153.

⁹² Cf. C. BRYANT, «Adolescence, pornography and harm», 20.

⁹³ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 153.

⁹⁴ Cf. T. CANTELMÌ – AL., «La dipendenza», 114.

⁹⁵ Cf. R.E. FREEMAN-LONGO, «Children, Teens, and Sex», 81.

m) sviluppo di una negativa immagine del proprio corpo (specialmente per le donne)⁹⁷.

3.1.5 Livelli di dipendenza

Dopo aver elencato le varie conseguenze in cui si può incorrere a causa della visione di pornografia, risulta ora utile una breve esposizione dei vari possibili livelli nei quali si può concretizzare una presunta porno-dipendenza.

K. B. Skinner in un studio specialistico⁹⁸ indica sette livelli di dipendenza: la differenza tra di essi è data da alcune variabili dei comportamenti assunti dal soggetto, come la compulsività, la frequenza, l'intensità e le conseguenze a livello cognitivo.

1° livello: è il più lieve coinvolgimento con materiale pornografico, la cui visione avviene un paio di volte all'anno in modo occasionale. Il soggetto tuttavia non ne resta influenzato a livello cognitivo.

2° livello: l'esposizione a scene pornografiche avviene raramente, non più di sei volte all'anno; il soggetto ha visionato intenzionalmente siti o riviste *soft-porn* ma resta libero da qualsiasi condizionamento.

3° livello: la fruizione di materiale pornografico è mensile, il soggetto è esposto a scene il cui contenuto può essere anche *hard-core* e inizia ad avere problemi a livello emotivo e cognitivo. È il punto critico oltre il quale si sale velocemente verso i livelli superiori.

4° livello: l'esposizione diventa ormai settimanale e la fruizione di pornografia inizia ad intaccare vari aspetti della vita personale; il contenuto diventa sempre più *hard-core* e il coinvolgimento cognitivo diventa più marcato. Il soggetto che giunge a tale livello ha problemi con la pornografia da ormai molti anni, ha cercato di smettere ma hanno sviluppato una lieve compulsività.

5° livello: ormai la visione è quasi giornaliera iniziando a fagocitare tempo per attività una volta destinate ad altro (famiglia, passatempo, sport); vengono influenzate le relazioni affettive, le prestazioni lavorative e religiose. La pornografia inizia ad avere una influenza consistente anche a livello cognitivo; il soggetto fantastica frequentemente intorno al materiale visionato che è principalmente *hard-core*. Coinvolto ormai da molti anni con materiale delle forme più estreme, il soggetto

⁹⁶ Cf. R.E FREEMAN-LONGO, «Children, Teens, and Sex», 81.

⁹⁷ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 153.

⁹⁸ Quanto segue è ripreso sinteticamente da K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 21-44.

ha ripetutamente tentato di interrompere il circolo vizioso ma senza esito positivo.

6° livello: la pornografia fruita molte ore quotidianamente, ha ormai intaccato ogni aspetto della vita personale; il comportamento compulsivo è ormai fuori controllo e avendo inficiato in modo serio le attività quotidiane e le sfere più importanti della vita (lavoro, scuola, famiglia, finanze, salute) il soggetto tenta di nascondere ricorrendo a menzogne e falsità. Pensa perciò in modo ossessivo al sesso, si è creato una propria videoteca o archivio di materiale pornografico, meticolosamente classificato. Essendo un problema invasivo a livello cognitivo la persona fantastica continuamente su di esso inducendolo a volte a metterle in pratica ed è frequente la perdita del lavoro, delle relazioni affettive e nonostante il desiderio di uscire dalla dipendenza ogni sforzo risulta inefficace.

7° livello: la fruizione di pornografia nelle sue forme più estreme (anche illegali come la pedo-pornografia) è ormai giornaliera e dominante ogni aspetto della vita, avendo compromesso le relazioni nella sfera affettiva, lavorativa, sociale ed economica; il soggetto (ormai completamente incentrato a livello cognitivo sul sesso) è ormai fuori controllo, totalmente dipendente dalla sua quotidiana sessione di pornografia arrivando a compiere azioni legalmente perseguibili per soddisfare le sue fantasie, può sviluppare varie parafilie e avere altre serie conseguenze a livello psicopatologico.

3.1.6 Conclusione

Da quanto appena esposto la dipendenza da pornografia appare essere un primo e chiaro effetto patologico che la fruizione di pornografia può provocare in alcuni soggetti: emergono chiaramente i suoi effetti devastanti come riportato ormai da molteplici studi scientifici, quali la perdita del posto del lavoro, tracolli economici, problemi familiari e rottura dei matrimoni⁹⁹.

Risulta in questo contesto particolarmente eloquente la riflessione di M.B. Kastleman, il quale afferma che la maggior parte dei porno-dipendenti credono erroneamente che il loro vero problema sia la pornografia. Secondo l'Autore essi non capiscono che l'uso della pornografia è purtroppo soltanto un *sintomo*, una manifestazione esteriore di un *pro-*

⁹⁹ Cf. K.M. HERTLEIN - AL., «Technology, relationship», 448; J.P. SHNEIDER, «Effects of cybersex addiction», 31-57; J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 131-165; G. CAVAGLION, «Cyber-porn dependence», 295-310.

blema interiore più profondo, e che se le cause centrali non sono individuate e corrette, il bisogno di auto-medicazione continuerà implacabile¹⁰⁰. Finché pertanto il soggetto non arriva ad individuare e risolvere il problema interiore, che è molto spesso l'origine più remota dei suoi malesseri esterni, egli dovrà sempre cercare un palliativo che possa alleviare, anche se temporaneamente, la sua frustrazione: pornografia, *gambling*, droga o alcool sono purtroppo le vie di fuga più comuni.

In conclusione, allo stato attuale anche se molti autori usano il termine porno-dipendenza o dipendenza da pornografia per definire l'uso patologico di pornografia, nel manuale diagnostico DSM-IV TR non ne troviamo nessuna menzione: per questo alcuni autorevoli specialisti ne auspicano l'inserimento nel prossimo DSM-V¹⁰¹.

Alcuni autori hanno proposto perciò vari modelli per l'*assessment* di una potenziale *cybersexual addiction*, ma il campo di ricerca è ancora tutto da scoprire: se ne riporta in appendice un modello esemplare¹⁰².

Altri specialisti invece annoverano la presunta porno-dipendenza nella *internet addiction*, considerandola una dipendenza tecnologica¹⁰³: è necessario infatti sottolineare che tra le varie attività più rischiose dell'*internet addiction* al primo posto c'è proprio la fruizione di pornografia, seguita dal *gambling* e *game addiction*¹⁰⁴.

Proprio per il fatto che la ricerca su tale ambito è ancora agli inizi, si ritiene prematuro definire la porno-dipendenza come una patologia ormai universalmente riconosciuta a livello scientifico; nondimeno la

¹⁰⁰ «Most pornography addicts believe their problem is pornography: "if could just overcome this, everything would be OK." What they don't realize is that the pornography use is only a symptom, an outward manifestation of a much deeper inward problem [...]. Hence, the core cause deepens, increasing the perceived need for pornography medication, which in turn exacerbates the severity of the core problem, leading to even more pornography use in a perpetuating, ever-downward spiraling cycle», M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 64-65.

¹⁰¹ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 59; W.M. STRUTHERS, *Wired for Intimacy*, 73-82. A titolo di esempio negli Stati Uniti il presidente del NIDA (National Institute on Drug Abuse), N. Volkow, ha suggerito in un articolo su *Science* di cambiare parte del nome dell'agenzia di cui è capo da «National Institute of Drug Abuse» a «National Institute of Disease of Addiction», per comprendere anche dipendenze come il gioco d'azzardo patologico e l'uso compulsivo di pornografia, cf. N. VOLKOW, «More addiction, less stigma», 23.

¹⁰² Cf. sotto, 217-224.

¹⁰³ Cf. J. STEVANI, «Pornodipendenza da internet», 26-31; P.J. CARNES - AL., *In the Shadows of the Net*, 10-24; K.S. YOUNG - AL., ed., *Internet addiction*, 3-19.

¹⁰⁴ Cf. G.J. MEERKERK - AL., «Predicting Compulsive internet use», 95-103.

sua oggettiva gravità clinica e la sua potenziale incidenza sulle capacità del soggetto ne fanno un terreno di indagine di indubbio interesse nell'ambito dei casi nullità matrimoniale per incapacità psichica.

3.2 *Comportamento sessuale impulsivo-compulsivo*

3.2.1 Introduzione

Un altro potenziale inquadramento clinico in cui si suggerisce di annoverare la fruizione patologica di pornografia secondo alcuni studiosi¹⁰⁵ è quello in cui si evidenziano maggiormente gli aspetti dell'impulsività¹⁰⁶, o della compulsività¹⁰⁷, riconducendo tale condotta patologica o al disturbo da controllo degli impulsi o al disturbo ossessivo compulsivo¹⁰⁸.

Nondimeno è importante puntualizzare che il dibattito scientifico intorno alla precisa definizione del comportamento sessuale compulsivo è ancora in corso¹⁰⁹: di conseguenza, anche per quanto riguarda la definizione di ciò che identifica in modo preciso l'uso compulsivo di pornografia non si è ancora giunti ad una unanime concordanza¹¹⁰.

Di fatto a seconda degli autori la nota dell'impulsività o della compulsività appaiono le caratteristiche che contraddistinguono la fruizione pato-

¹⁰⁵ Cf. J. STEVANI, «Pornodipendenza da internet», 26-31.

¹⁰⁶ «L'impulsività è considerata una predisposizione, ossia un modello di comportamento biologicamente predeterminato, che comporta la tendenza del soggetto ad agire rapidamente, senza pianificare la propria condotta e senza avere la possibilità di procedere ad una valutazione razionale e consapevole delle sue conseguenze», S. BELLINO – AL., «Psicopatologia dell'impulsività», 126.

¹⁰⁷ La compulsività riguarda comportamenti o azioni mentali che si caratterizzano per essere ripetitive e, soprattutto, intenzionali. Infatti le compulsioni vengono messe in atto in seguito all'insorgere di un'ossessione ed hanno lo scopo di prevenire e ridurre l'angoscia generata dall'ossessione stessa. Secondo il soggetto, infatti, le compulsioni, se applicate in modo rigido, con meticolosità e precisione, avrebbero il potere di prevenire l'evento o la situazione temuta che veniva paventata con l'ossessione. Parametro tipico del disturbo ossessivo-compulsivo, quest'ultimo disturbo si manifesterebbe nel tipo ego-distonico, quello cioè in cui la persona è costretta a porre in atto il comportamento anche quando ciò non procura alcuna gratificazione. Cf. A. COOPER, – AL., «Cybersex users», 5-29; S.T. ZITZMAN – AL., «Wives' experience», 210-240.

¹⁰⁸ Cf. J. STEVANI, «Pornodipendenza da internet», 26.

¹⁰⁹ Cf. D.J. STEIN – AL., «Hypersexual Disorder», 1590-1594.

¹¹⁰ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 155-156; M.P. TWOHIG – AL., «Viewing internet pornography», 263; K. DANEBACK – AL., «Characteristics and behaviors», 53-67; D.L. DELMONICO – AL., «Cybersex and the E-teen», 431-444; A. COOPER – AL., «Sexuality on the internet», 154-164.

logica di pornografia¹¹¹, determinando una situazione di disagio del soggetto che molto spesso o soffre già di tali disturbi¹¹² o li sviluppa proprio a causa delle particolari caratteristiche della pornografia *online*¹¹³.

Per questo motivo essi suggeriscono di includere l'uso patologico di pornografia in un nuovo disturbo denominato in inglese *compulsive sexual behavior* o *impulsive-compulsive sexual behavior*, neologismo forse più chiaro e completo¹¹⁴, riconducibile alla sfera dei disturbi sessuali non altrimenti specificati (NOS)¹¹⁵: se ne esaminano brevemente i tratti caratteristici.

3.2.2 Tratti caratteristici

È opportuno innanzitutto evidenziare che i fruitori di pornografia *online*, secondo l'autorevole esperienza di P.J. Carnes e collaboratori¹¹⁶, possono essere distinti in: *ricreativi*, cioè soggetti non aventi problemi di compulsività nell'uso di pornografia *online*; *utenti a rischio*, soggetti che rischiano di cadere in disturbi di controllo degli impulsi; e *compulsivi sessuali*, soggetti con le tipiche conseguenze patologiche.

È opportuno evidenziare inoltre che lo sviluppo della patologia non necessariamente è legata al numero di ore trascorse nelle attività sessuali *online*, ma alle caratteristiche personali che contraddistinguono ogni soggetto¹¹⁷.

I tratti caratteristici di coloro che sono soggetti ad uso impulsivo-compulsivo di pornografia sono vari, e molto spesso sovrapponibili con

¹¹¹ Da uno studio specialistico è emerso che ben l'8% dei consumatori pesanti di sesso *online* riportarono chiari problemi di *compulsive disorder*. Cf. A. COOPER – AL., «Sexuality on the internet», 154-164.

¹¹² Molto spesso infatti è presente comorbidità tra porno-dipendenza e disturbo ossessivo-compulsivo, cf. C. LA CASCIA – AL., «Il problema della comorbidità», 164.

¹¹³ Come già visto specialmente attraverso il modello "Triple A": cf. A. COOPER, *Sex and the Internet*, 5-6; A. COOPER – AL., «Cybersex users», 5-29; G.J. MEERKERK – AL., «Predicting Compulsive internet use», 95-103.

¹¹⁴ Cf. M. MICK – AL., «Impulsive-Compulsive Sexual Behavior», 944-955; E. COLEMAN – AL., «Assessment and treatment», 42-47. C'è anche chi parla di *Hypersexual Disorder*, cf. D.J. STEIN – AL., «Hypersexual Disorder», 1590-1594.

¹¹⁵ Cf. T.W. FONG, «Understanding and managing Compulsive Sexual Behavior», 51-58. Nell'articolo l'autore divide il disturbo in due gruppi: parafilico e non parafilico, inserendo nel secondo gruppo la fruizione patologica di materiale pornografico.

¹¹⁶ Cf. P.J. CARNES – AL., *In the Shadows of the Net*, 34-59.

¹¹⁷ Cf. G.J. MEERKERK – AL., «Predicting Compulsive internet use», 95-103; A. COOPER – AL., «Cybersex users», 5-29.

quelli della già esaminata dipendenza da pornografia, o anche conformi a quelli indicati dal DSM IV-TR per il disturbo ossessivo-compulsivo o per il disturbo del controllo degli impulsi¹¹⁸.

È inoltre da sottolineare che i sintomi non risultano essere necessariamente presenti contemporaneamente¹¹⁹. In particolare nel caso di uso impulsivo-compulsivo di pornografia possono essere elencati come più evidenti e ricorrenti i seguenti sintomi:

- a) fantasie sessuali e immagini pornografiche ossessive;
- b) incapacità di controllare i propri comportamenti *online* in ordine al tipo e alla durata, anche in situazioni a rischio (ad esempio sul posto di lavoro)¹²⁰;
- c) ripetizione a lungo termine delle attività *online* pur se presenti evidenti conseguenze negative;
- d) tendenza a mantenere segreta la propria attività compulsiva¹²¹;
- e) seria compromissione di vari ambiti della vita¹²²;
- f) elevato numero di ore impiegato nelle attività *online*, comprese tra le 15 e le 25 ore, arrivando anche a 35-45 ore settimanali;
- g) dipendenza fisica e/o psichica con un associata sensazione di impotenza al cambiamento della propria condizione;
- h) eccessive spese economiche sostenute per vedere o acquistare materiale pornografico, specialmente *online*;
- i) ossessiva e compulsiva ricerca di eccitamento sessuale con conseguente atto di autoerotismo;
- l) ossessivo e compulsivo collezionamento di materiale pornografico¹²³.

¹¹⁸ Per questo molto spesso gli studiosi affiancano la fruizione patologica di pornografia al *gambling*, *shopping* compulsivo e altri disturbi simili. Cf. K.J. MITCHELL – AL., «Classification of adults», 381-392.

¹¹⁹ Per quanto segue si è attinto parzialmente al lavoro sintetico e di facile consultazione di Zitzman e a quello di Al Cooper. Cf. S.T. ZITZMAN – AL., «Wives' experience», 210-240; A. COOPER – AL., «Cybersex users», 16.

¹²⁰ Cf. S.T. ZITZMAN – AL., «Wives' experience», 212.

¹²¹ A tale proposito si legge nell' articolo di A. Cooper e colleghi che il 68 per cento degli appartenenti al gruppo dei non compulsivi tende a mantenere segreta la propria attività, percentuale che nei gruppi dei compulsivi e degli utenti a rischio arriva addirittura all' 84 per cento. Cf. A. COOPER – AL., «Cybersex users», 16.

¹²² È interessante notare che non solo i soggetti compulsivi o a rischio possono avere uno o più ambiti della vita compromessi dalla loro patologica condotta *online*, ma anche i soggetti classificati come utenti ricreativi: complessivamente ben il 21 per cento dei soggetti appartenenti ai vari gruppi afferma di aver avuto o avere problemi nella vita personale (12 per cento) o relazionale (13 per cento). Cf. A. COOPER – AL., «Cybersex users», 16.

Più in particolare nello studio di Cooper e colleghi, utilizzando come strumento di analisi la *Kalichman Sexual Compulsivity Scale*¹²⁴ si sono distinti quattro differenti gruppi di soggetti compulsivi in ordine alla serietà dei disturbi:

- a) soggetti non compulsivi: 83,5 %;
- b) soggetti moderatamente compulsivi: 10,9 %;
- c) soggetti compulsivi: 4,6 %;
- d) *cybersex* compulsivi: 1 %¹²⁵.

I soggetti più presenti del gruppo dei *cybersex* compulsivi (i più seriamente compromessi) sono generalmente giovani studenti e uomini sposati; mentre la percentuale di donne in tale gruppo è maggiore rispetto quella presente negli altri gruppi.

Il numero di ore trascorse per le attività sessuali *online* è comunque di ordine crescente, arrivando nel gruppo più problematico, quello dei *cybersex* compulsivi, anche a 45 ore settimanali¹²⁶.

Quanto alle cause eziologiche di tali comportamenti per il momento gli studiosi hanno focalizzato la loro attenzione al particolare ruolo che rivestono i neurotrasmettitori nel causare disturbi nel controllo degli impulsi e della compulsione, anche se le ricerche in tale direzione sono ovviamente oggetto di ulteriore approfondimento¹²⁷.

¹²³ Cf. E. COLEMAN – AL., «Assessment and treatment», 42-47.

¹²⁴ Cf. S.C. KALICHMAN – AL., «Sexual sensation seeking», 385-397. Esistono tuttavia varie scale che possono essere utilizzate, vedi ad esempio G.J. MEERKERK – AL., «Predicting Compulsive internet use», 102.

¹²⁵ Sebbene rispetto ad un suo precedente studio Cooper ridimensiona la percentuale dei soggetti pesantemente compulsivi dall'8 % al 1%, la preoccupazione che desta tale percentuale non deve essere minimizzata. Scrive infatti lo stesso autore: «Even if we use the most conservative estimate that 1 % of this population have a fully blown cybersex compulsion we are talking about a minimum of 200,000 people with a brand new disorder. Imagine the furor if a new drug (like MDMA) appeared on the streets and counted 200,000 people as dependent in just few years. This is a hidden public health hazard exploding, in part because very few are recognizing it as such or taking it seriously», A. COOPER – AL., «Cybersex users», 16. La sigla MDMA sta per *Methylene – Dioxy – Meth – Amphetamine*: droga psicoattiva sintetica comunemente conosciuta con il nome di *ecstasy*.

¹²⁶ Anche se, come già detto, il numero di ore trascorse *online* non è una variabile certa. Scrive a tale proposito Al Cooper: «The cybersex compulsive group was overall online more than the other group. It is unclear whether this was a cause or effect (or both) of their online sexual behaviors», A. COOPER – AL., «Cybersex users», 16.

¹²⁷ Cf. T.M. MICK – AL., «Impulsive-Compulsive Sexual Behavior», 952-953; T.W. FONG, «Understanding and managing Compulsive Sexual Behavior», 55.

È stata inoltre riscontrata una frequente comorbilità con dipendenza da sostanze e disturbi dell'umore¹²⁸ e disturbi d'ansia¹²⁹ e più in generale con disturbi di personalità¹³⁰.

3.2.3 Conclusione

Tra le conseguenze più chiare e ricorrenti nei soggetti che accusano danni a causa della fruizione di pornografia si rinviene il *comportamento sessuale impulsivo-compulsivo*, avente un quadro clinico prossimo a quello del disturbo ossessivo-compulsivo e del disturbo di controllo degli impulsi: essendo un disturbo piuttosto agevole da individuare, l'eventuale indagine a livello canonico per una potenziale causa di nullità matrimoniale non dovrebbe trovare grandi ostacoli.

3.3 Dipendenza sessuale

3.3.1 Introduzione

Un'altra patologia in cui appare possibile inquadrare l'uso anomalo e patologico di materiale pornografico è la dipendenza sessuale: è stato stimato infatti che almeno il 40 % dei regolari fruitori di pornografia *online* arriva a sviluppare sintomi di quella che in ambiente anglosassone è chiamata *Sexual Addiction*¹³¹.

Pur non essendo sempre facile capire se la dipendenza sessuale sia la causa della visione di materiale pornografico o ne sia solamente l'effetto¹³², essa risulta comunque essere una delle patologie più ricorrenti e pericolose per coloro che visionano materiale pornografico¹³³.

L'essere immersi in un mondo irrealistico in cui la ricerca del sesso diventa preponderante tra le attività del soggetto, può portare infatti una persona particolarmente vulnerabile a sviluppare tale dipendenza¹³⁴.

¹²⁸ D.J. STEIN – AL., «Hypersexual Disorder», 1590-1594.

¹²⁹ Cf. T. M. MICK – AL., «Impulsive-Compulsive Sexual Behavior», 954.

¹³⁰ Cf. G.J. MEERKERK – AL., «Predicting Compulsive internet use», 95-103.

¹³¹ Cf. J. LANDAU – AL., «Assisting a concerned person», 501.

¹³² Difatti molto spesso la fruizione patologica di pornografia è una manifestazione di una dipendenza sessuale, cf. M. SCHWARTZ – AL., «Compulsive cybersex», 135; T. CANTELMINI – AL., «La dipendenza», 88; per approfondire il problema, cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 83-86.

¹³³ Cf. M.H. BIRD, «Sexual addiction and marriage», 297-311; V.B. CLINE, «Pornography's effects», 6; J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 131-165; R.E. FREEMAN-LONGO, «Children, Teens, and Sex», 75-91.

¹³⁴ Si addice a tale proposito quanto afferma E. Lambiase: «Il sesso e la sua ricerca divengono, quindi, i bisogni fondamentali rispetto ai quali tutto il resto viene sacrificato».

Sostanzialmente essa può essere definita un disturbo caratterizzato «dalla perdita del controllo reiterata e ricorsiva sulle fantasie, i desideri ed i comportamenti sessuali nonostante la presenza di conseguenze negative che la persona ne ricava»¹³⁵.

È ovvio che i confini con la porno-dipendenza e con il disturbo da controllo degli impulsi si trovano qui estremamente sfumati, dato che i tratti specifici della dipendenza sessuale sono molto spesso non facili da individuare e isolare¹³⁶.

Pur non dovendo questo studio presentare un'esposizione completa su tale dipendenza, tuttavia proprio per il suo essere non solo potenziale causa ma anche effetto della fruizione patologica di pornografia verrà qui esposta una breve trattazione di essa, rimandando a testi più specialistici per gli approfondimenti necessari.

3.3.2 Comportamenti

Sui comportamenti che vengono assunti dai dipendenti sessuali ci sono pareri discordanti tra gli esperti, tuttavia uno dei tratti caratteristici indicati da più autori è proprio la visione di pornografia e le sue varianti¹³⁷. In particolare nella fruizione di pornografia e specialmente di cybersesso il dipendente sessuale può trovare una soluzione alternativa per porre in atto comportamenti riprovevoli, come anche varie parafilie (specialmente voyeurismo ed esibizionismo).

Ciò è riconducibile al fatto che proprio per le qualità già disaminate della accessibilità, anonimità e abbordabilità che caratterizzano la rete *internet*, risulta molto difficile capire se il dipendente sessuale fruisce

cato, comprese le persone che vengono considerate solamente come oggetti da usare», E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 15.

¹³⁵ Cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 13. Il pioniere nello studio e diagnosi della dipendenza sessuale è stato P. Carnes, che con il suo libro *Out of the Shadows: understanding sexual addiction* del 1983 diede inizio alla ricerca scientifica su tale patologia, cf. *Ibid.*, 1-29.

¹³⁶ Cf. C. GUERRESCHI, *La dipendenza sessuale*, 46. Per una esaustiva disamina del problema della classificazione diagnostica della dipendenza sessuale e la sua relazione con i disturbi ossessivi-compulsivi e i disturbi del controllo degli impulsi cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 61-86.

¹³⁷ Tra di esse sono annoverate attività di cybersesso come intrattenimento in *chat room*, o anche la frequentazione di locali erotici o telefonate erotiche, cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 27-28; oltre a ciò ci sono altri potenziali comportamenti come la masturbazione compulsiva, promiscuità protratta, grave incompatibilità del desiderio sessuale, *paraphilia-related disorder NOS*. Cf. M.P. KAFKA, «The Paraphilia Related Disorder», 227-239.

di pornografia come un *escamotage* per porre in atto i suoi comportamenti sessuali, o se proprio a causa della pesante visione di pornografia è seguita una evoluzione verso la dipendenza sessuale. Tra i comportamenti di un dipendente sessuale sono rinvenibili, oltre alla pesante fruizione di pornografia, anche comportamenti più gravi (parafilici e non parafilici) a seconda del livello di serietà di cui soffre il soggetto¹³⁸:

- a) fantasie sessuali ossessive ricorrenti;
- b) masturbazione compulsiva;
- c) promiscuità praticata con sesso anonimo o a pagamento;
- d) voyeurismo o esibizionismo;
- e) sesso intrusivo, telefonate oscene e frotterismo¹³⁹;
- f) sadismo e masochismo;
- g) feticismo e pedofilia;
- h) grave incompatibilità del desiderio sessuale.

Tali comportamenti possono essere inquadrati in tre livelli di dipendenza sessuale, tenuto conto però che molto spesso essi possono essere contemporaneamente presenti nel soggetto. Il primo livello di gravità comprende comportamenti in genere socialmente accettati, come la masturbazione, promiscuità sessuale e la pesante visione di pornografia: essi possono tuttavia essere devastanti se messi in atto compulsivamente¹⁴⁰. Al secondo livello vengono ascritti i comportamenti che implicano un rischio di incorrere in sanzioni legali, come sesso intrusivo, frotterismo, voyeurismo e esibizionismo. Al terzo livello vengono invece ricondotti i comportamenti più pericolosi, come la violenza sessuale, la pedofilia e l'incesto.

3.3.3 Conseguenze negative

Le conseguenze negative della dipendenza sessuale riconducibili ai summenzionati comportamenti sono di differente natura. Per tale motivo è di uso comune suddividerle in:

1) *problemi fisici*: possono essere molto spesso dei problemi legati alla Eiaculazione precoce, o ai disturbi dell'Eccitazione Sessuale, Disturbi dell'orgasmo o anche Disturbi da Dolore Sessuale;

¹³⁸ Cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 27-38; P.J. CARNES, *Out of the Shadow*, 30-35; ID, «Sexual Addiction and compulsion», 63-72.

¹³⁹ È comunque importante ricordare che occorre distinguere tra il criminale sessuale (*sexual offender*) e il dipendente sessuale (che in alcuni casi può diventare criminale). Cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 33-36.

¹⁴⁰ Cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 39.

2) *problemi economici*: i costi necessari per mantenere la dipendenza (soddisfatta tramite prostituzione, pornografia, telefonia erotica, etc.) provocano molto spesso tracolli economici familiari, ma la persona è incapace di controllarsi e di interrompere il circolo vizioso;

3) *problemi emotivi*: sono quelli che hanno un profondo impatto sulla persona. In particolar modo può avvenire l'interruzione della crescita emotiva, per cui i dipendenti possono rimanere infantili, incentrati su se stessi al punto di dimenticare le esigenze e i bisogni degli altri, essendo il sesso «divenuto il modo principale per cercare di entrare in intimità con gli altri, un'intimità che non prevede l'aperta condivisione emotiva»¹⁴¹;

4) *problemi cognitivi*: la dipendenza in questo caso può avere profondi effetti sui processi mentali, rilevanti anche dal punto di vista canonico.

Tra le conseguenze più importanti, oltre ad una progressiva distorsione della realtà dovuta alla centralità e pervasività del bisogno sessuale — che distorce il modo di interpretare e di interagire con la realtà — si possono presentare *deficit* a livello meta cognitivo¹⁴². Essi possono essere:

a) *deficit di differenziazione*: con esso si impoverisce la capacità del soggetto di riconoscere i propri stati mentali e di essere consapevole che essi sono solo rappresentazioni della realtà e non la realtà stessa¹⁴³;

b) *deficit di decentramento*: esso consiste nella difficoltà a «mettersi nei panni degli altri», per cui quanto più il sesso diventa il bisogno centrale del soggetto tanto più esso diventa «la lente con la quale vengono interpretati i comportamenti e le intenzioni degli altri»¹⁴⁴;

c) *deficit di rappresentazione degli scopi*¹⁴⁵: consiste nella difficoltà o incapacità ad immaginare piani di azione, risolvere problemi e progettare il futuro. Il soggetto non riesce a far maturare gli scopi per la propria vita oppure ne produce troppi senza riuscire ad integrarli e tra-

¹⁴¹ E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 48.

¹⁴² La metacognizione viene definita come «ogni conoscenza o attività cognitiva che prende come oggetto, o regola, ogni aspetto di qualsiasi impresa cognitiva. È chiamata meta cognizione perché il suo significato centrale è "cognizione della cognizione" [...] di conseguenza l'attività meta cognitiva ci consente di riflettere sui nostri pensieri e sul nostro modo tipico di ragionare», G. BORIA, *Psicoterapia Psicodrammatica*, 344. Per approfondire ulteriormente, cf. A. CARCIONE - AL., «Il concetto di meta cognizione», 9-42; A. SEMERARI, *Psicologia cognitiva del paziente grave*, 9-42.

¹⁴³ Cf. M. FALCONE, «Deficit di differenziazione», 165-186.

¹⁴⁴ E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 48; per approfondire, cf. M. FALCONE - AL., «Metarappresentazione e psicopatologia», 43-76.

¹⁴⁵ Cf. A. CARCIONE - AL., «Deficit di rappresentazione degli scopi», 141-164.

durli in piani di azione concreti e realizzabili: sostanzialmente, non riesce a focalizzare l'attenzione sugli scenari emotivamente rilevanti e non riesce a prefiggersi mete coerenti con il contesto in cui vive. Essendo il sesso il bisogno centrale nella vita del dipendente, divengono sempre meno importanti progetti familiari, lavorativi o di altro tipo. Avendo perso la capacità di elaborare degli scopi complessi per la propria esistenza, la soddisfazione dei propri desideri sessuali diventa lo scopo primario e necessario;

d) *deficit di integrazione*: esso rende la mente della persona confusa e dissociata comportando la difficoltà nel collegare in modo unitario i vari momenti di uno stato mentale, fino ad arrivare allo sviluppo di stati dissociativi; la persona perde gradualmente il controllo del proprio comportamento entrando in uno stato mentale sempre più alterato, e quanto più aumenta il deficit tanto più il sesso diventa pervasivo nella vita personale¹⁴⁶;

e) *deficit della regolazione emotiva*: per il dipendente sessuale — a differenza del soggetto non dipendente — la strategia di *mastery*¹⁴⁷ è costituita dalla pratica del sesso e dai rituali ad esso legati. È una strategia di primo livello, richiedente un basso stato di riflessività: quanto più il soggetto pone in atto questa strategia, tanto più atrofizza i livelli più impegnativi di regolazione emotiva, per cui egli ha scarse o persino assenza di capacità di auto imposizione o auto inibizione volontaria di condotte sessuali. Il soggetto, caratterizzato da un'alta vulnerabilità emotiva¹⁴⁸, soffre non riuscendo a modificare attivamente la sua attenzione, così da impedire il porre in atto comportamenti impulsivi o autolesivi¹⁴⁹.

¹⁴⁶ Cf. M. FALCONE — AL., «Metarappresentazione e psicopatologia», 43-76.

¹⁴⁷ Le abilità di *mastery* (regolazione emotiva) consistono nelle risorse o abilità mentali che ogni soggetto attiva per fronteggiare situazioni complesse e generalmente vengono distinte in tre livelli: le strategie del primo livello richiedono poco impegno del soggetto, si opera sul fisico, si evitano le situazioni temute o si ricorre all'aiuto di terze persone. Nel secondo livello l'impegno del soggetto aumenta, poiché deve autoimporre o auto inibire una potenziale condotta, distogliere l'attenzione o non pensare al problema. Nel terzo livello l'impegno è il massimo, e il soggetto usa le proprie conoscenze sugli stati mentali per padroneggiare i problemi, accetta i propri limiti in modo maturo e critica razionalmente i propri problemi. Cf. A. SEMERARI, «Deficit di regolazione emotiva», 312-342.

¹⁴⁸ L'alta vulnerabilità emotiva è caratterizzata da un'elevata sensibilità agli stimoli, un'alta intensità emotiva ed un lento ritorno al tono emotivo di base.

¹⁴⁹ Scrive a questo proposito E. Lambiase: «È possibile che il deficit di regolazione emotiva, attraverso circoli viziosi emotivi-cognitivi, porti all'esclusione progressi-

Di tutti i deficit, secondo Lambiase, tre sono i più frequenti e rilevanti per l'emergere della dipendenza sessuale: il deficit di differenziazione, il deficit di integrazione e il deficit di regolazione emotiva¹⁵⁰.

Tuttavia ai fini di una potenziale indagine in sede canonica si può affermare che il grado del deficit di rappresentazione degli scopi — pur non essendo generalmente rilevante a livello clinico generale — risulta essere un'elemento di analisi fondamentale per la valutazione sulla capacità di discrezione di giudizio del soggetto che ha contratto matrimonio canonico.

3.3.4 Conclusione

Dopo aver esaminato le conseguenze della Dipendenza Sessuale è opportuno dire che, ai fini di una indagine canonica per nullità matrimoniale di un soggetto pesantemente coinvolto nella fruizione di pornografia, l'analisi di una probabile dipendenza di questo genere può risultare determinante¹⁵¹. In definitiva è probabile che una persona che soffre un pesante coinvolgimento in attività sessuali *online* sia, in realtà, un dipendente sessuale, ragion per cui l'attenzione da porre su questo aspetto della vita del soggetto richiede necessariamente un'indagine che possa accertare la sua reale situazione clinica.

3.4 Violenza e crimini

La ricerca scientifica degli ultimi quattro decenni ha prodotto una quantità considerevole di studi sulla relazione tra fruizione di pornografia e violenza, innescando vivaci dibattiti e offrendo così numerosi studi¹⁵² che allo stato attuale hanno condotto la comunità scientifica ad una sostanziale unanimità di risultati¹⁵³.

va di dati incongruenti fino a sospendere, transitoriamente, la capacità critica» (*La dipendenza sessuale*, 165).

¹⁵⁰ Cf. E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale* 161-170.

¹⁵¹ Di fatto la visione di pornografia *online* — o qualunque altro tipo di comportamento nella ambito del cybersesso — molto spesso si presenta come realtà alternativa attraverso la quale porre in atto i comportamenti tipici del dipendente sessuale.

¹⁵² I primi studi sulle conseguenze della fruizione di pornografia furono quelli condotti negli Stati Uniti — seguiti da quelli svolti in Canada, Australia e Nuova Zelanda — concernenti la possibile relazione tra pornografia, violenza e crimini. Alla fine degli anni '60 l'allora presidente degli Stati Uniti L.B. Johnson istituì la *Commission on Obscenity and Pornography*, la quale aveva come compito il determinare la natura, l'estensione e l'impatto della pornografia sulla società statunitense; la commissione pubblicò il risultato della ricerca nel 1970 nel cosiddetto «Long-

Vengono riportate di seguito le conclusioni a cui sono pervenuti gli studi scientifici più accreditati, utilizzando la sintesi contenuta in un documento emesso dal governo inglese nel 2007 su tale problema¹⁵⁴.

Tale documento contiene una sintesi di 32 ricerche e 5 pregevoli studi di meta-analisi (per un totale di 161 studi) inerenti l'evidenza di danni in relazione all'esposizione di pornografia *estrema*¹⁵⁵, fornendo una serie di risultati di innegabile valore scientifico.

I risultati più rilevanti evidenziati sono¹⁵⁶:

a) la fruizione di pornografia violenta è associata con un incremento di atteggiamenti aggressivi¹⁵⁷;

ford Report» in cui si affermava la non comprovata relazione tra pornografia e comportamenti violenti o crimini. In seguito alle forti critiche sollevate a causa delle metodologie scientifiche adottate e il conseguente risultato della ricerca, a metà degli anni '80 il presidente R. Reagan istituì una nuova commissione (la *Attorney General's Commission*) che giunse a risultati diametralmente opposti a quelli della commissione precedente, affermando chiaramente che «the clinical and experimental evidence supports the conclusion that there is a causal relationship between exposure to sexually violent materials and an increase in aggressive behavior directed towards women [...] we have reached the conclusion, unanimously and confidently [...] that substantial exposure to sexually violent material [...] bears a causal relationship to antisocial acts of sexual violence and, for some subgroups, possibly to unlawful acts of sexual violence», *Final Report*, 39. Tali risultati rimangono ancora oggi un punto di riferimento per gli studi del settore. Cf. D. LINZ – AL., «The findings and recommendations», 946-953; P. PAUL, *Pornified*, 244-247; J. BRYANT – AL., «Uses of Pornography», 25-56; P.J. MC GEADY, «The harmful effects of pornography», 1-22; V.B. CLINE, «Pornography's effects», 1-16; D.A. KINGSTON – AL., «Pornography use», 341-351; E.M. ALEXI – AL., «Pornography use», 442-453; J. PETER – AL., «Adolescents' exposure», 639-660.

¹⁵³ M. O'Connor in un suo studio afferma che complessivamente gli studi su tale ambito sono riconducibili a quattro tipologie: 1) Studi psicologici di laboratorio sugli effetti della prolungata visione di materiale pornografico; 2) Sondaggi sulle riviste che riportano notizie di violenze perpetrate da soggetti fruitori di pornografia; 3) Studi clinici basati sulla relazione tra comportamenti violenti e uso di pornografia nei pazienti; 4) Studi clinici sui soggetti condannati per violenze o crimini sessuali. Cf. M. O'CONNOR, *Pornography*, 3-22; E. DONNERSTEIN – AL., «Victim reactions», 710-724; R.K. BERGEN – AL., «Exploring the connections», 227-234; J.H. SHOPE, «When words», 56-72; G.A. KERCHER – AL., «Reaction of convicted rapist», 46-50; R. JENSEN, «Pornography and sexual violence», 1-8.

¹⁵⁴ Cf. C. ITZIN – AL., *The evidence of harm*, 1-29.

¹⁵⁵ Per pornografia «estrema» si intende materiale altrimenti detto *hard-core*. Cf. ITZIN – AL., *The evidence of harm*, 4.

¹⁵⁶ Cf. C. ITZIN – AL., *The evidence of harm*, 26.

¹⁵⁷ Cf. J.V.P. CHECK – AL., «Reported proclivity for coercive sex», 159-184; P.F. FAGAN, «The effects of Pornography», 17-18.

- b) una maggiore accettazione del *rape myths*¹⁵⁸;
- c) desensibilizzazione della gravità delle violenze sessuali perpetrate verso le donne¹⁵⁹;
- d) il reiterato legame sesso-violenza conduce ad una erotizzazione della stessa, così che una violenza non sessuale diventa sessualmente eccitante, inducendo inoltre alla ricerca di materiale sempre più estremo¹⁶⁰;
- e) una ripetuta esposizione alla pornografia violenta provoca un effetto desensibilizzante verso la violenza in generale¹⁶¹;
- f) a causa della desensibilizzazione si arriva a fruire di materiale sempre più estremo¹⁶²;
- g) il consumo di pornografia violenta può accrescere la proclività allo stupro o agli assalti sessuali¹⁶³. L'eziologia di tali comportamenti può essere rintracciabile in cause di varie tipologie¹⁶⁴; in questa sede è importante evidenziare solamente che i comportamenti violenti o criminali sono generalmente — non assolutamente¹⁶⁵ — le manifestazioni

¹⁵⁸ Il mito cioè secondo cui quando una donna viene violentata anche se apparentemente reagisce ribellandosi in realtà sta acconsentendo, cf. D. LINZ — AL., «The effects of counter information», 259-288; R.J. HARRIS — AL., «Effects of sex», 324-325.

¹⁵⁹ Cf. D. ZILLMANN — AL., «Pornography, sexual callousness», 10-21; D. ZILLMANN, «Effects of prolonged consumption of pornography», 127-157.

¹⁶⁰ La connessione evidentemente è più accentuata dove la pornografia è più violenta e gli uomini siano già *predisposti* per altri motivi. Perciò anche se generalmente negli studi si tende a distinguere gli effetti della pornografia *soft-core* da quella *hard-core*, o anche tra pornografia violenta da quella non violenta, è necessario sottolineare che oggi la percentuale di pornografia violenta rispetto a quella non violenta ha raggiunto livelli molto più alti rispetto al passato. Cf. A. MANZONI, *Psicologia delle condotte sessuali*, 41-42; L. BELTRAMINI — AL., «Le rappresentazioni», 246-251.

¹⁶¹ Cf. D. LINZ — AL., «The effects of counter information», 263; R.J. HARRIS — AL., «Effects of sex in the Media», 318-331.

¹⁶² Cf. D. ZILLMANN — J. BRYANT, «Pornography», 10-21.

¹⁶³ Cf. W.L. MARSHALL, «Pornography», 185-214; R.K. BERGEN — AL., «Exploring the connection», 227-234; P.F. FAGAN, «The effects of Pornography», 1-24.

¹⁶⁴ Le ricerche finora svolte considerano varie caratteristiche personali di preponderante importanza nel rendere il soggetto vulnerabile agli effetti della pornografia violenta. Cf. D.A. KINGSTON — AL., «The importance of individual differences», 216-232; G.M. HALD — AL., «Pornography», 14-20; W.L. MARSHALL, «Pornography», 185-214; D. ZILLMANN — AL., «Pornography», 95-126; C. ITZIN — AL., *The evidence of harm*, 26.

¹⁶⁵ Non è scientificamente provato infatti che in ogni soggetto la fruizione di pornografia violenta arrivi alle stesse conseguenze, nei medesimi modi e tempi. Cf. V.B. CLINE, «Pornography's effects», 6; N.M. MALAMUTH — AL., «Pornography», 26-91; E.M. ALEXY — AL., «Pornography», 442-453.

di un coinvolgimento nella fruizione di pornografia ormai arrivato a parossismo, come già evidenziato da vari autori¹⁶⁶. Ciò significa allora che i soggetti aventi attitudini riconducibili alle manifestazioni suesposte generalmente soffrono di una distorsione profonda a livello cognitivo, emotivo e di conseguenza comportamentale: il messaggio pornografico può arrivare ad *incarnarsi* nella persona, al punto che le emozioni e le fantasie sessuali risultano difficili da rimuovere¹⁶⁷.

In conclusione, in sede di indagine canonica sarà di grande importanza la valutazione delle attitudini del soggetto appena esposte, poiché esse potranno delucidare il grado e la profondità delle conseguenze patologiche che la pornografia ha provocato nella persona, per poi arrivarne ad una valutazione dell'incidenza a livello giuridico sul consenso matrimoniale¹⁶⁸.

3.5 Sviluppo di parafilie

Tra le possibili conseguenze riscontrabili nei fruitori di pornografia è necessario annoverare anche lo sviluppo di varie parafilie, conseguenza strettamente legata a quella appena disaminata¹⁶⁹.

La maggior parte delle ricerche finora svolte mostra con una sostanziale unanimità il potenziale influsso che in vari modi l'esposizione di materiale a contenuto pornografico estremo può avere su un soggetto¹⁷⁰, favo-

¹⁶⁶ Cf. K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 42-43; V.B. CLINE, «Pornography's effects», 4-5; W. MALTZ - AL., *The porn trap*, 89-91.

¹⁶⁷ «The messages of pornography become embodied (and engendered) through arousal and orgasm and, having been thus conditioned, live on in feelings and fantasies in ways that are deeply embedded, highly salient and difficult to dislodge», C. ITZIN - AL., *The evidence of harm*, 29.

¹⁶⁸ Afferma a tale proposito V.B. Cline: «However, in my clinical experience, the major consequence of being addicted to pornography is not the probability or possibility of committing serious crime, but rather its disturbance of the fragile bonds of intimate family and marital relationship. [...] if one asks if porn is responsible or causes any sex crimes, the answer is unequivocally in the affirmative, but is only the "tip of the iceberg"», V.B. CLINE, «Pornography's effects», 5.

¹⁶⁹ «Le caratteristiche essenziali di una Parafilia sono fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti e intensamente eccitanti sessualmente, che in generale riguardano 1) oggetti inanimati, 2) la sofferenza di se stessi o del partner, 3) bambini o altre persone non consenzienti, e che si manifestano per un periodo di almeno 6 mesi (Criterio A)», DSM IV-TR, 605. Per alcune di esse la diagnosi viene posta inoltre se si riscontrano disagi clinicamente significativi o compromissione dell'area sociale, lavorativa o di altre aree importanti della vita personale (Criterio B). Cf. *Ibid.*, 605.

¹⁷⁰ A livello di ricerca scientifica il presente campo di indagine non è del tutto nuovo. Cf. P. DIETZ - AL., «Pornographic imagery», 1493-1495; L. BRECK, «Paraphil-

rendo in lui l'interesse per pratiche sessuali perverse fino ad arrivare anche a crimini relativi alla visione di materiale pedo-pornografico o vere e proprie violenze sessuali¹⁷¹.

Della ragione per cui il soggetto giunge all'esposizione di materiale *hard-core* si è già trattato nel sottocapitolo riguardante gli effetti che provoca la fruizione di pornografia in ambito neurologico¹⁷².

Da qui ne consegue che i soggetti coinvolti con una possibile porno-dipendenza — giunta ovviamente ai gradi più elevati¹⁷³ — con un alta probabilità fruendo *hard-core*, possono arrivare a sviluppare alcune parafilie¹⁷⁴.

Oltre a causa delle già analizzate dinamiche a livello neurologico è opportuno ricordare che il soggetto viene indotto ad assumere i comportamenti devianti rappresentati in materiale *hard-core* a motivo dei processi di imitazione operanti a livello comportamentale¹⁷⁵. Vengono di seguito esposte le potenziali parafilie — nelle forme più o meno gravi — che possono sorgere nei soggetti pesantemente coinvolti con esposizione a materiale *hard-core*¹⁷⁶:

- a) esibizionismo;
- b) feticismo;
- c) pedofilia¹⁷⁷;

ia», 43-48; D. ZILLMANN – AL., «Pornography», 10-21; M. SCHWARTZ – AL., «Compulsive cybersex», 127-143; E. ODDONE PAOLUCCI – AL., «A meta-analysis», 1-8; J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 131-165; C. ITZIN – AL., *The evidence of harm*, 1-29; W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 88-95; P.F. FAGAN, «The effects of Pornography», 1-28.

¹⁷¹ Cf. V.B. CLINE, «Pornography's effects», 1-17; M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 124-125; J. REISMAN, «The psychopharmacology», 1-34.

¹⁷² Cf. sopra, 41-47. Cf. inoltre D.E.H. RUSSELL – AL., «Exposure to pornography», 59-83.

¹⁷³ Cf. K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 21-44.

¹⁷⁴ Occorre tuttavia ricordare che non di rado la fruizione di materiale *hard-core* con contenuto parafilico risulta essere solamente una modalità per soddisfare le proprie fantasie parafiliche, di cui il soggetto già soffre. Cf. DSM IV-TR, 606; M. CONDRON – AL., «A preliminary examination», 285-298. Nel caso dei pedofili l'uso di pedopornografia risulta essere anche una via privilegiata per soddisfare le loro perversioni, cf. K.V. LANNING – AL., «Child pornography», 235-258.

¹⁷⁵ Cf. D. ZILLMANN, «Effects of prolonged consumption of pornography», 127-158; W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 88-95.

¹⁷⁶ Vengono qui menzionate le parafilie presenti nel DSM IV-TR e ormai universalmente riconosciute.

¹⁷⁷ Cf. V.B. CLINE, «Pornography's effects», 1-17; J. REISMAN, «The psychopharmacology», 1-34; D.E.H. RUSSELL – AL., «Exposure to pornography», 59-83.

- d) sadomasochismo¹⁷⁸;
- e) sadismo¹⁷⁹;
- f) voyeurismo¹⁸⁰;
- g) parafilia non Altrimenti Specificata (specialmente zoofilia)¹⁸¹.

In modo particolare gli studi mostrano come i soggetti più a rischio all'esposizione di materiale *hard-core* risultano i bambini e gli adolescenti: l'esposizione alla pornografia è di fatto il più forte fattore di devianza sessuale tra i soggetti di giovane età¹⁸². Tra le varie parafilie suesposte la pedofilia risulta essere di particolare gravità, dato l'impresionante aumento di disponibilità della pedopornografia *online*¹⁸³: numerosi studi dimostrano ormai la correlazione tra fruizione di questo specifico materiale e il potenziale sviluppo di fantasie, desideri e comportamenti pedofilici¹⁸⁴.

¹⁷⁸ Cf. D. ZILLMANN, «Effects of prolonged consumption of pornography», 144-145; D. ZILLMANN – AL., «Shifting preferences», 560-578; D. ZILLMANN – AL., «Pornography», 10-21; D. BROWN, «Pornography and erotica», 221-254; P. PAUL, *Pornified*, 225-227.

¹⁷⁹ Cf. D. ZILLMANN – AL., «Pornography», 10-21; J. REISMAN, «The psychopharmacology», 1-34.

¹⁸⁰ Cf. V.B. CLINE, «Pornography's effects», 4. Nella diagnosi differenziata del voyeurismo nel DSM III si afferma: «Il guardare scene pornografiche, filmate o dal vivo, causa eccitazione sessuale; però nella pornografia i soggetti osservati sono al corrente di essere osservati, anche se l'osservatore può *far finta* che le persone non lo sospettino», DSM III, 350.

¹⁸¹ Cf. D. ZILLMANN – AL., «Pornography», 10-21; V.B. CLINE, «Pornography's effects», 8; P. PAUL, *Pornified*, 225-227.

¹⁸² «Exposure to pornography is the strongest predictor of sexual deviance among the early ages of exposure subjects. In this early age of exposure (to pornography) subgroup, the amount of exposure was significantly correlated with a willingness to engage in group relations [...] (and other) "serious" sexual deviance», V.B. CLINE, «Pornography's effects on adults & children», 8; C. SABINA – AL., «The nature and dynamics», 691-693.

¹⁸³ Dal 1954 al 1984 la presenza di pedo-pornografia nelle riviste pornografiche ha registrato un aumento del 2600 per cento a fronte di un aumento del 650 per cento di raffigurazioni di crimini e violenze: J. REISMAN, «The psychopharmacology», 33. Sull'estensione attuale del fenomeno e le varie problematiche connesse, cf. M.M. FERRARO – AL., *Investigating child exploitation*, 3-98.

¹⁸⁴ Cf. P. BRYANT – AL., «The effects of exposure», 1-36; D.E.H. RUSSELL – AL., «Exposure to pornography», 59-83. L'esposizione a materiale pedopornografico è stato anche proposto come criterio da inserire nel DSM V per la diagnosi di una potenziale pedofilia, cf. M.B. FIRST, «The inclusion of child pornography», 250-254; M. SETO – AL., «Child pornography», 610-615. I soggetti affetti da una delle sopraelencate parafilie generalmente soffrono di una distorsione profonda a livello cognitivo, distorsione che potenzialmente si manifesterà a livello comportamentale.

Nel corso di un'indagine canonica, interessata alle problematiche psichiche del soggetto, la potenziale fruizione di materiale pornografico con contenuto parafilico – anche se in assenza di azioni anche criminali o ai limiti del legale – deve essere valutata con la massima attenzione in tutta la sua complessità.

3.6 *Promiscuità sessuale*

Dagli studi effettuati risulta che la visione di pornografia induce il soggetto ad assumere un'attitudine verso comportamenti promiscui, sia fuori che all'interno di relazioni matrimoniali¹⁸⁵. L'influsso sull'attitudine del soggetto alla promiscuità aumenta nella misura in cui egli accetta i messaggi derivanti dal regolare uso di materiale pornografico sulle condotte sessuali¹⁸⁶.

Inoltre l'influenza esercitata sulle attitudini sessuali risulta acuita quando il soggetto sia un regolare fruitore di pornografia sin dall'adolescenza, se non addirittura dall'infanzia¹⁸⁷.

3.7 *Conseguenze a livello cognitivo*

A livello scientifico la potente influenza operata dai media a livello cognitivo è ormai unanimemente condivisa; in particolar modo i messaggi riconosciuti più pervasivi ed incisivi sono proprio i messaggi con contenuto sessuale, e tra di essi la pornografia occupa un posto di primo piano¹⁸⁸.

Occorre però osservare che nonostante in passato l'influenza dei media fosse comunemente considerata così potente da alterare *automaticamente* le idee, le attitudini e i comportamenti di qualsiasi soggetto, rasentando così un pericoloso determinismo, allo stato attuale viene riconosciuta una complessità tale nella psiche umana che induce un consistente ridimensionamento dell'asserzione iniziale¹⁸⁹. Mentre infatti l'influenza esercitata dai mass media sull'apprendimento di un determinato comportamento appare come l'effetto più assodato a livello

La sola visione di materiale pornografico parafilico pur non inducendo necessariamente il soggetto a porre in atto comportamenti parafilici non deve però trarre in inganno: il semplice coinvolgimento con tale genere di materiale può indicare comunque una seria compromissione delle sue facoltà cognitive.

¹⁸⁵ Cf. L. VEN-HWEI – AL., «Exposure to internet pornography», 221-237.

¹⁸⁶ Cf. J.S. CARROLL – AL., «Generation XXX», 6-30.

¹⁸⁷ Per approfondire tale aspetto, cf. V.B. CLINE, «Pornography's effects», 1-17.

¹⁸⁸ Cf. R.J. HARRIS – AL., «Effects of sex in the Media», 307-334.

¹⁸⁹ Cf. A.C. HUSTON – AL., *Measuring the effects*, 24-43.

cognitivo, l'influsso operante sui processi cognitivi risulta più complesso e difficile da determinare¹⁹⁰.

A livello cognitivo l'esposizione a materiale pornografico può condurre ad una profonda distorsione della natura della sessualità, intaccandone vari aspetti e distorcendone i valori fondamentali¹⁹¹, ma ciò deve essere ponderato sempre considerando nel complesso la situazione concreta e irripetibile che contraddistingue la storia di ogni soggetto.

Tra le conseguenze più evidenti a cui possono essere soggetti i fruitori di pornografia a livello cognitivo si possono annoverare più in particolare¹⁹²:

- a) l'oggettificazione del partner, specialmente della donna¹⁹³;
- b) credere la promiscuità come normale comportamento sessuale¹⁹⁴;
- c) non voler generare prole, concepita come limitante per l'esercizio della sessualità¹⁹⁵;

¹⁹⁰ Cf. A.C. HUSTON – AL., *Measuring the effects*, 40.

¹⁹¹ Cf. D. BROWN, «Pornography and erotica», 221-254; P.F. FAGAN, «The effects of Pornography», 1-28.

¹⁹² Oltre a quelle precedentemente citate quali una maggiore accettazione del *rape myths* e una desensibilizzazione della gravità delle violenze perpetrate verso la donna. Le varie conseguenze di seguito elencate sono di fondamentale importanza per la loro rilevanza dal punto di vista canonico, in particolare per i potenziali casi di simulazione parziale e di *error* circa la qualità di cui si tratta estesamente nel capitolo IV.

¹⁹³ Dagli studi finora effettuati l'uomo risulta essere più vulnerabile a tale tipo di conseguenza rispetto alla donna. Cf. E.L. ZURBRIGGEN – AL., «Self-and Partner-objectification», 449-462; J. PETER – AL., «Adolescents' exposure», 381-395. In modo particolare il processo cognitivo dell'oggettificazione del partner si riduce a quella che i coniugi Maltz definiscono una *pornificazione* dell'altro, intendendo con ciò «a form of sexual objectification that tries to turn real life and real people into the same kind of fantasy that is portrayed in pornography», W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 77.

¹⁹⁴ Cf. D. BROWN, «Pornography and erotica», 221-254; secondo L. Ven-hwei e W. Ran, «The relative influence of exposure to internet pornography was greater than that of exposure to pornographic content in traditional media. In fact, exposure to cyberporn was the strongest correlate concerning permissive attitudes and behavior in all three regression models», L. VEN-HWEI – AL., «Exposure to internet pornography», 233.

¹⁹⁵ Cf. D. BROWN, «Pornography and erotica», 221-254; J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 131-165. Il rifiuto della procreazione risulta essere il più sorprendente e comprovato effetto del prolungato uso di pornografia, specialmente sulle donne. Il messaggio pornografico infatti proietta continuamente l'illusione del raggiungimento di un godimento sessuale scevro di qualsiasi legame stabile o dell'adempimento di particolari obblighi, per cui la possibilità di avere prole viene vista come un inconveniente da evitare o eventualmente un ostacolo da superare. Cf. D. ZILLMANN, «Effects of prolonged consumption of pornography», 142-143.

- d) una forte svalutazione dell'istituto della famiglia e del matrimonio¹⁹⁶;
- e) percezione dell'astinenza sessuale come un rischio per la salute¹⁹⁷;
- f) sviluppo di una negativa immagine del proprio corpo, specialmente per le donne¹⁹⁸;
- g) sopravvalutazione della diffusione di pratiche sessuali meno comuni (sessualità di gruppo, bestialità, attività sadomasochistica)¹⁹⁹;
- h) una maggiore tolleranza verso la violazione della fedeltà coniugale²⁰⁰.

L'efficacia delle sopraelencate deformazioni viene poi ricondotta a tre stereotipi fondanti che generalmente costituiscono il contesto fondante ogni «messaggio pornografico»:

- a) la relazione sessuale è per natura finalizzata a scopi ricreativi con l'assenza di qualsiasi legame affettivo tra i partner;
- b) è l'uomo, o meglio il *maschio* che generalmente conduce il rapporto sessuale;
- c) la donna è un semplice oggetto di godimento sessuale, un oggetto destinato ad essere usato in modo tecnicamente perfetto²⁰¹.

Le suddette conseguenze sono presenti in modo piuttosto uniforme sia negli uomini sia nelle donne, ed in modo particolare gli studi dimostrano come esse sono di particolare gravità per i giovani e gli adolescenti, specialmente se di sesso maschile²⁰². I motivi per cui i sog-

¹⁹⁶ Cf. D. BROWN, «Pornography and erotica», 221-254; D. ZILLMANN, «Effects of prolonged consumption of pornography», 142-143; P. PAUL, *Pornified*, 153-156.

¹⁹⁷ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 153.

¹⁹⁸ Cf. T.G. MORRISON - AL., «Exposure to Sexually Explicit Material», 209-222.

¹⁹⁹ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 153; D. BROWN, «Pornography and erotica», 242-243; V.B. CLINE, «Pornography's effects», 8-9.

²⁰⁰ Cf. J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 153; R.E. FREEMAN-LONGO, «Children, Teens, and Sex», 75-91.

²⁰¹ Cf. L.M. WARD, «Does television exposure», 1-15; A. VERZA, *Il dominio pornografico*, 9-33. Risulta ancora utile un contributo giovanile di G. Zuanazzi a 40 anni dalla pubblicazione, cf. G. ZUANAZZI, «Pornografia e progresso sessuale», 85-94.

²⁰² Cf. L.M. WARD, «Understanding the role», 347-388; J.D. BROWN - AL., «X-Rated», 129-151; R.E. FREEMAN-LONGO, «Children, Teens, and Sex», 75-91. Le conseguenze più serie a livello cognitive riguardano in particolare modo l'oggettificazione della donna: «Adolescents' exposure to SEIM (=sexually explicit internet material) was both a cause and a consequence of their beliefs that women are sex objects. More frequent exposure to SEIM caused stronger beliefs that women are sex objects. At the same time, stronger beliefs that women are sex objects led to more frequent exposure to SEIM, albeit not only for male adolescents», J. PETER - AL., «Adolescents' exposure», 425. Per approfondire, cf. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, *Report of the APA*; L. VEN-HWEI - AL., «Exposure to internet pornography», 221-237.

getti in età adolescenziale sono più vulnerabili a livello cognitivo dall'influenza del materiale pornografico sono spiegabili, oltre attraverso le teorie psicologiche più consolidate²⁰³, anche con l'influsso esercitato dalle inclinazioni e la particolare sensibilità nutrita dal giovane per tale materiale, data la stretta correlazione intercorrente tra i sentimenti e i pensieri²⁰⁴.

Per tale ragione per arrivare a comprendere le cause per cui la pornografia operi una distorsione della visione della sessualità occorre ricordare quanto già esposto nel sottocapitolo riguardante gli effetti della pornografia a livello neurologico, dove è illustrata brevemente l'influenza da essa operata a livello affettivo sul soggetto²⁰⁵.

La persona di fatto contrariamente a quanto comunemente si è indotti a pensare percepisce l'immagine pornografica come facente parte del mondo reale, comportando notevoli distorsioni a livello cognitivo²⁰⁶.

Ciò accade anche a causa di alcune trappole cognitive — oltre all'ormai noto *third person effect*, secondo cui la pornografia influisce negativamente su altre persone, mai su se stessi — le quali ingannano il soggetto non facendogli prendere la debita cautela per vagliare i distorti messaggi veicolati dall'immagine pornografica²⁰⁷.

²⁰³ Cf. D. THORNBURGH — AL., *Youth, pornography and the internet*, 143-160.

²⁰⁴ «The more specific implication of the mediating role of liking is that we cannot ignore affects if we want to grasp how adolescents form sexual beliefs when they use SEIM. Earlier models of the effect of sexually explicit material have typically focused on sexual arousal as a mediator. Our results show that other affective reactions to SEIM, such as the liking of the material, may also explain how SEIM impacts adolescents' sexual beliefs», J. PETER — AL., «Adolescents' exposure», 426; N.H. FRIDA — AL., *Emotions and beliefs*, 11-34.

²⁰⁵ Cf. sopra, 41-47.

²⁰⁶ Il visionare materiale pornografico viene ritenuto comunemente uno svago, in cui essendo rappresentata una finzione è opinione comune che non possa avere effetto sul soggetto, essa si crede erroneamente capace solamente di alimentare la fantasia sessuale: tale opinione viene categoricamente smentita dai più recenti studi che hanno studiato il ruolo del meccanismo operante a livello cognitivo del «Perceived Realism» potentemente indotto dalla pornografia. Secondo tali studi in realtà il contenuto dei media ed in particolare della pornografia, essendo percepiti a livello cognitivo come realistici hanno un effetto persuasivo sul soggetto più efficace che i messaggi percepiti come irrealistici: il soggetto arriva facilmente ad accettare ciò che vede rappresentato come una rappresentazione del mondo reale, cf. J. PETER — AL., «Processes underlying the effects», 375-399; V.C. STRASBURGER, «Children, adolescents », 54-113; D. THORNBURGH — AL., *Youth, pornography and the internet*, 16.

²⁰⁷ Per approfondire il ruolo del *third person effects* e correlativi concetti, cf. L. VEN-HWEI — AL., «Third-Person effect», 13-33; L. VEN-HWEI — AL., «Examining the first», 90-103.

Da quanto detto ne risulta che le conseguenze derivanti dalla visione di pornografia a livello cognitivo rischiano di essere di serietà considerevole, la cui specificità e grado debbono essere ponderati in modo estremamente accurato.

3.8 *Rischio di sviluppare problemi di impotenza*

Da diversi studi finora svolti sulle conseguenze derivanti dal consumo patologico di materiale pornografico emergono una serie di problemi a livello fisico capaci di arrecare vari disturbi influenti sulla normale attività sessuale²⁰⁸. In generale tra le conseguenze più ricorrenti si possono annoverare²⁰⁹:

- a) perdita di interesse per i rapporti sessuali con un partner reale;
- b) difficoltà nella capacità di eccitazione del soggetto agli stimoli sessuali su sollecitazione del partner;
- c) difficoltà nel raggiungere o mantenere l'erezione;
- d) difficoltà nel raggiungere l'orgasmo;
- e) eiaculazione precoce;
- f) intrusione di pensieri e immagini pornografiche durante il rapporto sessuale;
- g) il sentirsi distanti a livello emozionale o assenti durante il coito;
- h) il sentirsi insoddisfatti dei rapporti sessuali avuti con il partner.

Ai fini di una indagine canonica che verta su una potenziale impotenza *coëundi*, le conseguenze derivanti dalla visione di pornografia apparirebbero rintracciabili nelle patologie dell'eiaculazione precoce, dei disturbi dell'orgasmo e dei disturbi dell'eccitazione sessuale.

Tra le ragioni addotte per spiegare l'insorgenza di tali disturbi gli studi svolti evidenziano come causa fondante il processo neurologico che si istaura nel momento in cui si visionano immagini pornografiche: la grande quantità di neurotrasmettitori prodotti dal SNC — specialmente la dopamina, serotonina, testosterone e norepinefrina — comportano un sovraccarico di lavoro degli organi deputati al loro rilascio determinando un'assuefazione agli stimoli che a lungo termine diventa cronica, intaccando il regolare funzionamento di vari organi²¹⁰.

²⁰⁸ Cf. D. ZILLMANN, «Effects of Prolonged consumption of pornography», 127-157; R.J. HARRIS, *A cognitive psychology*, 287; B. MADDEX, «The Naked Truth», 28-33; J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 142-145.

²⁰⁹ Cf. W. MALTZ — AL., *The porn trap*, 81-84.

²¹⁰ Cf. M. ROBINSON — AL., *Cupid's Poisoned Arrow*, 147-160; M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 53-54.

Inoltre la frequente e compulsiva masturbazione può ulteriormente desensibilizzare il soggetto al contatto fisico con il partner, rendendo ancora più difficoltosa l'eccitazione²¹¹ o compromettendo il regolare raggiungimento dell'orgasmo²¹². In particolare la difficoltà di raggiungere o mantenere l'erezione è stata inoltre osservata negli studi di D. Zillmann e P. Bryant usando come parametri clinici la tumescenza del pene e la pressione sanguigna in soggetti esposti ad una massiccia visione di materiale pornografico, dimostrando un insorgenza di difficoltà di erezione la cui evidenza clinica resta ancora indiscutibile, nonostante gli studi siano ormai datati²¹³.

Oltre alle cause suesposte è possibile rintracciare a livello cognitivo ulteriori dinamiche che rendono possibile l'insorgenza del disturbo dell'ejaculazione precoce: in chi visiona materiale pornografico di fatto è stata riscontrata un' elevata presenza di ansia da prestazione, una scarsa stima di sé a livello sessuale²¹⁴ nonché una irrealistica aspettativa sulla disponibilità del partner verso pratiche sessuali inusuali, il che rende ulteriormente difficoltoso lo svolgimento di un rapporto sessuale completo²¹⁵. Inoltre l'estrema divergenza tra la perfezione fisica dei soggetti raffigurati nella pornografia e l'imperfezione del partner reale rendono meno desiderabile o soddisfacente con lui il rapporto sessuale, acuendo difficoltà psicologiche nascoste o ingenerandone di nuove²¹⁶.

Tali problemi potrebbero indurre l'insorgenza di un'impotenza psichica, per la cui soluzione non di rado si ricorre all'uso di farmaci atti ad aiutare il raggiungimento o il mantenimento dell'erezione²¹⁷.

Ciononostante, lo studio delle problematiche inerenti le disfunzioni a livello sessuale causate dalla fruizione di pornografia risultano ancora esigue, il che non permette allo stato attuale di giungere alla formulazione di conclusioni scientifiche incontrovertibili.

²¹¹ Cf. W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 83.

²¹² Cf. P. PAUL, *Pornified*, 96.

²¹³ Cf. D. ZILLMANN, «Effects of Prolonged consumption of pornography», 127-157; D. ZILLMANN – AL., «Effects of massive exposure to pornography», 115-138; D. ZILLMANN – AL., «Pornography's impact on sexual satisfaction», 438-453. Tra le ricerche che hanno trattato il problema gli studi di D. Zillmann rimangono un punto di riferimento imprescindibile nonostante risalgano a vent'anni fa. Cf. P. PAUL, *Pornified*, 24.

²¹⁴ Cf. T.G. MORRISON – AL., «Exposure to Sexually Explicit Material», 209-222. In particolare è stato osservato un incremento delle richieste di correzioni di chirurgia estetica sui propri genitali, non escluse le donne. Cf. P. PAUL, *Pornified*, 159-161.

²¹⁵ Cf. P. PAUL, *Pornified*, 95-98.

²¹⁶ Cf. M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 53-54.

²¹⁷ Cf. B. MADDEX, «The Naked Truth», 28-33; S. LASSI, «Internet», 118-121.

3.9 Conseguenze sulla stabilità della relazione affettiva

Come già sottolineato precedentemente le attività di cybersesso e di fruizione patologica di pornografia hanno effetti deleteri sulla relazione affettiva²¹⁸. Generalmente quando all'interno della coppia emerge che il proprio coniuge fruisce di materiale pornografico o svolge attività di cybersesso la dinamica che si instaura a livello psicologico consta di quattro susseguenti stadi: intuizione del problema nascosto, trauma della scoperta, ferite affettive, tentativi di soluzione²¹⁹.

Purtroppo è stato evidenziato come già la semplice scoperta delle attività sessuali *online* condotte dal proprio coniuge abbia di per sé un effetto deleterio così dirompente da provocare in un'alta percentuale di casi la rottura irrimediabile della relazione²²⁰.

La reazione più comune alla scoperta della segreta attività del partner sono *shock* emotivi quali rabbia, delusione, sgomento e smarrimento: tali reazioni possono avere una durata compresa tra qualche giorno e diversi mesi²²¹. Le ragioni per cui la scoperta delle attività segrete del partner ha un effetto così dirompente sulla stabilità e il proseguimento della relazione sono molteplici; tra le cause più comuni si possono annoverare:

a) perdita di fiducia nei confronti del partner, specialmente quando egli prima della scoperta negava categoricamente qualsiasi coinvolgimento con le suddette attività²²²;

b) perdita di stima verso il partner;

c) il considerare la fruizione di pornografia o cybersesso come una forma di infedeltà che riduce l'esclusività della relazione²²³; in modo particolare una significativa percentuale di donne considera l'intrattenersi in attività di cybersesso come un adulterio²²⁴;

²¹⁸ Cf. M.T. WHITTY, «Pushing the wrong buttons», 569-579; R.M. BERGNER – AL., «The significance of heavy pornography», 193-206; K.S. YOUNG – AL., «Online infidelity», 59-75.

²¹⁹ Cf. W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 98-120.

²²⁰ Tra le opere che hanno studiato più estesamente il problema. Cf. P. PAUL, *Pornified*, 138-172; W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 94-136; T. CANTELMi – AL., *Il tradimento online*, 40-98.

²²¹ Cf. W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 108.

²²² Cf. S.T. ZITZMAN – AL., «Wives' experience», 210-240.

²²³ Cf. M.T. WHITTY – AL., «Emotional and sexual infidelity», 461-468; J.C. MANNING, «The impact of internet pornography», 131-165.

²²⁴ Cf. J.P. SCHNEIDER, «Effects of cybersex addiction», 44-45. Per uno studio più specifico su tale aspetto, cf. M.T. WHITTY, «Pushing the wrong buttons», 569-579; K.M. HERTLEIN – AL., «Technology, relationship, and problems», 445-460; S.T. ZITZMAN – AL., «Wives' experience», 210-240.

d) l'aver violato la sfera più intima della relazione affettiva, vale a dire l'ambito di esercizio della propria sessualità: per tale motivo oltre a provare disgusto ad un eventuale rapporto sessuale con il partner molti si rifiutano definitivamente di averne in futuro²²⁵.

L'intensità della reazione alla scoperta varia in base all'attitudine personale nei confronti della pornografia, alla natura e alla tipologia del materiale visionato, alla sensibilità personale e al grado di coinvolgimento personale nella relazione affettiva. Più in specifico la scoperta di fruizione di materiale di natura pedopornografica da parte del partner, provoca generalmente l'immediata rottura della relazione, a motivo del timore che il coniuge fruitore possa abusare dei figli presenti o di quelli che eventualmente potrebbero nascere dalla relazione stessa. Se poi il coniuge ha subito abusi sessuali e traumi particolari, alla scoperta delle attività condotte dal partner segue una reazione traumatica paragonabile a quella di un nuovo abuso o di una esperienza traumatizzante dalle conseguenze imprevedibili²²⁶.

Dopo aver disaminato le conseguenze relative alla fruizione di pornografia a livello clinico si prosegue ora nel successivo capitolo alla disamina delle sentenze emesse dal Tribunale Apostolico della Rota Romana in cui rientra in differente misura la fruizione patologica di pornografia.

²²⁵ Cf. J.P. SCHNEIDER, «Effects of cybersex addiction», 44-45.

²²⁶ Cf. W. MALTZ – AL., *The porn trap*, 109-110; B.A. STEFFENS – AL., «The traumatic nature», 247-267.

CAPITOLO III

Pornografia e consenso: analisi della giurisprudenza

1. Introduzione

Nel presente capitolo viene operata una disamina delle decisioni del Tribunale Apostolico della Rota Romana in cui la fruizione patologica di materiale pornografico rientra in vario grado e modo; tale indagine esamina cronologicamente decreti e sentenze pubblicate e non pubblicate dal 1975 al 2005.

Nella disamina viene seguita la stessa struttura delle decisioni divise nella classica tripartizione¹: a) *Facti species*, b) *In iure*, c) *In facto*; segue alla fine di ognuna un breve commento.

Lo scopo del capitolo è quello di fornire una sintesi della produzione giurisprudenziale rotale sul tema in esame², per poi passare ad un riassunto statistico ed un commento generale sul tema.

2. Decisioni rotali e pornografia

2.1 *Sentenza coram Pinto*, 24 novembre 1975³

a) *Facti species*: F. e M. convolarono a nozze il 20 aprile 1968. Due anni dopo i coniugi giunsero alla separazione a motivo delle violenze perpetrate dall'uomo nei confronti della donna.

¹ Tranne che nel caso del decreto *coram* Monier del 12 maggio 2005, cf. sotto, 121-126.

² Nel presente capitolo non sono tuttavia riprese le sentenze in cui rientra anche *accidentalmente* il tema della pornografia, ma solo quelle ritenute dallo scrivente di maggiore rilevanza: le altre sentenze in qualche modo coinvolte sulla questione — e utili solo per particolari aspetti — verranno citate nel capitolo successivo in modo estremamente conciso quando ritenuto opportuno.

³ Cf. *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 655-660.

Ella introdusse libello presso il competente Tribunale messicano di prima istanza per esclusione del *bonum prolis* da parte dell'uomo. Fu emessa sentenza negativa, a cui seguì in appello presso la Rota sentenza affermativa. La presente decisione confermò la sentenza del Turno precedente.

b) *In iure*: dopo aver esposto brevemente i principi fondamentali della simulazione parziale, il Ponente passa in rassegna le varie cause che possono far presumere una potenziale esclusione della prole, tra cui l'autoerotismo, considerata vera e propria deviazione che quando raggiunge livelli patologici comporta un'elevata difficoltà alla pratica di rapporti sessuali completi. Tale deviazione sessuale diventa più grave quando concorrono con essa il sadismo e lo pseudovoyeurismo⁴. Pinto conclude ricordando come sia molto difficile riuscire ad ottenere prove concrete sulla reale pratica di dette deviazioni, poiché esse vengono generalmente mascherate con cura dal soggetto.

c) *In facto*: la prima cosa che viene evidenziata è l'effettivo accertamento della condotta deviante da parte dell'uomo convenuto; si pone in particolare evidenza la sua sinergica pratica di masturbazione e visione di pornografia, la quale provocò notevoli problemi di natura sessuale per la coppia.

L'attrice affermò infatti che il marito aveva sempre necessità di masturbarsi per realizzare l'atto sessuale e a volte anche per portarlo a compimento, preferendo inoltre la masturbazione al rapporto con la moglie e fruendo di riviste pornografiche. Era per di più affetto da sadismo⁵.

Seguono le deposizioni dei testi, che confermano la versione attorea dei fatti; viene poi citata la seconda deposizione del convenuto, il quale era risultato mendace nella sua prima deposizione; di fatto in sede civile fu visitato da uno psichiatra il quale effettivamente aveva rilevato nell'uomo una serie di aberrazioni da lui invece negate, confermando la versione della donna e screditando quella dell'uomo. Pinto prosegue riportando la confessione dell'uomo convenuto, ottenuta nella seconda escussione avvenuta in Rota; riassume poi le varie ragioni per cui la

⁴ Cf. *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 656, n. 3.

⁵ «“Per realizzare l'atto aveva sempre necessità di masturbarsi da sé, ed a volte persino per poter arrivare a portare a termine l'atto [...] Il suo interesse era quello di masturbarsi da solo e di cercare la propria eccitazione attraverso riviste pornografiche o di pensieri”. Nec satis, nam perveniebant ad sadismo declarato», *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 657, n. 5 a.

seconda deposizione — in cui l'uomo confessa l'esclusione della prole — risulti effettivamente credibile⁶.

Prima di terminare con il dispositivo in cui il Turno risponde affermativamente al dubbio concordato, il Ponente espone brevemente come la *causa contrahendi* fosse rintracciabile nella mancanza di sincero amore dell'uomo verso la comparte⁷; essa venne giudicata molto debole rispetto alla *causa simulandi*, individuata nelle summenzionate aberrazioni sessuali praticate dall'uomo:

Causa contrahendi matrimonium ex parte convenuti non fuit illius sincerus amor. [...] Inde iam exurgit causa simulandi, cui accedunt sexuales aberrationes conventi, qui saltem autoerotismo, sadismo, pseudovoyerismo affectum se praebet. Cfr. supra, n. 5, a)⁸.

La sentenza appare in definitiva come un utile guida interpretativa per la trattazione di casi di nullità di simulazione del *bonum prolis* in cui il presunto simulante sia seriamente coinvolto con la fruizione di materiale pornografico: si può notare infatti come il Ponente abbia non a caso iniziato la parte *in facto* facendo risaltare le varie aberrazioni dell'uomo⁹, valutate come una grave *causa simulandi* spiegante indirettamente l'esclusione della prole.

È interessante notare infine come in questa sentenza del 1975 l'uomo abbia presentato un insieme di problemi di natura sessuale quali la masturbazione compulsiva e la parafilia del sadismo, che sono ormai — a distanza di quasi quarant'anni — alla luce dei più recenti studi delle potenziali e frequenti conseguenze di una fruizione patologica di pornografia.

2.2 Sentenza coram Ragni, 9 dicembre 1982¹⁰

a) *Facti species*: Elisabetta e Alessandro si sposarono dopo tre anni di fidanzamento. A causa delle infedeltà dell'uomo, i coniugi giunsero alla separazione dopo quattro anni di vita coniugale; la donna presentò libello presso il Tribunale Regionale del Lazio accusando di nullità il proprio matrimonio a causa dell'esclusione del *bonum fidei* da parte dell'uomo. Il Tribunale emise sentenza affermativa, e il Difensore del vincolo appellò in Rota; il Turno giudicante decretò il rinvio all'esame

⁶ Cf. *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 659-660, n. 9.

⁷ Cf. *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 660, n. 10 a.

⁸ Cf. *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 660, n. 10 b.

⁹ Tra cui la fruizione di pornografia, indicata attraverso lo pseudovoyerismo.

¹⁰ Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 593-605.

ordinario della causa, a motivo della non sufficiente distinzione nel caso concreto tra esclusione dello *ius* o esclusione dell'*exercitii iuris*, e della non adeguata trattazione del problema *de muliere-obiecto aut subiecto*¹¹.

b) *In iure*: il Ponente, dopo aver illustrato brevemente il contenuto del *bonum fidei* secondo la Giurisprudenza Rotale, si sofferma con una riflessione sul contesto culturale in cui molti matrimoni vengono ormai celebrati, circostanza che influirebbe sulla formazione delle coscienze inducendo facilmente ad assumere una mentalità incline all'esclusione degli elementi essenziali del coniugio.

Il Ragni afferma che tale mentalità appare ormai anche in un numero sempre maggiore di cattolici, i quali non solo spesso promuovono il divorzio, ma denigrano la fedeltà coniugale facendosi fautori di paganesimo e materialismo; in esso non si considera la donna soggetto di stessi diritti e doveri; allo stesso tempo essi la considerano un mero oggetto (v. d. donna-oggetto)¹² per il soddisfacimento della propria libidine; allo stesso Ponente detta mentalità appare come una rievocazione della concezione della donna contenuta nel Diritto Romano, in cui la donna era soggetta al nuovo *paterfamilias*.

La sentenza si sofferma sulla situazione in cui versa il matrimonio nella società odierna, affermando chiaramente che

utile est detegere nunc formas manifestas quibus communitas socialis nostrae aetatis theoriam mulieris tantum obiecti propugnat. Nos quotidie spectatores facti sumus quod, his turbatis diebus, clarior facies huius corrupti rerum status ac perversi programmatis constituitur a pornographia, quae toto in orbe sed maxime, malo fato, in medietate societatum quae christianam religionem profiteri contendunt, moralem ac physicam inducit ruinam hominum, ulla absque limitatione, novissimum technicis mediisque — v.d. mass-media — utendo ex una parte, atque ex altera illicita commercial rerum ac personarum esplicando¹³.

Il ponente continua poi in particolare sugli effetti deleteri di tale preoccupante contesto, arrivando ad affermare:

Haec systemata dicunt ac collustrant exhibitiones publicae, spectacula theatralia, ephemerides, revoca mina muralia, vehicularia, luminosa, radio-phonica, televisiva necnon imagines luce expressae et cinematographicae quae, ad concupiscentiam ac passiones singulorum excitandas, mulierem

¹¹ Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 593, n. 2.

¹² Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 595, n. 6 c.

¹³ Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 595, n. 6 d-f.

sicuti sexuale obiectum coram omnibus, parvulis non exclusis inhonestis laudibus extollunt, atque, ad quam maximam pecuniam lucrandam, omni studio ac cura, activitatem ac artem amatoriam absque ulla verecondia, decore et sensu naturalis et christianae moralitatis, imperiunt [...] Praetera, series quotidiana facinorum sexualium quae media communicationum socialium offerunt praesertim uti vilipendium matrimonialium obligationum, plane demonstrat quam erroneam ac damnosam esse opinionem circa mulierem, obiectum (non subiectum) iuris consideratam, seu obiectum libidinis factam, rem eroticam tantum pictam, i. e. dignitate humana omnino orbatam¹⁴.

Il Ragni conclude avvertendo l'importanza di svolgere un'accurata indagine in sede istruttoria sulla mentalità e volontà del soggetto accedente alle nozze, se cioè egli sia stato influenzato dalla mentalità corrente circa la perpetuità ed esclusività dei diritti coniugali, e se abbia dopo il battesimo seguito la retta dottrina e prassi della cristiana o se abbia risentito della mentalità di cui sopra.

La parte *in iure* dopo aver riportato alcuni documenti magisteriali per illustrare la dottrina cristiana sul matrimonio, termina con l'elencazione degli argomenti attraverso i quali può essere verificata una presunta esclusione del *bonum fidei*: tra di essi, oltre le eventuali relazioni adulterine, in ultimo il Ponente annovera il modo di comportarsi del contraente secondo una sua malsana costituzione personale, la quale può essere giudicata come una veemente presunzione di esclusione del obbligo della fedeltà coniugale¹⁵.

c) *In facto*: il Ponente subito evidenzia il fatto che l'uomo non avesse, sia al tempo precedente le nozze che dopo, degna stima del sesso femminile.

Attraverso la sua deposizione, nonché da quanto emerge dalle tavole istruttorie, si percepisce come egli concepisse la donna come un'amica ed amante, e non come una moglie: egli la considerava un oggetto di cui fruire per il soddisfacimento della propria libidine¹⁶.

Nel prosieguo si evidenzia, attraverso le deposizioni delle parti e dei testi, l'insieme dei fatti che provano la presenza di tale mentalità nel convenuto, formata attraverso un'educazione narcisistica ricevuta in famiglia.

Congiuntamente alle circostanze e alle provate relazioni adulterine intrattenute dallo stesso sia prima che dopo il matrimonio, il Turno

¹⁴ Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 595-596, n. 6 g-h.

¹⁵ Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 597, n. 9.

¹⁶ Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 598, n. 10.

giudicante arriva ad affermare che dopo aver esaminato complessivamente il caso, non poteva essere negato il fatto che l'uomo rivelasse sempre una chiara avversione al *bonum fidei*, la quale nel caso fu il fondamento della *causa simulandi*¹⁷. Tale *causa simulandi*, valutata preponderante sulla *causa nubendi* condusse i giudici alla certezza morale per rispondere affermativamente al dubbio sulla esclusione del *bonum fidei* da parte dell'uomo convenuto¹⁸.

La presente sentenza è l'unica a trattare direttamente nella parte *in iure* il ruolo esercitato dalla visione di pornografia e dei mass-media sulla mentalità collettiva e personale, in particolare per quanto riguarda i suoi deleteri effetti sulla retta concezione del matrimonio e della visione della donna; tale decisione anticipando di un trentennio quanto alla luce dei più recenti studi sugli effetti negativi della pornografia risulta ormai definitivamente comprovato, può essere considerata una sentenza esemplare per la risoluzione di casi di simulazione parziale vertenti su tale ambito.

2.3 Sentenza coram Turnaturi, 18 aprile 1996¹⁹

a) *Facti species*: Maria Cristina e Maurizio si conobbero in vacanza nel 1978, istaurando un rapporto amicale che maturò ben presto in una relazione affettiva, che li condusse al matrimonio l'anno successivo.

Nonostante la nascita di due figli, il rapporto tra i coniugi deteriorò ben presto, a motivo delle pretese avanzate dall'uomo nei confronti della donna di avere rapporti sessuali fuori dalla norma o contro natura; dopo cinque anni di dissidi vertenti su tale questione i coniugi giunsero alla separazione, e la donna presentò libello presso il Tribunale Regionale Fiorentino accusando il proprio matrimonio di nullità per condizione²⁰ da lei apposta (can. 1102), e per l'incapacità psichica dell'uomo a norma del can. 1095, n. 3.

Il Tribunale in sede di *contestatio litis* procedette *ex officio* a concordare il dubbio per condizione non verificata apposta dall'attrice (can. 1102) e per l'esclusione della fedeltà da parte dell'uomo (can. 1101 §2) invece del can. 1095, n. 3.

¹⁷ Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 604, n. 17.

¹⁸ Cf. *coram* Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 74, 605, n. 18.

¹⁹ Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 334-348.

²⁰ La donna fece infatti promettere all'uomo di non richiedere durante il matrimonio rapporti sessuali perversi e lo fece giurare di non averne mai avuti precedentemente, né l'essersi intrattenuto con prostitute, cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 334, n. 2.

La sentenza di primo grado fu negativa ad entrambi i capi accusati; appellante l'attrice in Rota, la sentenza di appello fu negativa per il primo capo (condizione) e positiva per il secondo (simulazione). La presente sentenza confermò la decisione del Turno di seconda istanza.

b) *In iure*: il Ponente evidenzia innanzitutto come il *bonum fidei* comprenda il *debitum servandi fidem* consistente nella mutua fedeltà che i coniugi debbono mantenere, non concedendo ad altri l'uso del proprio corpo; tale esclusività di mutua donazione comprende l'obbligo di avere rapporti sessuali *humano modo*, in una comunione di vita e di amore coniugale.

Dopo aver fatto riferimento a varie sentenze rotali nonché alla dottrina e a vari documenti conciliari concernenti il matrimonio, il Ponente prosegue nel focalizzare il significato della fedeltà coniugale, intesa anche come uso corretto della sessualità praticata *humano modo*: essendo questa ordinata all'amore coniugale, toccando il nucleo più intimo della comunione tra i coniugi, essa deve essere una donazione totale verso la comparte, esulando dalla mera materialità dell'unione carnale. Un atto coniugale praticato *humano modo* sarà un atto aperto alla generazione della prole e al bene dei coniugi. Non si considera l'oggetto del consenso sotto l'aspetto materiale della concessione del mero *ius in corpus*, bensì nella più ampia concezione personalista della comunione di vita e di amore²¹.

Dopo aver ricordato che generalmente si presume l'esclusione del *bonum fidei* quando ci si riserva il diritto di avere rapporti sessuali con terze persone, o riservandosi la facoltà di adulterare, la sentenza focalizza l'attenzione sulla *sexualitas deflexa* come causa dell'esclusione della fedeltà:

Quaestio non est tantum de agendi ratione peccaminosa vel contra mores, potius vero de subversa conceptione coniugalī sexualitatis, quae omnino impar habenda finibus statutis pro coniugali foedere, bono coniugum nempe necnon generationi et educationi prolis, et in qua vix et ne vix quidem decet sermonem de mutua fidelitate insituere. Aliis verbis: sexualitas coniugalī consideranda est ut bonum, secundum ordinationem naturae exercendum; ac proinde, sexualitas deflexa, quatenus a naturali et institutionalī ordinatione

²¹ Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 340, n. 17. È opportuno evidenziare che il Ponente, lungi dal confondere i diversi ambiti inerenti la sessualità coniugale, ritorna comunque più volte sulla necessità di tenere ben distinti l'aspetto morale e l'aspetto giuridico del matrimonio: «Cauto, tamen, adspectus moralis et iuridicus dispescendus est, quamvis, admissa conceptione personalistica matrimonii, divisio non semper clara et facilis predicari potest», *Ibid.*, 336, n. 8.

recessa, causa esse potest contra bonum fidei, potissimum quia falsificat donationem suipsius coniugalem et alteram partem facit instrumentum libidinis, quod nefas est²².

Il Ponente evidenzia come la radice della nullità del consenso si trovi nella disordinata o anomala concezione della relazione sessuale coniugale, il cui oggetto differisce chiaramente dalla concezione cristiana di matrimonio. Dopo aver citato altre due sentenze su cui poggia la consistenza di tale pensiero²³, la sentenza si sofferma sulla raccolta delle prove, in particolare sulle circostanze concomitanti e sull'indagine della presunta disordinata concezione mentale circa l'esercizio della sessualità.

Oltre a ciò, l'indagine deve provare l'intenzione o la volontà del soggetto di usufruire della sessualità attraverso atti contrari ai fini del matrimonio, differenti dal retto ordine naturale e istituzionale del coniugio e contrari alla vera donazione intima personale nei confronti della comparte.

Il Ponente conclude la parte *in iure* affermando chiaramente che contrae invalidamente matrimonio l'uomo dissolto che non vede altro nella moglie (o nello stesso matrimonio) che uno strumento per il soddisfacimento della propria libidine sessuale, e che in tale volontà persevera — sebbene inconsciamente — al momento del consenso, manifestando esternamente una volontà contraria a quella interna, differente dalla sua reale mentalità e disposizione di animo²⁴.

Termina poi puntualizzando — attraverso varie citazioni di sentenze rotali — la possibilità nel caso concreto di investigare la potenziale

²² Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 341, n. 19. Parole simili furono usate in una *coram* Pompedda tre anni prima: «Quapropter neque vir neque mulier haberi possunt tantum modo libidinis satiandae instrumentum, ad libitum vel contra legem moralem adhibendum, sed unusquisque etiam post initum matrimonium suam servet oportet dignitatem humanam, adeo ut vel ipsum "remedium concupiscentiae" [...] quamvis inter matrimonii fines ponatur atque habeatur, tantum modo per ordinatum coniugii usum consequi possit [...] cum autem bonum fidei seu fidelitatis coniugalis duplici sub adpectu inveniatur atque haberi debeat nempe vel utpote potestas (ius subjectivum) vel utpote obligatio (alterius partis ius subjectivum) patet neminem in contrahendo matrimonii obligari posse ad actus sexuales quoscumque vel contra genuinam notionem actus coniugalis ponendos aut graviter legi morali contrarios [...] bonum fidei praesupponere atque coniugi atque definiri aliis matrimonii bonis: neque tantummodo illis tribus sed et insuper atque veluti in suo fastigio coniugum ipso bono», cf. *coram* Pompedda, 26 novembre 1993, in *RRD* 85, 719, n. 6-7.

²³ Cf. *coram* Pompedda, 16 ottobre 1973, in *RRD* 65, 649, n. 4; *coram* Pompedda, 21 giugno 1982, in *RRD* 74, 359 n. 7.

²⁴ Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 342, n. 21.

presenza nel soggetto di anomalie psicosessuali, che lo rendono incapace al matrimonio²⁵.

c) *In facto*: dopo aver giudicato credibile la parte attrice e i testi, il Ponente afferma provata la tesi attorea, e cioè che il convenuto nel contrarre matrimonio non avesse voluto impegnarsi ad osservare la fedeltà coniugale; ciò — prosegue — è dimostrato da un uso abnorme o un uso contro natura del matrimonio incompatibile con la retta nozione di fedeltà coniugale, nonché dal fatto certo che egli avesse avuto relazioni con amanti e prostitute sia prima che dopo le nozze, e che dimostra chiaramente che l'uomo non volle — o non poté — assumere l'obbligo di rispettare la fedeltà con la propria moglie.

Il Giudice pone poi in evidenza il comportamento dell'uomo dimostrante un'avversione verso la fedeltà, a motivo dei suoi costumi sessuali e il suo uso aberrante della sessualità. Ciò fu dimostrato dalle lettere conservate dalla donna in cui ella si sfogava scrivendo sia alla madre sia ai parenti e amici circa le oscene pretese del marito, e ciò anche prima delle nozze.

La donna di fatto notò nello sposo un esagerato interesse per tutto ciò che riguardava il sesso e la sessualità, sia che si trattava di cinema, di giornali o riviste oppure discorsi tra loro, nei quali ogni tanto accennò persino con una certa facilità a perversità come all'amore di gruppo o sesso con prostitute:

Refert enim actrix se, iam volvente consuetudine praenuptiali, notasse in sponso «[...] un esagerato interesse per tutto ciò che riguardava il "sesso" e la "sessualità" sia che si trattava di cinema, di giornali o riviste oppure discorsi tra noi due, nei quali ogni tanto accennò con facilità a certe perversità come all'amore di gruppo o fatto con prostitute²⁶.

Ancora più avanti il Ponente ricorda:

Constat enim ante nuptias sponsae ephemerides pornographicae misisse, quasi eadem nuntiando sexualium commerciorum genera vel praxim quae ipsimet nedum necessaria videbantur in matrimonio sed ad hoc intenta erant²⁷.

Indizi fondamentali per la prova dell'effettiva volontà escludente del convenuto — oltre il suo interesse per la pornografia — furono ovviamente le sue infedeltà coniugali, di cui la donna parla nelle sue lettere

²⁵ Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 342, n. 21.

²⁶ Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 344, n. 27.

²⁷ Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 346, n. 32.

redatte sempre in tempo non sospetto e di cui danno conferma i testimoni escussi²⁸.

Il Ponente giudica i suesposti indizi come una prova indiretta dell'effettiva esclusione del *bonum fidei*:

Hacc omnia non videretur directe comprobare intentionem voluntatemque viri contra serranda fidelitatem, verum quamdam animi perversitatem ostendere in congressionibus cum uxore, indirecte tamen non excludunt viri certum consilium solute explendi libidinem cum aliis mulieribus iuxta eius distortam conceptionem sexualitatis in casu recusationis uxoris, quae inde ab initis sponsaliis claris verbis viro significaverit eius decisionem utendi coniugio iuxta leges ethicae et moralis christianae²⁹.

Finalmente, il Turno rotale conferma la decisione del Turno precedente pronunciandosi affermativamente sull'esclusione del *bonum fidei* da parte dell'uomo.

La presente sentenza essendo di fatto la decisione che tratta in modo specifico la *sexualitas deflexa* in caso di esclusione di *bonum fidei*, può a ragione essere considerata una potenziale linea guida anche per la disamina dei futuri casi in cui uno dei due coniugi abbia assunto comportamenti devianti contestualmente o in conseguenza della fruizione di materiale pornografico, fatto che potrebbe rivestire valore indiziario di indubbia rilevanza per provare la presenza di una forte *causa simulandi*.

2.4 Sentenza coram Pinto 24 ottobre 1997³⁰

a) *Facti species*. La dentista ventottenne Manuela conobbe il medico trentatreenne Aldone nel consultorio dove entrambi lavoravano.

L'uomo, «in proclivitate animi ad res sexuales vere dives», era reduce da due precedenti matrimoni, il primo ecclesiastico, dichiarato nullo a motivo dell'esclusione del *bonum prolis* da parte dell'uomo, il secondo civile, da cui l'uomo ebbe un figlio.

Istaurata inizialmente una convivenza, il fidanzamento tra i due fu tumultuoso ed esagitato, a motivo della proclività dell'uomo ad avere rapporti con altre donne, tra cui persino la sorella della fidanzata.

Celebrato il matrimonio, dopo solo tre mesi alla notizia della prima gravidanza della donna l'uomo non esitò a chiedere insistentemente di abortire, richiesta che la donna rifiutò categoricamente. Nata una bambina, dopo circa dieci anni di infelice vita coniugale il matrimonio nau-

²⁸ Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 346-347, nn. 32-35.

²⁹ Cf. *coram* Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 345, n. 29.

³⁰ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 781-789.

fragò per i dissidi, le difficoltà e le numerose infedeltà dell'uomo perpestrate anche sul luogo di lavoro con le proprie pazienti.

La causa canonica, presentata dalla donna per grave difetto di discrezione di giudizio da parte di entrambi, presso il competente Tribunale di Bogotá, venne giudicata negativamente in primo grado su entrambi i capi ma affermativamente in appello, dopo che su istanza della donna lo stesso tribunale estese il dubbio «tamquam in prima instantia» al can. 1095, n. 3 solo sull'uomo; il Tribunale arrivò tuttavia a decidere affermativamente solo sul grave difetto di discrezione di giudizio su entrambi i coniugi.

La causa di conseguenza arrivò in Rota, chiamata a pronunciarsi sul dubbio: «An constet de matrimonii nullitate, in casu, ob defectum discretionis iudicii utriusque partis»³¹.

b) *In iure*. Il Ponente inizia con una breve esposizione sulla dottrina fondamentale riguardante il can. 1095, trattando poi più in specifico il n. 2 di detto canone; egli ricorda che alla capacità discreitiva necessaria per contrarre matrimonio non si oppone qualsiasi difetto psichico bensì solo quel difetto che la affetta gravemente, ostacolando nel nubente la capacità di scelta, di determinazione e la sua libertà. È richiesto cioè che l'uomo sia padrone delle proprie azioni in un negozio di così grande valore, ma detta padronanza può essere sovvertita profondamente quando sussistono condizioni di disordine interno, le quali possono diminuirla o annientarla totalmente³².

Dopo aver evidenziato poi come oggi gli impulsi sociali e la generale condizione dei costumi moderni abbiano un influsso deleterio sulla persona, il Ponente rileva una diffusissima immaturità nelle persone, sia per cause affettive, sia per carenza di cognizione critica riguardo il negozio matrimoniale, sia per carenza di libertà interna che affetta profondamente il soggetto; ciò in particolare quando lo stesso è carente di una sufficiente capacità di scelta e di estimazione dei motivi, e di una autonomia della volontà da qualsiasi disordinato impulso interno³³.

La disorganizzazione della personalità può affettare così profondamente la stessa struttura ed indole del soggetto, che non raramente la dissoluzione morale è prodotta da un uso smoderato e disordinato del sesso, rendendo la persona incapace di istituire relazioni interpersonali

³¹ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 782, n. 2.

³² Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 783, n. 3.

³³ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 783, n. 3.

ed intrapersonali, non potendo istaurare una vera comunione di vita o un *consortium totius vitae et amoris* ordinato al *bonum coniugum* e alla procreazione ed educazione della prole³⁴.

Il Ponente prosegue poi ricordando che il n. 2 e il n. 3 del can. 1095 sono distinti, ma possono tuttavia essere congiunti nel soggetto, come la causa (n. 2) all'effetto (n. 3), affermando che

Lure meritoque incapacitates ex nn. 2 et 3 can. 1095, etsi definitive habeantur uti distincta nullitatis matrimonii capita, tamen adeo arcte in subiecto coniunctae inveniri possunt, non fit enim illegittime transitus de ordine obiectivo ad ordinem subiectivum, cum profusa animi perversio ita firmiter personam ipsam afficit eiusque psychicum vel psychologikum equipondium constanter diruat, ut eadem persona et incapax evadat matrimonialia onera essentialia assumendi adimplendique³⁵.

Il Ponente ricorda poi l'importanza dell'ausilio del perito in questo genere di cause, il quale è chiamato a definire la natura, l'esistenza, l'origine e la gravità psichica della perturbazione nel soggetto, soprattutto al momento del coniugio, ma anche prima dello stesso; può tuttavia accadere — avverte debitamente il Pinto — che dagli atti di causa risulti chiaramente una disorganizzazione e perversione tale nella persona che il giudice, *peritorum peritus*, giudichi inutile far eseguire una investigazione peritale.

Allo stesso modo, avverte il Ponente che le perturbazioni tanto profonde quanto durevoli, causate da abusi sessuali, molto spesso mostrano subito *ex actis et probatis* che il soggetto abbia perso la libertà minimale interna di eleggere e decidere uno stabile stato di vita, e conseguentemente l'effetto è che egli è incapace di assumere ed adempiere i tanto gravi oneri che concernono il matrimonio. Sebbene poi sia lecito distinguere il matrimonio *in fieri* e il matrimonio *in facto esse*, tuttavia essi sono strettamente congiunti come aspetti della stessa realtà, per cui la distanza tra il difetto della facoltà esecutiva (non però elettiva) e l'attuazione degli obblighi e dei diritti della promessa è molto breve, «ad quid etenim promissa, si ipsis quis stare non valeret?»³⁶.

Il Pinto termina la parte *in iure* ricordando che l'uomo è comunque signore delle sue decisioni, poiché *agere sequitur esse*, per cui il modo di agire dell'uomo segue il suo modo di conoscere e di deliberare. Lungi dal cadere in un relativismo favorito dalle moderne dottrine sulla

³⁴ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 783, n. 4 a.

³⁵ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 783, n. 4 b.

³⁶ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 784, n. 5.

coscienza — che vedono la supremazia della voce della coscienza individuale su quella del magistero — ricorda con le parole dell'Aquinate che «Nullus autem potest convenienter aliquid alteri applicare nisi utrumque cognoscat, scilicet et id quod applicandum est et id cui applicandum est»³⁷.

Anche se qualche volta — constata il Ponente — la persona segue come un automa l'applicazione dei principi nelle proprie azioni, oggi è pacificamente ammesso che le pulsioni interne dell'animo sono di molti generi, per cui o la persona è priva di libertà e perciò non è responsabile, o il suo comportamento è profondamente difforme dalla educazione ricevuta. Per tale ragione Pinto termina ricordando come lo stesso s. Tommaso ammonisce:

Requiri rectam et debitam cognitionem et principiorum et singularium, quae facillime everti potest per vastitatem deordinationum, quae vel personae structurae inhaerent, vel tardius immodico atque inemendabili vitio superveniunt, tamen auferentes vel saltem minucentes animi libertatem³⁸.

c) *In facto*: per prima cosa il Ponente lamenta numerose incongruenze processuali ad opera dei Tribunali inferiori, tra cui una non accurata disamina dei molteplici fatti riportati dall'attrice e confermati dal perito concernenti la patologia sessuale dell'uomo. Inoltre il Giudice lamenta che varie circostanze suggerivano di trattare il caso come un'incapacità ad assumere, tra cui anche l'aberrante proclività dell'uomo alla sistematica fruizione di materiale pornografico. Egli afferma infatti:

Multae pariter aderant circumstantiae, quae postulaverit causam potius ex n. 3 can. 1095 solvendam esse, vitae Conventi ratione et modo bene pensis, nempe tribus coniugibus, odio in filios, aberranti proclivitate in ideas atque luce impressas imagine pornographicas³⁹.

Inoltre, il Tribunale di appello nonostante avesse accettato di trattare *tamquam in prima instantia* l'estensione del dubbio al n. 3 del can. 1095, di esso non fa alcun accenno nella sentenza definitiva.

Il Ponente pertanto insiste ricordando che almeno il Patrono in Rota avrebbe dovuto comunque riproporre il dubbio, come anche il Promotore di giustizia ne riconobbe l'opportunità nel suo voto.

Entrando in merito alla causa, i Giudici non pervennero alla certezza morale della presenza nella donna di un grave difetto di discrezione di

³⁷ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 784, n. 6 c.

³⁸ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 784, n. 6 d.

³⁹ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 784-785, n. 7.

giudizio, notando nella stessa un difetto di prudenza nell'aver sposato un uomo che comunque conosceva bene nelle sue problematiche, dato che di fatto i due convissero per quasi due anni prima del matrimonio. Ma la prudenza non deve essere confusa con un difetto di discrezione di giudizio⁴⁰.

Il Ponente passa poi alla disamina del capo di nullità sull'uomo convenuto. Evidenzia per prima cosa due fatti di fondamentale importanza: che non solo l'uomo era reduce dal naufragio di ben tre matrimoni, ma che sia prima sia dopo il matrimonio continuò la frequentazione di numerose donne, approfittando per tale scopo anche la posizione della sua professione. Inoltre, avverte sempre il Ponente, il soggetto appariva affetto nella sua condotta sessuale da una grave aberrazione, sia quanto al modo sia quanto all'intensità. Cita l'obiezione del Difensore del Vincolo, il quale pur riconoscendo la presenza nell'uomo di una malattia psicologica, avverte di come essa sia possibile valutarla soltanto come un segno o indizio, non la causa del naufragio.

A tale obiezione il Pinto risponde affermando come il Difensore del Vincolo non prestò opportuna attenzione al nesso inseparabile intercorrente tra gli effetti della anomalia nella sfera intellettuale e volitiva e quella affettiva, e citando a conferma una decisione *coram* Pompedda, afferma che:

Scindi debet vita intellectiva et vita affectiva, adeo ut ne perennis philosophia quidem ignoraverit momentum passionum, sensuum et instinctuum in vitam psychicam; sed insuper admitti debet influxus affectivitatis super intellectus et voluntatis facultatibus, se ita ut asseri possit ac debeat in normali condizione voluntatem libertate gaudere, dum pathologicus status tunc habeatur ubi persona serva exstet suae affectivae pulsionis⁴¹.

Il Ponente riporta la deposizione dell'attrice denunciante il disordine sessuale patologico dell'uomo, fatto che fu confermato dalle deposizioni dei testi; inoltre negli atti della precedente causa di nullità — riguardante il primo matrimonio dell'uomo — il Ponente rammenta che sebbene essa vertesse sull'esclusione del *bonum fidei* da parte dello stesso uomo, già in quella sede dalle deposizioni dei testi emerse chiaramente la forte dipendenza dell'uomo dalla fruizione di pornografia:

Quos inter retinenda est mulier primi Aldonis matrimonii sacramentalis, postea nullius declarati, d.na A., quae, etsi caput nullitatis sui matrimonii

⁴⁰ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 785, n. 7 d.

⁴¹ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 786, n. 9 b.

exclusio fuit boni prolis ex parte viri, tamen magni pretii testimonium tribuit circa fortem dependentiam Aldonis a pornographia⁴².

Successivamente viene riportata la deposizione del convenuto, il quale parla della duplice radice del suo abnorme comportamento sessuale, rintracciabile *in primis* nel suo precoce abbandono della fede cattolica fin dall'infanzia e nella pessima relazione avuta con entrambi i genitori, la qual cosa ebbe un grande influsso sulla formazione psico-sessuale del giovane. Per l'uomo accostarsi alla celebrazione di ben tre matrimoni fu di fatto una *grán comedia humana*⁴³, tanto che il Ponente arrivò ad affermare che l'uomo era affetto da una grave forma di infantilismo. Ciò lo privò della necessaria discrezione di giudizio per emettere il consenso matrimoniale, nonché lo rese incapace di assumersi i diritti e doveri del coniugio. Già nel processo riguardante il primo matrimonio, i giudici rintracciarono nell'abnorme struttura della personalità dell'uomo una rilevante *causa simulandi*⁴⁴.

Nella restante parte della sentenza il Ponente passa in rassegna le deposizioni dei testi, utili per far emergere gli elementi necessari per provare l'incapacità dell'uomo a casusa del grave difetto di discrezione di giudizio.

Per prima cosa viene citata la deposizione di un sacerdote il quale conferma una grave immaturità dell'uomo nell'ambito della sessualità, così come si riportano le affermazioni della sorella dell'attrice, la quale conferma l'infantilismo del convenuto e la sua ossessione per i quadri di nudi, presenti ovunque in casa, nonché del disprezzo nutrito dall'uomo per i propri figli e del suo totale rifiuto ad averne in futuro.

Il Pinto riporta le affermazioni dell'uomo stesso asserente il suo comportamento libertino e un suo totale rifiuto e disprezzo della morale sessuale cattolica. La qual cosa viene giudicata dai giudici una carenza di maturità in proporzione al matrimonio, e a riprova di ciò vengono citati dei brani attinenti al caso disaminato, tratti da una sentenza *coram* Pompedda del 14 novembre 1991⁴⁵.

⁴² Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 786, n. 9 c.

⁴³ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 786, n. 9 f.

⁴⁴ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 786-787, n. 9 g.

⁴⁵ «Dum sufficiens non habetur illa capacitas cognoscendi, qua utimur in rebus et necessitatibus vitae ordinariis, exigitur et contra capacitas aestimandi quid importet matrimonium quidque consequenter ipsius essentielles obligationes inducant, una cum conscientia de momento existentiali earundem quod attinet ad suam cuiusque personam, idque mutuo. Per istud intelligitur aestimatio haud tantummodo circa id quod competit subiecto ex parte suiipsius, sed etiam atque simul circa id quod alteri compe-

Nonostante il Difensore del Vincolo lamentasse poi l'assenza di una perizia nel corrente grado di giudizio, i Giudici ritennero sufficiente per la chiarificazione del caso concreto la perizia svolta nel grado inferiore, con la cui disamina il Ponente termina la parte *in facto*. Dalla perizia emerge la conferma di quanto ottenuto dalle deposizioni delle parti e dei testi sulle gravi disfunzioni sessuali dell'uomo annoverabili al gruppo delle parafilie, al punto da giudicare il convenuto come un serio caso psichiatrico, non avente inoltre neanche coscienza della sua infermità psicosessuale⁴⁶.

Infine, il Pinto giudica la discrezione di giudizio dell'uomo gravemente insufficiente

Ex incapacitate electionis et proinde proportionatae requisitae deliberationis momento celebrationis, ob eiusdem insaniam in re sexuali. Aldo incapax existit obiectum et mensuram coniugii adipiscendi, nempe iura et officia coniugalia, cum pariter nec potuit eligere et deliberare eorumdem projectionem in tempus futurum⁴⁷.

Ricorda poi di come l'immoralità costituzionale o *insania in re uxoria*, pone in luce gravi anomalie sessuali giudicate dalla Giurisprudenza Rotale ormai da molti anni una forte causa di incapacità al matrimonio, come il caso concreto di fatto dimostra. Dopo aver giudicato sufficienti le prove addotte per dimostrare l'antecedenza di detta abnormità incapacitante al matrimonio⁴⁸, il Ponente nell'ultimo numero riporta un

tit utpote coniugi relate ad ipsum subiectum, (RRDec., vol.LXXXIII, p. 729, n. 7). Verba sequentia eiusdem Exc.mi Ponentis optime collustrant praesentis causae viri conventi statum et relationem ad consensum matrimonialem: "inest... heic exigentia, quae provenit ex ipsa notione foederis nuptialis, exeundi e sphaera sui 'ego' ut intellegatur et accipiatur illa 'consortis' utpote talis: significatur igitur 'alteritas' seu 'dualitas' mutua vinculi matrimonialis, atque ideo iurium officiorum ex eodem manantium" (*ibid*, p.730, n. 7). Et ulterius magis magisque ad rem legitur: "loquimur de libertate psychologica, quae non tam pulsionibus internis opponitur, potius exigit ut impulsus aliarum facultatum super voluntate non tanti exstent qui eandem necessario determinant. Magis distincte sufficiens libertas ab intrinseco tunc efficitur ubi motiva propriae decisionis aestimantur in deliberando, necnon ubi impulsiones dominantur. Ista altera libertatis psychologicae nota potissimum rationem habet cum existentia in subiecto maturitatis affectivae" (*ibid*, p. 730, nn. 8s)», *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 787-788, n. 9 d-h.

⁴⁶ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 788, n. 10 b.

⁴⁷ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 788, n. 12 a.

⁴⁸ Sono infatti sufficienti le testimonianze delle parti sulla anamnesi della vita passata dell'uomo nonché gli atti della precedente causa, per giudicare provata detta antecedenza al momento del consenso, poiché emerge un stabile modo di vivere ed agire *abnorme* che contraddistinguendo la vita dell'uomo indica una perpetuità di

breve appunto dei Giudici, i quali reputarono molto prossima al capo del difetto di discrezione di giudizio la trattazione del caso in esame anche per il can. 1095, n. 3, individuando più in particolare nella fedeltà e nel retto uso della sessualità gli obblighi essenziali del matrimonio che l'uomo non poté assumere⁴⁹. Affermano perciò del tutto attinente la figura del can. 1095, n. 3 in relazione al capo accusato di difetto di discrezione di giudizio, affermando che essi erano allo stesso tempo causa ed effetto intervenenti insieme nell'uomo⁵⁰. Nel dispositivo si legge: «Affermative, [...] ob defectum discretionis tantum in viro, qui eundem etiam impedivit ne adsumeret obligationes essentielles matrimonii»⁵¹.

Segue poi il *vetitum*: «Vetito peculiariter eidem viro transitu ad alias nuptias inconsulto H.A.T.»⁵²

Tale decisione è interessante poichè sebbene fu dichiarata la nullità del matrimonio a causa del grave difetto di discrezione di giudizio, i Giudici intravidero anche la possibilità di trattare il caso attraverso il can. 1095, n. 3, tra le cui circostanze motivanti annoverarono proprio l'aberrante proclività dell'uomo alla fruizione di pornografia.

2.5 *Sentenza non pubblicata coram Huber, 26 giugno 2002*⁵³

a) *Facti species*: i due giovani, O. e C. si conobbero in discoteca e iniziarono subito una relazione affettiva, culminata un anno dopo con la celebrazione delle nozze. La giovane donna, nonostante le difficoltà affettive manifestate dall'uomo, dovute all'ambiente familiare difficile in cui egli era vissuto durante la giovinezza e adolescenza, acconsentì alle nozze sperando in un cambiamento. Durante il matrimonio però emersero più chiaramente le difficoltà dell'uomo che come riferito dall'attrice «se tamquam patronum mulieris eamque tamquam obiectum consideravit»⁵⁴.

Dopo circa due anni dalle nozze, la moglie lasciò la casa coniugale. Dall'unione non sono nati figli.

La donna presentò libello presso il Tribunale di competenza del Triveneto accusando di nullità il proprio matrimonio per il grave difetto di

detta seria anomalia psico-sessuale, cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 788, n. 12 d.

⁴⁹ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 788, n. 13 a.

⁵⁰ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 789, n. 13 b.

⁵¹ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 789, n. 14.

⁵² Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 789, n. 14.

⁵³ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002.

⁵⁴ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 1.

discrezione di giudizio ed incapacità ad assumere del convenuto; emessa il Tribunale di prima istanza sentenza negativa, la donna appellò in Rota.

b) *In iure*: dopo aver brevemente esposto la dottrina riguardante la distinzione tra *matrimonium in fieri* e *matrimonium in facto esse*, il Ponente ricorda che dopo il Concilio Vaticano II sia i teologi sia i canonisti posero maggiore attenzione alla relazione intercorrente tra i coniugi e le esigenze della loro vocazione derivante dal sacerdozio battesimale e che gli sposi sono chiamati concretamente a vivere nella propria *chiesa domestica*. A tale proposito segue una lunga citazione della *Gaudium et spes* sull'amore coniugale.

Dopo aver evidenziato poi la necessità che l'incapacità ad assumere gli obblighi — tra cui quello di prestare aiuto e servizio alla comparte nonché il mutuo amore da conseguire lungo il corso della vita coniugale — che sorgono dal matrimonio deve risalire al periodo antecedente le nozze, il Giudice passa all'analisi più dettagliata prima del n. 2 del can. 1095 poi del n. 3.

Dopo aver esposto, in base a varie sentenze, le diverse definizioni della discrezione di giudizio (come la funzione ponderativa o estimativa, come facoltà critica o giudizio pratico), il Ponente ne ricorda gli elementi essenziali riguardanti l'aspetto intellettuale, estimativo ed elettivo. La gravità del difetto di discrezione di giudizio deve riguardare la condizione psichica del contraente e la gravità dei suoi effetti sui diritti e obblighi essenziali del coniugio.

Per quanto riguarda l'incapacità ad assumere, il Giudice ricorda che tra gli obblighi essenziali potenzialmente indisponibili sono da annoverare i *tria bona augustiniana* nonché il *bonum coniugum*; tale incapacità deve però derivare da cause di natura psichica. Seguono, a confermare, due citazioni di sentenze rotali ed una citazione del Pontefice, particolarmente interessanti anche per il presente studio: la prima è una *coram* Funghini del 13 febbraio 1998, in cui si afferma che la nullità può provenire «e perturbata vel abnormi contrahentis personalitate sive in sphaera structurali sive affectivitatis sive adequatae relationis inter-personalis instaurandae»⁵⁵.

Nella seconda sentenza viene affermato più in particolare:

Idcoque si quis, ob psychicas deordinationes radicaliter incapax sit oblativum actum ponendi, eius materialis consensus irritus tenendus est, quia omnino ineptus praestandi comparti validas relationes interpersonales, ad bonum morale, spirituale et sociale coniugum promovendum. Communi-

⁵⁵ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 7 a.

catio interpersonalis minime ad solum sexum reducitur, sed praesupponit capacitatem amoris et donationis, qua nonnulla bona personalia communicantur ut bonum coniugum aedificetur et finis assequatur (coram Boccafolà, decisio *diei* 14 iulii 1998, *ibid*, vol. XC, p. 546, n. 5)⁵⁶.

Il Ponente continua affermando che solamente le relazioni fondate sul dominio di se stessi e la capacità di donarsi all'altro possono produrre una vera relazione tra le persone. Coloro perciò che vedono nel matrimonio un semplice mezzo di gratificazione o di autorealizzazione sono da considerare incapaci di istaurare una comunità di vita e di amore con la comparte:

Qui matrimonium tamquam "semplice mezzo di gratificazione o di autorealizzazione o decompressione psicologica" (Ioannes Paulus II, Ad Rotae Romanae auditores coram admissos, *diei* 5 februarii 1987, n. 5: AAS 79 [1987], 1456), considerat et ad nihil aliud nisi ad huiusmodi relationem capax est, incapax dicendus est instaurandae communitatis vitae et amoris cum comparte⁵⁷.

Il Giudice prosegue poi ricordando la possibilità di trattare i nn. 2 e 3 del can. 1095 sia in modo congiunto sia in modo disgiunto, scelta da compiere in base al caso concreto da disaminare.

L'ultimo numero viene dedicato all'importanza della perizia, puntualizzando in particolare che non può essere definita perizia la disamina compiuta dal perito solamente sugli atti di causa, riconoscendo comunque all'eventuale *votum peritale* un più grande valore giuridico qualora si fosse in possesso delle *litterae testimoniales*⁵⁸. Il Ponente termina quindi ricordando che un giudice resta sempre *peritus peritorum*, potendo anche rigettare i risultati della perizia, fermo restando a tal fine la necessaria presenza di gravi argomenti contrari.

c) *In facto*: per prima cosa il Giudice riconobbe come la causa fosse di difficile soluzione, poiché tutta la verità del matrimonio proviene solamente dalla deposizione della parte attrice e dei suoi testi, mentre la parte convenuta (sulla quale verte la presunta incapacità e che si sarebbe dovuta sottoporre a esame psicologico e psichiatrico) non volle partecipare al procedimento.

Per tale motivo i Giudici affrontano subito il problema della credibilità dell'attrice, ricorrendo alla disamina della coerenza interna ed esterna delle sue deposizioni.

⁵⁶ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 7 b.

⁵⁷ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 7 c.

⁵⁸ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 9.

Da quanto asserito dalle deposizioni dei testi e soprattutto dai tre sacerdoti conoscenti della donna, ella godette della massima credibilità.

Inoltre è solidamente provata anche la credibilità interna delle stesse, dato che le sue due deposizioni prodotte a distanza di cinque anni l'una dall'altra offrono un contenuto nella sostanza coerente e costante. Di credibilità godettero anche i testi, sostanzialmente coerenti e discordanti solo su questioni di secondaria importanza.

Entrando in merito all'incapacità dell'uomo, il Ponente evidenzia la provata assenza di ricoveri e di cure nella vita dell'uomo nel periodo precedente alle nozze, ma subito sottolinea come ciò non debba subito portare alla conclusione *pro capacitate matrimonii*. Di fatto l'uomo non manifestò alcun segno evidente di perturbazione prima delle nozze, cosa che invece avvenne instaurata la vita coniugale: «*haud raro enim evenit, ut perturbatio personalitatis illico post nuptias contractas manifestatur*»⁵⁹.

Dalle tavole processuali emerge con chiarezza che durante l'infanzia, la giovinezza e l'adolescenza vi furono eventi che segnarono profondamente la vita dell'uomo: la morte prematura del padre e la nuova relazione della madre lasciarono crescere il ragazzo in solitudine, crebbe inoltre con pochi amici non riuscendo per inciso a finire la scuola dell'obbligo. Portato da uno psicologo gli fu diagnosticato un blocco adolescenziale.

Violento e geloso durante il matrimonio, fu però nella vita intima che emersero i più gravi problemi:

A livello di rapporto coniugale C. era molto esigente e l'avrebbe preteso più volte al giorno. Per lui ogni atteggiamento affettuoso doveva terminare con il rapporto fisico. Ad un certo punto, C. cominciò a pretendere anche delle prestazioni particolari. Cominciò a vedere del materiale pornografico e sempre più il rapporto fisico diventava il soddisfacimento delle sue fantasie erotiche. Non teneva conto di me, né delle esigenze fisiche e psicologiche [...] mi trattava come un oggetto e come sua proprietà esclusiva⁶⁰.

Il Ponente riporta anche che l'uomo giunse a chiedere alla moglie il permesso per poter andare con altre donne; prodigo ed incapace di mantenere un lavoro stabile, spese i soldi che guadagnava nell'acquisto del televisore, del video registratore, di video cassette e della macchina⁶¹.

⁵⁹ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 11.

⁶⁰ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 11 f.

⁶¹ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 11 g.

Alla luce dei fatti riportati dalla donna «ex tempore ante et postnuptiali», il Giudice conclude che «viri deflectio seu deviatio a normalitate apparet»⁶².

I testi asseriscono circa il difetto di formazione umana e religiosa dell'uomo, il suo carattere aggressivo accompagnato spesso da azioni violente nei confronti della moglie, la sua instabilità lavorativa e prodigalità. In particolare un teste che studiò pedagogia e psicologia giunse alla conclusione che l'uomo:

Manifestava un forte senso di sofferenza delle sue origini familiari [...] specialmente durante il matrimonio, C, aveva un forte bisogno di vedere delle video cassette pornografiche. Era incapace di una relazione concreta con O. e aveva bisogno di fughe compensatorie⁶³.

Grazie alle deposizioni dei testi, il Ponente conclude che l'instabilità dell'uomo, la sua impulsività, la sua aggressività e la sua irresponsabilità era fatti certi e giuridicamente provati, riconducibili ad uno stato di immaturità affettiva⁶⁴.

Il Giudice passa alla disamina dei due voti peritali, eseguiti solamente sulla base degli atti di causa.

Il primo perito individua nelle problematiche familiari l'origine delle perturbazioni dell'uomo, arrivando a dire che esse certamente affettavano l'uomo al momento delle nozze e che la capacità dell'uomo di assumere gli obblighi matrimoniali era sicuramente compromessa da tali gravi carenze di maturazione affettiva, rendendo perciò l'uomo incapace di concepire una relazione interpersonale con la moglie diversa da quella «oggettuale» che lo caratterizzava⁶⁵. Il Ponente giudica valida la conclusione del perito, vista anche la sua formazione antropologica aderente alla dottrina cristiana nonché la sua scienza ed arte psichiatrica.

Nel numero successivo il Ponente esamina il *votum peritale* prodotto dal perito rotale; questi concorda con le conclusioni del primo perito, non arrivando tuttavia a diagnosticare un unico disturbo di personalità nell'uomo e propendendo sia per un disturbo *borderline* sia per un disturbo antisociale⁶⁶. Il Giudice tuttavia evidenzia che il perito — familiare con la giurisprudenza rotale — si era incentrato nella sua relazione

⁶² Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 11 h.

⁶³ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 12 i.

⁶⁴ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 12 l.

⁶⁵ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 13.

⁶⁶ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 14.

non tanto sulla specificazione del disturbo quanto sugli effetti da esso realmente arrecati sulla capacità al matrimonio dell'uomo.

Egli parla di un soggetto egocentrico, che ebbe una grave compromissione delle capacità di intendere: i Giudici rigettarono tale conclusione, non reputando comprovata dagli atti la presenza di fatti avvaloranti tale asserzione. Ragion per cui Essi concludono negativamente sul grave difetti di discrezione di giudizio nell'uomo.

I Giudici invece accolsero interamente quanto lo stesso perito rotale asserì sulla capacità dell'uomo ad assumere gli oneri del matrimonio: egli individua nel suo egocentrismo, nella sua incapacità ad accogliere le difficoltà ed esigenze dell'altro, nella sua grave instabilità affettiva, la scarsa attitudine lavorativa, l'aggressività e nelle esigenze sessuali abnormi gli effetti delle sue perturbazioni, che lo fanno concludere sull'incapacità dell'uomo per cause di natura psichica di instaurare un'autentica relazione interpersonale coniugale.

Tale asserzione viene accolta, considerando anche che il perito, *anthropologia christiana imbutus*, deduce la sua conclusione da fatti comprovati negli atti.

Nell'ultimo numero precedente il dispositivo, il Ponente evidenzia attraverso le parole del perito rotale il valore di un voto peritale *super solis actis confecti*.

Di fatto, secondo il Ponente, una perizia propriamente detta richiede certamente anche l'esame diretto della persona. Tuttavia risulta altrettanto certo che gli atti costituiscono una fonte irrinunciabile di notizie, specie quando il periziando è affetto da un disturbo di personalità. In questo caso infatti si è spesso di fronte a simulazioni o dissimulazioni da parte dell'interessato.

I Giudici concludono ritenuta provata l'incapacità dell'uomo di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio ma non il suo grave difetto di discrezione di giudizio: «Affermative, [...] dumtaxat ob incapacitatem viri conventi assumendi obligationes matrimoniii essentielles»⁶⁷.

La sentenza è interessante poiché mostra come la visione patologica di pornografia sia in stretta relazione con serie difficoltà concernenti la sfera intimo-sessuale della coppia; inoltre in detta decisione la dipendenza dell'uomo dalla pornografia fu giudicata insieme ad altri elementi un segno di immaturità psico-affettiva, che fu la causa materiale dell'incapacità⁶⁸. Infine essa mostra come ciò che è importante per i

⁶⁷ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 17.

⁶⁸ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 12 l.

giudici ai fini della risposta al dubbio concordato non è l'esatta specificazione del disturbo causante l'incapacità, bensì l'influsso degli effetti ingenerati dallo stesso sulla capacità al matrimonio, la qual cosa si può affermare anche nel caso della fruizione patologica di materiale pornografico.

2.6 *Sentenza non pubblicata coram Defilippi, 9 ottobre 2003*⁶⁹

a) *Facti species*: i ventiduenni B. e V. si conobbero in ambiente universitario, iniziando una relazione affettiva che li condusse due anni dopo, nonostante le evidenti differenze di indole e di educazione, alla celebrazione delle nozze.

Dopo quattro anni la donna si separò dall'uomo, esasperata dallo smodato esercizio della sessualità a cui il marito l'aveva condotta e prostrata. Alla separazione di fatto seguì quella legale, e infine si arrivò al divorzio. Subito dopo la donna presentò libello presso il Tribunale competente accusando di nullità il proprio matrimonio per incapacità a norma del can. 1095, n. 2 su entrambi i coniugi, e per incapacità a norma del can. 1095, n. 3 solo sull'uomo.

Il Tribunale di prima istanza, svolta l'istruttoria senza l'ausilio della prova peritale, emise sentenza negativa su tutti i capi accusati. Appellata la sentenza, il Tribunale di Appello del Camerun, riascoltata l'attrice nonché disaminati i referti dei medici citati dalla donna, emise sentenza affermativa su tutti i capi accusati. La causa arrivò in Rota, dove vennero richieste due perizie *ex officio*, l'ultima delle quali durante l'istruttoria supplementare.

b) *In iure*: il Ponente, dopo aver esposto brevemente la dottrina sul matrimonio contenuta nei cann. 1055-1057⁷⁰, passa ad una distinta esposizione della dottrina e giurisprudenza dei nn. 2 e 3 del can. 1095.

Per quanto concerne il grave difetto di discrezione di giudizio, dopo aver illustrato in base alla più insigne giurisprudenza rotale il contenuto della discrezione di giudizio (intesa come giudizio pratico-pratico) e i suoi elementi essenziali, Defilippi si sofferma estesamente sul grave difetto di libertà interna, ricordando come esso può essere causato, pur in una integra funzionalità dell'intelletto, a causa di veementi impulsi ossessivi, e citando una *coram* Turnaturi del 22 aprile 1998 puntualizza chiaramente: «*praeter functionem intellectivam vel aestimationem criticam non solum activitas volitiva verum etiam dispositio affectiva et*

⁶⁹ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003.

⁷⁰ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 3.

interactio affectionum seu emotionum magnum exercent influxum in iudicii efformationem»⁷¹.

Ciò può in alcuni casi provocare un difetto di libertà interna tale da assumere rilevanza incapacitante al matrimonio.

Egli evidenzia però che tale difetto deve comunque essere grave, sia dal punto di vista soggettivo — derivando da una anomalia di natura psicopatologica inficiante la facoltà elettiva e la libertà interna di scelta — sia dal punto di vista oggettivo — relativo cioè ai diritti e obblighi essenziali del matrimonio — e conclude poi riportandone un breve elenco esemplificativo⁷².

Per quanto concerne l'incapacità ad assumere, il Ponente ricorda come essa sia distinta da quella contenuta nel n. 2 dello stesso canone, e come essa debba esistere almeno in modo latente e stabile al momento delle nozze, non richiedendo però che essa sia un'incapacità perpetua o insanabile.

Defilippi passa ad una ampia disamina del concetto di amore coniugale, — concepito come obbligo essenziale del matrimonio compreso nel *bonum coniugum* — attraverso una nutrita serie di citazioni del Magistero pontificio e della Sacra Scrittura⁷³. Il Ponente evidenzia poi come parte del *bonum coniugum* sia anche l'*adiutorium simile sibi*, suggerito da U. Navarrete come l'obbligo che «impegna i coniugi ad una specifica comunione e solidarietà mutua che non si esaurisce nella

⁷¹ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 7.

⁷² «Ideo requiruntur "anomaliae", quae naturae sint psychopathologicae, etsi communi sensu acceptae, ex quibus oriuntur sive "perturbationes facultatis cognoscitivae, criticae vel aestimativae, impediennes rectam apprehensionem debitamque ponderationem naturae et substantialis valoris normativi mutuae personarum traditionis et acceptationis in totius vitae consortium, essentialibus iuribus officiisque coniugalibus praeditum", sive "conturbationes facultatis electivae, praepedientes libertatem internam in deliberanda electione personae compartis in consortium coniugale ducendae" (coram Colagiovanni, decisio diei 31 maii 1994, R.R.Dec., vol. LXXXVI, p. 272, n. 6)», *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 8.

⁷³ Tra le citazioni più significative si trovano le seguenti: «"Est ante omnia amor plane humanus, hoc est sensibili set spiritualis. Quare non agitur solum de mero vel naturae vel affectuum impetu, sed etiam ac praesertim de liberae voluntatis actu qui per cotidianae vitae gaudia et dolores non modo preserveret, sed praeterea augeatur" (*Humane Vitae* 9)»; «"Verus amor coniugalis pro concessio sumit ac poscit ut vir altam colat observantiam aequalis dignitatis mulieris: 'Non es dominus', ita scribit Sanctus Ambrosius, 'sed maritus': non ancillam sortitus es, sed uxorem [...] Redde studio vicem, redde amoris gratiam", *Familiaris Consortio* 25»; «"Ambo inde ab exordio personae sunt, dissimiliter ac cetera animantia circumiectorum. Mulier est altera persona in communi humana natura" (*Mulieris Dignitatem* 6)», *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 11.

loro dimensione sessuale (*bonum fidei*) e nella loro missione generativa (*bonum prolis*)»⁷⁴.

Il Ponente termina la sua esposizione sul *bonum coniugum* affermando che è incapace ad assumerlo colui che nell'esercitare la propria attività sessuale è guidato soltanto dai suoi disordinati impulsi sessuali, al punto da porre in essere atti sessuali in modo *non umano*: egli vede il coniuge come uno strumento per soddisfare i suoi impulsi sessuali disordinati e del tutto immoderati. A conferma di ciò cita una sua precedente decisione in cui esprimeva il medesimo pensiero⁷⁵.

Defilippi continua evidenziando come è necessario che l'incapacità sorga per cause di natura psichica, tra cui in particolare ricorda l'iperestesia sessuale capace di ingenerare un'incapacità per quanto concerne il *bonum coniugum*, in particolare sotto l'aspetto dell'attività sessuale coniugale⁷⁶.

Ed infine, dopo una lunga citazione tratta dalla relazione del primo perito rotale intervenuto al processo, il Ponente termina la parte *in iure* sottolineando l'importanza della prova peritale nelle cause per incapacità, rimarcando comunque il ruolo del giudice, che resta sempre il *peritus peritorum*.

c) *In facto*: il Ponente inizia con la trattazione dell'incapacità dell'attrice, la cui disamina viene tralasciata in questa sede, non essendo attinente al presente studio⁷⁷.

Poi nella parte *in facto* tratta dei due capi di nullità vertenti sul convenuto: il presunto grave difetto di discrezione di giudizio e l'incapacità ad assumere. Il Ponente riporta le divergenti conclusioni a cui sono giunti il Tribunale di prima istanza e il Tribunale di Appello sul grave difetto di discrezione di giudizio nell'uomo, concludendo poi — aiutato dalle asserzioni dei periti rotali intervenuti nel processo — che nell'uomo non era presente né una parafilia, né tantomeno un difetto di libertà interna⁷⁸.

⁷⁴ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 12 c.

⁷⁵ «“Assumere non valet “bonum coniugum” ille qui incapax est instaurandi relationem dualem et parem cum persona alterius sexus, vel ille qui aptus est tantum ad “edonistice” perfrui corpore alterius coniugis nulla perspicuens eiusdem alias necessitates, vel ille qui psychice ad sexum usum omnimode affrenatum et perversum impellitur”. (R.R. Dec., vol. LXXXVII, p. 648, n. 9)», *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 12 d.

⁷⁶ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 13. Per approfondire, U. N. VARRETE, «Problemi sull'autonomia», 134.

⁷⁷ I Giudici comunque non ritennero provata l'incapacità della donna. Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 16.

⁷⁸ «Utrumque, si relate ad tempus nuptiarum satis non probatori “paraphilia” (vel perversio sexuali) conventi, [...] ex actis causae pariter non inspiciuntur aliae causae,

Il Ponente prosegue alla disamina della presunta incapacità di assumere dell'uomo partendo dai vadimoni dell'attrice asserente l'abnorme condotta sessuale dell'uomo, fatto confermato anche dai testi. Il convenuto conferma tutto quanto riportato dalla donna e i testi, interpretando però la propria condotta come nella norma, «comparable à celle de nos contemporains»⁷⁹. Comprovata la verità dei fatti, il Defilippi passa alla valutazione giuridica di essi. Per prima cosa ricorda che la particolare proclività *in re sexuali* era presente fin prima delle nozze e rimase costante durante il matrimonio; egli era solito alla frequentissima masturbazione nonché al turpe uso della sessualità con la moglie, arrivando non solo ad assillanti richieste di atti coniugali, ma anche a richiedere attività sessuali contro natura⁸⁰. L'uomo inoltre non si rese conto delle conseguenze arrecate dai suoi comportamenti sulla salute psico-fisica della moglie, caduta in una forma di depressione reattiva e di natura psico-somatica e sottopostasi alla cura di ben tre differenti medici, i quali venendo a conoscenza della vita intima-sessuale della coppia consigliarono alla donna di allontanarsi dal tetto coniugale⁸¹.

Tra gli indizi riportati in sentenza, il Ponente ricorda non solo la mancanza di attenzione dell'uomo nei confronti della moglie — caduta in uno stato di profonda prostrazione psico-fisica — segno che egli non poteva minimamente provvedere all'adempimento del *bonum coniugum*, in particolare sotto l'aspetto propriamente di sessuale coniugale, ma anche i giudizi dei medici aventi in cura la donna⁸², i quali offrirono delle considerazioni di tutto rispetto per inquadrare l'entità del problema sessuale nell'uomo.

quae graviter infirmare potuissent viri cognitionem intellectivam, eius aestimationem criticam et libertatem ab intrinseco in motivis aestimandis et in decernendo de matrimonio contrahendo [...]. Denique etiam quod attinet ad decisionem nuptialem ex parte viri, nullum indicium inspicitur alicuius defectus "libertatis internae" quoad dinamica psychologicam de matrimonio concrete contrahendo», *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 17.

⁷⁹ *Coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 18.

⁸⁰ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 18 m.

⁸¹ Di fatto dopo la separazione il sacerdote che poi consigliò alla donna di inoltrare causa di nullità notò immediatamente il perfetto ristabilimento psico-fisico della donna. Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 18 s.

⁸² Defilippi in particolare riporta l'asserzione del medico che affermò «Il (i.e.: V.) n'en a pas fait une épouse, mais un objet pour réaliser ses phantasmes sexuels [...] Les exigences du mari sont plus proche de la pathologie que de l'amour», *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 20.

Il Defilippi passa alla disamina dei due voti peritali prodotti *super acta causae* in sede rotale⁸³. Il primo perito afferma chiaramente che nell'uomo era presente «una condizione di ipersessualità, influenzata da modelli desunti dal costume attuale e dall'utilizzazione di materiale pornografico»⁸⁴, la quale nel tempo ha determinato di fatto una grave disagio per la moglie e la sua strumentalizzazione.

Prosegue con la citazione in cui si asserisce che nel caso in esame:

L'ipersessualità non (è) patologica, bensì sostenuta dall'esaltazione dei normali processi fisiologici c/o da una smodata ricerca del piacere ispirata a modelli di condotta ormai usuali nel costume odierno e sollecitata dalla fruizione di materiale erotico o pornografico⁸⁵.

Il Giudice fa sue le conclusioni del perito, arrivando attraverso le parole dell'esperto ad affermare che tale stato di ipersessualità, sebbene non patologico «può, a lungo andare, compromettere seriamente la libertà del soggetto e rendere così più o meno obbligatorio quanto in precedenza era il risultato di una libera scelta»⁸⁶.

Il perito tuttavia non arriva ad asserire con certezza che tale condizione fosse risalente al periodo precedente alle nozze, per cui i Giudici ordinarono un nuovo voto peritale; dalle conclusioni del perito emerse la stessa diagnosi del primo esperto (ipersessualità) ma più in specifico quest'ultimo mostrò come nell'uomo essa abbia impedito l'attuazione del *bonum conigum*. Il Ponente accettò tale asserzioni, derivanti da una fondata e corretta disamina dei fatti di causa⁸⁷.

In ultimo, di fronte al potenziale dubbio di una presenza dello stato patologico dell'uomo risalente solamente al periodo postnuziale, il Ponente risponde che la gravità e la costanza del comportamento abnorme dell'uomo è attestato dal vadiumonio dell'attrice, nonché delle deposizioni dei testi e dalla determinante lettura dei fatti del perito rotale, il quale individuò che l'uomo già nel periodo del servizio militare avesse degli appetiti sessuali insani e sfrenati, i quali insidiavano in modo peculiare la sua stessa condizione psichica⁸⁸.

⁸³ Il Defilippi precisò che non essendo stato compiuto l'esame diretto dell'uomo, la sola disamina degli atti non può essere considerata perizia bensì un voto peritale. Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 21.

⁸⁴ *Coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 21 a.

⁸⁵ *Coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 21 a.

⁸⁶ *Coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 21 a.

⁸⁷ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 21 b.

⁸⁸ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 23.

I Giudici sentenziano la nullità del matrimonio, «*dumtaxat ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles ex parte viri*», apponendo il *vetitum*⁸⁹.

Dalla sentenza appare chiaro che lo stato di ipersessualità, giudicato la causa psichica dell'incapacità ad assumere da parte del convenuto, fu influenzato dalla fruizione di materiale pornografico, il cui uso nel tempo —secondo le delucidazioni del perito rotale— è stato capace di comportare l'insorgenza di un'ipersessualità patologica.

La sentenza potrebbe essere utile perché induce a riconoscere la nocività che può rivestire l'uso di materiale pornografico nel soggetto fruitore, potendo tale pratica di fatto provocare l'insorgenza di anomalie di una gravità tale da inficiarne la capacità ad assumere gli obblighi del matrimonio, tra cui in particolare il *bonum coniugum*.

2.7 Sentenza coram Sable 20 novembre 2003⁹⁰

a) *Facti species*: N. e N. si conobbero per amicizie comuni nel 1982, fidanzandosi nel 1986 e giungendo alle nozze nel mese di dicembre del 1989. La convivenza coniugale risultò infelice soprattutto a motivo del comportamento dell'uomo nella sfera sessuale: egli preferiva praticare la masturbazione favorita dalla fruizione di pornografia piuttosto che avere rapporti sessuali con la moglie⁹¹.

La moglie a causa di detto comportamento cadde in depressione, lasciando la casa coniugale nel 1993, dopo quattro anni di vita matrimoniale. L'anno successivo la donna presentò libello presso il Tribunale Ecclesiastico di Rio de Janeiro accusando di nullità il proprio matrimonio per incapacità ad assumere (can. 1095, n. 3) *ex parte viri*, per errore determinante la volontà (can. 1099) *ex parte mulieris*, per esclusione parziale *ob bonum fidei ex parte viri* (can. 1101 §2), e per simulazione totale *ex utriusque partibus* (can. 1101 §2).

Il Tribunale il 20 dicembre 1996 emise sentenza negativa su tutti i capi accusati. Adito il Tribunale di Appello di São Paulo, il patrono dell'attrice riformulò il dubbio accusando *in primis* il matrimonio di nullità per simulazione totale da parte di entrambi i coniugi, e in subordine tutti gli altri capi sull'uomo convenuto: l'incapacità (can. 1095, n. 3), l'*error determinans voluntatem* (can. 1099) e l'esclusione del *bonum fidei* (can. 1101 §2).

⁸⁹ Cf. *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n. 24.

⁹⁰ Cf. *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 671-678.

⁹¹ Cf. *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 671, n. 1.

Avendo emesso il Tribunale di Appello sentenza affermativa soltanto per l'incapacità psichica da parte dell'uomo (can. 1095, n. 3), a norma del can. 1682 §1 la causa passò in Rota, chiamata a pronunciarsi sul dubbio: «An constet de nullitate matrimonii, in casu, ob incapacitatem assumendi onera coniugalia ex parte viri conventi»⁹².

b) *In iure*: il Ponente inizia evidenziando come sia ormai ampiamente trattato in dottrina e in giurisprudenza il can. 1095, n. 3, e afferma di volersi soffermare brevemente solo su alcuni aspetti di esso, inerenti il caso in esame. Citando poi una sua precedente decisione passa ad enumerare i diritti e gli obblighi essenziali a cui fa riferimento il can. 1095, n. 3⁹³, asserendo che l'incapacità psichica di assumere gli obblighi essenziali concerne il fine naturale del consenso (*matrimonium in facto esse*), comprendendo quell'intima comunione di vita che consiste nella donazione reciproca delle due persone.

Più in particolare, citando una decisione *coram* Pompedda⁹⁴ evidenzia come il matrimonio è definito come un consorzio di tutta la vita tra un uomo e una donna, sottolineando come per la definizione stessa e implicita conseguenza esso è uno stato giuridico e società coniugale sorgente dallo stesso *foedus*; esso si costituisce una relazione con l'altro in quanto coniuge comprendendo — essendo allo stesso tempo una relazione giuridica — mutui diritti e doveri. È necessario perciò che il grave vizio psichico da cui deriva l'incapacità e di cui soffre il nubente sia antecedente alle nozze, sebbene l'effetto di esso, toccando la comunione di vita o le altre proprietà essenziali del matrimonio, erompa e si manifesti soltanto in tempo postnuziale⁹⁵.

Dopo aver ricordato che la giurisprudenza rotale insegna come l'incapacità deve sussistere almeno in forma latente e stabile al momento della celebrazione, il Ponente si sofferma sull'importante distinzione tra la capacità di avere una minima relazione interpersonale propria del matrimonio — e di per sé sufficiente per contrarre matrimonio — e la capacità di raggiungere una integra, piena e matura relazione interpersonale. La mera difficoltà nel costituire il consorzio di vita non implica l'invalidità del matrimonio, e non dimostra l'incapacità delle

⁹² Cf. *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 671, n. 3.

⁹³ «Enumerari posse traditionem acceptationemque iuris in corpus ordinati ad proles procreationem et educationem, bona fidei et sacramenti, utpote essentielles matrimonii proprietates, et bonum coniugum», *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 671, n. 4.

⁹⁴ Cf. *coram* Pompedda, 30 gennaio 1989, in *RRD* 81, 85, n. 4.

⁹⁵ Cf. *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 672, n. 5 a.

parti di eleggere un consenso valido a causa dell'incapacità di assumere gli obblighi coniugali. Tale distinzione è spesso affermata dalla giurisprudenza rotale, come conferma in una lunga citazione di una *coram* Funghini⁹⁶.

Il Giudice citando tre sentenze rotali — rispettivamente una *coram* Ragni, una *coram* Pinto e una *coram* Doran — ricorda inoltre come *frequentissime* l'incapacità riguardi il *bonum coniugum* o impossibilità di costituire una comunità di vita e amore coniugale. Termina brevemente ricordando le prove necessarie per confermare l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, soffermandosi sull'importanza della prova peritale ed enumerando i quesiti a cui essa deve rispondere⁹⁷.

c) *In facto*: il Ponente esordisce subito evidenziando la complessità e la difficoltà della causa, a motivo della particolare anomalia psicosesuale dell'uomo e per il suo comportamento abnorme nell'esercizio della sessualità, fatto asserito solamente dall'attrice mentre da lui fu completamente taciuto in sede giudiziale⁹⁸.

Tuttavia il Ponente, dopo un attenta disamina degli atti, asserisce come sia stata sufficientemente provata l'esistenza di molti e gravi fatti perpetrati dall'uomo nella sfera intima matrimoniale contro la dignità della donna.

Il Giudice premette la valutazione della credibilità delle parti e dei testimoni; egli giudica degni di fede sia la donna attrice — la quale già nel libello con cui introdusse la causa in prima istanza riportò il fatto della perversione sessuale del marito — sia i testi da essa addotti, per la

⁹⁶ «“Incapacitas dumtaxat affirmetur: a) si adsit non mera difficultas, esto, gravis, sed impossibilitas ob psychica anomaliam, quae contrahentis psychicam structuram tangat; b) haec pathologica abnormitatis tanti momenti sit ut contrahens, quamvis integram facultatem discernendi retineat, privetur, sive totaliter sive partialiter, facultate disponendi de obiecto matrimonialis consensus; c) abnormitas seu perturbatio personalitatis sit praematrimonialis et praesens in sua gravi forma momento prolationis consensus; d) patologia tam gravis sit ut consortium coniugale intolerabile reddat et illa laborans rem in melius vertere non possit, etsi id expotet et velit” (sent. diei 23 iunii 1993, RRDDec., vol. LXXXV, p. 472, n. 4)», *coram* Sable, 20 novembre 2003, in RRD 95, 672, n. 5 c.

⁹⁷ «In causis de incapacitate magnum pondus tribuendum est peritis praesertim cum hi iudicem edoceant: a) de existentia abnormitatis in peritiando; b) de natura, origine et gravitate huius affirmationis; c) de influxu huius abnormitatis in partis capacitate; d) de principalibus symptomatibus, quae in peritiato inveniuntur; e) de actis causae in quibus peritus invenit probationem existentiae abnormitatis», *coram* Sable, 20 novembre 2003, in RRD 95, 673, n. 7.

⁹⁸ Cf. *coram* Sable, 20 novembre 2003, in RRD 95, 673, n. 8 b.

costanza e coerenza dei fatti riportati complessivamente dalle loro deposizioni. Non così per l'uomo, il quale di fatto ha sempre taciuto i suoi problemi di ordine psicosessuale.

Successivamente vengono disaminate le deposizioni della donna attrice, dell'uomo convenuto e dei cinque testi addotti.

La prima cosa che il Ponente evidenzia è che da quanto emerge dalla deposizione della donna al tempo delle nozze niente di insolito emerge né nel decorso della relazione interpersonale tra i nubendi né a livello di condotta sessuale dell'uomo; di fatto solo dopo le nozze la donna venne a conoscenza dell'eccessiva propensione dell'uomo verso il sesso scoprendo che il marito praticava la masturbazione sollecitato dalla fruizione di pellicole pornografiche:

Tempore sponsalium, nihil insolitum videtur in relatione interpersonali necnon in viri modo sese gerendi, viri nimian propensionem ad sexum Actrix mox post nuptias deprehendit, nam mulier detexit maritum masturbationem, cum pellicularum cinematographicarum obscenarum visione, perfecisse⁹⁹.

Viene poi riportata una lunga citazione tratta dal libello in cui si parla in modo chiaro ed eloquente della perversione sessuale dell'uomo, e di come a causa di essa le relazioni coniugali furono fin dall'inizio della vita coniugale abbastanza rare: di fatto la coppia aveva relazioni della stessa forma di quando erano celibi, interrompendo la relazione sessuale prima del compimento dell'atto. Altre volte il convenuto preferiva il sesso orale o si masturbava con l'attrice accanto, cosa che ovviamente la infastidiva, dato che erano sposati e la preferenza del convenuto era per la masturbazione; solo così, affermava l'attrice, il convenuto riusciva ad avere un'erezione. Inoltre l'uomo preferiva qualsiasi forma alternativa di sesso, tranne che la relazione naturale tra esseri umani: quando si sposarono egli tentò e propose alla donna anche atti contro la natura, alla quale l'attrice sempre si oppose¹⁰⁰.

Non avvenendo nel tempo nessun miglioramento come sperato dall'attrice, il rapporto si deteriorò progressivamente fino alla separazione dei coniugi, avvenuta su iniziativa della donna. Il Ponente conclude affermando che il modo di agire dell'uomo non solo dimostrasse una perversione del senso morale, bensì anche una sua immaturità e grave abnormità sessuale¹⁰¹.

⁹⁹ *Coram Sable*, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 674, n. 9 a.

¹⁰⁰ Cf. *coram Sable*, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 674, n. 9 c.

¹⁰¹ Cf. *coram Sable*, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 674, n. 9 e.

Sable procede alla disamina della deposizione dell'uomo, evidenziando come egli non abbia minimamente parlato delle sue problematiche sessuali riportate invece dalla moglie, negando anzi di avere problemi di natura neurologica o psicologica e minimizzando l'entità dei suoi comportamenti. Riporta poi il giudizio dei Giudici del secondo grado, i quali affermarono riferendosi ai detti problemi che se essi erano tanto piccoli e superabili, non si capisce come di fatto non lo furono, e come essi condussero invece a conseguenze veramente disastrose¹⁰².

Il Ponente passa poi alla disamina delle deposizioni dei testi. Essi confermano le gravi difficoltà delle relazioni interpersonali delle parti; tutti i testi infatti riportano le perturbazioni dell'uomo nella sfera intimo sessuale, in particolare circa le preferenze dell'uomo di praticare la masturbazione con l'ossessivo ausilio di pellicole pornografiche, la scarsità e la difficoltà dell'uomo a condurre compimento gli atti coniugali con la moglie — al punto da far pensare a un problema di impotenza — e le sue richieste di praticare atti contro natura, sempre negati dalla donna¹⁰³.

Il Ponente si sofferma pertanto ampiamente sull'analisi della prova peritale, composta da ben tre perizie di cui due del Tribunale di appello e una svolta dal peritissimo *coram* Rota.

Della prima perizia il Ponente riporta la conclusione del perito, il quale — *attento modo viri sese gerendi in vita sexuali* — osservò:

Il poco interesse e la scarsa ricerca del convenuto riguardo all'attrice, il fatto che il convenuto per eccitarsi deve vedere film erotici e la sua preferenza per la masturbazione, sono sintomi molto importanti di come il convenuto possa essere portatore di un disturbo psicologico con una grave deviazione nella sfera della sessualità¹⁰⁴.

¹⁰² «Se estes problemas eram tão minimizados e superáveis, não se entende porque não o foram e conduziram a consequências tão desastrosas», *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 674-675, n. 10 c.

¹⁰³ Così la teste Alexandra: «Ela contou também que o Nabor tinha o hábito de assistir filmes erotikos na televisão, ocasião em que se masturbava. Ele alegava seu desinteresse per ela pelo fato dela estar muito magra...»; il teste Ioannes Marcus: «a Níobe me disse que sempre esteve disponível às relações conjugai, mas que não aceitava fazer coisas contra a natureza...»; la sorella dell'attrice: «Ela me confideciou a mim e creio que a minha mãe que ele não a amava porque em sua presença assistia a fitas pornograficas no vídeo e se masturbava»; la madre dell'attrice: «ela me contou que ele precisava de se estimular com filmes ou outra coisa para conseguir se relacionar sexualmente»; il padre dell'attrice parla infine di «manifestações de impotência do domandado [...] costumes estranhos do genro, como gostar excessivamente de filmes pornograficos», *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 675, n. 11.

¹⁰⁴ *Coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 676, n. 12 b. Trad. nostra.

Il Ponente riporta anche le indicazioni del perito sulla presenza di tali perturbazioni già nell'infanzia e nell'adolescenza dell'uomo, originate probabilmente da serie problematiche intrafamiliari, specialmente nella relazione conflittuale che l'uomo ebbe con la propria madre. Sable evidenzia perciò il merito del perito, il quale evidenziò come le perturbazioni sessuali di cui l'uomo soffriva erano di epoca precedente a quella delle nozze, individuando un elemento fondamentale per la risoluzione del dubbio in causa¹⁰⁵.

Per quanto riguarda la seconda perizia, il Ponente ne lamenta la superficialità e la carenza di fondamento scientifico, anche sulla base del giudizio espresso su di essa dal peritissimo di cui ne viene riportata breve nota.

Si procede poi ad una ampia disamina della perizia del peritissimo; di essa si riporta innanzitutto la conclusione dell'esperto sulla personalità dell'uomo, giudicata regredita, immatura, egocentrica, chiusa alla presenza dell'altro e perciò al rapporto duale e all'impegno co-esistenziale, caratteristiche che hanno influito chiaramente sulle capacità dell'uomo ad assumersi gli oneri del matrimonio. Il Ponente riporta poi ampiamente la conclusione a cui pervenne il perito al termine del suo lavoro, nel quale egli chiaramente rileva la pesante presenza nel convenuto di un comportamento auto-erotico pressoché compulsivo, di un comportamento masturbatorio sotteso da struttura di personalità ed aggiunge:

La dominanza del comportamento masturbatorio e parafilico (es. porno-voyeristico), vera espressione di una marcata regressione di stampo psicopatologico (oggi inquadrabile in persistenze anomale di comportamenti puero-adolescenziali, della tipologia della sindrome di Peter-Pan), costituiva la base psicogenetica della sua anomalia co-esistentiva di dialogicità interpersonale, di coppia¹⁰⁶.

Il perito giunse alla diagnosi di un disturbo della maturazione psico-affettiva della personalità, dal tratto quasi parafilico, compulsivo, presente nell'uomo *in nuce* in epoca pre-nuziale e appalesato in epoca post-nuziale; al momento delle nozze l'uomo soffriva di tale disturbo rendendolo gravemente carente di maturità psico-affettiva.

Sable giudica la perizia chiara, fondata *in actis et probatis*, logica, ordinata e compiuta secondo onestà intellettuale e sana dottrina. Termina affermando — partendo dalle conclusioni del perito — che nell'uomo era gravemente impedita la capacità di assumersi gli oneri coniugali, soprattutto per quel che atteneva il *bonum coniugum*:

¹⁰⁵ Cf. *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 676, n. 12 e.

¹⁰⁶ *Coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12 n.

Ideoque, si conclusionem iuridicam depromimus ex conclusione Periti, asserendum est in viro graviter praepeditam esse capacitatem assumendi onera coniugalia essentialia, praesertim quod attinet ad bonum coniugum cum vir, propter gravem anomaliam psychica, disponere non poterat saltem de iis quae pertinent ad affectivitatem et ad sexualitatem¹⁰⁷.

Nel penultimo numero il Ponente risponde alle obiezioni del Difensore del Vincolo; per primo risponde all'obiezione della presunta non credibilità della donna e dei suoi testi affermando invece la loro piena coerenza e costanza dei fatti riportati sulle condotte abnormi dell'uomo.

In seguito Egli si sofferma sull'obiezione secondo la quale l'uomo per i suoi comportamenti autoerotici moralmente riprovevoli non poteva essere giudicato incapace di assumere gli oneri coniugali, a meno che ciò non fosse stato dimostrato il legame tra l'attività autoerotica e l'incapacità.

Sable risponde:

Acta causae plene demonstrant activitatem autoeroticam viri talem esse ut minime componi posset cum obligationibus essentialibus, problemata in re sexuali viri cum incapacem reddiderunt assumendi onera essentialia praesertim relate ad bonum coniugum uti recte scribit peritissimus prof. C. animadvertens virum esse «regredito ad uno stadio immaturo, egocentrico, chiuso alla presenza dell'altro, al darsi, al rapporto duale, all'impegno co-esistenziale», qui dein adiungit: «la dominanza del comportamento masturbatorio e parafilico (es. porno-voyeristico), vera espressione di una marcata regressione di stampo psicopatologico [...], costituiva la base psicogenetica della sua anomalia co-esistentiva di dialogicità interpersonale, di coppia»¹⁰⁸.

Si sofferma infine sull'obiezione del Difensore del Vincolo più problematica, e cioè quella in cui si domanda in quale modo la moralità dell'uomo inficiava l'assunzione da parte dell'uomo degli oneri essenziali del consenso matrimoniale¹⁰⁹. Il Ponente così risponde:

Non agitur tantum de viri moribus sed de modo viri sese gerendi in re sexuali, qui ample demonstrat gravem defectum maturitatis psycho-affectivae et consequenter impossibilitatem instaurandi authenticam relationem interpersonalem cum uxore¹¹⁰.

¹⁰⁷ *Coram Sable*, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12 r.

¹⁰⁸ *Coram Sable*, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 678, n. 13 f.

¹⁰⁹ «“Quomodo se habent viri mores ad obiectum essenziale consensus coniugalibus?», *coram Sable*, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 678 n. 13 g.

¹¹⁰ *Coram Sable*, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 678 n. 13 g.

Segue decisione affermativa e il *vetitum*: «Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii, in casu, ob incapacitatem assumendi onera coniugalia essentialia ex parte viri conventi, qui vetatur novas inire nuptias inconsulto loci Ordinario»¹¹¹.

La decisione appare di capitale importanza per il presente studio, poiché in essa si riconosce in modo evidente il ruolo primario assunto dalla fruizione patologica di pornografia — associata alla masturbazione compulsiva — nel costituire nel soggetto una vera e propria regressione di stampo psicopatologico. Tale stato ha inficiato sulla capacità dell'uomo di entrare in relazione interpersonale con la moglie sotto molteplici aspetti, incidendo sulla sua capacità di assumere il *bonum coniugum* e rendendolo di conseguenza incapace al matrimonio.

È emerso infatti dalla sentenza — e alla luce di quanto affermano gli studi scientifici esaminati precedentemente — che il soggetto coinvolto soffriva di tutte le consanguenze più devastanti arrecate dalla fruizione di pornografia, quali l'estrema difficoltà di avere normali e regolari rapporti sessuali con la moglie, la frequentissima abitudine masturbatoria preferita agli atti coniugali e la tendenza a richiedere atti contro natura, i tratti di immaturità ed egocentrismo — nonché ovviamente una compulsiva e costante fruizione di pornografia — che fanno ragionevolmente emergere la *coram Sable* come la più importante linea guida nella trattazione di potenziali cause di nullità matrimoniale avente come patologia primaria l'uso patologico di materiale pornografico.

2.8 *Decreto non pubblicato coram Monier, 12 maggio 2005*¹¹²

Il decreto riguarda un matrimonio celebrato a Chicago tra un uomo di 22 anni e una donna di 23, contratto dopo un breve fidanzamento a causa di una sopraggiunta gravidanza della donna. La vita coniugale si protrasse infelicamente per dodici anni, arrivando infine alla separazione e al divorzio. L'uomo accusò di nullità il proprio matrimonio a norma del can. 1095, n. 2 su entrambi i coniugi. Emessa sentenza affermativa in primo grado per grave difetto di discrezione di giudizio su entrambi, la convenuta adì il tribunale Apostolico della Rota Romana.

Nella parte *in iure et in facto* il Ponente anzitutto ricorda alcuni principi sul can. 1095, in particolare rammenta che per contrarre matrimonio non è sufficiente solamente una mera cognizione intellettuale dell'oggetto del consenso, bensì è necessaria l'estimazione critica dello

¹¹¹ *Coram Sable*, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 678 n. 14.

¹¹² Cf. *coram Monier*, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381.

stesso contratto. Il nubente dovrà essere capace di ponderare le proprie ragioni che lo spingono al coniugio con l'altra parte, e per la cui ponderazione è però necessaria una sufficiente libertà interna. Per tale motivo il soggetto deve essere libero non solo da coazione esterna, ma anche da impulsi interni, affinché niente ostacoli una decisione autentica e personale.

A conferma di ciò cita una decisione *coram* Huber del 26 marzo 1997¹¹³:

Vera habetur libertas interna, cum voluntatis determinatio, que dicitur electio, libera est ab intrinseca determinatione ad unum, ita ut possit agere vel non agere, agere unum vel oppositum ex extremis, iudicio indifferenti propositis. Deest libertas interna, si voluntas absque manifesta laesione intellectus speculativi determinatur ex eo, quod intellectus practicus nullo modo vel saltem non sufficienter motiva electionis aestimare valet¹¹⁴.

Monier ricorda che il difetto di libertà interna e il difetto di discrezione di giudizio sono tra loro corrispondenti (= *inter se congruunt*), poiché la libertà di elezione dipende dalla volontà e dalla cognizione critica.

Il Ponente prima di trattare il caso concreto cita ancora una *coram* Stankiewicz del 19 dicembre 2002 riguardante le anomalie che corrompono il retto esercizio delle facoltà superiori, ricordando che per quanto concerne l'aspetto volitivo il difetto di discrezione di giudizio può essere causato dalle disfunzioni della facoltà volitiva e dell'armonica ordinazione delle attività psichiche e affettive¹¹⁵.

La sentenza di primo grado pronunciò decisione affermativa per il grave difetto di discrezione di giudizio di entrambi. Dopo aver riformato la decisione concernente il difetto di discrezione di giudizio sulla parte convenuta — a motivo di una totale assenza negli atti di una prova che attestasse la carenza di sufficiente libertà interna nella donna — il Collegio Giudicante si sofferma sui numerosi argomenti che provano il grave difetto di discrezione di giudizio nell'uomo attore.

¹¹³ Cf. *coram* Huber, 26 maggio 1997, in *RRD* 89, 237, n. 5.

¹¹⁴ *Coram* Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 2 b.

¹¹⁵ «Sub respectu volitivo autem talem defectum inferunt disfunciones facultatis volitivae et harmonicae ordinationis inter activitates psychicas et affectivitas, quae libertatem internam electionis psychopatologica quadam necessitate vel impulsione elidunt aut substantialiter laedunt in percipienda mutua traditione et acceptatione personarum essentialiumque matrimonii iurium et officiorum», *coram* Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 2 e.

Per prima cosa il Collegio riscontra una mancanza di credibilità dell'uomo, che al contrario di quanto emerge dalle deposizioni della parte convenuta nonché dei numerosi teste, negò ogni suo coinvolgimento con la pornografia ed esercizio abnorme della sfera sessuale:

Inter alia vir actor negat abnormitatem in re sexuali et deponit: «I never used pornography» (Summ. p. 94). E contra non solum mulier sed etiam aliqui testes, factis certis ductis, contrarium deponunt et affirmant aliquam perturbationem exstitisse in viro actore¹¹⁶.

Il Ponente prosegue riferendo infatti le deposizioni della donna e dei testi, che unanimemente attestano come l'uomo fosse affetto da un esagerato interesse per siti pornografici¹¹⁷ e da una condotta sessuale abnorme, dimostrando così una totale assenza di amore coniugale nei confronti della moglie nonché di affetto genitoriale nei confronti della figlia, da lui sempre maltrattata e denigrata¹¹⁸.

A questo punto il Ponente riporta le obiezioni del Difensore del Vincolo il quale affermò che sia i parenti che gli amici mai riferirono circa l'immaturità dell'uomo e di assenza di libertà interiore di entrambi in nubenti al momento del matrimonio, non dando indizi importanti per attestare l'incapacità delle parti al coniugio. A tale obiezioni il Ponente risponde evidenziando invece come dagli atti emergono chiaramente dei segni di gravi immaturità psico-affettiva nell'uomo, *qui se ipsum tantum amat*¹¹⁹, di cui ne offre un preciso elenco.

Per prima cosa viene ricordata la condotta sessuale dell'uomo, giudicata segno non di immoralità bensì di una profonda perturbazione affettiva, la cui radice sarebbe stata da rinvenire nella struttura della sua personalità. Infatti sotto l'aspetto della maturità la persona sempre pro-

¹¹⁶ *Coram Monier*, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 4 a.

¹¹⁷ «In decursu vitae coniugalis exstat factum quod non solum consortium graviter perturbavit sed etiam viri deordinationem plene comprobatur, agitur de viri modo sese gerendi in sexuali provincia. Mulier certa facta est de viri abnormitate: "The computer was the start of a love affair with the internet. He was constantly online and entering chat rooms and pornographic sites. He did not want to share what he was writing with me because many a time I would walk in on him while he was in a chat room and instantly he would exit. A few times he did share the pornography that he downloaded but I was not interested because I could not comprehend the desire to view sexual activity of other people arousal"», *coram Monier*, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 4 d.

¹¹⁸ Cf. *coram Monier*, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 4 e.

¹¹⁹ Cf. *coram Monier*, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 5.

gredisce, e se si verificano dei segni di immaturità nel decorso della vita coniugale, ciò significa che detta immaturità è potenzialmente antecedente al matrimonio.

Durante la vita coniugale, si riporta che l'uomo mai si occupò della gestione della casa, sia per quanto riguarda l'aspetto economico sia per quanto riguarda la pulizia e aspetti correlati. Il Ponente si sofferma poi sul decorso infelice dell'infanzia ed adolescenza dell'uomo riportato dai testi e a cui segue la significativa deposizione della madre della convenuta, la quale ricorda sia la pessima relazione dell'uomo con i propri genitori, sia l'esagerato interesse dell'attore per il materiale pornografico:

Conventae mater de viri personalitate eadem elementa affert, tam de pessimis relationibus cum parentibus, quam de viri mentis debilitate praecipue in decursu vitae coniugali: «He was not prepared to be a husband» (Summ. 113/10). Super miro modo in sexuali sphaera testis confirmat: «Pornography was also found everywhere on his computer – easily accessible for his daughter to watch. He is a despicable person who does not merit annulment» (Summ. 114/2)¹²⁰.

Gli altri testi confermano che per l'uomo contrarre matrimonio fu come vincere un premio, ricordando che in lui c'era una totale assenza di valori nel gestire la vita coniugale poiché lo stesso curava soltanto i propri comodi.

Il Ponente termina la disamina delle deposizioni citando quanto affermato dalla sorella della donna, la quale conferma l'abnorme personalità dell'uomo nel suo comportamento verso la moglie e verso la figlia, dimostrando la sua inettitudine come marito e come padre.

Conclude affermando come dalle deposizioni dei testimoni emerge chiaramente il grave disordine della condotta dell'uomo attore lungo tutto il decorso della vita coniugale.

Il Ponente passa in ultimo alla disamina della perizia eseguita in primo grado. Per quanto riguarda la donna, egli afferma di non aver rilevato in essa alcuna problematica, al contrario di quanto accusava l'attore. Dalla perizia emergono invece chiaramente i problemi della condotta sessuale dell'uomo stesso, problemi che perturbarono la sua capacità di assumere gli obblighi coniugali: l'uomo aveva una chiara aspettativa di ciò che voleva dalla fidanzata prima e poi dalla moglie, e fu determinato a trasformare la moglie nella donna che voleva¹²¹.

¹²⁰ *Coram Monier*, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 7 b.

¹²¹ «He had clear expectations of what he wanted in a girlfriend and spouse and

Egli aveva inoltre una serie di problematiche sessuali che inevitabilmente affettarono la relazione coniugale.

Il Ponente poi riporta il giudizio del perito, il quale affermò che il problema della sfera sessuale dell'uomo che perturbò gravemente la sua capacità di assumere gli obblighi coniugali fu il suo esagerato interesse nella pornografia, interesse che cercò inoltre di introdurre nella vita sessuale con la moglie:

Denuo Peritus evocat problemata in sexuali provincia quae, suo iudicio, perturbaverunt capacitatem adsumendi onera coniugalia: «the petitioner had an exaggerated interest in pornography and insisted on introducing it into his sex life with the respondent»¹²².

Il Ponente termina evidenziando come in realtà il perito confermasse nell'uomo un disordine nel processo di elezione e nel momento di prestazione del consenso per grave immaturità psico-affettiva¹²³.

Per tale motivo il Collegio si è convinto circa la presenza nell'uomo di una disfunzione della facoltà volitiva e dell'organizzazione tra l'attività psichica ed affettiva, riconducendo ciò ad una grave immaturità psico-affettiva; essa lese gravemente la sua libertà interna, impedendogli di comprendere la mutua consegna e accettazione delle persone¹²⁴.

Il decreto termina confermando la sentenza di primo grado quanto al grave difetto di discrezione di giudizio dell'uomo attore, apponendo sullo stesso il *vetitum* di passare a nuove nozze¹²⁵.

Nella presente decisione la fruizione patologica di pornografia fu considerata un importante indizio della profonda perturbazione affettiva di cui soffriva l'uomo, elemento che fa di questo decreto un'indicazione pratica esemplare per altri casi simili.

was determinate to transform the respondent into the woman he wanted. The petitioner also had sexual issues that seriously impacted the relationship», *coram* Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 8 c.

¹²² *Coram* Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 8 d.

¹²³ Cf. *coram* Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 8 e.

¹²⁴ «Quapropter Patres de Turno animadvertunt disfunctiones facultatis volitivae et harmonicae ordinationis inter activitates psychicas et affectivas, ob gravem viri immaturitatem psycho-affectivam, libertatem internam graviter laesisse in percipienda mutua traditione et acceptatione personarum», *coram* Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 8 f.

¹²⁵ Cf. *coram* Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 9.

Inoltre è importante evidenziare che alla luce della prova peritale l'uomo fu giudicato non solo affetto da un grave difetto di discrezione di giudizio, ma anche da un'incapacità ad assumere: essa fu causata dalla sua patologica condotta sessuale, ingenerata proprio a causa del suo pesante coinvolgimento con la pornografia. Tale condotta provocò nell'uomo il voler attuare nella vita sessuale reale ciò che egli visionava nel mondo irrealistico della pornografia, indicando con ciò un livello di coinvolgimento con il suddetto materiale ormai molto profondo.

Alla luce degli studi precedentemente disaminati tale confusione tra mondo reale e mondo irrealistico denota infatti nel soggetto un problema invasivo a livello cognitivo di grave entità, capace di perturbare gravemente anche la capacità ad assumere gli obblighi essenziali. È infatti importante evidenziare che uno dei gradi più elevati della c.d. «pornodipendenza» comprende coloro che tendono a mettere in pratica ciò che hanno visivamente percepito: essendo ormai la fruizione di pornografia diventata un problema invasivo persistente a livello cognitivo, il soggetto inizia ad avere seri problemi di confusione tra realtà e finzione.

Indirettamente il presente decreto mostra come la fruizione patologica di pornografia possa assurgere anche a causa diretta dell'anomalia inficiante la capacità del soggetto ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio.

2.9 *Sentenza non pubblicata coram Erlebach, 1 dicembre 2005*¹²⁶

a) *Facti species*: D. e M., rispettivamente di 22 e 20 anni di età, si conobbero nell'ambiente parrocchiale istaurando subito una relazione affettiva, e nonostante il parere contrario delle rispettive famiglie i due giovani si fidanzarono arrivando quattro anni dopo alla celebrazione delle nozze. Il matrimonio durò otto anni, allietato dalla nascita di due figli. A causa dei dissensi in seno alla coppia, si arrivò alla separazione e al divorzio.

La donna presentò libello presso il competente Tribunale di prima istanza di Buenos Aires accusando il proprio matrimonio di nullità per incapacità dell'uomo a norma del can. 1095, n. 3. Svolta l'istruttoria e ottenuta una perizia, il Tribunale emise sentenza negativa. Appellata tale decisione presso il Tribunale di Appello Argentino il dubbio fu riformulato accusando il matrimonio di nullità a norma del can. 1095, n. 2 sulla donna e *ob errorem mulieris circa quali-*

¹²⁶ *Coram Erlebach, Bonaëren.*, 1 dicembre 2005.

tatem viri conventi. Il Tribunale di Appello emise sentenza affermativa soltanto sul primo capo.

La causa arrivò in Rota, e fu particolarmente laboriosa per problemi di ordine processuale e in merito ai capi accusati: fu di fatto riassunto il capo dell'incapacità sull'uomo ed eseguita una perizia dal perito rotale; il Turno Rotale fu chiamato a pronunciarsi in merito all'incapacità a norma del can. 1095, nn. 2-3 su entrambi le parti, e per l'errore della donna a norma del can. 1097 §2.

b) *In iure*: il Ponente, dopo aver preliminarmente illustrato la dottrina fondamentale riguardo il consenso e l'abilità giuridica richiesta per contrarre matrimonio (can. 1057), si sofferma molto brevemente sulla dottrina riguardante il can. 1095, nn. 2-3; per prima cosa illustra le caratteristiche della discrezione di giudizio necessaria per contrarre valido matrimonio, ricordando che essa consiste in un giudizio pratico-pratico, formulato sulla base di un'estimazione intellettuale e di una valutazione critica eseguita con una sufficiente libertà.

Il difetto di discrezione di giudizio deriva non da un semplice difetto dell'esercizio della libertà discrezionale, bensì di una impossibilità del soggetto di compiere un giudizio pratico-pratico sul matrimonio da egli voluto. Non è richiesto un perfetto grado di discrezione di giudizio, ma un sufficiente grado proporzionato al matrimonio. Unicamente un grave difetto di discrezione di giudizio rende invalido il consenso¹²⁷.

Il Ponente cita una *coram* Funghini per evidenziare come il grave difetto debba essere riconducibile ad una grave perturbazione psicopatologia e non all'imperizia di vita o superficialità di animo; successivamente cita una *coram* Stankiewicz per ricordare che la gravità del difetto debba riguardare nell'ordine oggettivo precisi diritti e doveri essenziali del matrimonio nonché essere causata da una grave perturbazione delle facoltà psichiche che concorrono alla formazione del giudizio discrezionale¹²⁸.

Segue ancora più brevemente un'illustrazione della dottrina riguardante il n. 3 del can. 1095: il Ponente ricorda che la norma concerne un'incapacità di attuazione dei diritti e doveri essenziali, per il cui riconoscimento è necessaria una causa di natura psichica, una vera incapacità e determinare gli specifici obblighi essenziali oggetto dell'incapacità ad assumere. Il Giudice cita a tale proposito l'Allocuzione del Papa Giovanni Paolo II del 5 febbraio 1987, spiegando in breve le caratteristiche

¹²⁷ Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 5 a.

¹²⁸ Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 5 c.

della gravità dell'anomalia di cui il soggetto deve soffrire per essere giudicato incapace al matrimonio. Termina richiamando la necessità del *votum peritale* per la determinazione della causa psichica nonché per la valutazione dei suoi effetti in ordine al matrimonio¹²⁹.

c) *In facto*: il Ponente procede prima alla trattazione della presunta incapacità sull'uomo, per poi trattare l'incapacità sulla donna¹³⁰.

In primo luogo si evidenzia che l'uomo proveniva da una famiglia cattolica permeata di sani principi morali, in cui egli ricevette una sana educazione che lo portò ad avere una breve esperienza prima nella vita religiosa francescana, e poi nel seminario diocesano¹³¹. In quel periodo nulla emerse di abnorme dal punto di vista psichico, secondo quanto deposto dai sacerdoti che lo conobbero in quel periodo.

Uscito dal seminario perché innamoratosi dell'attrice, nel periodo pre-nuziale non si manifestò nessun problema particolare, sebbene già ci fossero diversi segnali preoccupanti circa la sua personalità particolarmente fragile ed immatura: il Ponente ricorda che l'uomo faceva uso di materiale pornografico ed era volgare con le donne, comportamento di cui erano a conoscenza i due fratelli dell'attrice già in epoca pre-nuziale¹³².

Oltre a ciò, viene ricordato quanto riportato dall'attrice circa la tendenza dell'uomo alla sistematica pratica della masturbazione, «uti modum solvendi tensiones ordinis psychici»¹³³. Tuttavia non emerse nessuna seria anomalia dell'uomo a livello psichico né nel periodo precedente le nozze, né all'inizio della vita coniugale¹³⁴.

I primi problemi di vita coniugale furono di fatto la limitata libertà concessa alla donna di fare visita alla propria famiglia e la particolare avarizia dell'uomo nella gestione economica familiare. Il Ponente passa al problema centrale che emerse nel tempo nella vita della coppia e che fu causa del naufragio del coniugio, cioè il *modus sese gerendi conventi in re uxoria*. Il Ponente ricorda che l'uomo

¹²⁹ Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 7.

¹³⁰ Dell'incapacità della donna non si tratterà nel presente lavoro, esulando di fatto tale questione dallo scopo dello stesso.

¹³¹ Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 8.

¹³² «Alquilaba películas pornográficas [...] cuando pasaba una mujer llamativa por la calle él [...] hacía comentarios obscenos», *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 8.

¹³³ *Coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 8.

¹³⁴ Il ponente a tale proposito spiega che «Probabiliter non pauci sunt iuvenes quamdam immaturitatem patientes, qui dein in matrimonio sese responsabiliter gerunt, etsi super his praesuppositis forsan nonnisi imprudenter quis construere posset vitam coniugalem», *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 9.

Praetendebat a Conventa modus moraliter haud admissibiles, a muliere insuper non acceptos, et excitationem querebat in visione pellicularum pornographicarum. Immo, mulierem obstringebat ad hanc pravam participationem. Non est ut referantur singulae depositiones; late latequae locuti sunt heic de auditu. Ipse Conventus hanc rem partialiter confessus est in iudicio¹³⁵.

Ciò fu comprovato da numerose testimonianze riportate nelle deposizioni dei testi, non ultima la stessa parziale confessione dell'uomo ottenuta durante l'escussione giudiziale.

Oltre a ciò, l'uomo non conservava il necessario pudore nei confronti dei figli, facendo il bagno con loro ed usava anche eccessiva violenza su di essi, al punto che il confessore della donna consigliò alla stessa di ricorrere alla protezione di un legale, rimedio che tuttavia fece precipitare la situazione segnando così la fine dell'unione¹³⁶.

Il Ponente procede alla valutazione del comportamento dell'uomo, chiedendosi se la questione fosse semplicemente un problema di indole viziosa, o ci fosse stato a monte un più serio problema psichico¹³⁷. Per rispondere alla questione, il Ponente ricorre nel numero successivo all'esito della prova peritale, composta da ben quattro perizie; due furono eseguite nel primo grado di giudizio, una in Appello e una svolta dal peritissimo *coram* Rota. Oltre a ciò, negli atti era presente la deposizione dello psicologo avente in cura l'uomo.

Il Ponente inizia proprio dalla disamina di quest'ultima, riportando quanto asserito dallo psicologo circa la personalità dell'uomo giudicata di tipo nevrotico con tratti ossessivi, escludendo però un comportamento parafilico esibizionista nei confronti dei figli; lo psicologo affermò inoltre che l'uomo nel periodo di cura poteva essere capace di assumere gli obblighi matrimoniali¹³⁸.

Il Ponente passa all'esame delle perizie svolte in prima istanza, riportando quanto esse concludono sulla personalità dell'uomo definita di struttura narcisistica con tratti ossessivi, negando però a detta anomalia efficacia invalidante il momento del consenso.

¹³⁵ *Coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 11 a.

¹³⁶ Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 11 b-c.

¹³⁷ «Agitur hoc in casu de mera difficultate, praesertim quod attinet ad officia coniugalia adimplenda, aut vir impar fuit ad matrimonium contrahendum ratione cuius anomaliae ordinis psychici? Ut respondendum dari possit necesse est audire peritos», *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 12 c.

¹³⁸ Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 13 a.

La perizia svolta in Appello, sebbene fosse stata eseguita da un medico psichiatra qualificato, licenziato in diritto canonico e versato nella pratica forense civile, si è limitata alla disamina degli atti solamente sul capo imputato alla donna, non apportando purtroppo nessun elemento nuovo per quanto concerne l'incapacità dell'uomo.

Finalmente il Ponente procede ad un'ampia disamina della perizia svolta dal *peritissimus*; Erlebach riporta le conclusioni dello stesso, il quale individuò nell'uomo un disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, evidenziando anche tratti di immaturità personale. Indice di immaturità personale furono «il bagno promiscuo con i figli e le violenze nei confronti della moglie, l'abitudine masturbatoria, l'uso di materiale pornografico»¹³⁹.

Più in particolare Erlebach riporta quanto riferito dal Peritissimo circa la condotta sessuale dell'uomo, giudicata abnorme sia sotto l'aspetto quantitativo sia qualitativo, elemento risultato preminente nel creare un serio disagio all'interno della coppia: da tale risultato segue la valutazione giuridica sul caso concreto. Per ciò che attiene all'anomalia dell'uomo convenuto sotto l'aspetto giuridico-canonico, senza dubbio apparve chiaro ai Giudici che non si trattasse solamente di una viziosità concernente il comportamento nella sfera sessuale coniugale sotto l'aspetto morale, bensì una seria anomalia di ordine psichico inficiante l'assunzione dell'obbligo morale del *bonum coniugum*:

Quod attinet ad consecraria constabilitate anomaliae Conventi sub aspectu iuridico-canonico, sine dubio clare nunc patet quod non agitur solummodo de pravibus, sub aspectu morali, modis viri conventi in re uxoria (notetur bonum coniugum essenziale) vel et magis ample perspecta relatione cum muliere et filiis, sed de seria anomalia ordinis psychici¹⁴⁰.

Tale anomalia di ordine psichico ha tuttavia affetto l'uomo in modo grave sulla capacità di stabilire una comunità coniugale, avendo poca o nessuna influenza sulla sua capacità discrezionale: il Ponente termina la disamina della prova peritale affermando che mentre non consta sufficientemente la presenza di una grave difetto di discrezione di giudizio nell'uomo, consta invece con morale certezza la sua incapacità di assumere gli obblighi coniugali, almeno per quanto concerne il *bonum coniugum*¹⁴¹.

¹³⁹ *Coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 13 e.

¹⁴⁰ *Coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 13 f.

¹⁴¹ Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 13 g.

Erlebach passa all'obiezione del Difensore del Vincolo il cui argomento pro matrimonio mosse dal fatto che il coniugio durò comunque per ben 8 anni, elemento di non poco conto; il Ponente risponde che fin da prima delle nozze vi furono avvisaglie sulle problematiche psichiche dell'uomo — elemento indirettamente asserito anche dallo psicologo avente in cura l'uomo — il quale resero non solo difficile ma intollerabile la vita della moglie fin dall'inizio della vita coniugale inficiando il *bonum coniugum essenziale*¹⁴².

Il Ponente passa alla disamina dell'incapacità sulla donna, per poi terminare con un rapido accenno *in iure et in facto de errore actricis circa qualitatem conventi*, giudicando il caso concreto carente *omnino fumo boni iuris*.

I Giudici pronunciarono una sentenza affermativa «dumtaxat ob incapacitatem assumendi essentielles matrimonii obligationes ex utraque parte», ponendo il *vetitum* su entrambi i coniugi.

Nella presente sentenza si trova conferma della costante relazione intercorrente tra pratiche sessuali abnormi e l'uso di pornografia, come già emerso nelle precedenti decisioni. Essa suggerisce in modo indiretto di verificare sempre nella storia personale del soggetto la possibile compresenza di tale dinamica; questa decisione suggerisce soprattutto di vagliare accuratamente — ovviamente anche attraverso l'ausilio della prova peritale — se tale comportamento della sfera sessuale sia una condotta volontaria ovvero involontaria (patologica), potendo di fatto essa potenzialmente ingenerare una incapacità ad assumere¹⁴³.

¹⁴² Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 14 b.

¹⁴³ Lo stesso Ponente in una decisione emessa solo due settimane dopo la presente ribadì lo stesso concetto: in essa criticò l'operato del perito — la causa verteva sull'incapacità ad assumere da parte dell'uomo convenuto — il quale avrebbe dovuto meglio investigare, prima di altri elementi, «*Praetermisit recursum Conventi ad materiale pornographicum (Actrix scripsit: "I. [...] also kept pornography in the home which I did not like. The purchase of this pornography was not just one or two, but drawers full of magazines" [...]) quod ex parte viri conventi fuit motivum superbiae (d.na haud non potuit intellegere cur Conventus fuit "very proud" ob suam istius generis collectionem). En aliud motivum immaturitatis Conventi*», *coram* Erlebach, *Peorien.*, 15 dicembre 2005, n. 14 e. Di fatto in tale decisione si può rintracciare indirettamente la conferma dell'avvertenza di non sottovalutare mai il ruolo assunto dalla visione di pornografia sulla potenziale incapacità ad assumere: nel caso concreto il Ponente intuì che il ruolo rivestito da detta pratica nella vita dell'uomo probabilmente era molto di più che una condotta moralmente riprovevole. Con molta probabilità essa era infatti riconducibile ad una vera e propria condotta patologica, meritevole di una più approfondita indagine; di fatto, come già spiegato precedentemente, viene riconosciuto dagli esperti come possibile sintomo di una condotta patologica non solo

In questa sentenza si trova inoltre conferma del fatto che nei casi in cui il soggetto fruisca di pornografia e abbia comportamenti devianti, l'incapacità ad assumere riguardi in particolare l'obbligo essenziale del *bonum coniugum*.

3. Giurisprudenza rotale e pornografia (*status quaestionis*)

Dopo aver operato una disamina delle decisioni rotali in cui in diverso grado e modo sia rientrato il problema della fruizione di pornografia, viene ora esposta una statistica riassuntiva di esse.

3.1 *Riassunto statistico e prime osservazioni generali*

Le decisioni rotali disaminate appartengono al periodo compreso tra il 1975 e il 2005, anche se lo spoglio ha riguardato un arco di tempo complessivo di circa 40 anni, a partire cioè dagli anni 1960 fino ad arrivare al 2008.

Le decisioni ritenute significative e qui riportate sono nel complesso 9: un decreto confermativo e 8 sentenze.

Per quanto concerne il *caput nullitatis*, tre decisioni riguardano la simulazione parziale, mentre le altre 6 riguardano il can. 1095, di cui il decreto e una sentenza solo il can. 1095, n. 2, e una solo il can. 1095, n. 3 (la *coram* Sable del 20 novembre 2003); nelle altre quattro sentenze il dubbio verteva su entrambi i numeri. Si può rilevare che delle prime considerazioni generali riguardanti tutte le decisioni disaminate appaiono subito evidenti:

a) Le tre sentenze concernenti capi di nullità per simulazione sono le meno recenti (l'ultima, la *coram* Turnaturi, è del 1996), mentre tutte le altre riguardanti il can. 1095 (a partire dalla *coram* Pinto del 1997) appartengono al periodo più recente.

Sembrerebbe chiaro che la problematica stessa dell'uso di materiale pornografico si sia nel tempo spostata dal concernere cause vertenti i vizi volontari del consenso a quelle inerenti i vizi involontari di esso, confermando quanto i risultati degli studi scientifici di psicologia e psichiatria precedentemente esposti hanno evidenziato: e cioè che l'uso di materiale pornografico negli ultimi vent'anni è passato — grazie all'avvento delle nuove tecnologie sorte dopo il 1990 — dall'essere un problema principalmente morale a un serio problema anche a livello

l'avere grandi quantità di detto materiale, ma soprattutto l'effettuarne una meticolosa classificazione e catalogazione.

clinico, andando a delineare all'orizzonte una situazione dai contorni ancora non molto chiari.

Ne consegue però facilmente che è presumibile pensare che nei prossimi anni avverrà una crescita della diffusione delle problematiche legate all'uso di pornografia specialmente — ma non solo — nel mondo occidentale, e di riflesso un verosimile aumento di cause di nullità matrimoniale vertenti su tale questione.

b) Nel complesso tutte le decisioni sono state affermative, e tutte le sentenze — eccezion fatta il decreto — hanno riguardato cause di nullità matrimoniali presentate da donne, mentre tutti i capi di nullità affermativi erano invece su uomini.

Tale dato appare un'ulteriore e significativa conferma dei dati scientifici analizzati, i quali — anche se allo stato attuale la situazione si sta progressivamente evolvendo — dimostrano come i più vulnerabili alle devastanti conseguenze derivanti dall'uso di pornografia appaiono ancora i soggetti di sesso maschile.

c) Tranne in due cause per simulazione e nelle due per grave difetto di discrezione di giudizio, nella *coram* Turnaturi e nelle restanti 4 cause vertenti su entrambi i numeri 2 e 3 del can. 1095 — in cui i Giudici hanno poi dato in tutte esito affermativo solamente sul terzo numero — gli uomini coinvolti non hanno collaborato positivamente ai fini della causa: nella *coram* Huber del 26 giugno 2002 fu decretata l'assenza dell'uomo dal giudizio, mentre nelle altre tre cause gli uomini sono risultati o mendaci o non collaborativi. Da ciò si evince purtroppo che la ricerca della verità in questi casi risulta di fatto molto più ardua e complessa, aprendo ugualmente l'inevitabile interrogativo sull'utilità di un'eventuale produzione — alternativa o complementare alla deposizione del soggetto — delle c.d. «prove informatiche», forse capaci di avvalorare la prova dell'identificazione e della gravità della patologia del presunto incapace; tale ipotesi viene trattata nel V capitolo¹⁴⁴.

3.2 Grave difetto di discrezione di giudizio

Tra le decisioni rotali disaminate nel presente studio la problematica della fruizione di pornografia concernente il can. 1095, n. 2 appare nella sentenza *coram* Pinto del 24 ottobre 1997¹⁴⁵ e nel decreto confermativo *coram* Monier del 12 maggio 2005¹⁴⁶: in entrambi appaiono

¹⁴⁴ Cf. sotto, 202-206.

¹⁴⁵ Cf. *coram* Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 781-789.

¹⁴⁶ Cf. *coram* Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381.

chiaramente degli elementi comuni interessanti su cui occorre brevemente soffermarsi. Per prima cosa in entrambi le cause viene riconosciuta nei soggetti maschili coinvolti (uno parte convenuta l'altro parte attrice) una forte dipendenza dalla pornografia che insieme con altri fattori ha influito sul costituirsi di una immaturità psico-affettiva¹⁴⁷ che ha inficiato la capacità dei soggetti di determinarsi liberamente e di valutare sufficientemente il contratto matrimoniale¹⁴⁸.

In secondo luogo in ambedue le decisioni i Giudici hanno posto in evidenza come il difetto di libertà interna e di scelta risulti uno degli elementi più danneggiabili dall'uso dipendente di pornografia, insieme con un grave disorganizzazione delle sfere cognitiva-volitiva e di quella affettiva: di fatto l'uso patologico di pornografia ha influito nel delineare un generale quadro di immaturità psico-affettiva la quale è stata la causa materiale che ha — in entrambi i soggetti — inficiato la libertà interna. Oltre a ciò essa ha inficiato anche la capacità di percepire l'oggetto del consenso matrimoniale, intaccando così in modo grave la loro discrezione di giudizio costituendo la causa formale dell'incapacità al matrimonio.

Riguardando l'immaturità la sfera affettiva, e gli istinti, gli affetti e le emozioni, il suggerimento proveniente dalle due decisioni appare perciò di rilevante interesse per la presente questione: come già suesposto, di fatto la fruizione patologica di materiale pornografico può essere fonte di notevoli squilibri dal punto di vista psicologico, potendo giungere ad ingenerare anche un arresto della maturazione affettiva della persona¹⁴⁹.

In conclusione, il suggerimento che emerge da punto di vista giurisprudenziale dalle due decisioni è dunque che l'inquadramento sogget-

¹⁴⁷ Per definire l'immaturità affettiva o psico-affettiva, data l'estrema incertezza che regna intorno alla sua precisa accezione, una descrizione per sintomi appare la via più comune a livello giurisprudenziale, cf. P. BIANCHI, «Il contributo di mons. Stan-kiewicz», 508-509; C. BARBIERI — AL., *Psicopatologia forense*, 73-99; G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 173-175.

¹⁴⁸ Gli effetti nei due casi concreti furono *in primis* la promiscuità sessuale e l'incapacità di instaurare una vera relazione interpersonale coniugale. Si ricorda inoltre che gli altri indizi emersi dalle decisioni, ossia il rifiuto della prole, il voler introdurre nella vita reale le proprie fantasie sessuali nonché l'ossessiva catalogazione e sistematica ricerca di materiale pornografico sono dei chiari sintomi indicanti una elevata dipendenza del soggetto da detto materiale, con gravi conseguenze a livello cognitivo e comportamentale.

¹⁴⁹ Il fruitore patologico di pornografia è di fatto generalmente un soggetto *immaturato* dal punto di vista affettivo, e le cui caratteristiche — dal punto di vista psicologico — sono molto attinenti a quelle riconosciute dalla giurisprudenza come caratterizzanti l'immaturità affettiva avente rilevanza incapacitante al matrimonio.

tivo-clinico dello stato psicologico del soggetto dipendente da pornografia sotto la categoria dell'im maturità affettiva — qualora ne venga ovviamente riscontrata la presenza — sia un percorso piuttosto plausibile dal punto di vista canonico, sebbene meritevole di ulteriore approfondimento¹⁵⁰.

3.3 *Incapacità ad assumere*

Nelle quattro rimanenti sentenze disaminate — la *coram* Huber del 26 giugno 2002, la *coram* Defilippi del 9 ottobre 2003, la *coram* Sable del 20 novembre 2003 e la *coram* Erlebach dell'1 dicembre 2005 — i Giudici si pronunciarono con esito affermativo, e i molti elementi in comune permettono di trarre delle considerazioni piuttosto chiare ed eloquenti per la presente questione.

a) In tutte le sentenze i Giudici hanno posto in evidenza il passato problematico dei soggetti, che tranne il convenuto nella *coram* Erlebach dell'1 dicembre 2005, ebbero tutti notevoli problemi familiari durante l'infanzia e la giovinezza; inoltre appare costante la presenza in tutti i soggetti di una condotta sessuale abnorme sia per l'intensità sia per la qualità associata all'uso di pornografia.

Tale risultato rafforza l'esigenza di dover sempre ricostruire in modo accurato la storia personale e clinica del soggetto, non dando inoltre

¹⁵⁰ Come nota giustamente A. Stankiewicz la ragione principale che ha permesso all'im maturità affettiva di rivestire un ruolo positivo nell'ambito giurisprudenziale rotale è stata l'evoluzione della concezione della preminenza della sfera intellettuale sulla sfera volitiva, che sebbene non annullata è stata ridimensionata a motivo dei disturbi psicologici che possono influire direttamente sulla sfera affettiva e coinvolgere quella volitiva, cf. A. STANKIEWICZ, «Jurisprudencia de la Rota Romana», 42-46. Lo stesso Autore afferma inoltre che «Sin entrar en la cuestión de la exactitud científica sobre la formulación de la inmadurez afectiva como trastorno en sí mismo, [...] se debe, sin embargo, constatar que ésta se ha mostrado de utilidad en la relevancia de la eficacia jurídica del defecto de libertad interna o de elección, independientemente del defecto de la facultad cognitiva y crítica», *Ibid.*, 47. È opportuno tuttavia evidenziare, come del resto fa Zuanazzi, che il concetto di immaturità affettiva fu spesso in passato trasferito dall'ambito psicologico all'ambito canonico in modo improprio, causandone inevitabilmente un certo abuso a livello forense, ragion per cui occorre molta prudenza nell'uso di tale categoria psicologica, cf. G. ZUANAZZI, «La capacità intellettuale e volitiva», 295-318. Il fraintendimento più frequente è quello di valutare dal punto di vista canonico l'im maturità facendo riferimento al concetto di maturità dal punto di vista psicologico — che concerne il punto di arrivo dello sviluppo umano — anziché la maturità canonica, che invece si riferisce al punto minimo di partenza per la validità del matrimonio, cf. C. BARBIERI — AL., *Psicopatologia forense*, 90-91.

mai per scontato che la fruizione di pornografia sia una pratica riprovevole solo dal punto di vista morale: potendo essa infatti allo stato attuale diventare una vera condotta patologica, occorre sempre condurre un'attenta indagine sulla sua reale incidenza sul soggetto, in modo particolare attraverso l'ausilio dei periti psicologi e psichiatri.

b) Nelle ultime tre sentenze fu diagnosticata nei soggetti un'immatùrità psico-affettiva; data la frequenza con cui tale situazione si presenta nei casi di soggetti fruitori di materiale pornografico, in sede istruttoria risulta importante verificarne l'eventuale presenza, potendo infatti sia l'avvocato sia il giudice trovare in essa una possibile via di configurazione al livello soggettivo-clinico anche per il caso del can. 1095, n. 3.

c) L'elemento essenziale giudicato come quello oggetto diretto dell'incapacità ad assumere fu in quattro sentenze su cinque quello del *bonum coniugum*; tale risultato è significativo, poiché offre una indicazione di indubbio valore operativo per i giudici chiamati a giudicare casi di presunta incapacità ad assumere di soggetti fruitori patologici di pornografia.

d) In tutte le cause il ruolo assunto dalle perizie è stato determinante per la risoluzione del caso concreto: i Giudici ne hanno fatto ampia menzione nelle sentenze, usando molte citazioni tratte dai voti dei periti, indicando — seppur in modo indiretto — il valore risolutivo che tale mezzo di prova può assumere in casi simili di presunta incapacità ad assumere.

CAPITOLO IV

Pornografia e consenso: considerazioni dottrinali e proposte

Partendo dall'analisi delle decisioni rotali e dei risultati che ne sono emersi, nel presente capitolo viene esposto in modo sistematico quanto emerge dalla dottrina canonistica attuale sul tema in esame, correlata con una serie di considerazioni e proposte pratiche operative.

In un primo sottocapitolo si tratteranno in relazione alla fruizione di pornografia i vizi volontari del consenso, quali la simulazione parziale e l'*error determinans voluntatem*.

Seguirà poi un sottocapitolo concernente i vizi involontari del consenso, contemplati nel capo di nullità per incapacità psichica a norma del can. 1095, nn. 2 e 3.

1. Simulazione parziale

Per contrarre matrimonio è sufficiente che i contraenti aderiscano intuitivamente ad esso, con un'*intentio generalis* mossa da una conoscenza almeno sommaria dell'istituto stesso; tuttavia, quando uno o entrambi i nubendi escludono il matrimonio stesso o qualche suo elemento o proprietà essenziale, il vincolo matrimoniale di fatto non sorge, essendoci discordanza tra la manifestazione esterna del consenso e la reale volontà interna del contraente. Si configura in questo caso un vizio del consenso che è contemplato dal can. 1101 §2¹, e noto come *simulazione* del consenso².

¹ Can. 1101 §2: «At si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actus excludat matrimonium ipsum vel matrimonii essenziale aliquod elementum, vel essentialem aliquam proprietatem, invalide contrahit».

² Così Graziani spiega il fenomeno simulatorio: «Quando si dice *simulazione*, *simulare* ci si prospetta necessariamente il caso di chi, consapevolmente e fraudolente-

Diversi autori poi riconoscono ardua la distinzione netta tra simulazione parziale e totale³: mentre nell'esclusione totale il soggetto che rifiuta il *matrimonium ipsum* deve essere cosciente dell'invalidità del consenso prestato al momento delle nozze, nell'esclusione parziale il soggetto in realtà vuole il matrimonio, ma non lo vuole così come Dio lo ha istituito — operando l'esclusione di un elemento o di una proprietà essenziale dello stesso — contraendo così invalidamente, cosciente o meno delle conseguenze della sua simulazione⁴.

Per operare una simulazione totale è necessario avere una *causa simulandi* di una gravità tale da spiegare il fatto dell'esclusione assoluta del matrimonio: senza di essa sarà molto più difficile ritenere provata la presenza di detta esclusione⁵. Nel caso di una simulazione parziale invece è evidente che la necessità di una motivazione di grave intensità dev'essere proporzionata all'esclusione di un elemento o proprietà essenziale posto in essere attraverso un atto positivo di volontà.

La differenza evidenziata circa la prova della *causa simulandi* dei due tipi di simulazione è di una certa valenza anche per il presente studio, poiché fa comprendere chiaramente che per quanto la fruizione di pornografia possa indurre il soggetto a formarsi una mentalità contraria alla dottrina cristiana sul matrimonio, sarà più facile provare che essa abbia avuto un'incidenza nel plasmare nel soggetto determinate idee riguardanti precisi aspetti del matrimonio — inducendolo così a rigettare uno degli elementi o proprietà essenziali — piuttosto che deformare totalmente la sua concezione del coniugio, incitandolo a rifiutare l'istituto del matrimonio in se stesso, realtà a cui di fatto ogni essere umano è *naturaliter* proteso⁶.

Segue ora una breve esposizione dei casi di simulazione parziale relativamente al *bonum fidei*, al *bonum prolis* e al *bonum sacramenti*.

mente, produce in altri la sensazione di una realtà, mentre non di realtà si tratta, ma di mera finzione», E. GRAZIANI, *Volontà attuale*, 160.

³ Cf. G. SCIACCA, «Bonum fidei», 160-161; J.M. SERRANO RUIZ, «L'esclusione del consortium totius vitae», 103.

⁴ Cf. P. MONETA, «La simulazione totale», 247-259. Si legge in una *coram* Stankiewicz che la distinzione delle due forme di simulazione non è per l'effetto prodotto ma «ratione obiecti et conscientiae simulati actu», *coram* Stankiewicz, 23 luglio 1982, in *RRD* 74, 423, n. 3.

⁵ Cf. P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 139.

⁶ È per tale ragione che il Franceschi è condotto ad affermare che risulta molto più facile sposarsi che simulare, e ciò per l'*inclinatio naturae* al matrimonio e della forza ordinatrice dell'amore coniugale. Cf. H. FRANCESCHI, «L'esclusione della prole», 180.

Si è tuttavia ritenuto non opportuno inserire nella presente disamina il caso dell'esclusione parziale del *bonum coniugum*, anche se suggerita dalla canonista M. Tarver⁷: essendo infatti il *bonum coniugum* ancora oggetto di discussione e approfondimento teologico e canonico, tale presunto capo di simulazione parziale si presterebbe a potenziali fraintendimenti, ragion per cui si ritiene terreno di indagine ancora troppo incerto per l'applicazione pratica⁸.

1.1 *Bonum fidei*

Nella giurisprudenza rotale l'esclusione del *bonum fidei* rispetto a quella del *bonum prolis* o del *bonum sacramenti* è stata trattata meno frequentemente⁹, a motivo di una sua oggettiva difficoltà di trattazione in sede istruttoria che ne rende rara la presenza anche nei tribunali inferiori¹⁰.

Nondimeno è importante evidenziare come nell'immaginario collettivo specialmente della società occidentale odierna¹¹, l'idea di una scelta esclusiva e permanente quale quella da assumere nel matrimonio è ormai inevitabilmente sminuita a fronte di un modello di vita *liquido*¹², egoistico ed edonista diventato ormai dilagante¹³.

Tale cambiamento culturale secondo la giurisprudenza rotale può avere non poca influenza nella formazione di una mentalità contraria al *bonum fidei*¹⁴, a cui purtroppo contribuisce anche il deleterio influsso provocato dalla visione di pornografia.

⁷ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 356-357.

⁸ Su tale questione, cf. A. STANKIEWICZ, «De Iurisprudencia recentiore», 189-234.

⁹ Cf. M. WEGAN, «L'esclusione del "bonum fidei"», 89.

¹⁰ Cf. A. PAWLOWSKI, *Il bonum fidei*, 311.

¹¹ Il riferimento alla società occidentale è evidentemente esemplificativo, e non esclusivo.

¹² Per approfondire la tematica della *società liquida* a cui si fa qui riferimento, cf. Z. BAUMAN, *Amore Liquido*.

¹³ In un saggio di P. Ricoeur si rinviene un'acuta analisi delle risultanze di un costume sessuale libertario, che lascia facilmente immaginare quali nefaste conseguenze abbia sul desiderio di mantenere la fedeltà. Egli infatti individua nella società odierna tre gruppi di fenomeni legati ed agenti in modo reciproco nel costruire un costume sessuale c.d. *libero*: la caduta dell'incontro sessuale nell'*insignificanza*, il suo conseguente farsi imperioso, cioè ossessivo ed angosciante, e la ricerca continua ed esasperata di un *meraviglioso* sessuale impossibile. Cf. P. RICOEUR, «La meraviglia», 9-22.

¹⁴ Si legge in una *coram* Stankiewicz: «iidem enim ad simulatas nuptias celebrandas plerumque ducuntur, si non per positivam exclusionem obligationis fidelitatis coniugalis (c.1101, par. 2), at certo per voluntatis determinationem in communitatem

Per comprendere però più in specifico l'attinenza di una presunta simulazione del *bonum fidei* con il caso in esame è opportuno ricordare brevemente due evoluzioni avvenute in ambito giurisprudenziale nella seconda metà del secolo scorso circa l'esclusione di detto elemento.

In primo luogo occorre menzionare l'evoluzione concettuale del contenuto del *bonum fidei* avvenuta a partire dagli anni 1960 in seguito alla famosa decisione *coram* De Jorio del 30 ottobre 1963¹⁵.

Fino agli anni immediatamente precedenti il Concilio Vaticano II di fatto la giurisprudenza rotale¹⁶ equiparava il *bonum fidei* al *bonum unitatis matrimonii*, significando con essa l'opposizione alla poligamia e alla poliandria, e stentando a comprendere in esso l'obbligo *servandi fidem*¹⁷.

In una successiva decisione De Jorio si evidenzia poi che chi esclude il *bonum fidei* non lo fa per obbligarsi verso una terza persona ad avere atti coniugali, ma per liberarsi di un obbligo di fedeltà verso il proprio coniuge, al fine di riservarsi un uso libero della propria sessualità¹⁸; tale evoluzione, inizialmente contestata da molti, alla fine prevalse anche in Rota.

In secondo luogo, occorre evidenziare che il passaggio da una visione rigidamente «iuscorporalista» ad una visione più attenta all'aspetto personalista dell'istituto del matrimonio ha permesso in ambito canonico di ricondurre nella fattispecie di simulazione del *bonum fidei* — oltre l'esclusione dell'obbligo dei nubendi *ad debitum coniugale expostulandum et reddendum* in modo esclusivo tra loro — anche una sessualità deviata dall'ordine della natura e dei fini propri del matrimonio¹⁹, come ricorda anche una *coram* Pompedda del 26 novembre 1993²⁰.

non exclusoriam vitae et amoris coniugalis, seu officio fidelitatis penitus orbatam», *coram* Stankiewicz, 14 novembre 1985, in *RRD* 77, 487, n. 5.

¹⁵ Cfr. *coram* De Jorio, 30 ottobre 1963, in *RRD* 55, 716-725.

¹⁶ Per una breve presentazione dell'evoluzione della giurisprudenza rotale sul *bonum fidei*, cf. M. WEGAN, «L'esclusione del "bonum fidei"», 89-107; A. STANKIEWICZ, «De Iurisprudencia recentiore», 189-234; G. SCIACCA, «Bonum fidei», 159-174.

¹⁷ Per una più approfondita esposizione della questione cf. R. FUNGHINI, «L'esclusione del bonum fidei», 280; tra le voci autorevoli contrarie a tale evoluzione, si ricorda C. BURKE, «Il contenuto del "bonum fidei"», 649-666.

¹⁸ Cfr. *coram* De Jorio, 13 luglio 1968, in *RRD* 60, 556, n. 10.

¹⁹ Anche A. Stankiewicz tra i vari modi in cui si può escludere il *bonum fidei* inserisce anche questa fattispecie citando in nota la *coram* Pompedda del 26 novembre 1993: «Quibus accedit etiam reservatio licentiae complendi actus intimae coniunctionis contra ordinationem naturae, seu modo non humano, ad explendam tantum libidinem usu abnormi corporis compartis», A. STANKIEWICZ, «De Iurisprudencia recentiore», 479. Cf. G. SCIACCA, «Bonum fidei», 169. Più in particolare A. Pawlowski afferma che «Il "bonum fidei" sia nella sua dimensione soggettiva (la potestà sul corpo altrui) sia nella dimensione dell'obbligo personale (il diritto della compagne) toglie non soltanto la possibilità delle

In base a tali premesse, e avendo presenti gli studi psicologici già disaminati, si comprende meglio la proposta avanzata dalla Tarver²¹ e ritenuta plasabile in questa sede, e cioè di trattare la fruizione di pornografia — anche qualora non arrivasse a provocare l'insorgenza di particolari psicopatologie — come una condotta avente forza di plasmare nel soggetto delle attitudini totalmente contrarie alla fedeltà, e di poter indurre alla possibile esclusione del *bonum fidei*²². Più in particolare la canonista nel suo articolo cita la *coram* Turnaturi del 18 aprile 1996 — riguardante proprio la fattispecie di una esclusione di *bonum fidei* a motivo della sessualità deviata dell'uomo — in cui la fruizione di pornografia rivestì un valore indiziario ai fini della prova della *causa simulandi* di indubbia rilevanza. La possibilità perciò che il soggetto fruitore di pornografia arrivi a formarsi una concezione della sessualità completamente deviata, secondo la Tarver può dar luogo alla possibilità di escludere il *bonum fidei*.

Della stessa linea della Tarver appare anche Zambon, il quale più esplicitamente afferma:

Il continuo intrattenimento in *chat* o in ambienti virtuali, eventualmente anche per stabilire relazione virtualmente sessuali, direttamente in se stesso

relazioni extramatrimoniali, ma anche la possibilità delle relazioni che sorpassano la nozione della "coniugalità" oppure sono amorali. Quest'ultima conclusione presuppone l'eventualità di escludere il "bonum fidei" non soltanto nelle circostanze ormai classiche, di non obbligarsi alla fedeltà oppure di un "propositum adulterandi", ma anche nell'intenzione di esercitare la sessualità in modo "non coniugale" oppure amorale, rimanendo pure nell'ambito monogamico», A. PAWLOWSKI, *Il bonum fidei*, 295.

²⁰ «Vir igitur, pariterque mulier, per foedus coniugale potestatem exclusivam quidem acquirit super alterius coniugis corpore, sed dumtaxat intra ambitum actus vere maritalis, neque quicquam minus neque quicquam plus. Idem et converso dici debet quod attinet ad relativam obligationem [...] Cum autem bonum fidei seu fidelitatis coniugalis duplici sub adpectu inveniatur atque haberi debeat, nempe vel utpote potestas (ius subiectivum) vel utpote obligatio (alterius partis ius subiectivum) patet neminem in contrahendo matrimonio obligari posse ad actus sexuales quoscunque vel contra genuinam notionem actus coniugales ponendos aut graviter legi morali contrarios», *coram* Pompedda, 26 novembre 1993, in *RRD* 85, 719, n. 6.

²¹ La canonista è l'unica finora ad aver trattato in modo specifico, seppur in modo estremamente succinto, l'inerenza della fruizione patologica di pornografia nei casi di simulazione. Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 359.

²² Di fatto tale aberrante pratica può incitare alla promiscuità sessuale e plasmare nel soggetto una mentalità circa la sessualità completamente distorta; può indurre a concepire l'atto sessuale come atto egoistico e finalizzato in se stesso, fino anche a indurre alla pratica di comportamenti sessuali meno comuni, o cadere in disturbi di natura sessuale come la masturbazione compulsiva. Cf. sopra, 75-85.

non comporta una negazione del *bonum fidei*, salvi i casi patologici in cui si confonde il virtuale con il reale, ma può radicare nel soggetto la convinzione, erroneamente invincibile, contraria alla fedeltà, della possibilità di mantenere più relazioni possibili [...] si tratta, in sintesi, di alcuni ambiti in cui la reiterazione di determinati comportamenti può influire nella formulazione del consenso, specie a livello di *causa simulandi remota*²³.

I contributi di Zambon e Tarver si pongono in definitiva nella stessa direzione di quanto indicato dalla giurisprudenza rotale: ciò si evince — oltre dalla *coram* Turnaturi già menzionata — in particolare da due sentenze rotali.

Dalla decisione disaminata nel precedente capitolo²⁴ — la *coram* Ragni del 9 dicembre 1982 — emerge di fatto la considerazione del ruolo sempre più invasivo che può rivestire la fruizione di pornografia nel formare nel soggetto una mentalità circa la sessualità completamente distorta, capace pertanto di indurlo a formarsi una *causa simulandi remota* di notevole spessore²⁵.

Si legge inoltre nella parte *in iure* di una *coram* Faltin del 21 luglio 1993, riguardante gli elementi formanti la *causa simulandi* di una esclusione parziale del *bonum fidei* in un convenuto: «*habitus mentis bono fidei contrarius et modo sese gerendi nupturientis firmatus seu inveterata malitia hominis inducere potest in se ipsa causam reiectionis boni fidei*»²⁶. Il contenuto di tale malizia come causa dell'esclusione si trova esplicitata nella parte *in facto* della decisione; di fatto oltre alla costituzione psicofisica dell'uomo²⁷ il Ponente vede nella sua vita libidinosa la causa dell'esclusione, e cioè:

²³ A. ZAMBON, «Concetto e rilevanza», 379-380.

²⁴ Cf. sopra, 89-92.

²⁵ *Coram* Ragni 9 dicembre 1982, in *RRD* 75, 592-605. Cf. anche altre sentenze sulla stessa linea: *coram* Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 576-589, n. 15-16; *coram* De Filippi, 13 febbraio 1998, in *RRD* 90, 77-79, n. 24. Di fatto la *causa simulandi*, essendo parte della prova indiretta della simulazione, riveste un'importanza preponderante per la prova diretta della stessa: essa è chiamata *regina probationum* come si afferma in una *coram* Caberletti, del 13 luglio 2000, *RRD* 92, 496, n. 4. Senza di essa appare perciò difficile, se non persino impossibile, sostenere la credibilità della simulazione. Cf. I. ZUANAZZI, «La prova della simulazione», 221.

²⁶ *Coram* Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 581, n. 11.

²⁷ «Causa simulationis innititur in ipsa constitutione psycho-physica actoris, qui in re carens praeprimis principiis ethico-religiosis, a materia sexuali veluti submersum vivebat: idque acta indesinenter ostendunt, quibus perpensis et eodem actore examini technico subiecto perita ex officio absque difficultate comprobavit», *coram* Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 586, n. 5.

Ait conventa ipsamet, concinens revera cum actore qui vitam libidinosam cum eam intendebat, nempe sine vero amore sponsali: idque constat e perpluribus praenuptialibus mulieribus amationibus, a pornographia cui sponsus erat deditus²⁸.

In definitiva, si può arguire dal suggerimento della Tarver e da Zambon — oltre che dalle indicazioni emergenti dalle decisioni rotali citate — che in coloro che fruiscono regolarmente di materiale pornografico la configurazione di un caso di simulazione parziale per esclusione del *bonum fidei* potrebbe offrire un plausibile terreno di indagine nelle cause di nullità matrimoniale. Più in specifico appare di fatto verosimile che la fruizione sistematica di pornografia possa non solo essere considerata l'*effetto* di una distorsione sulla concezione della sessualità in generale — e perciò un utile indizio annoverabile tra le circostanze comprovanti la avvenuta esclusione²⁹ — bensì possa essere essa stessa *causa* della simulazione, più in particolare quando essa ingenera una *sexualitas deflexa* nel soggetto. Tale attività potrebbe pertanto assurgere a prova indiretta dell'esclusione.

L'importanza di tali brevi considerazioni risulta perciò evidente quando si focalizza in sede istruttoria il decorso della vita personale del soggetto che fruiva di materiale pornografico³⁰, poiché, se egli ha manifestato un interesse e dedizione particolare ad esempio per pratiche parafiliche, ovvero ha preteso dalla comparte la pratica di atti sessuali perverse, o anche ha dimostrato una particolare proclività all'uso della

²⁸ *Coram* Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 587, n. 16. La forza di una *causa simulandi* ascrivibile ad una sessualità deviata può inoltre essere riconosciuta secondo la stessa decisione non solo oggettivamente, ma anche soggettivamente: «causa simulandi, quae non est confundenda cum causa contrahendi, habet grave pondus in iudicio: ipsa deficiente, tota probatio periclitatur. Non est necesse quod sit obiective gravis, sufficit subiective», *coram* Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 580, n. 10.

²⁹ Le circostanze sono le situazioni esistenti o i fatti accaduti prima, durante e dopo le nozze: si considera per la dimostrazione della presunta esclusione l'indole e lo stile di vita degli sposi e i comportamenti da essi assunti reciprocamente. Cf. I. ZUANAZZI, «La prova della simulazione», 222-223. Nella già citata *coram* Faltin si legge «Circumstantiae postnuptiales, ut gravior prosecutio antecedentium, fidem exclusam probant. Paucis transactis mensibus a matrimonio vir mulieri nequaquam aestuanti infastiditus ait “cercati un altro gallo”; eam ad obscena pornographica inspicienda ducebat in aulam cinematographicam», *coram* Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 589, n. 19.

³⁰ In modo particolare occorre indagare sulla storia personale del soggetto, se il problema della pornografia sia emerso solamente in età adulta o era già presente in età adolescenziale se non prima, se egli abbia ricevuto un'educazione cristiana o se i genitori stessi siano stati soggetti a problemi di pornografia.

violenza specialmente nell'ambito della sessualità, può essere molto forte la presunzione che la sua mentalità riguardo all'esercizio della sessualità e il matrimonio in quanto alla qualità e l'intensità sia stata seriamente deviata³¹, ponendolo facilmente in condizione di rifiutare l'obbligo della fedeltà coniugale da assumere nel matrimonio nei confronti del proprio coniuge³².

1.2 *Bonum prolis*

Uno dei capi di nullità per simulazione parziale la cui frequenza negli ultimi anni presso i tribunali ecclesiastici è andata aumentando riguarda l'esclusione del bene della prole³³. Il motivo di tale aumento può essere riconducibile alla diffusa mentalità contro la vita della società consumistica odierna. Detta mentalità, che disconosce il senso del matrimonio e della famiglia, rischia di fatto di permeare anche le menti di coloro che, anche se cattolici, desiderano accostarsi al sacramento del matrimonio³⁴. La stessa mentalità, incarnata in una cultura ipersessualizzata in cui di fatto si assiste ad una proliferazione di materiale pornografico, è portatrice di nefaste conseguenze sulla concezione del matrimonio e della famiglia in particolare³⁵.

Più in dettaglio è importante notare come il rifiuto della procreazione appare come il più sorprendente e comprovato effetto del prolungato uso di pornografia: il messaggio pornografico infatti proietta continuamente l'illusione del raggiungimento di un godimento sessuale scevro da qualsiasi legame stabile o dell'adempimento di particolari obblighi

³¹ Pur non dovendosi necessariamente configurare come un problema di carattere psichico, la vicinanza di esso con una potenziale incapacità a norma del can. 1095, n. 3 di cui si tratta successivamente è molto stretta.

³² Occorre comunque tenere sempre presente la distinzione tra *ius* e *exercitium iuris* nella trattazione di detta esclusione, operazione non sempre facile da effettuare. Di fatto l'abuso della fedeltà non arriva ad irritare il coniugio — essendo indipendente dal momento del consenso — se non quando il soggetto abbia operato una negazione in linea di principio al momento dello patto nuziale di tale obbligazione. Cf. P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 122-127. Di diverso avviso sulla necessità nella giurisprudenza attuale dell'uso della distinzione tra *ius* e *exercitium iuris* appaiono Moneta e Franceschi. Cf. P. MONETA, «Il "bonum prolis"», 287-299; H. FRANCESCHI, «L'esclusione della prole», 175-208. Occorre comunque in sede istruttoria procedere con molta cautela e la massima prudenza. Per approfondire le varie questioni connesse, cf. I. ZUANAZZI, «La prova della simulazione», 197-228.

³³ Cf. H. FRANCESCHI, «L'esclusione della prole», 179.

³⁴ Cf. A. STANKIEWICZ, «L'esclusione della procreazione», 301-324.

³⁵ Cf. L. CICCONE, *Etica sessuale*, 25-50.

verso il *partner*, per cui la possibilità di avere prole viene vista come un inconveniente da evitare o eventualmente un ostacolo da superare³⁶.

Inoltre, pur senza entrare in questioni specifiche di dottrina riguardanti l'esclusione del *bonum prolis*³⁷, per la particolare attinenza del presente studio è opportuno evidenziare che nella dottrina matrimoniale canonica l'influsso della riflessione conciliare³⁸ e del magistero successivo³⁹ ha permesso un approfondimento del significato unitivo-personalistico e procreativo del matrimonio⁴⁰ portando ad una comprensione più profonda del contenuto del *bonum prolis*. Scrive ad esempio A. Stankiewicz:

Il principio dell'indissolubile nesso tra i due significati diventa anche il principio ermeneutico nell'interpretazione giudiziale dei casi dell'esclusione della procreazione [...] tra l'atto coniugale e la procreazione non esiste soltanto la "utilitas", come si poteva sostenere sotto la legislazione Pio-Benedettina, ma inscindibile legame, in modo che la modificazione essenziale di un significato non rimanga senza influsso sull'esistenza dell'altro⁴¹.

Alla luce perciò della situazione culturale odierna riguardo la sessualità e la prole, e dell'approfondimento dottrinale e giurisprudenziale del contenuto del *bonum prolis*, si evince ragionevolmente che essendo il contenuto dell'esclusione il diritto agli atti coniugali di per sé ordinati ad una potenziale procreazione⁴², un caso di simulazione parziale ver-tente sull'esclusione del *bonum prolis* di un soggetto fruitore sistematico di materiale pornografico non appare solamente una mera ipotesi di scuola. Tale posizione non è tuttavia stata contemplata da nessuno degli

³⁶ Cf. D. ZILLMANN, «Effects of prolonged consumption», 142-143.

³⁷ Per un approfondimento, vedere i già citati lavori: A. STANKIEWICZ, «L'esclusione della procreazione», 301-324; H. FRANCESCHI, «L'esclusione della prole», 175-208; K. LÜDICKE, «Fondamenti dell'efficacia invalidante», 807-818.

³⁸ GS 48-50.

³⁹ In particolare nella *Humanae vitae* si avverte con chiarezza il nesso indissolubile che Dio ha voluto tra il significato unitivo e quello procreativo: «Huiusmodi doctrina, quae ab Ecclesiae Magistero saepe exposita est, in nexu indissolubili nititur, a Deo statuto, quem homini sua sponte infringere non licet, inter significationem unitatis sed significationem procreationis, quae ambo in actu coniugali insunt», PAOLO VI, Lett. Enc. *Humanae vitae*, n. 12.

⁴⁰ Scrive pertanto García De Haro: «Il matrimonio è l'istituzione dell'amore coniugale: l'amore coniugale, come il matrimonio stesso, è ordinato al "bonum prolis" ed è il principio vivificante di tutta l'istituzione», R. GARCÍA DE HARO, *Matrimonio e famiglia*, 208.

⁴¹ A. STANKIEWICZ, «L'esclusione della procreazione», 308.

⁴² Cf. A. STANKIEWICZ, «L'esclusione della procreazione», 312.

autori che finora abbiano trattato a livello dottrinale il problema della fruizione di pornografia in ambito matrimoniale canonico: l'unico suggerimento in tale direzione proviene dall'ambito giurisprudenziale rotale attraverso la sentenza *coram* Pinto del 24 novembre 1975, decisione in cui tale pratica fu considerata insieme ad altri elementi una forte *causa simulandi*⁴³.

In tale decisione la fruizione sistematica di pornografia da parte del soggetto fu giudicata dai Giudici molto grave, tanto da essere ricondotta ad un caso parafilico di pseudovoyerismo: secondo quanto appare dalla *coram* Pinto tale condizione potrebbe essere valutata come una *causa simulandi remota* di grande valore probatorio⁴⁴.

1.3 *Bonum sacramenti*

Sebbene una parte della recente dottrina canonistica sembra manifestare dubbi sull'equivalenza dell'indissolubilità con quello che nella tradizionale dottrina agostiniana viene chiamato *bonum sacramenti*, allo stato attuale viene ancora constatata nella prassi giurisprudenziale rotale tale equiparazione⁴⁵. Data inoltre la maggior frequenza con cui tale capo — insieme all'esclusione del *bonum prolis* — viene invocato nei tribunali ecclesiastici rispetto al *bonum fidei*⁴⁶, sembra opportuno esaminare brevemente la plausibilità di un caso in cui un fruitore di pornografia possa ipoteticamente essere indotto ad escludere, nel momento di contrarre le nozze, il legame indissolubile con la propria comparte.

Almeno da quanto risulta dai più recenti studi di psicologia, tale evenienza non appare di fatto un caso remoto, dato che la pornografia induce una svalutazione e persino un rifiuto non solo della famiglia ma anche dell'istituto matrimoniale in quanto tale⁴⁷.

Inoltre, poiché già nell'ordine della Creazione il matrimonio essendo stato voluto da Dio come una realtà indissolubile, gode per diritto naturale di quella stabilità che risulta indisponibile al potere di scio-

⁴³ Cf. *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 656, n. 3.

⁴⁴ A sommosso parere di chi scrive, ciò non solo ai fini della prova dell'esclusione della prole, bensì anche in quella del *bonum fidei* e del *bonum sacramentum*.

⁴⁵ Cf. A. STANKIEWICZ, «La simulazione del consenso», 655-656; differente appare la situazione nei tribunali ecclesiastici inferiori, dove il riferimento è generalmente all'esclusione dell'indissolubilità, e non al *bonum sacramenti*, cf. A. ZAMBON, «L'esclusione dell'indissolubilità», 185-198.

⁴⁶ Cf. G. SCIACCA, «Bonum fidei», 171.

⁴⁷ Cf. D. BROWN, «Pornography and erotica», 221-254; D. ZILLMANN, «Effects of prolonged consumption», 142-143; P. PAUL, *Pornified*, 153-156.

glimento umano⁴⁸, se l'uso di detto materiale induce la persona a non volersi donare in modo perpetuo con il coniuge, la possibilità di una simulazione parziale *ob exclusum bonum sacramenti* appare senza'altro un'ipotesi possibile⁴⁹.

Pur constatando una certa libertà da parte della giurisprudenza rotale nel valutare una plurima varietà di possibili oggetti in cui valutare una possibile esclusione dell'indissolubilità⁵⁰, tra le varie fattispecie potenzialmente utilizzabili per il caso presente appare probabilmente la soluzione più idonea l'uso della riserva radicale dello *ius divertendi*, in qualsivoglia modo attuabile attraverso il ricorso all'autorità giudicata competente⁵¹.

Essendo difatti un'assurdità — per chi fruendo di pornografia si è formato una mentalità riguardo l'esercizio della sessualità come puramente edonistica ed egoistica — la logica del dono connaturale al matrimonio, dono di per sé totale e assoluto, e in quanto tale indissolubile, la perpetuità del vincolo risulterebbe qualcosa da cui eventualmente *protegersi* e salvaguardarsi, riservandosi la «*facultas requisita divertendi*» intesa «*pro reservatione possibilitatis solvendi vinculum*»⁵².

Nell'esclusione della indissolubilità, più in particolare, si ritiene non necessaria la riserva della facoltà o del diritto di sciogliere il vincolo,

⁴⁸ Cf. A. STANKIEWICZ, «La simulazione del consenso», 656-657.

⁴⁹ Silvestri opera un'approfondita disamina del fondamento teologico-giuridico dell'esclusione dell'indissolubilità, la quale aiuta a comprendere come la mentalità egoistica, narcisista ed edonista sia in aperto contrasto con una retta visione del matrimonio e della sua indissolubilità: «L'uomo e la donna si cercheranno e ciò manifesta che la relazionalità è un'esigenza, nell'uomo, più profonda della chiusura e dell'egoismo. Allora la sessualità comincerà a dischiudere il suo significato relazionale nonostante il peccato. L'uomo, quindi, si rende conto che, se deve unirsi alla donna, deve rinunciare al principio individualistico, e prendere coscienza che, per diventare integro, deve unirsi a quella donna nell'amore. Ma per far questo l'uomo deve rinunciare al principio egoistico e menzognero per cui, se si unisce, ci perde. [...] questo è dunque, in unità indissolubile, l'amore coniugale: un particolare amore di amicizia che non risulta dalla mera somma, ma dalla mutua integrazione personale dei coniugi», P. SILVESTRI, «L'esclusione del "bonum sacramenti"», 334-335. Chiudendosi perciò alla logica del dono — che nel matrimonio non può che essere totale ed assoluto — il soggetto che si è formato una "mentalità pornografica" sulla relazione con la persona dell'altro, può facilmente giungere al rifiuto — e perciò all'esclusione — di una vera autodonazione coniugale indissolubile ed esclusiva.

⁵⁰ Cf. P. BIANCHI, «L'esclusione dell'indissolubilità», 216-219.

⁵¹ Di fatto la concreta attuazione dello *ius divertendi* viene esercitata in vari modi, cf. P. BIANCHI, «L'esclusione dell'indissolubilità», 219.

⁵² *Coram* Stankiewicz, 27 ottobre 1995, in *RRD* 87, 599, n. 7.

ma può considerarsi sufficiente la sola volontà contraria ad essa⁵³, cioè «*non servandi seu non exsequendi talem obligationem*»⁵⁴:

È la volontà di sciogliere il legame coniugale, ossia di non impegnarsi per sempre, che realizza l'esclusione dell'indissolubilità, anche se il soggetto non ha progettato una soluzione giuridica per quella eventualità e anzi ha pensato anche solo di non ritenere chiusa in linea di fatto l'esperienza sua di matrimonio⁵⁵.

Per quanto riguarda poi la concreta trattazione di un caso in cui un fruitore di materiale pornografico possa essere indotto a escludere il *bonum sacramenti*, è importante evidenziare — come è stato precedentemente evidenziato — che esso non è stato ancora trattato dalla giurisprudenza rotale.

Unica sentenza in cui è presente nella parte *in iure* la considerazione sul ruolo rivestito dall'uso di detto materiale sulla mentalità della persona è una decisione *coram* Ragni dell'11 gennaio 1983⁵⁶. In essa il Ponente, iniziando la parte *in iure* della decisione trattante un matrimonio contratto tra un italiano ed un'anglicana, accusato di nullità per esclusione per *bonum sacramenti* e per *metus* incusso dall'uomo, si sofferma sulla preoccupante situazione in cui già a quel tempo versava l'istituto matrimoniale circa la sua indissolubilità, di fatto *inquinato* da molteplici fattori, tra cui annovera anche la divulgazione del materiale pornografico:

Procul dubio, vita matrimonialis catholicorum coniugum hodie, peculiari forma, gravi debilitate apparet infecta circa bonum sacramenti seu indissolubilitatis, ob erroneas serpentes opiniones ex absonis vivendi modis. Nostro in foro hanc veritatem deduci fas est ex innumeris causis quae hoc sub capite excitantur a coniugibus iuxta leges canonicas nuptis. Tantum malum, quod profunde matrimoniales uniones afficit quodque quotidie perplurimas familias destruit atque miliones ac miliones puerorum unoquoque anno orbatos naturali amore, sufficienti auxilio rectaque educatione parentum reddit, obtinet originem a sic dicto divortii instituto sive aperte a non paucis gubernii propugnato sive a publicitate liberi amoris theoriae a pluribus humanis societatibus facta et a multiplice pornographiae divulgatione etiam per abusum substantiarum stupefacientium non parum acta. Hanc ob rationem, sub coelo tam infecto (v. a. inquinato) pastoralis Summi Pontificis vox instantius

⁵³ Cf. A. STANKIEWICZ, «La simulazione del consenso», 668; ID., «De Iurisprudencia recentiore», 189-234.

⁵⁴ *Coram* Stankiewicz, 17 dicembre 1993, in *RRD* 87, 777, n. 8.

⁵⁵ P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 106.

⁵⁶ *Coram* Ragni, 11 gennaio 1983, in *RRD* 75, 1-12.

in dies extollitur et per nuntium Christianae Doctrinae et per canonicas statutiones⁵⁷.

Considerando ovviamente di valore solamente indicativo la parte *in iure* di detta sentenza, data la sua unicità in rapporto al tema in esame, è opportuno evidenziare che in essa il Ponente è attento ad una serie di cambiamenti epocali che oggi possono dirsi tristemente realizzati, e che fanno di tale decisione una valida traccia su cui eventualmente configurare un caso in cui un soggetto — intriso di una mentalità edonista e erotizzata istillata dall'uso di pornografia — escluda di contrarre un vincolo perpetuo con la comparte; ritenere tale eventualità oggi potenzialmente più frequente rispetto al passato risulta senza dubbio ipotesi plausibile.

Per tale motivo occorre inoltre ricordare che tra le *causae simulandi* atte a spiegare la possibile esclusione dell'indissolubilità vengono annoverate varie situazioni, tra cui la mentalità divorzistica o di sessantottesca memoria, la concezione di vita secondo lo stile dell'*amore libero*, tutte opinioni molto pervicaci e suadenti, capaci di indurre la persona a rifiutare il vincolo indissolubile⁵⁸.

Si vuole in definitiva sommessamente suggerire — nonostante l'assenza in dottrina di suggerimenti in tal senso e solo sulla base della summenzionata sentenza — la plausibilità di ritenere la sistematica visione di materiale pornografico (specialmente quando tale attività sia iniziata ad età precoce) come una *causa simulandi* capace di spiegare anche la possibile esclusione della perpetuità del vincolo⁵⁹.

⁵⁷ *Coram Ragni*, 11 gennaio 1983, in *RRD* 75, 3, n. 2. La sentenza poi sarà affermativa quanto al *metus* e negativa per l'esclusione del *bonum sacramenti*, non essendo stato provato né il positivo atto di volontà, né avendo trovato una adeguata *causa simulandi*.

⁵⁸ Cf. A. STANKIEWICZ, «De Iurisprudencia recentiore», 451-561.

⁵⁹ In sede probatoria è inoltre opportuno, al fine del raggiungimento della certezza morale per la risposta al dubbio sulla validità del matrimonio — oltre alla valutazione della prova indiretta — una particolare attenzione alle presunzioni, che possono non di rado aiutare il giudice nella chiarificazione del caso concreto (ovviamente fermo restando come presunzione di riferimento la presunzione *pro valore matrimonii* contenuta nel primo paragrafo del can. 1101). Cf. J. KRAJCZYŃSKI, «Les présomptions du juge», 819-834. Tra di esse risaltano in particolare due presunzioni tratte dalla giurisprudenza rotale utili per il caso in questione: la prima afferma che «Plus une erreur concernant l'indissolubilité du mariage est grosse et fondée, et se manifeste intensivement dans la façon d'agir, plus la présomption du droit que le contractant s'est marié conformément au dessein divin est faible; plus cette erreur est forte, plus facile est le pas à l'acte positif de la volonté excluant le bien du sacrement», *Ibid.*, 827; la seconda afferma che «Moins le contractant est religieux ou plus il est dépravé, autant il est plus facile de conjecturer qu'il a exclu l'indissolubilité du mariage», *Ibid.*, 831. Resta tutta-

1.4 Osservazioni conclusive circa i casi di simulazione parziale

Da quanto appena disaminato sul capo di simulazione parziale appare quantomeno plausibile che in coloro che fruiscono regolarmente di materiale pornografico tale pratica, pur senza arrivare ad ingenerare nel soggetto particolari patologie — che rientrerebbero nel terreno di indagine del can. 1095, nn. 2-3 — può comunque essere considerata non solo un circostanza atta a corroborare la possibilità di una presunta esclusione, bensì diventare essa stessa una *causa simulandi* di *vehementer* gravità. Si conclude che la fruizione di pornografia può essere valutata a seconda dei casi concreti:

a) una circostanza indiziaria di grande valore, idonea a rendere plausibile l'ipotesi di simulazione insieme ad altri elementi;

b) un indizio atto a spiegare la presenza di una forte *causa simulandi remota*, riconducibile questa ad esempio ad una condotta libertina di facili costumi e scevra da qualsiasi regola morale;

c) assurgere ad essere essa stessa considerata una *causa simulandi remota* di *vehementer* valore, nei soli casi però, in cui essa permea a tal punto la vita del soggetto, da poter essere eventualmente ascrivibile alla parafilia dello pseudovoyerismo o alla c.d. *sexualitas deflexa*.

Per quanto riguarda in particolar modo la prova dell'esclusione è opportuno poi evidenziare l'estrema importanza che deve essere data alla verifica della reale incidenza della sistematica pratica della fruizione di pornografia sulle scelte esistenziali del soggetto. Per tale valutazione occorre in definitiva volgere l'attenzione al tipo di educazione ricevuta dalla persona in famiglia, i convincimenti religiosi e morali che ella si è formata durante la sua crescita; oltre a ciò è importante conoscere la sua indole psichica e la personalità⁶⁰, ma soprat-

via chiaro che la prova centrale ed indispensabile al fine della prova della simulazione sia l'esistenza del positivo atto di volontà: assente questo, crollerebbe inevitabilmente tutto l'impianto probatorio correlativo, per quanto ben strutturato e fondato negli atti. Afferma in tal senso Giovanni Paolo II nell'Allocuzione ai prelati rotali del 21 gennaio 2000: «La tradizione canonistica e la giurisprudenza rotale, per affermare l'esclusione di una proprietà essenziale o la negazione di un essenziale finalità del matrimonio, hanno sempre richiesto che queste avvengano con un positivo atto di volontà, che superi una volontà abituale e generica, una velleità interpretativa, un'errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del divorzio, o un semplice proposito di non rispettare gli impegni realmente presi», GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 21 gennaio 2000, AAS 92 (2000) 352.

⁶⁰ Sebbene il caso dell'esclusione sia un vizio del consenso, la valutazione dell'indole psichica del soggetto nel caso della simulazione può rivestire una particolare importanza, come ricorda il Palestro in una sentenza del 1989: «Attente conside-

tutto occorre sapere a che età si è iniziato a far uso di pornografia, dato che come gli studi scientifici dimostrano, più bassa è l'età più pervicaci possono essere i disvalori veicolati dalla pornografia sulla mentalità e formazione della persona.

Per quanto concerne la *causa contrahendi*, occorrerebbe capire con quale intenzione il soggetto si sia accostato alla celebrazione⁶¹, se cioè il presunto simulante si decise per il matrimonio sotto la spinta di una mera attrazione erotica verso la comparte — il che è un atteggiamento frequente nei consumatori di pornografia — oppure egli fu mosso da un amore che si dimostrò poi oblativo e sincero nei confronti del coniuge⁶².

I due diversi atteggiamenti possono di fatto condurre alla formazione di due differenti *causae contrahendi*: nel primo caso essa sarebbe molto debole rispetto alla presunta *causa simulandi*⁶³, mentre nel secondo caso si tratterebbe di una forte *causa contrahendi*, sulla quale una *causa simulandi* difficilmente potrebbe prevalere⁶⁴.

Dopo aver brevemente esposto lo spettro delle possibili simulazioni parziali a cui un soggetto fruitore di pornografia può essere indotto, si

randa est, prae oculis habita indole psychologica simulantis, eius personalitate necnon peculiari ratione, qua ducitur vel ad matrimonium vel ad consensum simulandum», *coram* Palestro, 5 aprile 1989, in *RRD* 81, 238, n. 6.

⁶¹ Come già visto in una *coram* Pinto del 1975 e in altre sentenze, la mancanza di sincero amore nella comparte fu un indizio di rilevante peso ai fini della prova dell'esclusione. Cf. *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 660, n. 10; *coram* Colagiovanni, 9 aprile 1991, in *RRD* 83, 232, n. 16; *coram* Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 589, n. 19; *coram* De Filippi, 13 febbraio 1998, in *RRD* 90, 75, n. 20.

⁶² «En regardant à la force de l'amour véritable il faut conjecturer le consentement matrimonial comme valide avant de prouver quelque chose de contraire», J. KRAJCZYŃSKI, «Les présomptions du juge», 828.

⁶³ Si legge nella parte in facto della già citata *coram* Faltin del 1993: «Causa contrahendi superata omnino videtur, immo fere suffocata a prevalenti causa simulationis. Indubium est amorem utriusque praematrimoniale, saltem ex parte viri, carnalem potius fuisse quam vere sponsalem, utcumque gratia supernaturali nequaquam enutritum et facta a conventa praepremis enarrata sunt certa et probantia», *coram* Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 588, n. 18.

⁶⁴ Cf. H. FRANCESCHI, «L'esclusione della prole», 206. Si legge in particolare in una *coram* De Filippi del 1998: «Colligenda est quatenus fuerit "causa contrahendi matrimonium"; scilicet: utrum assertum simulans genuino amore sponsali captus esset alterius nubentis, an tantum amore mere carnali seu erotico. Utique "qui [...] contrahit germano amore coniugali impulsus sponte, instinctu naturali ductus, intendit sibi in celebrando matrimonio donationem-acceptationem perpetuam et exclusivam in ordine ad fines proprios societatis coniugalis», *coram* De Filippi, 13 febbraio 1998, in *RRD* 90, 75, n. 20 c.

passa ora ad una rapida esposizione di una eventuale configurazione del caso presente in un *error iuris* invalidante il consenso, come nella legislazione attuale viene contemplato nel can. 1099.

2. L' *error determinans voluntatem* (can. 1099)

Come è stato recentemente esposto, la grave crisi in cui si trova oggi il matrimonio dipende tra le varie cause anche da una forte mentalità materialista e secolarizzata⁶⁵, che rispetto a pochi decenni fa risulta molto più estesa e capillare, arrivando ad infettare soggetti anche appartenenti alla Chiesa: è perciò un dato di fatto che il tema di un errore potenzialmente rilevante sul consenso, mentre una volta era visto come evenienza possibile negli atei o acattolici, oggi sempre di più potrebbe riguardare i fedeli cattolici⁶⁶.

Accanto alla possibile configurazione come esclusione parziale di un caso in cui il presunto simulante sia un sistematico fruitore di pornografia, la Tarver⁶⁷ suggerisce la possibilità che tale pratica sia così pervicace e profonda da indurre la persona a formarsi un errore che determini la sua volontà verso un oggetto che sia «altro» dal retto concetto di matrimonio, inficiando il consenso a norma del can. 1099⁶⁸.

Senza entrare in merito ai vari problemi connessi al can. 1099, si vuole in questa sede eseguire una breve disamina degli aspetti riguar-

⁶⁵ Scriveva a tale proposito con estrema chiarezza più di vent'anni fa S. Villeggiante: «Basti leggere la *Familiaris consortio* per rendersi conto, dalla disamina in essa contenuta, di quante e gravi cause stiano alla base dei matrimoni falliti, e tra esse c'è la mancanza di fede, la mancanza di una adeguata conoscenza della natura del matrimonio, la mancanza di una necessaria maturazione umana per intendere e recepire in sé l'impegno nascente dal vero amore coniugale, c'è l'impatto con la instabilità sociale delle istituzioni, c'è l'egoismo, l'edonismo, la mancanza della coscienza del peccato, la cultura, o, meglio, anticultura del consumismo, e, soprattutto, c'è il rigetto totale dell'idea stessa del sacrificio che non consente di intendere l'impegno di amore come agganciato necessariamente all'impegno di prendere la propria croce sulle spalle se e quando si dovesse presentare», S. VILLEGGIANTE, «L'esclusione del "bonum sacramenti"», 190-191.

⁶⁶ Cf. P. BIANCHI, «L'esclusione dell'indissolubilità», 223.

⁶⁷ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 343-367.

⁶⁸ Can. 1099: «Error circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem, dummodo non determinet voluntatem, non vitiat consensum matrimonialem»; «Va fortemente sottolineato che ogni errore determina la volontà a volere l'oggetto come le viene presentato dall'intelletto errante», J. KOWAL, «L'errore», 312. L'errore a cui può essere indotto un fruitore di pornografia in relazione al matrimonio potrebbe di fatto riguardare le proprietà dell'indissolubilità e dell'unità, nonché della fedeltà. A. Stankiewicz include nell'errore sull'unità anche la fedeltà coniugale, cf. A. STANKIEWICZ, «De Iurisprudencia recentiore», 482-485.

danti tale canone che siano più inerenti il caso qui studiato. Per poter però comprendere la credibilità dell'uso di detto canone per il caso presente, è opportuno ricordare sinteticamente alcuni punti salienti la storia della sua formazione⁶⁹.

2.1 Breve storia del can. 1099

L'errore contemplato nel can. 1099 riguarda una figura di errore distinto da quello denominato *error simplex*⁷⁰, che fu sempre valutato sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza irrilevante ai fini della nullità (can. 1084 CIC 1917), rimanendo infatti nella sfera intellettuale e non in quella volitiva, unica ad avere rilevanza giuridica⁷¹.

Il nuovo canone riguarda di fatto un tipo di errore chiamato «determinante» che si fonda in quello che veniva chiamato *error pervicax*⁷², tipo di errore su cui la giurisprudenza si interrogò a partire da metà dello scorso secolo in base ai cambiamenti epocali avvenuti in materia di divorzio⁷³ in Europa, e su cui autorevoli Uditori rotali produssero una giurisprudenza importante, che fu poi fonte del can. 1099⁷⁴.

Tra gli autori più influenti in tale ambito si annovera P. Felici, che formulò il principio rivoluzionario⁷⁵ secondo il quale un errore acquista

⁶⁹ Cf. P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 71-97; A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinante», 441-494.

⁷⁰ Cf. J. KOWAL, «“Error simplex”», 661-686.

⁷¹ Cf. A. STANKIEWICZ, «L'autonomia giuridica dell'errore», 217-221; V. DE PAOLIS, «L'errore che determina la volontà», 69-98.

⁷² Di fatto questo termine è forse il più idoneo per identificare tale errore, chiamato in dottrina con varie accezioni; per approfondire, I. PARISELLA, «De pervicaci seu radicato errore», 517-521; A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 462-469. È comunque doveroso ricordare che la nullità non verrebbe causata dall'errore pervicace – concetto peraltro appartenente alla sfera psicologica – causato dalla fruizione di materiale pornografico, ma dalla volontà determinata da detto errore. L'errore determinante è di fatto appartenente alla dimensione intellettuale e volitiva, da tenere ben distinta da quella psicologica, pena il rischio di attribuire alla semplice presenza dell'errore pervicace indebita valenza giuridica: «Aliis verbis, “consensus matrimonialis, talis in casu, “vitiatur” (aufertur) non propter errorem, sed propter voluntatem ab errore determinatam, quae matrimonium iuxta placita erronea” elicit», A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 476. Per approfondire, P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 296-298.

⁷³ Cf. J. KOWAL, «L'errore», 288.

⁷⁴ Cf. P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 110-130.

⁷⁵ Cf. S. VILLEGIANTE, «Le sentenze di Mons. Felici», 129; dello stesso avviso, G. SCIACCA, «Pericle Felici», 41.

rilevanza dal punto di vista giuridico quando *influit in voluntatem*, riuscendo a viziare il consenso rendendolo invalido⁷⁶.

Di capitale importanza fu la sua famosa sentenza del 17 dicembre 1957, che come ricorda Majer fu considerata il culmine del pensiero dell'illustre Uditore⁷⁷, nella quale egli espone chiaramente detto principio secondo cui l'errore:

Fieri tamen potest ut error ita penetret et attrahat personalitatem, ut dicitur, contrahentis, ut aliter ipse nolit quam cogitat, aliter non agat vel operetur quam mente volutet. In hoc casu error dici potest inducere nullitatem coniugii, non tam in se ipso quam potius propter voluntatem per se ipsum vitiatam. Haec nihilominus positiva voluta non potest presumi sed probanda est validis argumentis rationibusque⁷⁸.

In seguito ad essa, molte sentenze come già accennato riprenderanno tale principio, andando così a costituire le basi del can. 1099⁷⁹.

Ciò che è importante qui sottolineare, aldilà della novità apportata dal riconoscimento della rilevanza di detto errore rispetto all'*error simplex*, è che esso si fonda su un principio espresso in una precedente sentenza — sempre di Mons. Felici — che appare di basilare importanza per comprendere la natura dell'*error pervicax* e della sua influenza sulla volontà: senza conoscerne il contenuto risulta difficile capirne l'attinenza per il caso in esame⁸⁰.

La sentenza in questione è la *coram* Felici del 13 luglio 1954, decisione in cui l'illustre giurista nella parte *in iure* — trattante un caso di

⁷⁶ «In fondo "*influire in voluntatem*" significa che l'errore deve uscire dalla sfera puramente noetica-intellettiva ed, *excitatus*, cioè come provocato da una causa idonea, diventa dinamico e dialettico e spontaneo fa nascere l'atto positivo di volontà», S. VILLEGIANTE, «Le sentenze di Mons. Felici», 129. L'autorevole giurista studiò a suo tempo in modo esaustivo la trattazione di detto problema ispirato dall'opera del Felici, producendo studi interessanti. Cf. S. VILLEGIANTE, «Limiti di rilevanza dell'errore», 19-33; ID., «Operari sequitur esse», 249-254.

⁷⁷ P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 114.

⁷⁸ *Coram* Felici, 17 dicembre 1957, in *RRD* 49, 844, n. 3.

⁷⁹ Cf. P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 115; tra le sentenze più famose: *coram* Filipiak, 23 marzo 1956, in *RRD* 48, 256, n. 2; *coram* Sabattani, 11 dicembre 1964, in *RRD* 56, 927, n. 4; *coram* Ewers, 18 maggio 1968, in *RRD* 60, 350, n. 13; *coram* Anné, 11 marzo 1975, in *RRD* 67, 96, n. 3. Per una rapida disamina di dette sentenze, cf. P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 116-130.

⁸⁰ Cf. U. MEUCCI, «L'errore pervicace e l'esclusione dell'indissolubilità», 218; in particolare Bonnet attribuisce alle valutazioni contenute in questa specifica sentenza un valore esemplificativo per la giurisprudenza rotale, cf. P. A. BONNET, *Introduzione al consenso*, 64.

esclusione di *bonum fidei* e *bonum sacramenti* — esporrà il principio che spiega la natura profonda dell' *error pervicax*, e cioè il *principium motricitatis idearum et imaginum*:

Non est confundendus actus positivus voluntatis neque cum velleitate quadem, neque cum opinione erronea circa qualitates essentielles matrimonii. Cum errore enim, qui pertinet ad intellectum, bene stare potest verus consensus matrimonialis, qui ad voluntatem proprie pertinet. Attamen si error sit in animo contrahentis radicans ut novam naturam veluti eius naturam, constituat, difficilior admittitur dissensio de qua diximus: nam generatim homo operatur prouti profunde sentit ob illud quoque principium motricitatis idearum et imaginum, secundum quod imago et idea eo maiorem efficaciam obtinet, scilicet eo fortius ad operandum impellit, quo vividior et profundior exstat, quo latius in interiore animo personat⁸¹.

Secondo tale principio non si può concepire una separazione tra la sfera intellettiva e la sfera volitiva così rigida da non poter ammettere una stretta interazione tra di esse⁸²: esiste tra di esse una interazione dinamica, e per tale ragione, quando le false idee sono tanto fortemente radicate nel soggetto, esse possono giungere di fatto a costituire in lui come una «nuova natura». A tale proposito il Majer afferma che il fondamento di tale ragionamento è l'unità della persona umana: essa di fatto agisce conformemente a ciò che ha in mente. La forza influente delle idee sarà tanto maggiore quanto più esse sono profondamente radicate nel soggetto⁸³.

⁸¹ *Coram* Felici, 13 luglio 1954, in *RRD* 46, 616, n. 4.

⁸² Stretta interazione non significa tuttavia dire una inevitabile determinazione: posto che facoltà intellettiva e facoltà volitiva — come già affermava S. Tommaso con il famoso brocardo *nihil volitum nisi praecognitum* — sono tra loro connesse ed coordinate, ciò non vuol dire che siano necessariamente o obbligatoriamente interdipendenti. Cf. A. SAMMASSIMO, «Error iuris», 144.

⁸³ «El fundamento de este razonamiento es la unidad de la personalidad humana: la persona normalmente actúa conforme a lo que está en su mente. La fuerza influente — porque puede hablarse del dinamismo de este error («principium motricitatis») — de tales opiniones es tanto mayor, cuanto más profundas están arraigadas en el sujeto», P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 111. A. Zambon inoltre indica sinteticamente tre principi fondamentali per valutare la forza dell'errore pervicace: «a) l' "univocità del soggetto agente": il soggetto agisce unitariamente, anche con le sue idee erronee e che a lui ineriscono; b) la "circolarità delle idee": le convinzioni più forti presenti nella persona influiscono su tutte le altre; c) la "naturale autoconservazione" che porta una persona a seguire ciò che è bene per lui, anche se oggettivamente è un male ed è un'idea sbagliata», A. ZAMBON, «L'esclusione dell'indissolubilità», 192. L'autore si ferma però a riconoscere una certa forza dell'errore pervicace limitatamente all'interno della sfera intellettiva parlando della "circolarità delle idee" tralasciando quella delle immagini, non

È perciò grazie ad una profonda conoscenza dell'uomo e della sua psicologia⁸⁴ che P. Felici formulò il principio della «motricità delle immagini e delle idee», avendo ben presente la strutturale complessità dell'uomo, ma anche l'intrinseca unità e l'interdipendenza delle sue facoltà superiori, quali l'intelligenza e la volontà⁸⁵.

In seguito anche il Pompedda in una sua decisione del 1969 pose in chiara evidenza la stretta dipendenza tra le facoltà superiori dell'uomo, affermando di conseguenza con particolare incisività il principio dell'unità dell'uomo e dell'unicità dei suoi atti:

Recolendum erit haud posse facultates superiores hominis ita inter se sciungi ut independentes ab invicem eadem evadant aut habeantur. Sicut nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensibus, ita, vel a fortiori, nihil est volitum quin praecognitum, atque semper voluntas sua appetit objecta prouti ab intellectu offeruntur et praesentatur⁸⁶.

Per la stessa ragione, nello stesso periodo, I. Parisella trattando la questione dell'incisività dell'*error pervicax* arriverà a formulare il noto principio secondo cui:

A. Quo tenacior est error, eo debilior est praesumptio voluntatem illam generalem respiciens matrimonium contrahendi, sicuti a Domino institutum est, vel sicuti ceteri homines contrahere solent; B. Quo tenacior est error eo facilius est gressus ad positivum actum⁸⁷.

L'errore pervicace potrebbe risultare in definitiva così radicato nella persona da dirigere la volontà verso l'oggetto erroneo, invincibilmente presentato dall'intelletto⁸⁸.

considerando inoltre adeguatamente — a sommosso parere di chi scrive — il primo principio, quello dell'«unicità del soggetto agente»; esso comprende invece una «circolarità» — o per dirlo con le parole di Felici, una «motricità» — di detto errore anche sulla sfera volitiva, determinando la volontà verso un oggetto falso che conduce di conseguenza alla nullità dell'atto (in questo caso del consenso matrimoniale).

⁸⁴ Cf. P. FELICI, «De investigatione psychologica», 202-211; ID., «Indagine psicologica», 13-20.

⁸⁵ «Haec unitas intellectus et voluntatis iuxta principium maximam attingit «earundem facultatum commixtionem et actuum unitatem», in firma ac intima animi adhesionem erroneis placitis, ex qua voluntatis determinatione iisdem placitis conformis facilius prorumpi potest», A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 468-469.

⁸⁶ *Coram* Pompedda, 1 luglio 1969, in *RRD* 61, 691, n. 4.

⁸⁷ I. PARISELLA, «De pervicaci seu radicato errore», 524.

⁸⁸ «Error enim radicans seu qui profunde personalitatem perfundit atque indeo ipsam voluntatem pervertit, facile traducitur in actum voluntatis», A. STANKIEWICZ, «De

2.2 *Can. 1099 e pornografia*

Alla luce della storia del canone appare estremamente importante anche oggi la presunzione del Parisella, considerando anche quanto emerge dagli studi di psicologia disaminati precedentemente sugli effetti della pornografia a livello cognitivo e neurologico.

Di fatto la capacità persuasiva, la forza e la profondità con cui le immagini — in particolare quelle pornografiche — si potrebbero imprimere nella psiche umana permettono ragionevolmente supporre che detto materiale possa non di rado plasmare a tal punto la mente del soggetto da determinare la sua volontà verso un falso oggetto matrimoniale, configurando così una nullità contemplata dal can. 1099.

Se inoltre più in particolare si volge l'attenzione alle varie cause capaci di ingenerare tale errore pervicace, si può ritenere senza fraintendere i concetti in modo indebito — che lo stesso I. Parisella annoverasse in qualche modo tra di esse anche la pornografia:

Quibus accedunt quotquot marxisticis vel massonicis placitis scienter imbuti vaferrimi Religionis osores exstant cam autumantes unis rucularum mentibus animisque aptam; vel quoquo cinematographicis vel theatralibus spectaculis nimium indulgentes, matrimonii indissolubilitatem iridentibus, et ipsi omnia ad voluptatem referentes cam respucere addiscunt⁸⁹.

Anche A. Stankiewicz nel suo già citato lavoro annovera accanto alle note opinioni erronee sull'amore libero il matrimonio c. d. «aperto» e l'ateismo sistematico, nonché il decisivo ruolo dei mezzi di comunicazione massiva, e lo fa citando la già precedentemente indicata decisione *coram* Ragni del 9 dicembre 1982⁹⁰.

La plausibilità di annoverare, tra le varie cause del potenziale errore pervicace — capace di dar luogo ad un errore determinante la volontà

errore voluntatem determinantem», 469; tale espressione è ripresa da una *coram* Colagiovanni, 11 dicembre 1985, in *RRD* 77, 579, n. 5. L'insigne giurista cita inoltre nel suo studio un'allegorica espressione che sintetizza efficacemente l'influenza dell'errore pervicace sulla volontà: «Sicut oleum effusum, ita totam personam imbibant, ut contrahentis conscientia erronea evadat ac agens persona nonnisi ex istius conscientiae erroneae dictamine agat», A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 467.

⁸⁹ I. PARISELLA, «De pervicaci seu radicato errore», 519.

⁹⁰ A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 454. Così anche in un altro articolo, trattando del potenziale errore sul *bonum sacramenti* e sul *bonum fidei*, cf. ID., «De Iurisprudencia recentiore», 482-484.

— la fruizione sistematica di pornografia, appare ipotesi piuttosto ragionevole⁹¹.

Nondimeno è opportuno rilevare che in passato nelle sentenze che furono fonti per il can. 1099 l'accento fu posto sulla forza esercitata dalle idee sulla volontà — *in primis* dalle idee divorzistiche — mentre la rilevanza della forza delle immagini fu obliato: il principio della «motricità delle immagini e delle idee» venne trascurato, e con esso — a sommosso parere di chi scrive — la ragione profonda per cui l'*error pervicax* dovesse essere ritenuto di fatto così efficace nel determinare la volontà della persona⁹².

In definitiva, il suggerimento è che detto principio sulla motricità esercitata dalle immagini sulla volontà del soggetto deve essere tenuto presente per una corretta applicazione del can. 1099, e in particolare per la trattazione di un ipotetico caso in cui il soggetto sia fruitore di pornografia.

2.3 Esclusione parziale e error determinans voluntatem

Per comprendere la relazione tra esclusione parziale ed errore determinante la volontà — e per discernere come inquadrare un eventuale caso di nullità matrimoniale — è opportuno soffermarsi brevemente sulle varie teorie trattanti il problema, suggerendo un tentativo di soluzione destinato ovviamente ad ulteriore approfondimento⁹³.

a) Una prima teoria riconduce l'errore ad una valida *causa simulandi*,

⁹¹ L'errore deve essere di fatto di una intensità tale da condizionare l'atto di volontà, determinando la nullità del consenso come ricorda Giovanni Paolo II nella sua già citata Allocuzione del 1993: «Sarebbe grave ferita inferta alla stabilità del matrimonio e quindi alla sacralità di esso, se il fatto simulatorio non fosse sempre concretizzato da parte dell'asserito simulante in un "actus positivus voluntatis" (cf. 1101, §2); o se il cosiddetto "error iuris" circa una proprietà essenziale del matrimonio o la dignità sacramentale del medesimo non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, determinando la nullità del consenso (cf. c. 1099)», GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 1993, *AAS* 85 (1993), 1259, n. 7. Secondo J. Kowal, detta allocuzione purtroppo non ha ricevuto la debita attenzione da parte dei canonisti, J. KOWAL, «L'errore circa le proprietà essenziali», 289.

⁹² Nell'attuale panorama canonistico unica eccezione sembra essere A. Stankiewicz, che per spiegare la ragione per cui l'*error pervicax* rispetto all' *error simplex* arriva ad influire sulla volontà ricorda proprio il ruolo del «*principium motricitatis idearum et imaginum*» di P. Felici. Cf. A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 465; ID., «De iurisprudencia recentiore», 454-455.

⁹³ Cf. P. BIANCHI, «L'esclusione dell' indissolubilità», 209-236; V. DE PAOLIS, «L'errore che determina la volontà», 69-98; A. ZAMBON, «L'esclusione dell'indissolubilità», 190-191.

come già esaustivamente suesposto. Secondo tale teoria l'errore spinge semplicemente il nubente ad escludere l'indissolubilità o il *bonum fidei*, in un esercizio deliberato della propria volontà, negando l'autonomia dell'*error iuris*⁹⁴.

b) Secondo un'altra posizione⁹⁵ l'errore determinante la volontà viene ricondotto al concetto di condizione *sine qua non* (can. 126), basandosi ragionevolmente sull'allocuzione di Giovanni Paolo II tenuta alla Rota il 29 gennaio 1993⁹⁶.

c) Una terza posizione vede l'errore determinante la volontà avente autonomia giuridica propria, essendo considerato un errore operativo specificante l'oggetto scelto⁹⁷.

d) L'ultima teoria riconduce detto errore all'esclusione implicita⁹⁸.

In questa sede, pur non dovendo entrare in merito alle varie teorie, appare prudente accogliere la posizione di P. Bianchi, il quale ritiene non necessaria una scelta esclusiva tra una teoria e l'altra, aparendo di fatto tutte ragionevoli⁹⁹.

Nondimeno la via più idonea per una concreta applicazione del can. 1099 al caso in esame, appare comunque quella sostenuta da A. Stankiewicz, il quale in vari articoli arriva ad affermare l'autonomia del can. 1099¹⁰⁰. Ciò appare plausibile non solo a motivo di una ormai ampia accettazione da parte della dottrina di tale autonomia¹⁰¹, ma anche di un suo crescente uso da parte delle sentenze rotali¹⁰².

⁹⁴ Cf. P. BIANCHI, «L'esclusione dell' indissolubilità», 225.

⁹⁵ Cf. U. NAVARRETE, «De sensu clausulae», 469-520; R. SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, «Error recidens in condicionem», 329-349.

⁹⁶ In detta Allocuzione il Papa ribadisce la normale irrilevanza dell'errore di diritto accidentale sul matrimonio, a meno che «Il cosiddetto *error iuris* [...] non assurgesse a tale intensità da condizionare l'atto di volontà, determinando così la nullità del consenso», GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 1993, *AAS* 85 (1993) 1259, n. 7.

⁹⁷ Cf. A. STANKIEWICZ, «L'autonomia giuridica dell'errore», 213-232.

⁹⁸ Cf. A. SAMMASSIMO, «L'*error iuris*», 698; R. SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, «Error recidens in condicionem», 348-349.

⁹⁹ Cf. P. BIANCHI, «L'esclusione della indissolubilità», 636; J. KOWAL, «L'errore di diritto», 59.

¹⁰⁰ A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 441-494; ID., «L'errore di diritto», 635-668; ID., «De iurisprudencia recentiore», 451-561; ID., «L'autonomia giuridica dell'errore», 213-232. Per una efficace sintesi del suo pensiero su tale questione, J. KOWAL, «L'errore di diritto», 55-58; A. SAMMASSIMO, «L'*error iuris*», 687-705.

¹⁰¹ In un suo articolo appena citato A. Stankiewicz indica diversi Autori che condividono tale posizione, tra cui S. Villeggiante, J.J. García Failde, P.A. Bonnet e S.

La ragione per cui tale posizione appare la più idonea per la trattazione del caso presente, è data inoltre dal fatto che appare — a modesto parere di chi scrive — la posizione più agevole da seguire e da praticare fattivamente a livello processuale¹⁰³. Si procede infatti in modo simile al capo di simulazione¹⁰⁴, arrivando ad individuare nell'*error pervicax* una prova che sarà condizione necessaria — ma non sufficiente¹⁰⁵ — per la prova dell'errore determinante la volontà¹⁰⁶.

Occorrerà in sede istruttoria ricostruire con particolare precisione il vissuto biografico del soggetto, in particolare la sua relazione con l'uso di pornografia, con tutti quei fatti, circostanze ambientali, costumi, attitudini e convinzioni che contraddistinsero la sua vita¹⁰⁷: più profondo sarà l'errore, più sarà agevole presumere il suo passaggio alla sfera volitiva¹⁰⁸. In un secondo tempo, dopo aver accertato la reale presenza di un grave errore pervicace nel soggetto, occorrerà necessariamente provare il passaggio di esso dalla sfera intellettuale alla sfera volitiva, e cioè il passaggio da un erroneo giudizio pratico¹⁰⁹, ad un erroneo giudizio pratico-pratico, tale da determinare la volontà¹¹⁰.

Berlingò. Cf. A. STANKIEWICZ, «L'autonomia giuridica dell'errore», 224, nt. 60.

¹⁰² Cf. J. KOWAL, «L'errore di diritto», 56.

¹⁰³ Secondo A. Sammassimo, attraverso lo studio del pensiero di A. Stankiewicz si scorge un taglio pratico e concreto, «volto a trarre, da una corretta impostazione generale del tema basata anche sul confronto tra ordinamenti e sistemi diversi, non solo la precisa tipologia giuridica, bensì pure e soprattutto la conseguente rilevanza ed efficacia giuridica quanto alle singole ipotesi», A. SAMMASSIMO, «L'error iuris», 702.

¹⁰⁴ Cf. J. KOWAL, «L'errore di diritto», 58.

¹⁰⁵ Cf. P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 297-298.

¹⁰⁶ Cf. A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 479.

¹⁰⁷ Cf. P. MAJER, *El error que determina la voluntad*, 297-298. La presunzione che tale errore sia capace di entrare nella sfera volitiva appare tanto più forte quanto più sia stata accertata la regolare fruizione di pornografia fin dall'adolescenza se non addirittura dall'infanzia, e che sia stata una pratica piuttosto regolare e prolungata nel tempo.

¹⁰⁸ «Error enim quo profundior in animo exstat, quo vividior in agendi modo exprimitur, eo maiorem efficaciam obtinet in transitu in sphaeram voluntatis, adstante quidem transitus causa, aut habitus, id est potentia quaedam, in actum traducatur», *coram* Stankiewicz, 27 novembre 1986, in *RRD* 78, 675-676, n. 5.

¹⁰⁹ Il quale giustamente, come afferma Z. Grocholewski, «riguarda solamente il matrimonio in genere, non invece il proprio concreto consenso matrimoniale, determinando il suo oggetto», Z. GROCHOLEWSKI, «L'errore circa l'unità», 239.

¹¹⁰ Cf. A. STANKIEWICZ, «De Iurisprudencia recentiore», 454-456; ID., «L'autonomia giuridica dell'errore», 228-229; A. SAMMASSIMO, «L'error iuris», 701. Su questo punto è particolarmente esplicito J. Kowal: «Secondo la giurisprudenza rotale per la dichiarazione di nullità non basta provare la presenza dell'errore pervicace, ma è assolutamente

Tale passaggio risulta di fondamentale importanza, poiché altrimenti — come afferma giustamente anche Z. Grocholewski — si rischierebbe di attribuire come effetto diretto un'implicita esclusione del matrimonio allo stesso errore pervicace¹¹¹. Tale transito deve comprendere l'atto positivo di volontà¹¹², che determinerebbe la scelta concreta dell'oggetto definito dall'errore, contrario a quello statuito dalla legge canonica come oggetto del consenso.

In conclusione, l'errore a cui può pervenire un sistematico fruitore di pornografia può essere valutato e classificato in vari modi, variabili a seconda dei casi concreti¹¹³:

a) esso potrà essere un errore appartenente semplicemente alla sfera intellettuale, non inficiante la volontà e non avendo rilevanza nel viziare il consenso;

b) oppure potrebbe essere un errore pervicace di intensità variabile, andando potenzialmente a presentarsi come una *causa simulandi* remota, configurando una possibile simulazione a norma del can. 1101 §2;

c) oppure il soggetto che sia risultato pervaso pesantemente a livello cognitivo e attitudinale dall'uso di materiale pornografico, potrebbe avere in sé un errore così pervicace, tale da indurlo nel momento del consenso ad una scelta concreta del falso oggetto proposto da esso, attuata dalla sua volontà, configurando il caso come un errore determinante la volontà a norma del can. 1099.

Posto che in definitiva fruire pornografia possa non solo indurre il soggetto a voler viziare il consenso in modo *volontario* attraverso una simulazione, ovvero in modo più profondo a determinare la sua volontà verso un oggetto che non sia il matrimonio canonico, potendo tale condotta influire in modo grave sulle sue capacità psichiche, si volge l'attenzione nel prossimo sottocapitolo ai vizi *involontari*¹¹⁴ del con-

necessario provare il passaggio dall'errore pervicace, atto dell'intelletto, all'atto di volontà determinante nel matrimonio concreto dell'errante», J. KOWAL, «L'errore circa le proprietà essenziali», 316-317. La ragione profonda è data dal fatto che pur in presenza di soggetti permeati da ideologie aberranti, il diritto al matrimonio è così profondamente radicato nella natura umana, che risulta necessario scartare ogni presunzione deterministica in tal senso.

¹¹¹ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «L'errore circa l'unità», 242; A. STANKIEWICZ, «De errore voluntatem determinantem», 480.

¹¹² Cf. A. STANKIEWICZ, «L'errore di diritto», 666.

¹¹³ La seguente tripartizione dei differenti gradi di intensità dell'errore si appoggia su quella generale suggerita da Z. GROCHOLEWSKI, «L'errore circa l'unità», 238-240.

¹¹⁴ Così Bianchi spiega la differenza tra vizi involontari e vizi volontari: «Il termine *defectus* deve essere inteso [...] come indicativo della mancanza simpliciter di un

sensu, esaminando la plausibilità di inquadrare lo stesso caso come incapacità a norma del can. 1095, nn. 2-3.

3. Pornografia e can. 1095, nn. 2-3.

3.1 *Questioni preliminari di antropologia*

Da quanto precedentemente esposto sulle potenziali e molteplici conseguenze a livello psicologico causate dalla fruizione di pornografia si evince facilmente come la questione dell'incapacità del fruitore patologico non possa trovare un inquadramento ed una risoluzione semplice ed univoca a livello di scienze umane. Tale situazione di conseguenza si riflette anche nella trattazione del problema a livello giuridico canonico.

Pertanto per poter operare una valutazione del problema dal punto di vista giuridico, è opportuno per prima cosa presentare un modello antropologico di riferimento corrispondente alla visione cristiana, al fine di leggere in modo adeguato quanto emerge dai dati clinici sulle conseguenze derivanti dalla fruizione di pornografia¹¹⁵.

Tale modello di riferimento potrebbe essere quello riconducibile a L.M. Rulla¹¹⁶, che G. Versaldi riconosce come il modello antropologico adeguato per valutare i risultati delle scienze umane a livello matrimoniale canonico¹¹⁷.

Nell'antropologia proposta da L.M. Rulla il concetto centrale è quello della dialettica tra il concetto di *io ideale* e *io attuale*¹¹⁸: il primo rappresenta ciò che la persona si prefigge di essere in base a determinati

consenso che sia naturalmente sufficiente a porre in essere il vincolo matrimoniale e gli obblighi che ne derivano [...] precisamente perché l'atto posto è intrinsecamente insufficiente in quanto atto psicologico. Naturalmente, nel caso, si tratta di un difetto involontario del consenso, diversamente a come deve ritenersi nel caso di una cosiddetta "simulazione" di consenso che ne rappresenta invece un difetto volontario», P. BIANCHI, «Il difetto di discrezione di giudizio», 120-121.

¹¹⁵ G. Versaldi afferma che è nell'antropologia il terreno comune su cui si possono confrontare l'ambito delle scienze umane e quello giuridico canonico. Cf. G. VERSALDI, «Animadversiones quaedam», 258.

¹¹⁶ Cf. L.M. RULLA, *Antropologia della vocazione cristiana*; L.M. RULLA - AL., *Antropologia della vocazione cristiana*. Per una sintesi efficace, cf. B. KIELY, «Maturità del ragionamento morale», 158-192.

¹¹⁷ Più precisamente G. Versaldi afferma che è il Papa stesso ad accettare sostanzialmente il modello antropologico di L.M. Rulla come schema idoneo per la lettura giuridica della realtà psicologica dell'uomo, e ciò si desume dalle sue due famose Allocuzioni alla Rota Romana del 1987 e del 1988. Cf. G. VERSALDI, «Momentum et consecraria», 121.

¹¹⁸ Cf. L.M. RULLA, *Antropologia*, 121-123.

valori ed ideali, mentre il secondo indica ciò che è la persona stessa, nella sua realtà attuale e concreta. Tra le due realtà esiste una tensione dialettica che egli chiama *dialettica di base*, tensione tra l'io attuale e l'io ideale oggettivamente difficile da gestire. Questa tensione dialettica si articola su tre dimensioni differenti¹¹⁹.

Nella prima dimensione la persona vive di scelte libere a un livello prevalentemente conscio, in una complessiva armonia tra motivazioni consce dell'*io attuale* e dell'*io ideale*. Questa è la dimensione della virtù e del peccato.

Nella seconda dimensione, la persona è affetta da uno squilibrio tra le motivazioni consce dell'*io ideale*, e le motivazioni inconscie dell'*io attuale*, determinando una situazione di immaturità in cui la persona cerca il bene apparente anziché il bene reale. L'inconscio può però soltanto diminuire, ma non togliere la libertà effettiva di tendere al bene scelto: esso «provoca semplicemente una predisposizione senza danneggiare la capacità di volere e di agire del soggetto»¹²⁰.

La terza dimensione è quella invece in cui la persona è affetta da disturbi psichici o psicopatologie, che a volte possono impedire alla persona di esercitare le facoltà di intendere e di volere, inficiando la sua capacità di emettere il consenso o di assumere gli impegni del coniugio¹²¹.

È opportuno comunque puntualizzare che qualora un soggetto soffrisse di una determinata psicopatologia, ciò non determinerebbe ancora di per sé una situazione tale da renderlo incapace di emettere un consenso valido. Occorre vedere se esse sono di una gravità tale da assurgere a provocare una seria anomalia capace di intaccare le capacità di intendere e di volere del soggetto, o di impedirgli di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio¹²². È bene a questo punto analizzare brevemente il processo della decisione dal punto di vista psicologico e l'atto del consenso, nonché l'influsso esercitato dall'inconscio sulla psiche della persona.

1) *Processo decisionale*. Tale processo inizia con la percezione dell'oggetto, a cui segue la valutazione intuitiva di apprezzamento o rifiuto di esso. Da tale valutazioni sorge così l'emozione, piacevole nel caso in cui l'oggetto è valutato apprezzabile, spiacevole se esso è ritenuto sgradevole. Alla valutazione intuitiva e alla comparsa dell'emo-

¹¹⁹ Cf. L.M. RULLA, *Antropologia*, 128-134.

¹²⁰ N. SCHÖCH, «Gli interventi del Magistero pontificio», 72.

¹²¹ Cf. L.M. RULLA, *Antropologia*, 128-134.

¹²² Cf. L.M. RULLA, *Antropologia*, 134.

zione segue la stima riflessiva razionale, attraverso la quale la persona opera una riflessione sull'oggetto e sul suo apprezzamento o rifiuto.

Avendo a questo punto dato un giudizio di valore, egli arriva al giudizio finale che propone alla volontà di agire secondo quanto comanda: essa avrà la possibilità di eseguire la decisione, attuandola¹²³.

2) *L'inconscio*. Il Magistero pontificio vede nel concetto di subconscio un elemento importante per la scienza psicologica e psichiatrica, specialmente per la rilevanza che esso può avere sulla persona e i suoi atti¹²⁴. Il concetto di inconscio a cui si fa qui riferimento però è ben distante dalla sua accezione originaria¹²⁵, e può essere sinteticamente illustrato dal contributo di B. Kiely¹²⁶: egli fa riferimento ai due concetti di simbolo e di memoria affettiva.

Per quanto riguarda il primo concetto, l'autore afferma che le azioni abituali di una persona dipendono in buona parte dal suo sistema simbolico¹²⁷, a cui sono associati fatti concreti: ad ogni fatto è associato un simbolo non secondo ragioni di logica, ma di immagine e sentimento.

La persona può pertanto operare inconsapevolmente anche combinazioni simboliche non appropriate, andando ad assumere motivazioni inconsce che lo guideranno nelle azioni concrete non già in base ad una stretta somiglianza oggettiva, bensì in base alla somiglianza delle risposte emotive evocate.

Il secondo concetto atto a spiegare la motivazione subconscia che può soggiacere alle azioni e alle decisioni del soggetto è quello della «memoria affettiva»: le emozioni che il soggetto associa ad eventi fin dall'infanzia — periodo in cui lo sperimentare emozioni forti si radica in modo profondo nella persona e difficilmente risulterà correggibile mediante una revisione successiva — costruiscono alla fine degli anni evolutivi una «memoria affettiva» che giocherà un ruolo importante nella valutazione e interpretazione di ogni realtà della vita personale del soggetto¹²⁸.

¹²³ Cf. G. VERSALDI, «Elementa psychologica», 193-197.

¹²⁴ Cf. N. SCHÖCH, «Gli interventi del Magistero pontificio», 73.

¹²⁵ Il concetto Freudiano originario è difatti diverso da quello appartenente alla visione antropologica facente capo a L.M. Rulla, adottata a livello forense canonico.

¹²⁶ Il suo lavoro è una sintesi efficace dell'antropologia di L.M. Rulla. Cf. B. KIELY, «Maturità del ragionamento morale», 158-192. In particolare sul concetto di inconscio, cf. B. KIELY, «Atto umano», 29-40; G. VERSALDI, «Il contributo della psicologia», 409-453.

¹²⁷ Il simbolo è un'immagine di un oggetto reale o immaginario la quale suscita o è suscitata da un sentimento, cf. B. KIELY, «Atto umano», 34.

¹²⁸ Cf. B. KIELY, «Atto umano», 34.

Da ciò segue che essendo una parte di tali atteggiamenti emotivi non del tutto accessibili ad una riflessione conscia, una parte di detta memoria affettiva sarà subconscia nella vita di ogni persona.

3.2 *Elementi psicologici e consenso matrimoniale*

Per quanto riguarda la valutazione giuridica di detti elementi, risulta importante evidenziare che il soggetto nella prima e seconda dimensione rimane essenzialmente capace di intendere e di volere, perciò capace — anche in presenza di notevoli difficoltà a livello inconscio riducenti la libertà effettiva — di contrarre matrimonio¹²⁹. Pertanto sotto l'influsso dell'inconscio la persona può essere certamente ingannata nella valutazione relativa alla stima dell'oggetto, ed essere limitata relativamente alla sua libertà effettiva, ma resta fondamentalmente integra la sua libertà essenziale¹³⁰.

Applicando infatti le fasi decisionali appena descritte al matrimonio¹³¹, il soggetto inizia con la percezione dell'altra persona, valutandola intuitivamente o in modo piacevole o gradevole; da tale valutazione emerge l'emozione pro o contro di essa, a cui segue la valutazione riflessiva — il soggetto valuta cioè se le emozioni provate concordano con il matrimonio e i suoi ideali e valori — arrivando ad esprimere o un giudizio negativo, oppure un giudizio positivo, che in tal caso muoverà la volontà alla emissione giuridica del consenso.

All'interno di tale processo, il subconscio potrà arrivare a ridurre la libertà effettiva della persona, ma mai giungerà a privarlo della sua libertà essenziale: le emozioni e le abitudini subenti il suo influsso, sono certamente coinvolte a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ma ciò non arriverà a determinare la scelta, ma solamente ad influenzarla e ridurla¹³².

¹²⁹ Date però le discrepanze tra vita reale e ideali, le inconsistenze profonde a cui è soggetta la persona renderanno un matrimonio contratto in tale modo certamente infuosto, sebbene valido.

¹³⁰ Cf. G. VERSALDI, «Il contributo della psicologia», 426-431.

¹³¹ Cf. G. VERSALDI, «Elementa psychologica», 198-209.

¹³² «Sotto l'influsso dell'inconscio, il soggetto può rimanere *ingannato* proprio nell'importante fase della valutazione riflessiva. Se lui, infatti, ignora le proprie emozioni, tendenze affettive, impulsi, abitudini, ecc., non li può, neppure, controllare. Bisogna notare che non si tratta di disturbi delle facoltà intellettive, ma di semplice esclusione di qualche elemento della propria esperienza dall'influsso della ragione. Essendo, così, l'operazione della critica razionale non pienamente esatta, anche la qualità della decisione sarà, necessariamente, *ridotta*», S. ZEC, *La tossicodipendenza*, 216.

Diverso è invece il caso in cui siano presenti delle psicopatologie capaci di affettare la capacità di intendere e di volere del soggetto, rendendogli impossibile la valutazione critica (sebbene ciò accada solo nei casi più gravi)¹³³: qui si entra nella terza dimensione, che è propriamente quella della patologia in senso psichiatrico, dove la persona soffre di un grave squilibrio patologico delle strutture psichiche in cui l'io stesso interagisce con i valori naturali¹³⁴, su cui influisce in varia misura l'inconscio.

Le psicopatologie rinvenibili in tale dimensione¹³⁵, secondo la loro forma e gravità, possono perciò arrivare a ridurre o anche togliere la libertà essenziale della persona¹³⁶. In questi casi i matrimoni potranno essere non solo infelici, ma anche invalidi: ciò accade perché la patologia perturba non solo la libertà effettiva, ma anche quella essenziale, intaccando pertanto la capacità di intendere e di volere — e di poter produrre l'atto giuridico — o la capacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

È da notare tuttavia che le tre dimensioni sono tra esse distinte ma non separate: esse non fanno riferimento a tre categorie di persone, ma a tre dimensioni presenti nella persona stessa¹³⁷; si tratterà di individuare quale tra di esse diviene la caratteristica centrale della persona¹³⁸. In base agli studi di L.M. Rulla, G. Versaldi afferma comunque che la seconda dimensione è quella prevalente nella media delle persone¹³⁹.

3.3 *Fruizione di pornografia ed elementi giuridici*

Accanto all'influsso che la fruizione di pornografia può esercitare nel subconscio del soggetto — e perciò nel livello appartenente alla seconda dimensione — è importante ricordare anche che la forza delle emo-

¹³³ Cf. G. VERSALDI, «Il contributo della psicologia», 444-445.

¹³⁴ Essi non rientrano nell'ambito della libertà e responsabilità. Cf. G. VERSALDI, «The dialogue», 64-69.

¹³⁵ Esse possono essere: psicosi, stati borderline, nevrosi e disturbi di personalità. Cf. G. VERSALDI, «The dialogue», 64-69.

¹³⁶ La libertà essenziale indica che la persona è capace di intendere e di volere, mentre la libertà effettiva è l'esercizio di tale libertà essenziale, frutto di una decisione. Cf. L.M. RULLA, *Antropologia*, 138.

¹³⁷ «L'uomo può funzionare contemporaneamente nella tre dimensioni; anzi egli sempre funziona secondo le tre disposizioni di virtù o peccato (prima dimensione), di bene reale o apparente (seconda dimensione) e di normalità o patologia (terza dimensione)», L.M. RULLA, *Antropologia*, 136.

¹³⁸ Cf. G. VERSALDI, «Il contributo della psicologia», 432.

¹³⁹ Cf. G. VERSALDI, «Il contributo della psicologia», 433.

zioni, delle tendenze affettive e delle abitudini che i soggetti fruitori sperimentano e acquisiscono inducono la persona a creare sempre nuove abitudini e a rafforzare di conseguenza quelle contratte, diventando di conseguenza sempre più ossessive e persistenti. Come già si è avuto modo di evidenziare, la forza e incisività delle immagini con contenuto sessuale sulla psiche è superiore a qualsiasi altro tipo di immagine; le emozioni, le tendenze che esse provocano appaiono pertanto capaci di ingenerare facilmente nel soggetto emozioni e perturbazioni di varia natura e grado, potendo di fatto sconfinare non raramente dalla seconda alla terza dimensione.

Ciò può accadere specialmente quando il soggetto fruitore è un giovane o un adolescente particolarmente vulnerabile: di fatto la probabilità di subire conseguenze patologiche derivanti dalla fruizione di pornografia cresce proporzionalmente alla diminuzione dell'età in cui si è avuto accesso a tale pratica. Di conseguenza, più è giovane il soggetto, più la probabilità di sviluppare vari disturbi — fino ad arrivare in alcuni casi a vere e proprie patologie — aumenta considerevolmente¹⁴⁰.

Si può pertanto affermare che lo squilibrio interno che si crea tra le tre dimensioni all'interno del soggetto potrebbe condurre ad una prevalenza della terza dimensione sulle altre, e ciò vale in modo particolare nei giovani.

La situazione di tensione tra la seconda e la terza dimensione è quella su cui occorre porre la massima attenzione, poiché dal punto di vista della vita psichica essa già può riguardare diverse patologie, cominciando ad assumere rilevanza anche dal punto di vista canonico: l'interrogativo riguardante una potenziale incapacità emergerà nel momento in cui la fruizione di materiale pornografico abbia provocato — o peggiorato — l'insorgenza o l'acutizzazione di una psicopatologia in senso classico, andando così potenzialmente ad affettare o la discrezione di giudizio o la capacità ad assumere o entrambi; come afferma Pompedda: «il

¹⁴⁰ G. Zuanazzi afferma che dal secolo scorso si è registrato un'accelerazione dello sviluppo fisico degli adolescenti, che contrasta però con una più lenta maturazione psichica: il periodo dell'adolescenza risulta pertanto prolungato e sdoppiato rispetto al passato: «Per lo sviluppo asincrono della maturazione somatica, da un lato, e di quella affettiva e noetica, dall'altro», G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 114. Le potenziali conseguenze deleterie nel presente caso sono facilmente prevedibili: l'abituale fruizione di materiale pornografico istauratasi durante l'adolescenza — che secondo l'illustre studioso termina ormai a 20 anni per le donne e a 24 per gli uomini — troverà il soggetto più vulnerabile e tale debolezza perdurerà per un tempo più lungo rispetto al passato, lasciando supporre la possibilità che detta pratica provochi l'insorgenza di disturbi di vario genere e grado.

vero problema è stabilire come e quando l'istinto e l'affettività prendono il sopravvento sulle facoltà razionali, togliendo a queste la possibilità di agire consciamente e liberamente»¹⁴¹.

Dopo aver compiuto una breve disamina degli aspetti su cui è necessario incentrarsi in sede di valutazione di incapacità, si passa ora più in dettaglio alla disamina delle esigue posizioni dottrinali in merito al presente tema di studio: di fatto nel diritto canonico la problematica della fruizione di pornografia è ancora un terreno abbastanza ignoto, non essendoci contributi che in modo esaustivo hanno affrontato la questione dal punto di vista delle dichiarazioni di nullità matrimoniali.

Allo stato attuale sono solamente quattro i canonisti che hanno tentato un primo approccio al problema, che pur configurando la fruizione patologica di pornografia sotto diverse denominazioni patologiche, hanno offerto dei contributi dottrinali evidentemente limitati ma comunque significativi.

Tra di essi la Tarver è l'unica ad inquadrare l'uso patologico di pornografia nella c.d. *pornography addiction*¹⁴², mentre Rodríguez Torrente parla più in generale di una *internet addiction*¹⁴³, così come anche Quattrone¹⁴⁴. In ultimo, Amenta considera indirettamente la presunta patologia da uso di pornografia all'interno delle dipendenze comportamentali, e attraverso il suo contributo — vertente principalmente sulla dipendenza da gioco d'azzardo — offre di riflesso dei validi suggerimenti anche per la presente questione¹⁴⁵.

Sulla base di tali contributi dottrinali, viene di seguito esaminato prima il caso del grave difetto di discrezione di giudizio e poi il caso dell'incapacità ad assumere tentando poi di offrire ulteriori proposte operative sulla base anche di quanto emerso dall'analisi delle decisioni rotali trattate nel capitolo precedente.

¹⁴¹ M.F. POMPEDDA, «Ancora sulle nevrosi», 58.

¹⁴² Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 343-367.

¹⁴³ Cf. J. RODRÍGUEZ TORRENTE, «Addiciones y matrimonio», 11-76.

¹⁴⁴ Cf. F. QUATTRONE, «Dipendenza da internet», 587-605.

¹⁴⁵ Cf. P. AMENTA, «Sindromi di dipendenza comportamentale», 181-200. Altri contributi che in modo indiretto possono essere utili alla chiarificazione della presente questione sono quelli concernenti problematiche simili. Cf. il volume *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*; S. LA GRUTTA — AL., «Disturbi correlati al comportamento agito», 167-180; T. CANTELMÌ, «Le dipendenze comportamentali», 201-216; L. JANIRI, «Dipendenze relazionali», 217-227. Più in particolare lo psichiatra T. Cantelmi definisce la dipendenza da pornografia come «dipendenza da cybersesso», considerandola perciò una sintesi tra la dipendenza da internet e la dipendenza sessuale, cf. T. CANTELMÌ, «Le dipendenze comportamentali», 202.

3.4 Grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2)

Esaminando la nozione di discrezione come appare nel Codice¹⁴⁶, è opportuno notare che nella Giurisprudenza Rotale con detto termine si indica una maturità canonica adeguata al corrispettivo negozio giuridico: quando il negozio è il matrimonio, la discrezione di giudizio indica una decisione sufficientemente matura per instaurare un rapporto eterosessuale, permanente ed esclusivo, ordinato al bene dei coniugi e alla prole¹⁴⁷.

Generalmente si giunge a tale discrezione in modo progressivo verso la fine dell'adolescenza, attraverso il passaggio di varie tappe¹⁴⁸. Il punto decisivo per la formazione di tale discrezione appare quello dell'adolescenza, momento in cui la persona diventa conscia della sua identità come persona autonoma nonché della sua sessualità: gradualmente essa passa da una visione egocentrica ad una visione comprensiva della presenza dell'altro, divenendo così più conscia dell'identità delle altre persone e dei suoi rapporti con esse¹⁴⁹.

Navarrete suggerisce il metodo induttivo come criterio utile per la valutazione della gravità del difetto di discrezione di giudizio¹⁵⁰: egli indica la condizione psicologica della pubertà come misura della discrezione di giudizio, affermando che con la fine della pubertà si può presupporre la presenza nel soggetto di detta discrezione¹⁵¹.

¹⁴⁶ Can. 1095, n. 2: «[Sunt incapaces matrimonii contrahendi:] 2º qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda».

¹⁴⁷ Cf. A. MENDONÇA, «Consensual incapacity for marriage», 494. Particolarmente eloquente appare l'espressione usata da Bianchi per definire essa discrezione come «discernimento», termine di chiaro eco biblico. Cf. P. BIANCHI, «Il difetto di discrezione di giudizio», 122; così anche L. MUSSELLI, «I disturbi cognitivi», 138.

¹⁴⁸ Cf. P.A. BONNET, «La capacità di intendere», 192.

¹⁴⁹ «Capace dunque di imporsi a se stesso prendendo in considerazione l'altro e gli altri per quello che sono in se stessi, non più in funzione unicamente del proprio "io", l'adolescente ha raggiunto un equilibrio che gli permette di superare le difficoltà e gli insuccessi della vita, ponendolo in grado di adattarsi con una certa duttilità (malleabilità) al mutare delle situazioni, e soprattutto di assumersi personalmente le proprie responsabilità. In un siffatto contesto anche le relazioni eterosessuali assumono comunemente un caratteristico fondamento personalistico arricchendosi di profondi significati umani che porteranno così il ragazzo come la ragazza a dare un rilievo sempre più forte agli aspetti interiori e spirituali della sessualità umana», P.A. BONNET, «La capacità di intendere», 166.

¹⁵⁰ Cf. U. NAVARRETE, «Psicología y consentimiento matrimonial», 591-615.

¹⁵¹ Per definire il «minimo psichico» necessario per contrarre matrimonio l'illustre canonista afferma che «non puede señalarse otro criterio que el sentido común manifestado per la práctica universal, en el tiempo y en el espacio de celebrar o permitir el

L'eventuale presenza nel soggetto di serie anomalie¹⁵² che abbiano inciso sullo sviluppo della sua discrezione di giudizio durante gli anni della giovinezza e dell'adolescenza dovranno pertanto essere ben ponderate, per stabilire la loro potenziale incidenza sulla capacità di prestare il consenso matrimoniale¹⁵³.

Essendo la crisi adolescenziale un momento cruciale dello sviluppo personale, «Dall'esito di tale crisi dipende per lo più la capacità dell'uomo a produrre il consenso matrimoniale»¹⁵⁴.

Alla luce di quanto appena esposto e considerando quanto riportato nel secondo capitolo sulle conseguenze derivanti dalla sistematica fruizione di pornografia dal punto di vista psicologico specialmente nei giovani e negli adolescenti¹⁵⁵ — nonché le considerazioni svolte circa le decisioni rotali disaminate nel precedente capitolo¹⁵⁶ — apparirebbe pertanto plausibile annoverare tra le varie anomalie capaci di incidere in modo grave sulla discrezione di giudizio anche la fruizione patologica di materiale pornografico.

Tuttavia allo stato attuale, sia da quanto emerge dalla sentenza *coram* Pinto del 1997 e dal decreto *coram* Monier del 2005, sia da quanto asserito dai canonisti che hanno cominciato ad interessarsi al presente

matrimonio apenas superada la pubertad», U. NAVARRETE, «Psicología y consentimiento matrimonial», 609.

¹⁵² Esse fanno riferimento ad una condizione patologica del soggetto, da non intendersi però in senso strettamente clinico. Cf. P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 190.

¹⁵³ Cf. U. NAVARRETE, «Psicología y consentimiento matrimonial», 609. Così continua l'Autore: «El grado que debe considerarse suficiente si corresponde aproximadamente al que el adolescente suele tener al terminar el desarrollo puberal [...] a mi me parece, sólo por este camino se puede lograr establecer un criterio al menos aproximativo para verificar la "proporción" entre la "discreción de juicio" mínima necesaria y el peso del los derechos y obligaciones que mutuamente se tienen que dar y aceptar los cónyuges en el pacto conyugal», *Ibid.*, 610. Il consenso perciò, essendo un atto della facoltà volitiva, presuppone necessariamente la capacità di determinarsi verso l'oggetto conosciuto e valutato. Di fatto, la persona nel momento di esercitare la sua discrezione di giudizio riguardo il matrimonio deve operare una «valutazione non soltanto di ciò che compete al soggetto, ma altresì ed insieme a ciò che è di pertinenza dell'altro in quanto coniuge nei confronti del soggetto medesimo. È, in altre parole, l'esigenza, insita nel concetto stesso di patto nuziale, di uscire dalla sfera del proprio "io" per abbracciare quello del consorte in quanto tale: è la significazione dell'alterità reciproca del vincolo matrimoniale e quindi dei diritti-doveri conseguenti ad esso», M.F. POMPEDDA, *Il canone 1095 del nuovo Codice*, 27.

¹⁵⁴ R.L. BURKE, «Grave difetto di discrezione di giudizio», 150.

¹⁵⁵ Cf. sopra, 58-60.

¹⁵⁶ Cf. sopra, 132-136.

tema¹⁵⁷, la questione è ben lungi dal potersi considerare ulteriormente definita.

Per il momento il più idoneo inquadramento clinico attraverso il quale trattare la fruizione patologica di pornografia in relazione ad un caso di incapacità a norma del can. 1095, n. 2 appare essere — pur con le debite differenze tra gli autori — la c. d. dipendenza da pornografia.

Il quadro patologico del soggetto che assumerebbe rilevanza dal punto di vista del can. 1095, n. 2, secondo tale impostazione potrebbe essere riconducibile a quello dell'intossicazione acuta o cronica da sostanze alcoliche o stupefacenti, connotato da fenomeni di *craving*, manifestazioni di dipendenza *psichica*¹⁵⁸ e tolleranza, con relativa perdita di controllo e disturbi ideativi e dispercettivi; in tale direzione appaiono orientarsi i pur succinti contributi dei canonisti M. Tarver¹⁵⁹, Rodríguez Torrente¹⁶⁰, F. Quattrone¹⁶¹ e indirettamente P. Amenta¹⁶².

Secondo i summenzionati autori gli elementi inficiabili dalla presunta dipendenza sarebbero a seconda dei casi concreti o la sufficiente conoscenza intellettuale, o la sufficiente valutazione critica o la sufficiente libertà interna¹⁶³. L'unico autore che però in modo più approfondito ope-

¹⁵⁷ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 343-367; J. RODRÍGUEZ TORRENTE, «Addiciones y matrimonio», 11-76; F. QUATTRONE, «Dipendenza da internet», 587-605.

¹⁵⁸ Si ricorda che la dipendenza psichica è uno stato caratterizzato da una gratificazione psicologica causata dal prodotto o dal comportamento, e che induce il soggetto o a reiterare l'assunzione della sostanza o la ripetizione di un determinato comportamento, al fine di procurarsi piacere. Cf. sopra, 44-47.

¹⁵⁹ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 348-352.

¹⁶⁰ Cf. J. RODRÍGUEZ TORRENTE, «Addiciones y matrimonio», 55-62.

¹⁶¹ Cf. F. QUATTRONE, «Dipendenza da internet», 587-591.

¹⁶² Cf. P. AMENTA, «Sindromi di dipendenza comportamentale», 184.

¹⁶³ Per individuare in modo più preciso gli elementi costitutivi della discrezione di giudizio potenzialmente inficiabili dalle problematiche ingenerate dalla fruizione patologica di pornografia, è opportuno di fatto avere come schema di riferimento il modello classico unanimemente riconosciuto dalla Giurisprudenza Rotale. Viene qui di seguito riportato il testo della *coram* Pompedda il quale ci ha aiutato ad organizzare univocamente i risultati della ricerca: «Quod attinet ad negotium matrimoniale ea sic enucleare possumus: 1) sufficientem cognitionem intellectivam; 2) sufficientem aestimationem criticam: a. sive negotii in seipso; b. sive motivorum ad contrahendum; c. sive negotii ipsius utpote attingentis personam contrahentis; 3) sufficientem libertatem ab intrinseco; a. sive in motivis aestimandis idest in deliberando; b. sive in dominandis interioribus impulsionebus», *coram* Pompedda, 14 novembre 1991, in *RRD* 83, 728, n. 4. Cf. *coram* Ragni, 12 luglio 1994, in *RRD* 86, 380, n. 3. Si ricorda inoltre che «Le perturbazioni psichiche tendenti ad impedire il consenso, possono coinvolgere tutto il processo conoscitivo-volitivo-esecutivo, come accade con le anomalie che

ra una prima distinta disamina dei elementi canonici potenzialmente inficiabili dalla dipendenza da pornografia è solo la Tarver¹⁶⁴.

Riguardo più in particolare il primo elemento — la sufficiente conoscenza dell'oggetto e del soggetto del consenso — la Tarver afferma sinteticamente che un bambino che cresce in un ambiente familiare dove si visiona regolarmente materiale pornografico vedrà come naturale concepire il matrimonio come beneficio esclusivo dell'uomo, anziché vederlo come un dono reciproco tra gli sposi¹⁶⁵.

Nel suo contributo Tarver indica di cruciale importanza l'indagine canonica volta all'accertamento del momento e della modalità con cui il soggetto iniziò la fruizione della pornografia. L'instaurazione di regolare uso di detto materiale durante l'adolescenza — correlato ad una serie di variabili estremamente pericolose come il sentimento di abbandono, isolamento e problemi familiari — può di fatto essere estremamente deleterio per la formazione di una normale¹⁶⁶ capacità discreitiva della persona come precedentemente evidenziato, oltre naturalmente alla possibilità di ingenerare varie psicopatologie¹⁶⁷.

perturbano direttamente i primi anelli della catena, e cioè le conoscenze puramente teoriche, oppure soltanto parte di esso, e precisamente la capacità di valutare nel suo giusto peso la gravità delle proprie decisioni, e quindi anche la capacità di volere liberamente e responsabilmente», U. NAVARRETE, «Problemi sull'autonomia», 122-123.

¹⁶⁴ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 353-354.

¹⁶⁵ «A child who grows up in this environment will naturally come to understand that marriage is for the sole benefit of the man instead of the true mutual giving and receiving», M. TARVER, «The effects of pornography», 353. Ampliando quanto asserito dall'autrice si potrebbe inoltre aggiungere che la fruizione di pornografia, date le conseguenze che arreca a livello cognitivo, potrebbe di fatto impedire lo sviluppo della crescita del bambino sotto l'aspetto interpersonale con l'altro sesso, in particolare nel suo passaggio dall'egocentrismo all'alterità, falsando il processo e come *atrofizzando* la sua capacità di entrare in un rapporto di sana alterità con il futuro coniuge.

¹⁶⁶ Non a caso infatti il canone parla di "gravis defectus", indicando con esso un difetto che generalmente non è presente nella normalità dei casi: «In altre parole, non è richiesta, per la validità del matrimonio, una prudenza perfetta e neppure una perfetta salute da cui spesso quella dipende», M.F. POMPEDDA, «Nevrosi e personalità psicopatiche», 58-59. Si può inoltre ragionevolmente aggiungere che nel caso invece in cui il soggetto abbia contratto l'abitudine all'uso sistematico di materiale pornografico in un momento successivo all'adolescenza (e comunque in un momento precedente lo scambio del consenso) appare più remoto — sebbene non impossibile — la possibile insorgenza di problematiche psichiche tali da influire sulla sua capacità discretiva in ordine al matrimonio.

¹⁶⁷ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 354. È opportuno tuttavia ricordare che sebbene tali elementi di disturbo siano molto forti, ciò non deve indurre a pensare ad una sorta di determinismo psicologico, pericolo a cui occorre prestare

Riguardo al secondo elemento, ossia il grave difetto di discrezione di giudizio — la compromissione della valutazione critica — la Tarver suggerisce invece che essa può essere causata dalla distorsione del retto concetto di sessualità e di rapporto interpersonale arrecata dalla dipendenza da pornografia; la visione circa la sessualità e il matrimonio che di fatto può formarsi nella persona, sarebbe in realtà una concezione edonistica ed utilitaristica, completamente diversa dal concetto umano e cristiano del coniugio. In tale distorsione il rapporto sessuale è concepito come occasionale e fruibile per puro piacere, senza la prospettiva di alcun impegno e della necessaria stabilità che esige il rapporto interpersonale tra i coniugi¹⁶⁸.

Di conseguenza il soggetto avendo a livello concettuale tale distorsione, egli *valuta* (con un giudizio pratico) e *vuole* per la sua concreta situazione (attraverso un giudizio pratico-pratico) un'unione coniugale così come la sua distorta concezione generale del coniugio offre, non stimando adeguatamente variabili essenziali appartenenti alla realtà matrimoniale e determinando così il grave difetto di discrezione di giudizio.

Riguardo infine il terzo elemento — la mancanza della sufficiente libertà interna necessaria per deliberare — secondo la Tarver si produrrebbe a causa dell'incapacità di avere padronanza dei propri impulsi interiori. Di fatto la Tarver — considerando la presunta dipendenza da pornografia come una vera e propria tossicodipendenza — arriva ad affermare che a causa dei cambiamenti neurofisiologici cerebrali provocata da essa, il presunto dipendente arriva ad un'assuefazione tale alle immagini visionate che essa lo conduce di fatto

particolare attenzione come ricorda G. Zuanazzi con parole piuttosto eloquenti: «Sappiamo che esiste sicuramente un condizionamento dato da fattori biologici ed ambientali, diverso per ogni individuo. Ciò nonostante le doti che abbiamo ricevute alla nascita o acquisite in seguito a varie esperienze non costituiscono la sorte definitiva e l'uomo non è il semplice prodotto delle influenze biologiche o sociali né del loro insieme. Troppo spesso si dimentica un dato di esperienza che per i pensatori antichi era molto chiaro, cioè che ciascuno è, in qualche misura, artefice del suo destino», G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 37. Particolarmente efficace risulta inoltre l'immagine del «modello termodinamico» suggerita da P. Cianconi, quando afferma che le scienze mediche si comportano più come tale sistema che come un sistema meccanico: «Un sistema termodinamico risente infatti molto dell'ambiente (quindi di innumerevoli variabili) quando invece un sistema meccanico è garantito dalle leggi *causa-effetto*. È noto che ad una azione sugli individui umani non corrisponde una reazione predeterminata», P. CIANCONI, «Il concetto della gravità», 197.

¹⁶⁸ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 354.

alla mancanza di libertà interna necessaria per valutare la decisione del matrimonio¹⁶⁹.

Alla luce di quanto emerge dagli studi precedentemente esposti, le asserzioni della studiosa appaiono senza dubbio fondate, anche se necessitano di un ulteriore approfondimento¹⁷⁰.

Anche Amenta nel suo contributo — concernente più in generale le nuove dipendenze comportamentali — riguardo al difetto di libertà interna si orienta sostanzialmente nella stessa direzione della Tarver¹⁷¹.

L'Autore afferma, riferendosi al gioco patologico (ma includendo qualsiasi dipendenza dai mezzi tecnologici, in cui rientra la fruizione patologica di pornografia), che tali patologie se concomitanti ad un grave disturbo di personalità possono condurre ad un difetto di discrezione di giudizio per mancanza di libertà interna¹⁷².

Per quanto riguarda invece il contributo di Rodríguez Torrente sul tema, si può affermare che egli giunge in definitiva alle stesse conclusioni della Tarver, inquadrando tuttavia la fruizione patologica di pornografia nel più generale quadro della dipendenza da *internet* e dal

¹⁶⁹ «Because of the neurophysiological changes in the brain, an addict is driven to consume more of what he is addicted to, and therefore it can be said that he lacks the internal freedom necessary to evaluate the decision to marry. He will do whatever is required to maintain the stimulation he needs. His ability to discern freely the decision to marry may be incapacitated by his addiction», M. TARVER, «The effects of pornography», 354.

¹⁷⁰ È importante ricordare che la Giurisprudenza Rotale ha subito un'evoluzione considerevole nella valutazione della relazione delle facoltà mentali e l'affettività, dapprima negando che i disturbi mentali e sostanze psicotropiche potessero inficiare solo la volontà, *integro manente intellectu*, successivamente però alla luce dello sviluppo delle scienze umane tale impostazione fu superata, arrivando a riconoscere l'influsso dei disturbi e delle sostanze oppiacee non solo sulla volontà ma anche sull'affettività, provocando in lui significative variazioni di sentimenti rilevanti anche in ordine alla capacità consensuale; per una rapida esposizione della problematica, cf. S. ZEC, *La tossicodipendenza*, 209-212. Tale evoluzione giurisprudenziale concernente i casi di tossicodipendenza appare pertanto importante anche per il presente studio.

¹⁷¹ Cf. P. AMENTA, «Sindromi di dipendenza comportamentale», 181-200. L'autore in particolare si sofferma nello studio del gioco d'azzardo patologico, sebbene veda nell'espressione «nuove dipendenze»: «Una serie di comportamenti legati a condizioni di vita sempre più dominate dall'uso (ed abuso) di strumenti tecnologici e che spesso degenerano in vere e proprie sindromi di dipendenza psicologica», *Ibid.*, 181.

¹⁷² «Non esitiamo a dire che il gioco patologico ed in generale la dipendenza dall'uso di mezzi tecnologici, se concomitante con una seria *deordinatio personalitatis*, possa giungere fino al punto di integrare un difetto di discrezione di giudizio per mancanza di una interiore libertà interna», P. AMENTA, «Sindromi di dipendenza comportamentale», 200.

cybersesso¹⁷³, e offrendo un più ampio parallelismo di essa con l'alcolismo e la tossicodipendenza. Egli individua nella dipendenza psicologica e nell'assuefazione le caratteristiche comuni della *adicción a internet y cybersexo* con le varie tossicodipendenze, capaci pertanto di avere una particolare forza sulla volontà e arrivando agevolmente ad affermarne la possibile influenza sulla capacità discretiva del soggetto¹⁷⁴.

Più sfumata appare invece la posizione assunta dal canonista F. Quattrone, il quale afferma in modo più generale che è nel mancato equilibrio tra facoltà intellettive e volitive che si potrebbe individuare il grave difetto di discrezione di giudizio potenzialmente derivante dalla dipendenza da *internet* (e perciò anche delle varie dipendenze ad essa assimilate, tra cui la dipendenza da pornografia e cybersesso)¹⁷⁵.

In sintesi, sebbene le posizioni dottrinali di fatto ancora differiscano nell'individuazione precisa delle problematiche scatenate dalle perturbazioni psicologiche o psichiatriche aventi rilevanza canonica ingenerate dall'uso patologico di pornografia — ciò è peraltro dovuto anche alla non ancora unanime la configurazione a livello psichiatrico e psicologico di detta pratica — gli autori citati concordano nell'attribuire ad essa una potenziale influenza sulla capacità discretiva del soggetto ad emettere un valido consenso.

Ci sembra che, alla luce di quanto risulta dallo studio esposto nel II capitolo, un'altra presunta patologia invocabile a causa della fruizione di materiale pornografico capace di inficiare la discrezione di giudizio — che esige chiaramente in futuro un ulteriore approfondimento in ambito canonico — sarebbe la dipendenza sessuale: il punto determinante affinché si possa rilevare una potenziale incapacità a causa di essa apparirebbe rintracciabile nella notevole distorsione a livello cognitivo e metacognitivo operato dalla dipendenza, e precisamente a causa dei vari deficit meta-cognitivi precedentemente disaminati¹⁷⁶.

¹⁷³ Più precisamente viene indicata con il nome di *adicción al cybersexo*, cf. J. RODRÍGUEZ TORRENTE, «Addiciones y matrimonio», 35-39.

¹⁷⁴ «La capacidad consensual puede verse afectadas por patologías o adicciones patológicas que afectan a la discreción de juicio, por ende a la capacidad consensual. No deberían llamarse patológicas, ya que se derivan del factores exógenos, que dominan la voluntad. Es necesario saber cuánto afecta a la capacidad el grado de dependencia, el consumo que se hace de la adicción y cómo influyó en el mismo consentimiento», J. RODRÍGUEZ TORRENTE, «Addiciones y matrimonio», 59.

¹⁷⁵ Cf. F. QUATTRONE, «Dipendenza da internet», 604.

¹⁷⁶ Tra di essi risulterebbero attinenti per il caso presente le conseguenze del deficit di differenziazione, il deficit di integrazione e il deficit di rappresentazione degli scopi. Cf. sopra, 69-72.

Riassumendo quanto detto, sebbene ci sia ancora incertezza a livello dottrinale — e dato che anche a livello giurisprudenziale rotale le sole decisioni disaminate non bastino per creare una vera e propria giurisprudenza sul tema — si può tuttavia abbozzare una prima via di soluzione dal punto di vista canonico.

L'uso patologico di pornografia apparirebbe agevolmente inquadrabile nella categoria *materiale* della c.d. dipendenza da pornografia — o anche nella più generale dipendenza da *internet* — la quale avente forza sulla capacità discrezionale del soggetto potrebbe arrivare ad inficiare uno o anche tutti gli elementi appartenenti alla categoria *formale* della discrezione di giudizio, ed essere potenzialmente capace di provocare un grave difetto di discrezione di giudizio a norma del can. 1095, n. 2.

L'elemento poi che in definitiva appare più coinvolto dal punto di vista canonico in un potenziale grave difetto di discrezione di giudizio sembrerebbe quello della mancanza di sufficiente libertà interna, causata dall'incapacità di dominare i propri impulsi interiori. Appartiene, però, alla dottrina canonica e alla giurisprudenza l'ulteriore approfondimento della questione.

Inoltre, alla luce di quanto emerso dalla Giurisprudenza Rotale e dalla dottrina appena suesposta, l'inquadramento dello stato patologico del soggetto all'interno della categoria dell'immaturità psico-affettiva apparirebbe di fatto percorribile¹⁷⁷.

Il generale quadro clinico che infatti caratterizza la persona affetta da immaturità psico-affettiva si presenta particolarmente attinente a quello della persona che usufruisce in modo abnorme di materiale pornografico, rispecchiandone molti aspetti¹⁷⁸. È però doveroso dire che si consta-

¹⁷⁷ Si tratta perciò di un particolare tipo di immaturità, definita tale dal punto di vista affettivo, cioè da un difetto di libertà interna che rende il soggetto — a motivo di soggiacenti condizionamenti psicologici — incapace di libera scelta: non riuscendo di fatto a sottrarsi agli impulsi derivanti gli sia dal mondo del conscio, sia da quello inconscio, l'affettività del soggetto può essere gravemente compromessa. Cf. G. GIUSTINIANO, «Gli elementi di prova», 206.

¹⁷⁸ Nella diagnosi categoriale illustrata da P. Bianchi, è di fatto possibile cogliere tale attinenza: i sintomi di tale immaturità sarebbero specialmente: «In primo luogo l'incapacità di controllare le pulsioni e gli istinti, subordinandoli alle facoltà razionali e volitive. In secondo luogo l'incapacità di dominare i propri impulsi interni, lasciandosi dominare dall'ansia. In terzo luogo una profonda dipendenza affettiva dai genitori [...]. In quarto luogo caratterizza l'immaturità un egoismo esagerato, che pone la ricerca di sé e del proprio utile come fine ultimo anche della propria relazione con gli altri. In quinto luogo l'irresponsabilità nell'assunzione e nell'adempimento dei propri doveri, soprattutto in campo matrimoniale. In sesto luogo, sarebbe

ta che l'immaturità solo in via eccezionale è da sola causa di incapacità, mentre lo è più frequentemente laddove sia un sintomo di realtà cliniche meglio determinate¹⁷⁹.

3.5 Incapacità ad assumere (can. 1095, n. 3)

Mentre nei primi due numeri del can. 1095 vengono presi in considerazione i difetti del consenso come atto psicologico dal punto di vista *soggettivo*, l'incapacità ad assumere contemplata nel n. 3 del suddetto canone¹⁸⁰ riguarda invece i difetti che per cause di natura psichica rendono incapace il soggetto di assumere l'*oggetto* stesso del consenso, determinandone l'incapacità al matrimonio¹⁸¹. Concretamente, il soggetto non è capace di assumere totalmente o in parte i diritti e i doveri essenziali del matrimonio; la precisa enumerazione di tali diritti e doveri è comunque ancora questione discussa¹⁸², anche se appare chiaro che tra di essi occorre contemplare sia le finalità istituzionali del matrimonio sia le sue proprietà essenziali dell'unità ed indissolubilità¹⁸³.

caratteristica dell'immaturità l'incapacità di instaurare almeno una minima relazione interpersonale coniugale, per quanto tale espressione abbia un significato alquanto indeterminato», P. BIANCHI, «Contributo di Mons. Stankiewicz», 509.

¹⁷⁹ Cf. P. BIANCHI, «Contributo di Mons. Stankiewicz», 520. Per quanto concerne i diritti e gli obblighi essenziali potenzialmente inficiati dalle anomalie provocate da un uso patologico di pornografia — e perciò oggetto del grave difetto di discrezione di giudizio — si evidenzia che la Giurisprudenza Rotale insiste più sull'accertamento della disfunzione delle capacità psichiche, intellettive e volitive, che sui singoli diritti e doveri matrimoniali essenziali inficiati. Giustamente afferma C. Burke «*Arduum est essentialium iurium et officiorum integrum completumque elenchum praebere*», *coram* Burke, 19 gennaio 1995, in *RRD* 87, 53, n. 4. Risulterebbe pertanto prudente adottare lo stesso metodo operativo anche nella trattazione del caso in studio, considerando perciò come oggetto del grave difetto di discrezione di giudizio quel minimo di conoscenza della natura di matrimonio che risulta accessibile alla comprensione della media dei nubendi, incentrandosi maggiormente sulla causa materiale e formale dell'incapacità piuttosto che sul suo contenuto specifico.

¹⁸⁰ Canone 1095, n. 3: «[Sunt incapaces matrimonii contrahendi:] 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentielles assumere non valent».

¹⁸¹ Si tratta di uno stato di impossibilità morale che incide sul soggetto in relazione alla vita matrimoniale, e cioè in rapporto al matrimonio *in facto esse* come espresso nella sentenza *coram* Anné, 25 febbraio 1969, in *RRD* 61, 74-92, n. 13.

¹⁸² Cf. M. MINGARDI, «L'incapacità di assumere», 109-126. Tuttavia risulta ormai definita la questione dell'assenza di rilevanza dell'amore coniugale a livello giuridico, U. NAVARRETE, «Consentimiento matrimonial y amor conyugal», 135-151; F. LÓPEZ-ILLANA, «Consenso matrimonial ed amore coniugale», 281-303.

¹⁸³ Cf. M. MINGARDI, «L'incapacità di assumere», 118.

Tra gli *iura essentialia* è nondimeno annoverato anche il fine del *bonum coniugum*, frutto dell'approfondimento teologico conciliare, divenuto poi oggetto di riflessione anche nel diritto canonico; tuttavia come già precedentemente accennato, mentre è controversa la sua reale attinenza per i capi di simulazione¹⁸⁴, nel caso dell'incapacità ad assumere appare ormai un elemento pacifico.

Esaminando brevemente il contenuto di tale fine del matrimonio è opportuno evidenziare che pur essendo ancora oggetto di notevole discussione quanto al suo preciso contenuto¹⁸⁵, in continuità con la legislazione e il Magistero precedente il Navarrete per primo riconduce nel bene dei coniugi i due fini secondari contemplati dal Codice Piano-Benedettino del *remedium concupiscentiae* e del *mutuum adiutorum*¹⁸⁶; la dottrina poi ne approfondì ulteriormente il contenuto¹⁸⁷. Così attualmente includendo all'interno del bene dei coniugi il fine del *remedium concupiscentiae*, si intende più chiaramente non solo l'uso della sessualità secondo la finalità procreativa propria dell'atto sessuale, ma anche la possibilità di avere nel proprio coniuge perlomeno una minima disponibilità all'integrazione psicoaffettiva e psicosessuale¹⁸⁸.

Con il *mutuum adiutorum* si comprende invece la capacità del soggetto di poter prestare al coniuge almeno un aiuto dal punto di vista morale e materiale per quanto concerne le circostanze ordinarie della vita, dagli aspetti più personali — come nel caso di malattia — agli aspetti connessi come i doveri verso la prole e la famiglia¹⁸⁹.

Per quanto poi concerne la valutazione di un'eventuale incapacità ad assumere il *bonum coniugum*, ciò che è rilevante non è il fatto del raggiungimento o meno di tale bene, bensì solo la possibilità della reale capacità del soggetto di poter tendere ad esso. Solamente quando il soggetto non ha neppure quella *capacità minimale* di tendere ad esso, allora può sussistere una incapacità ad assumere¹⁹⁰.

¹⁸⁴ Cf. A. STANKIEWICZ, «De Iurisprudencia recentiore», 189-234.

¹⁸⁵ Cf. M. MINGARDI, «L'incapacità di assumere», 120.

¹⁸⁶ Cf. U. NAVARRETE, «I beni del matrimonio», 97.

¹⁸⁷ Cf. F. TURRIZIANI COLONNA, «Bonum coniugum», 155-168; J. ERRÁZURIZ MACKENNA, «Riflessioni circa il *bonum coniugum*», 169-182.

¹⁸⁸ Cf. P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 219-220.

¹⁸⁹ Cf. P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 219-220. Tale ricomprensione all'interno del «bonum coniugum» dei fini secondari contemplati nel Codice del 1917 è di fatto una soluzione rintracciabile anche nella giurisprudenza. Cf. *coram* Stankiewicz, 23 giugno 1988, in *RRD* 80, 417-418, nn. 5-7.

¹⁹⁰ Ovviamente si intende qui in quanto appartenente allo stesso «esse» del matrimonio, e non al suo «bene esse». Cf. P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 214-217.

L'incapacità *formale* ad *assumere* il *bonum coniugum* — come del resto gli altri obblighi essenziali del matrimonio — deve comunque essere prodotta da una causa *materiale* di natura psichica antecedente al matrimonio, e non da semplici difficoltà di *adempimento*¹⁹¹. Tale causa *materiale* secondo lo schema iniziale del canone doveva riferirsi solamente ad anomalie di ordine psicosessuale; nel testo finale invece inserendo la dicitura «ob causas naturae psychicae» si volle estendere la comprensione di tale causa ad una più estesa anomala condizione psichica¹⁹², non intesa perciò in senso rigorosamente clinico¹⁹³.

Gli elementi di diritto sostanziale appena esposti appaiono avere una particolare attinenza con la questione centrale del presente studio.

In primo luogo, non essendoci di fatto allo stato attuale una chiara indicazione nosografica della fruizione patologica di pornografia, si rischierebbe di supporre sbrigativamente che di riflesso tale pratica non abbia rilevanza per l'incapacità ad assumere¹⁹⁴.

Tuttavia se viene accuratamente considerato il ventaglio di devastanti conseguenze arrecate dalla pornografia in relazione al matrimonio, è invece facilmente percepibile come da tali effetti ne scaturisce una spe-

¹⁹¹ Di fatto l'uso dell'espressione «*incapacitas assumendi*» al posto dell'«*incapacitas adimplendi*» comporta una differenza essenziale a livello giuridico. Cf. A. STANKIEWICZ, «L'incapacità di assumere», 53-67.

¹⁹² Cf. S. VILLEGIANTE, «Il can. 1095», 35-52; P. BIANCHI, *Incapacitas assumendi*, 75-80.162-165; ID., «La "causa naturae psychicae"», 137-157.

¹⁹³ Cf. G. GIUSTINIANO, «Gli elementi di prova», 207. Afferma di fatto P. Bianchi: «La causa di natura psichica, anche in materia di incapacità agli obblighi matrimoniali essenziali, non potrà essere che quanto corrisponde al criterio generale di incapacità matrimoniale. Ne discende che non si potrà parlare di causa di natura psichica incapacitante se non in presenza di una seria anomalia relativa a qualche aspetto essenziale della vita coniugale, qualsiasi sia la sua possibilità di inquadramento da un punto di vista clinico», P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 223. È pur vero che ancora oggi tuttavia sussiste una certa divergenza anche tra gli Uditori Rotali sulla necessità che tale anomalia sia una vera psicopatologia. Cf. M. MINGARDI, «L'incapacità di assumere», 116-117.

¹⁹⁴ Si potrebbe comunque obiettare che il fatto di non poter ricondurre la fruizione di pornografia a nessuna precisa patologia contemplata nei manuali diagnostici non significherebbe necessariamente che essa *non esista* o che non sia una anomalia: a tale proposito risulta particolarmente eloquente la metafora secondo cui «da parte di un medico sarebbe paradossale negare l'evidenza che il paziente è gravemente malato solo perché nella sua esperienza non ha mai incontrato quella malattia», S. LA GRUTTA - AL., «Disturbi correlati», 178. Per approfondire la delicata questione dei concetti di normalità, anormalità e anomalia. Cf. N. SCHÖCH, «Criteri per una determinazione giuridica», 159-186.

cifica e nefasta azione che intacca direttamente nel più intimo il matrimonio e la relazione dei coniugi¹⁹⁵.

In secondo luogo, l'evidenza dei deleteri effetti della fruizione di pornografia sul soggetto è particolarmente percepibile se essi vengono visti in relazione agli loro effetti canonici proprio sull'assunzione del *bonum coniugum*¹⁹⁶.

Nondimeno prima di eseguire la disamina dei contributi dei primi autori che si sono cimentati nello studio dell'influsso della pornografia sul consenso matrimoniale in relazione al can. 1095, n. 3, è importante rilevare che per la prova dei casi di presunta incapacità ad assumere la pista di ricerca viene ricondotta generalmente alla verifica di due criteri, il criterio soggettivo-clinico¹⁹⁷ e il criterio oggettivo-normativo¹⁹⁸.

¹⁹⁵ Su tale questione in una sentenza precedentemente analizzata Huber riprende una efficace affermazione tratta dalla relazione del perito: «D'altra parte non è tanto la specificazione del disturbo che importa quanto piuttosto i suoi effetti sulla capacità di compiere una scelta libera e consapevole e sull'attitudine a stabilire un'autentica comunione coniugale», *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, 72/02, n. 14 e. Quanto appena detto ovviamente non esime dal trovare un inquadramento psicotopatologico che sia il più possibile attinente alla presente questione, come qui di seguito si tenta di fare: ciò che si vuole suggerire in questa sede è solo che la fruizione patologica di pornografia, pur non essendo allo stato attuale riconducibile a nessuna precisa patologia identificata a livello nosografico, per i suoi effetti deleteri sul matrimonio potrebbe avere una diretta relazione con l'incapacità prevista dal can. 1095, n. 3.

¹⁹⁶ «Per valutare la gravità non vale il criterio psichiatrico ma quello giuridico. Cioè la gravità di una anomalia va valutata sempre in riferimento agli oneri essenziali del matrimonio reale e non a qualche forma ideale di matrimonio», N. SCHÖCH, «Criteri per una determinazione giuridica», 185.

¹⁹⁷ «Il primo è che il disturbo abbia una gravità clinica sufficiente ad integrare la già richiamata causa o ragione formale dell'incapacità, ossia la presenza di un'anomalia incidente sulle facoltà naturali della persona. Il dato clinico, in altre parole, si presenta come causa materiale (ossia potenziale) o efficiente (ossia effettivamente produttiva) di una condizione che è però incapacitante solo se adeguata, se realizza, dei presupposti che consentono di qualificarla come formalmente (ossia propriamente dal punto di vista giuridico) causa dell'incapacità. Si tratta di quel criterio che viene talora designato come soggettivo o clinico», P. BIANCHI, «Il disturbo dipendente della personalità», 58-59.

¹⁹⁸ «Il secondo criterio è quello che viene denominato oggettivo-normativo e consiste nella possibilità di accertare che la seria forma di anomalia evidenziata abbia di fatto inciso sulla concreta decisione del soggetto, [...] che lo abbia reso radicalmente inidoneo a garantire l'osservanza di qualcuno degli obblighi essenziali dello stato coniugale», P. BIANCHI, «Il disturbo dipendente della personalità», 58-59. L'autore riconduce tale schema alle indicazioni derivanti dalle allocuzioni del Pontefice alla Rota Romana nel 1987 e nel 1988. Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota*

Nel suo contributo la Tarver parlando chiaramente di *pornography addiction* vede nella prevalente insorgenza di una vera dipendenza il terreno di indagine su cui eventualmente orientarsi in sede canonica; l'autrice evidenzia più in particolare la facilità e la velocità con cui detta dipendenza può insorgere a causa dei mass-media, nonché la gravità a cui essa può giungere per la sopraggiunta tolleranza. Posto che sia scientificamente attestata la reale gravità clinica della *pornography addiction*, e che la possibilità che essa affetti una fascia sempre più estesa di giovani prima del matrimonio risulta molto alta, la Tarver però non procede ad analizzare come detta anomalia possa influire sulla capacità ad assumere, suggerendo inoltre solo indirettamente il *bonum coniugum* come uno degli obblighi essenziali del matrimonio potenzialmente impossibile da assumere¹⁹⁹.

Il Rodríguez Torrente opera invece una più profonda analisi della questione, individuando — concordemente alla Tarver — nella dipendenza psichica la vera anomalia soggettiva-clinica ingenerabile da quella che lui chiama più generalmente una *adicción a internet*, ma va oltre arrivando ad affermare che tale anomalia influirebbe gravemente sulla capacità ad assumere il *bonum coniugum*²⁰⁰.

L'Autore — considerando compresi nel *bonum coniugum* il *remedium concupiscentiae* e il *mutuum adiutorum* — vede nell'incapacità di assumere quest'ultimo fine la conseguenza più chiara e grave prodotta dalla «*adicción*».

Più in dettaglio ciò sarebbe dovuto a motivo dell'ossessione psicologica creata dalla stessa e che di fatto impedirebbe anche la minima instaurazione di relazione interpersonale con l'altro coniuge²⁰¹.

Romana, AAS 79 (1987) 1453-1459; ID., *Allocuzione alla Rota Romana*, AAS 80 (1988) 1178-1185. Per approfondire, cf. P. BIANCHI, «Cause psichiche e nullità del matrimonio», 403-431.

¹⁹⁹ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 355-357.

²⁰⁰ «A nuestro entender la adicción a la red afecta de modo grave en el número 3 del canon 1095 en el bonum coniugum. Nos referimos a la capacidad que el sujeto posee para alcanzar aquel bien dentro del matrimonio», J. RODRÍGUEZ TORRENTE, «Addiciones y matrimonio», 71.

²⁰¹ Così si esprime in merito: «El ejercicio de la sexualidad como bien conyugal contiene tanto la posible descendencia como el encuentro de comunión de los esposos. Por lo tanto, hablamos de la integración psicoafectiva y psicosexual. ¿Qué ocurre con los matrimonios donde uno o los dos realizan una sexualidad virtual y no se realizan con la pareja? ¿Es infidelidad? ¿Degeneration? ¿Expresión de la verdad? ¿Se puede vivir en el matrimonio siempre con el autoerotismo?», J. RODRÍGUEZ TORRENTE, «Addiciones y matrimonio», 71.

In conclusione, egli afferma chiaramente che la dipendenza *da internet* si deve situare nel campo delle dipendenze psicologiche, alla stregua delle dipendenze da droghe o dell'alcolismo. In alcuni casi poi, laddove tale dipendenza si presentasse in una forma acuta o cronica, si potrebbe riconoscere la nullità del matrimonio per incapacità ad assumere²⁰².

Anche Quattrone vede nelle conseguenze causate dalla dipendenza *da internet* la patologia che a livello psichico potrebbe avere la capacità di ingenerare l'incapacità ad assumere²⁰³. Tuttavia anche'egli come la Tarver non scende nello specifico ambito canonico, in pratica astenendosi dall'individuare gli elementi essenziali potenzialmente coinvolti nell'incapacità ad assumere²⁰⁴.

Diversamente poi dai precedenti autori, Amenta individua invece nel mancato controllo degli impulsi la potenziale anomalia psichica causata dalle dipendenze comportamentali dai mezzi tecnologici²⁰⁵, così come indirettamente anche T. Cantelmi²⁰⁶, non fornendo entrambi però alcun suggerimento sull'obbligo essenziale potenzialmente affetto dall'incapacità ad assumere.

Tentando poi in questa sede di offrire un'ulteriore proposta operativa — soluzione suggerita indirettamente da un contributo di Zua-

²⁰² «Estamos convencidos que la adicción a Internet, grave o dependiente, hay que situarla dentro del campo de la enfermedad adictiva y, concretamente, en la adicción psicológica. [...] la adicción producida por el uso desordenado de Internet puede ser, como en la dependencias de drogadicción o alcoholismo, "aguda" o "crónica". De la adicción "aguda" o "crónica" se sigue la nulidad del matrimonio solamente si la gravedad de esos efectos psíquicos es tal que produce la incapacidad psíquica para prestar un válido consentimiento matrimonial y/o para asumir/cumplir las obligaciones esenciales del matrimonio», J. RODRÍGUEZ TORRENTE, «Addiciones y matrimonio», 75.

²⁰³ Cf. F. QUATTRONE, «Dipendenza da internet», 587-601.

²⁰⁴ Cf. F. QUATTRONE, «Dipendenza da internet», 601-605.

²⁰⁵ L'Autore arriva ad affermare chiaramente che «La ludopatia, come le altre forme di dipendenza che comportano fenomeni compulsivi, ormai costituisce un'entità nosologica propria e distinta dalle altre. Tali dipendenze sono sovente strettamente connesse a disordini della personalità, quello ossessivo-compulsivo tra i più frequenti, ma anche il disturbo antisociale, che sono vere e proprie psicopatie. Perciò non c'è dubbio che le varie forme di dipendenza comportamentali possano costituire e di fatto costituiscano un'*apta causae naturae psychicae*, di cui al n. 3 del can. 1095 [...] Dal momento che la ludopatia, come anche la compulsione agli acquisti e la compulsione all'uso immoderato e patologico dei mezzi tecnologici, si iscrivono all'interno del tema generale delle problematiche relative al mancato controllo degli impulsi, sarà giocoforza dover fare riferimento alla giurisprudenza, non ancora abbondante, ma certamente significativa, che riguarda appunto questo tema più generale del mancato controllo degli impulsi», P. AMENTA, «Sindromi di dipendenza comportamentale», 197.

²⁰⁶ Cf. T. CANTELMÌ, «Le dipendenze comportamentali», 202.

nazzi²⁰⁷ — si potrebbe anche affermare la plausibilità di inquadrare — ovviamente nei casi in cui ciò sia effettivamente stato riscontrato — la fruizione patologica di pornografia all'interno della parafilia del voyeurismo ovvero più in particolare nello «pseudo-voyeurismo», chiamato nella *coram* Sable «porno-voyeurismo»²⁰⁸.

Tuttavia a prescindere dalle differenti conclusioni a cui sono pervenuti gli autori, è importante evidenziare che essi sono sostanzialmente concordi nel riconoscere nell'incapacità prevista dal can. 1095, n. 3 uno degli effetti più probabili delle anomalie provocate dalla fruizione patologica di pornografia; emerge tuttavia una sorta di reticenza ad affrontare una disamina degli aspetti più propriamente canonici della questione.

Nondimeno risultando necessario individuare su quali obblighi matrimoniali essenziali possa essere rintracciabile l'incapacità all'assun-

²⁰⁷ Lo psichiatra di fatto trattando in un suo lavoro la parafilia del voyeurismo affronta anche la questione della fruizione di materiale pornografico, che pur non presupponendo necessariamente una condizione psicopatologica, è in stretta relazione con il voyeurismo, in particolare «quando la ricerca di materiale pornografico diventa accanita o addirittura sostitutiva della relazione interpersonale. Il mercato pornografico non si serve solo della carta stampata; la televisione, il cinema, gli spettacoli dal vivo offrono innumerevoli occasioni. In tutte le sue forme, la pornografia offre una sessualità senza amore, un erotismo disinvolto, aggressivo, paradossalmente misogino poiché rifiuta l'impegno con la donna. Il suo pericolo sta, da un lato, nel determinare una sorta di *tossicomania*, una richiesta di stimolazione sempre più esigente e sempre meno gratificante; dall'altro, nell'aprire alla fantasia spazi illimitati e proporre avventure che mai potranno essere realizzate», G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 213.

²⁰⁸ *Coram* Sable 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12. Ciò si può asserire specialmente alla luce degli studi psicologici che riconoscono la possibilità che la fruizione di pornografia induca lo sviluppo di parafilie, tra cui non solamente lo «pseudovoyeurismo», ma anche parafilie più gravi come ad esempio il sadismo e la pedofilia. Le parafilie sono di fatto contemplate come potenziali cause psichiche provocanti l'incapacità ad assumere. Cf. C. BARBIERI — AL., *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, 147. Più in particolare l'inquadramento della fruizione patologica di pornografia all'interno della categoria dello «pseudovoyeurismo» appare in due delle dieci decisioni rotali già disaminate, che a sommosso parere di chi scrive potrebbero avvalorare ulteriormente la presente proposta: *coram* Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 660, n. 10 b; *coram* Sable 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12. Si può inoltre notare che all'interno della giurisprudenza rotale sono attualmente presenti decisioni che riguardano patologie della sfera sessuale legate al mancato controllo degli impulsi, e che potrebbero essere utili come linee guida nei casi in cui oltre all'insorgenza di parafilie la fruizione patologica di pornografia abbia anche provocato un serio problema di controllo degli impulsi, per esempio: *coram* Staniewicz, 21 marzo 1997, in *RRD* 89, 221-234 (per l'iperestesia sessuale); *coram* Lopez-Illana, 14 marzo 1997, in *RRD* 89, 181-220 (per il masochismo e il sadismo).

zione — verificando così il criterio oggettivo-normativo — occorre tentare di offrire una pur iniziale proposta.

I suggerimenti maggiori — riguardanti il preciso obbligo essenziale su cui verterebbe l'incapacità ad assumere — provengono principalmente dal contributo dottrinale di Rodríguez Torrente e dalla giurisprudenza rotale disaminata precedentemente; da quanto è emerso sembra che l'effetto più nefasto arrecato dalla dipendenza da pornografia in definitiva verterebbe sull'incapacità ad assumere il fine del *bonum coniugum*, eventualmente connesso con lo «ius ad vitae communionem»²⁰⁹. Di fatto nelle decisioni rotali disaminate — in cui rientra in vario grado e modo l'uso patologico di pornografia — l'incapacità ad assumere ha sempre riguardato in modo preciso l'obbligo essenziale del *bonum coniugum*.

Operando una rapida sintesi delle conseguenze sulla sua assunzione in coloro che fruiscono patologicamente di materiale pornografico, si può in definitiva affermare quanto segue:

1) a livello di relazione con il coniuge sugli aspetti più generali della vita, il soggetto denota un accentuato egocentrismo²¹⁰ e assenza di impegno co-esistenziale anche con incapacità di gestione economica²¹¹, violenza verbale se non persino fisica nei confronti del coniuge²¹²;

2) si verifica inoltre nella totalità dei casi²¹³ una consistente serie di difficoltà a livello intimo-sessuale, dall'estrema difficoltà ad avere rapporti sessuali completi nonché *iuxta natura* fino alla preferenza per la masturbazione²¹⁴, o viceversa una promiscuità sessuale sfrenata fino alle richieste di pratiche sessuali abnormi²¹⁵, al punto da provocare l'impossibilità di raggiungere quella pur minima integrazione psicoaffettiva e psicosessuale tra i coniugi;

²⁰⁹ Invocato in relazione alla *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 672, n. 6. Cf. M. MINGARDI, «L'incapacità di assumere», 118-119.

²¹⁰ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 12; *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12; *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 11.

²¹¹ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 13; *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 11.

²¹² Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 14.; *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12.

²¹³ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 11-12; *coram* Defilippi, *Insul.*, 9 ottobre 2003, n. 21; *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12; *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 13.

²¹⁴ Cf. *coram* Defilippi, *Insul.*, 9 ottobre 2003, n. 14; *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12.

²¹⁵ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 15; *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12; *coram* Defilippi, *Insul.*, 9 ottobre 2003, n. 18.

3) a ciò si aggiunge generalmente lo sviluppo di tolleranza e astinenza che creano una vera *tossicomania*²¹⁶ — oltre una potenziale mancanza di controllo degli impulsi — rendendo di conseguenza il soggetto completamente incentrato su se stesso e sulla soddisfazione delle sue *esigenze*, a tal punto da non poter più riconoscere l'*alterità* del proprio coniuge con i suoi bisogni nonché quelli esigiti dall'eventuale prole²¹⁷.

Si può allora facilmente notare come da parte del soggetto affetto dalle conseguenze di un uso abnorme di pornografia, l'assunzione del *bonum coniugum* viene fortemente compromesso se visto nelle sue due componenti del *remedium concupiscentiae* e del *mutuum adiutorum*, e dare così luogo ad una vera incapacità²¹⁸.

In sintesi, anche alla luce di quanto emerso dalla dottrina e dalla giurisprudenza appare possibile valutare la fruizione patologica di pornografia in due differenti modi: o come un valido indizio atto a spiegare la presenza nel soggetto di psicopatologie o anomalie capaci di ingenerare una incapacità ad assumere²¹⁹, ovvero considerare tale pratica come capace di ingenerare essa stessa in quanto anomalia primaria un'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, in particolare l'obbligo essenziale del *bonum coniugum*²²⁰.

²¹⁶ Cf. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 213.

²¹⁷ Ad esempio, nella *coram* Sable si afferma che nel soggetto «La sua struttura di auto-soddisfazione impediva fortemente la realizzazione dell'atto esistenziale di donazione reciproca a tutti i livelli», *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12.

²¹⁸ In particolare P. Bianchi afferma che il «*remedium concupiscentiae*» è impossibile da assumere «Laddove la sessualità possa essere vissuta solo in modo violento ovvero gravemente immorale, oppure laddove l'esercizio della sessualità scenda quantitativamente, per fatto non imputabile a una scelta volontaria e concorde dei coniugi, massivamente al di sotto di quanto comunemente accade in merito», P. BIANCHI, *Quando il matrimonio*, 219-220.

²¹⁹ E perciò assurgere come sintomo secondario di una anomalia di uno stato morboso più profondo e generale, come appare nelle decisioni *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002, n. 11-12; *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003, n.21; *coram* Monier, *decr. Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381, n. 8; *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 13. In definitiva l'istruttoria dovrà evidenziare dei comportamenti della persona che si presume incapace i quali si pongano in contrasto con i doveri dello stato matrimoniale: «Tali comportamenti costituiscono dei dati storici che hanno un valore indiziario ai fini del giudizio giuridico da formulare. Dire che essi hanno valore indiziario, non è altro che affermare implicitamente che tali fatti storici o secondari vengono assunti nel dinamismo della prova presuntiva», P. BIANCHI, «Incapacità di assumere», 181.

²²⁰ Come ad esempio nella *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 677, n. 12.

CAPITOLO V

Questioni di diritto sostanziale e processuale

1. Introduzione

Nel presente capitolo vengono esaminate brevemente alcune tra le più significative questioni di diritto sostanziale e processuale correlate al tema in esame.

Si inizia con una breve trattazione di un ipotizzabile caso di dolo il cui presunto *deceptor* sia sistematico fruitore di pornografia: essendo di fatto oggetto della presente indagine l'influsso causato dalla fruizione di detto materiale sul consenso matrimoniale, si valuta l'attinenza e la plausibilità di tale pratica per un potenziale coinvolgimento del can. 1098.

Si tratta in secondo luogo un potenziale caso di impotenza psichica ingenerato dall'uso massiccio di materiale pornografico.

Essendo poi ormai comune l'ausilio di mezzi informatici anche per la produzione di prove processuali in ambito processuale canonico, se ne valuta la liceità ed attendibilità d'uso anche per il caso presente, passando poi a delle brevi osservazioni sull'importanza della perizia con dei brevi suggerimenti sull'uso di detta prova.

Infine nel caso in cui sia stata effettivamente provata e dichiarata la nullità del matrimonio contratto per grave difetto di discrezione di giudizio o per incapacità ad assumere di un soggetto affetto da uso patologico di pornografia — e sia stato di conseguenza apposto il *vetitum* — si valuta l'ipotesi di una sua eventuale rimozione, secondo precisi criteri e condizioni.

2. Dolo (can. 1098)

Il capo del dolo si configura come un errore intellettuale precedente la formazione del consenso accanto all'*error simplex*, non trattandosi

propriamente di un vizio del consenso a livello di volontà del soggetto¹: l'elemento peculiare che caratterizza tale errore è l'intervento del *deceptor* che agisce dall'esterno, provocando così un'alterazione della corretta formazione del giudizio intellettuale nel nubente *deceptus*, ma lasciando la volontà inalterata nel suo operare².

Come già spiegato precedentemente, un'altissima percentuale di coniugi interrompe la convivenza coniugale non appena scopre l'attività del partner fruitore di pornografia, lasciando aperta la possibilità di trattare il caso presente come un potenziale caso di dolo. Accanto alla possibilità che la parte abbia una semplice ignoranza³ sulla segreta attività della controparte, la Tarver⁴ suggerisce che si potrebbe configurare il caso in cui il soggetto fruitore di pornografia nasconda *dolosamente* prima delle nozze sia tale problema sia la serietà di esso al futuro coniuge, al fine così di ottenere il consenso matrimoniale che altrimenti si ravviserebbe nella sua attuazione seriamente compromesso.

Al fine di capire se la regolare fruizione di pornografia possa configurarsi come un plausibile caso di nullità per dolo si deve effettuare l'analisi di esso attraverso i requisiti essenziali della fattispecie dolosa, che sono generalmente riconducibili secondo la giurisprudenza rotale⁵ a quattro elementi essenziali: l'errore, l'inganno, la qualità e la finalità⁶.

¹ Can. 1098: «Qui matrimonium init deceptus dolo, ab obtinendum consensum patrat, circa aliquam alterius partis qualitatem, quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest, invalide contrahit».

² G. MCKAY, «Errore sulle qualità della persona», 191.

³ È opportuno ricordare che l'errore doloso di regola va distinto dall'ignoranza dolosa: «Chi infatti non si è mai posto la questione riguardo ad una qualità dell'altro contraente, perturbante la comunanza della vita coniugale, non può sentirsi ingannato in seguito alla conoscenza della verità. Pertanto nell'assenza dell'errore, come a ragione si afferma, non si verifica la fattispecie dell'errore doloso del can. 1098», A. STANKIEWICZ, «La fattispecie di errore doloso», 185-186.

⁴ Cf. M. TARVER, «The effects of pornography», 343-367. La trattazione di un caso di causa di nullità matrimoniale per dolo il cui oggetto sia la fruizione di pornografia è suggerita di fatto solamente dalla canonista. Tale suggerimento si può rintracciare tuttavia in modo indiretto anche in: P. AMENTA, «Sindromi di dipendenza comportamentale», 181-200.

⁵ Tra le sentenze più esemplari, cf. *coram* Defilippi, 4 dicembre 1997, in *RRD* 89, 857-859, n. 6-7; *coram* Stankiewicz, 27 gennaio 1994, in *RRD* 86, 61-68, n. 10-23; *coram* Erlebach, 31 gennaio 2002, in *RRD* 94, 115-128.

⁶ Si deve evidenziare che alcuni Uditori hanno considerato solo tre gli elementi costitutivi, unendo i primi due criteri (errore e inganno) in uno solo, per es.: *coram* de Lanversin, 15 giugno 1989, in *RRD* 81, 434 n. 1; *coram* Jarawan, 15 marzo 1994,

L'errore: per quanto riguarda il primo requisito, la regolare fruizione di pornografia deve essere oggetto di un errore accidentale che determini la volontà della controparte al coniugio: non si ritiene canonicamente rilevante nel caso del dolo un semplice errore concomitante — che si ha nel caso in cui il *deceptus*, pur avendo conoscenza della verità sulla reale disdicevole condotta del coniuge, lo sposerebbe nonostante tutto — bensì l'errore antecedente o *causam dans*, che si verifica qualora l'errante, se fosse venuto a conoscenza della verità sul comportamento dell'altro coniuge, non avrebbe acconsentito alle nozze⁷.

È importante notare che per la prova della sua esistenza le risultanze della prova testimoniale e documentale appaiono decisive⁸: nel caso in esame la prova documentale dischiuderebbe nuove problematiche riguardante il tipo e genere di documenti che possono eventualmente essere prodotti, come e-mail, immagini digitali, filmati informatici sulla cui attendibilità e ammissibilità in sede processuale canonica si rimanda al sottocapitolo n. 5⁹.

L'inganno: nella presente fattispecie è necessario che l'errore sia stato provocato attraverso un'azione dolosa, e cioè la parte deve aver provocato dolosamente nella controparte la falsa convinzione che egli sia indenne o estraneo a qualsiasi regolare o patologico uso di materiale pornografico, e ciò attraverso macchinazioni dolose di vario genere, siano esse di vario tipo, quali quelle commissive (come artifici e menzogne) oppure omissive (come reticenze e silenzi ingannevoli)¹⁰.

Nel caso presente, la caratteristica tendenza alla segretezza e all'anonimità che contraddistingue coloro che visionano regolarmente materiale pornografico rende di fatto molto difficoltoso l'emergere della condotta e della sua reale gravità — la cui odiosità per il connubio è facilmente intuibile — dando agevolmente adito al soggetto fruitore di mentire o di omettere di informare la persona con cui si intende contrarre matrimonio sul suo segreto comportamento.

in *RRD* 86, 159 n. 3; *coram* Burke, 18 luglio 1996, in *RRD* 88, 539, n. 19. Non mancano inoltre autori che suggeriscono anche una ripartizione in sei requisiti, cf. P. BIANCHI, «L'interpretazione del can. 1098», 109-110. Per un approfondimento degli aspetti probatori nella giurisprudenza rotale, cf. R. WITZEL, «La nullità del matrimonium», 99-130.

⁷ *Coram* Defilippi, 4 dicembre 1997, in *RRD* 87, 855-856, n. 4. Cf. M.T. ROMANO, *La rilevanza invalidante del dolo*, 90-93.

⁸ Cf. R. WITZEL, «La nullità del matrimonio», 110.

⁹ Cf. sotto, 202-206.

¹⁰ Cf. A. STANKIEWICZ, «La fattispecie di errore doloso», 187-188.

La qualità: appare necessario ricordare che la natura della qualità oggetto di errore doloso è stata ampiamente dibattuta all'interno della dottrina e della giurisprudenza¹¹, giungendo sostanzialmente ad individuare nell'interazione dialettica tra il criterio oggettivo — di unanime improrogabilità — e quello soggettivo la giusta via di interpretazione e applicazione di detta qualità¹².

Si ritiene opportuno poi ricordare che non si rinviene, allo stato attuale, l'esigenza di avere una qualità, oltre che grave, connessa in modo strettissimo con l'essenza del matrimonio e i suoi fini, come in passato veniva disposto da alcune sentenze¹³. Attualmente le qualità ritenute dagli studiosi potenzialmente capaci di rientrare in un caso di dolo sono della più ampia varietà, come quelle di ordine fisico, morale, sociale e d'altra natura¹⁴, avendo tuttavia una particolare attenzione per quelle qualità che possono avere un valore particolare in culture e contesti sociali determinati¹⁵.

In particolare, tra le qualità ripresentate più frequentemente nella dottrina e nella giurisprudenza¹⁶ — oltre ovviamente all'unico caso contemplato dal Codice nel can. 1084 §3, quello della *sterilitas* — è possibile rinvenire lo stato di gravidanza, la verginità, malattie contagiose o

¹¹ Cf. M.T. ROMANO, *La rilevanza invalidante del dolo*, 96-97.

¹² Scrive a tale proposito un autore: «La questione quindi dell'*aestimatio obiectiva* e *subiectiva* non è un *aut – aut*, ma piuttosto un *et – et*. La qualità deve concernere in qualche modo o la sostanza, o le proprietà essenziali o il fine essenziale del matrimonio ma perimenti la qualità dev'essere stimata importante da una parte per il consorzio di vita che si vuole istaurare», G. MC KAY, «Errore sulle qualità della persona», 194. Cf. J. JOHNSON, «Fraud and deceit», 557-585; A.M. PUNZI NICOLÒ, «La qualitas», 191-199; M.T. ROMANO, «Il dolo (can. 1098)», 85-104. Tuttavia in una *coram* Defilippi del 4 dicembre 1997 (in *RRD* 89, 853-865), al n. 6 il Ponente, richiamandosi ad una *coram* Burke del 25 ottobre 1990 (in *RRD*, 82, 725 n. 12), afferma che il criterio oggettivo di gravità è la comune *aestimatio* confermata dalla giurisprudenza.

¹³ Cf. A.M. PUNZI NICOLÒ, «La qualitas», 196. Afferma la Witzel: «Accanto a sentenze che considerano legittima la sola interpretazione oggettiva ed indicano l'essenza, le proprietà e i fini del matrimonio come criteri di misura dell'attitudine della *qualitas* a perturbare gravemente il consorzio coniugale, ve ne sono altre che ammettono una considerazione anche soggettivistica, in riferimento alle aspettative del soggetto passivo dell'errore doloso, nonché all'ambiente sociale e culturale nel quale egli si trova. L'interpretazione soggettiva non è mai assoluta, ma sempre ben equilibrata con quella oggettiva», R. WITZEL, «La nullità del matrimonio», 99-130.

¹⁴ Cf. A.M. PUNZI NICOLÒ, «La qualitas», 196.

¹⁵ Cf. R. WITZEL, «La nullità del matrimonio», 114-120; *coram* Bruno, 19 novembre 1993, in *RRD* 85, 675, n. 4; *coram* Defilippi, 4 dicembre 1997, in *RRD* 89, 858 n. 4.

¹⁶ Cf. *coram* Burke, 25 ottobre 1990, in *RRD* 82, 725 n. 2; *coram* Monier, 22 marzo 1996, in *RRD* 87, 302, n. 11; *coram* Defilippi, 4 dicembre 1997, in *RRD* 89, 858, n. 4.

ereditarie, condanne per delitti moralmente gravi, nonché le qualità fisiche o morali, vita scostumata o libertina¹⁷, e abitudini dissolute o corrotte¹⁸: tra queste ultime due si potrebbe vedere annoverata anche la regolare visione di materiale pornografico. È comunque di fondamentale importanza precisare che dette qualità debbono comportare una possibile — non necessaria — grave¹⁹ perturbazione²⁰ del *consortium vitae coniugalis*²¹.

Nel caso in studio, la fruizione di pornografia o cybersesso risulta per natura congiunta a ciò che inerisce più intimamente la relazione tra i coniugi, e cioè la sfera della sessualità e del suo esercizio nel matrimonio. Per tale ragione può essere ritenuta di condivisibile oggettività la sua forte potenzialità perturbativa per il coniugio stesso e la sua stabilità: come già esposto precedentemente, di fatto molti soggetti soffrono la scoperta della segreta pratica del coniuge come un trauma di intensità variabile, il cui epilogo in una percentuale molto alta di casi è di fatto la rottura irrimediabile della relazione coniugale²².

In campo di ricerca delle prove tale problematica circa la qualità dolosamente nascosta e la conseguente perturbazione arrecata al coniugio, è poi strettamente legata ai due criteri indiziari denominati *criterium aestimationis* e *criterium reactionis*²³.

¹⁷ Cf. J. CASTAÑO, «Il dolo nel matrimonio», 113.

¹⁸ Cf. A.M. PUNZI NICOLÒ, «La qualitas», 196; R. WITZEL, «La nullità del matrimonio», 115.

¹⁹ Tale avverbio caratterizza in modo preciso il tipo di perturbazione a cui deve essere soggetto il consorzio coniugale per poter rientrare nella fattispecie del dolo, determinando una chiara indicazione interpretativa della qualità oggetto di esame: le cosiddette qualità ordinarie come la vanità, l'egoismo, la pigrizia, le opinioni politiche, non possono di fatto rientrare in essa.

²⁰ Di fatto non si richiede che la *qualitas* provochi sempre la rottura del matrimonio, ma solo che ne sia potenzialmente capace; non a caso nell'esame finale del processo di formazione del canone 1098 il Pontefice decise di cambiare la sua struttura originaria in cui era necessario che la qualità arrecasse perturbazione al *consortium vitae coniugalis*, arrivando al richiedere semplicemente che detta qualità avrebbe potuto turbare il coniugio. Cf. A.M. PUNZI NICOLÒ, «La qualitas», 196.

²¹ Il contenuto preciso di detto consorzio è tuttora oggetto di profonde riflessioni dottrinali, le cui conclusioni non sono unanimi sulla sua definizione e sui suoi elementi costitutivi. Cf. M.T. ROMANO, *La rilevanza invalidante del dolo*, 86-87.

²² In particolare ciò accade nel caso in cui il *deceptor* visiona pedopornografia o materiale di natura *hard-core* perversa, nonché quando il *deceptus* fu vittima di abusi o traumi di natura sessuale che rivive attraverso il trauma presente causato dal *deceptor*.

²³ Cf. R. WITZEL, «La nullità del matrimonio», 120-130. Le sentenze rotali finora emesse, mentre trattano diffusamente l'esposizione dei requisiti essenziali della fattispecie dolosa, espongono sommariamente la trattazione delle prove del dolo. Tra le

Pur con la debita cautela tali criteri — di più facile applicazione al caso *dell'error in qualitate persona* contemplato nel can. 1097 §2²⁴ — vengono valutati nel caso del dolo congiuntamente, in particolare traendo dalla *reactio* la prova della *aestimatio*: occorre prestare una particolare attenzione al *criterium reactionis*, il cui grado è capace di indicare con una certa efficacia la reale presenza nell'ingannato di una particolare avversione verso la qualità nascosta dal coniuge, suggerendo al tempo stesso l'importanza che detta qualità rivestiva per esso.

Avvengono di fatto reazioni di varia intensità alla scoperta dell'attività di fruizione di pornografia del coniuge, e in casi non rari anche la repentina interruzione di coabitazione, la qual cosa può avere un indubitabile valore in sede probatoria²⁵.

Può infine sorgere un problema per quanto concerne il quarto e ultimo requisito, quello della *finalità*: la statuizione codiciale stabilisce che il dolo deve essere perpetrato *ad obtinendum matrimonialem consensum*, elemento non facile da provare. Nel deceptor è richiesta infatti l'*intentio decipiendi ed extorquendi consensum*, al fine di spingere in errore l'altro nubente così da indurlo ad emettere il consenso matrimoniale.

È logica conseguenza di un comportamento intenzionalmente doloso il voler estorcere da un altro il compimento di un atto, ma nel caso presente il nascondere la propria attività di regolare fruizione di materiale pornografico o anche il proprio problema della dipendenza da pornografia risulta in una buona parte dei casi — pur nella consapevolezza di non dover compiere indebite generalizzazioni — legata alla vergogna

sentenze esemplari, *coram* Defilippi, 4 dicembre 1997, in *RRD* 89, 858, n. 4. Cf. P. BIANCHI, «Esempi di applicazione giurisprudenziale», 357-378.

²⁴ Cf. P. BIANCHI, «Esempi di applicazione giurisprudenziale», 376.

²⁵ Nondimeno non deve trarre in errore il caso in cui tale separazione non avvenisse immediatamente bensì solo in un secondo momento, poiché di solito la prima reazione del *deceptus* è di natura emotiva o intellettuale, accompagnata da incredulità, confusione e delusione, e solo successivamente si decide di porre in essere la separazione coniugale: «Maximum momentum tribuendum quoque ad modum sese gerendi partis deceptae cum edocta fuit de qualitatis carentia; tamen reactiones partis deceptae considerandae sunt una cum aestimatione: familiaris, indolis partis deceptae, ambientis socialis vel artis exercitae. Revera non insolitum videtur quod pro quodam tempore pars decepta, humaniter agens, perscrutat momentum opportunum ad separationem instaurandam», *coram* Monier, 26 marzo 1999, in *RRD* 91, 217, n. 8-9. Al fine pertanto di comprendere la reale presenza di un caso di dolo è necessario valutare accuratamente la reazione nel contesto complessivo della relazione tra la parte errante e la comparte attuatrice del dolo. Cf. G. MC KAY, «Errore sulle qualità», 191.

del venire alla luce o al fine di evitare l'insorgenza di gravi inconvenienti di varia natura — caratteristica tipica dei fruitori di pornografia — ridimensionando perciò l'ipotesi di una inequivocabile azione dolosa operata dal soggetto *ad obtinendum matrimonialem consensum* della comparte: occorrerà prestare una particolare attenzione nella valutazione di tale elemento²⁶.

Risulta pertanto non facile la prova dell'esistenza di un dolo diretto volto all'ottenimento del consenso matrimoniale, non ultimo a causa dell'inevitabile intreccio tra il dolo e l'errore²⁷: senza la dimostrazione del fine del *deceptor* non si può ritenere provata la sussistenza di un dolo perpetrato per ottenere il consenso²⁸, per cui:

L'accertamento giudiziale deve portare alla verifica della sussistenza di tutti i costitutivi della fattispecie normativa per potersi concludere con una sentenza affermativa. Basta l'impossibilità di prova di uno di tali elementi — se non addirittura la prova del contrario — per impedire la declaratoria di nullità del matrimonio²⁹.

Di fatto alcune sentenze rotali pur svolgendo una dettagliata esposizione nella parte *in iure* di tutti gli elementi necessari nel caso di dolo, nella parte *in facto* molto spesso non passano alla disamina di tutti gli elementi essenziali: ciò a motivo della mancanza di uno degli elementi costitutivi della fattispecie, che conduce i Giudici ad emettere sentenza negativa³⁰.

La configurazione di un presunto dolo a norma del can. 1098, la cui fattispecie riguarda la segreta attività di visione di materiale pornografico di un soggetto scoperta dal coniuge, esige in definitiva un'indagine istruttoria di particolare dovizia nella ricerca dei quattro elementi requisiti essenziali e nella loro valutazione, risultando certamente ardua, sebbene fattivamente percorribile.

²⁶ Si ritiene comunque opportuno ricordare una sapiente osservazione di U. Navarrete, il quale ritiene improbabile tale eventualità, e cioè che nella realtà concreta si possa separare il fatto che la persona contraiga matrimonio ingannata attraverso l'azione dolosa della comparte, senza che ciò abbia influsso sul consenso, solamente perché in origine il dolo fu provocato senza alcuna relazione con il coniugio: U. NAVARRETE, «El C. 1098», 778.

²⁷ Cf. A. STANKIEWICZ, «Errore circa le proprietà», 129; ID., «La fattispecie di errore doloso», 190.

²⁸ Alcuni turni evidenziano la difficoltà di provare la presente fattispecie, non di rado a motivo della ritrosità del *deceptor* ad ammettere la sua azione dolosa. Cf. *coram* Serrano Ruiz, 1 giugno 1990, in *RRD* 82, 474, n. 19.

²⁹ Cf. P. BIANCHI, «Esempi di applicazione giurisprudenziale», 371.

³⁰ Ad esempio, *coram* Monier, 27 aprile 2001, in *RRD* 93, 294-306.

3. Impotenza

Allo stato attuale si assiste ad una progressiva diminuzione del numero dei pronunciamenti giurisprudenziali per il capo di impotenza³¹.

Tuttavia si ritiene importante valutare tale evenienza, seppur in modo conciso: come già disaminato precedentemente infatti, dai primi studi specialistici tra le conseguenze più evidenti derivanti dalla visione di pornografia rientrano le patologie dell'eiaculazione precoce, dei disturbi dell'orgasmo e dei disturbi dell'eccitazione sessuale³².

Come è noto, per la valutazione psichiatrico-forense per il caso di impotenza³³, l'iter valutativo consiste per prima cosa nel riconoscimento della sua effettiva presenza nel soggetto, seguito da una qualificazione dell'origine, sviluppo e natura della stessa³⁴. Una volta accertato ciò, occorre quantificare il grado di incidenza sul soggetto e come tale disturbo si ripercuota sulla coppia, dovendo inoltre datare l'impotenza rispetto al momento delle nozze (criterio dell'antecedenza). Infine, occorre provare l'eventuale perpetuità della stessa, intesa come inemendabilità superabile unicamente attraverso l'ausilio di mezzi straordinari³⁵.

Per quanto riguarda il requisito dell'antecedenza, essa si presume presente quando l'impotenza sia congenitamente di origine organica, mentre nel caso di impotenza di origine psichica risulta molto difficoltosa ogni acquisizione di certezza, e di conseguenza tale difficoltà si riflette anche per il caso in studio³⁶.

Per quanto poi concerne la prova della perpetuità, le difficoltà nei casi di impotenza di origine psichica rispetto a quella di origine organica sono ancora più evidenti, rendendo il presunto caso di impotenza psichica di un fruitore patologico di pornografia come un'ipotesi piuttosto remota.

È opportuno inoltre evidenziare che attraverso i programmi terapeutici oggi disponibili è possibile curare in modo efficace i casi di soggetti aventi problemi di origine psichica che riguardino anche i loro distur-

³¹ Cf. A. ARELLANO CEDILLO, «L'impotenza e l'inconsumazione», 182.

³² Cf. sopra, 82-83.

³³ Cf. G. VERSALDI, «L'oggettività delle prove», 55-92.

³⁴ Cf. C. BARBIERI - AL., *Psicopatologia forense*, 150-202.

³⁵ Essi non sono riconducibili solamente a soluzioni mediche pericolose per la vita o molto invasive, ma anche circostanze temporali e locali, oltre che personali, come ad esempio la disponibilità economica dei nubendi: si ricorda di fatto che il concetto di perpetuità è qui inteso in senso giuridico, e non medico. Cf. A. ARELLANO CEDILLO, «L'impotenza e l'inconsumazione», 165-167.

³⁶ Cf. P.A. BONNET, «L'impedimento di impotenza», 473; G. VERSALDI, *L'oggettività delle prove*, 148-153.

bi nella sfera dell'attività sessuale³⁷. Di conseguenza in un'ipotetica situazione di impotenza psichica causata dalla fruizione patologica di pornografia, essendo di fatto possibile — fermo restando la necessità di un ulteriore approfondimento scientifico — curare il soggetto con pratiche ordinarie, si rende di fatto non praticabile l'uso del can. 1084³⁸.

Tuttavia, ipotizzando il caso in studio come una possibile causa di inconsumazione³⁹, la questione risulta più articolata e complessa.

Di fatto secondo l'interpretazione di alcuni canonisti riguardante più in particolare il requisito *humano modo* del can. 1061⁴⁰ il compimento dell'atto coniugale comprenderebbe oltre gli elementi fisici e psichici il coinvolgimento dei suoi aspetti esistenziali, affettivi e spirituali⁴¹, vedendo nell'*humano modo* un nuovo elemento giuridico⁴². Da ciò deri-

³⁷ Cf. J. SCHNEIDER — AL., *Cybersex exposed*, 109-181; P. CARNES — AL., *In the Shadows of the Net*, 114-185; K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 56-161; W. MALTZ — AL., *The porn trap*, 139-267; W.M. STRUTHERS, *Wired for intimacy*, 115-177.

³⁸ Evidentemente a motivo dell'inapplicabilità del requisito della perpetuità. Per quanto riguarda la spinosa questione della possibile trattazione dell'impotenza come impedimento o come incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, si ritiene non opportuno entrare in essa, per non esulare troppo dall'obiettivo principale del presente studio. Cf. G. BERTOLINI, «La prova dell'impotenza», 73-124.

³⁹ Can. 1681: «Quoties in instructione causae dubium valde probabile emerit de non secuta matrimonii consummatione, tribunal potest, suspensa de consensu partium causa nullitatis, instructionem complere pro dispensationem super rato, ac tandem acta trasmettere ad Sedem Apostolicam una cum petitione dispensationis ab alterutro vel utroque coniuge et cum voto tribunalis et Episcopi».

⁴⁰ Can 1061 §1: «Matrimonium inter baptizatos validum dicitur ratum tantum, si non est consummatum; ratum et consummatum, si coniuges inter se humano modo posuerunt coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro».

⁴¹ Così si esprime G. Boni: «In quell'humano modo si è voluta scorgere fissata non solo la necessità che la copula avvenga per libera e volontaria adesione [...] ma altresì che essa sia genuino suggello dell'impegno assunto con il consenso matrimoniale, specchio di sincera affectio maritalis, atto veramente eloquente, pure sotto il profilo morale ed altresì emotivo, dalla donazione di sé all'altro», G. BONI, «Alcune considerazioni», 193; A. D'Avack afferma più chiaramente che il concetto di consumazione «dev'essere inteso come un'unità non solo fisiologica, ma anche spirituale fino alla consumazione esistenziale e nella fede che, per sua natura, è difficile possa realizzarsi con il primo atto, ma tende a perfezionarsi con il succedersi dei rapporti coniugali. Un'unione quindi che non richiede più soltanto l'unione dei corpi, ma anche quella dei sentimenti, sia del piano materiale o esistenziale, sia su quello ontologico, realizzando quindi una piena comunione personale e una stabile armonia coniugale», A. D'AVACK, «Il crepuscolo dell'impotenza», 245.

⁴² Cf. H. STAWNIAK, «Procreatio», 207-237.

verebbe anche un'evoluzione delle modalità di prova dell'inconsumazione, che apparirebbe a prima vista attinente il caso presente⁴³.

Appare infatti evidente che alcune delle conseguenze derivanti dalla fruizione di pornografia, dall'oggettificazione del partner alla svalutazione del significato procreativo dell'atto, dalla svalutazione del suo significato unitivo alla concezione del rapporto sessuale come mero godimento egoistico, potrebbero essere considerati fattori importanti per la prova di inconsumazione per l'assenza di *humano modo*: la fruizione di detto materiale impedirebbe il raggiungimento di una vera comunione di vita sotto l'aspetto affettivo e spirituale, provocando di fatto un'inconsumazione *esistenziale* dell'atto coniugale.

Tale interpretazione presenta però molteplici aspetti problematici di chiara evidenza, che esulando dal fine del presente studio non possono essere trattati in modo esaustivo. Si può nondimeno affermare sinteticamente che detta interpretazione prestando il fianco a pericolosi fraintendimenti rende temeraria e sicuramente inappropriata una sua eventuale applicazione al caso in esame⁴⁴.

4. Il ruolo delle perizie in tema di fruizione patologica di pornografia

Nei casi in cui la causa di nullità verta su impotenza o incapacità psichica, il can. 1680⁴⁵ e l'art. 203 §1 DC⁴⁶ raccomandano al giudice il

⁴³ Così si esprime pertanto G. Bertolini: «Il parametro di valutazione della prova è la verifica di quella che definirei *relazione sessuale* e non più il solo coito perfetto e dunque le sole fasi dell'erezione, penetrazione, eiaculazione e recezione del membro e dell'eiaculato, in se considerate astratte dalla relazione e dimensione psicologica delle persone che quell'atto pongono», G. BERTOLINI, «La prova dell'inconsumazione», 112.

⁴⁴ Da quanto appare leggendo i contributi di F.M. Pompedda e di P. Amenta il problema centrale di questa corrente sarebbe il ricondurre nel concetto di *humano modo* elementi *meta-giuridici* — come l'affettività e i sentimenti — che comportando una sostanziale *indefinitezza* di contenuto non rivestirebbero giustamente alcun valore in ambito giuridico. Cf. M.F. POMPEDDA, «La nozione di matrimonio», 339-364; P. AMENTA, *Le procedure amministrative*, 124-133; P. BRANCHEREAU, «Consummation du mariage», 159-279. Appare comunque di fondamentale importanza il contributo di U. Navarrete sul concetto di consumazione del matrimonio, che pur essendo del 1970 rimane un punto di riferimento obbligato anche per comprendere e valutare la presente questione. Cf. U. NAVARRETE, «De notion et effectibus», 619-660.

⁴⁵ Can 1680: «In causis de impotentia vel de consensus defectu propter mentis morbum iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat; in ceteris causis servetur praescriptum can. 1574».

⁴⁶ DC, art. 203 §1: «In causis de impotentia vel de consensus defectu propter men-

ricorso alla prova periziale al fine di poter ottenere tutti gli elementi necessari per raggiungere la sufficiente certezza morale, e così esprimersi in merito al dubbio sulla nullità⁴⁷. La possibilità di ricorrere alla prova peritale potrebbe di conseguenza rappresentare un momento di particolare importanza nelle cause per incapacità psichica vertenti sulla fruizione patologica di pornografia per due peculiari ragioni.

In primo luogo il rischio di valutare la fruizione di pornografia come una vera incapacità al matrimonio anziché come un semplice vizio (e viceversa) appare di fatto molto alto: non a caso in due delle sentenze disaminate nel presente studio il Difensore del Vincolo diligentemente obiettò l'appartenenza di detta pratica alla sfera morale e non a quella giuridica, e per i giudici l'ausilio delle perizie fu determinante per la chiarificazione dei casi concreti⁴⁸.

Tale esempio giurisprudenziale dimostra come l'ausilio della prova peritale in questo ambito è non solo auspicabile, ma necessario nella maggior parte dei casi⁴⁹; ciò al fine di non correre il rischio di valutare un'anomalia del soggetto — usando le note categorie di P. Rulla — come appartenente alla terza dimensione (comprendente vere incapacità) e non nella seconda (comprendente mere difficoltà) o viceversa; si potrebbe affermare che essendo allo stato attuale piuttosto difficile riconoscere il confine tra la seconda dimensione e la terza in casi di presunta fruizione patologica di pornografia, l'attenzione da parte del giudice nel determinare l'ambito di azione della presunta anomalia invalidante deve essere particolarmente scrupolosa, ancor più che per i casi di tossicodipendenza⁵⁰.

lis morbum vel incapacitates, de quibus in can. 1095, iudex unius periti vel plurium opera utatur, nisi ex adiunctis inutilis evidenter appareat (cf. can. 1680)».

⁴⁷ La prova è l'anima o il cuore del processo: qualora non si potessero fornire elementi capaci di provare la verità di quanto viene asserito, l'effettiva ricostruzione dei fatti rimarrebbe insufficiente per arrivare alla certezza morale necessaria al giudice per pronunciarsi sul dubbio concordato. Cf. F. MARINI, «L'importanza di prove lecite», 347-364.

⁴⁸ Cf. *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 678, n. 13; *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 12-13.

⁴⁹ Di fatto è impossibile dare in tale ambito un'indicazione categorica a priori, dato che la realtà umana esula da qualsiasi schema preconcepito: può essere infatti possibile che in alcuni casi l'evidenza della patologia sia così palese, che l'intervento dei periti possa essere giudicato non necessario. Per le varie possibili evenienze che renderebbero di fatto non necessaria la perizia, cf. A. MC GRATH, «At the service of the truth», 379-400; D. SALVATORI, «I criteri del giudice», 1898-1899.

⁵⁰ Su questo particolare aspetto riguardante i casi di tossicodipendenza, cf. S. ZEC, *La tossicodipendenza*, 219-225.

In secondo luogo si ricorda che la fruizione patologica di pornografia, pur essendo generalmente riconosciuta dalla maggior parte degli esperti come una vera psicopatologia, a livello di classificazione diagnostica la questione è ancora estremamente incerta: ragion per cui l'ausilio di un perito è importante anche per una — non necessaria ma utile — eventuale riconducibilità dell'anomalia a circoscritte e definite psicopatologie, come ad esempio una dipendenza da pornografia o dipendenza da *internet*, un disturbo ossessivo-compulsivo, o un disturbo da controllo degli impulsi o una dipendenza sessuale. Ciò sarebbe opportuno anche per offrire alla controparte una concreta possibilità di difesa processuale, resa altrimenti piuttosto *evanescente* se si vedesse accusata di soffrire di una non ben identificata patologia invalidante⁵¹.

Entrando nello specifico rapporto tra giudice e perito, è evidente che esso non può rimanere al semplice livello di deposito giudiziale da parte di quest'ultimo di una relazione peritale sul caso e di un'attenta lettura di essa da parte del primo⁵². Il giudice, seguendo quanto richiesto dal art. 205 §§ 1-2 DC, deve di fatto ponderare bene almeno due aspetti prima di procedere alla nomina dell'esperto, e ciò a sommosso parere di chi scrive specialmente nei casi di presunta invalidità per fruizione patologica di pornografia.

Di fatto per espletare l'indagine peritale nel caso in studio non si considera sufficiente richiedere che il perito abbia *sic et simpliciter* un'abilitazione professionale per operare, bensì appare necessario che egli abbia una particolare esperienza sulle nuove dipendenze tecnologiche o *new addictions* (ambito in cui viene generalmente annoverata la fruizione patologica di pornografia), campo di studio in cui il numero degli specialisti è di fatto ancora esiguo, almeno in Italia⁵³.

Inoltre, il giudice deve affidare l'esame del caso a periti che aderiscono ai principi dell'antropologia cristiana⁵⁴: allo stato attuale purtroppo

⁵¹ «Appare una esigenza sia di giustizia naturale sia di garanzia del diritto di difesa della persona conoscere in quali aspetti sia stata ritenuta incapace di esercitare quello che lo stesso ordinamento canonico proclama come diritto fondamentale dell'essere umano, per poter meglio comprendere la decisione giudiziaria, condividendola oppure impugnandola se ritenuta ingiusta o non convincente», P. BIANCHI, «Incapacità di assumere», 185.

⁵² Cf. C. BARBIERI - AL., *Psicopatologia forense*, 211-234; G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 305-327.

⁵³ In Italia allo stato attuale sono due i centri che si occupano di nuove dipendenze, il *Cedis* di Roma (Centro di ricerca e trattamento per la dipendenza sessuale), e la *Siipac* di Bolzano (Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive).

⁵⁴ La nomina avviene generalmente tra coloro che sono iscritti all'albo dei periti

molti esperti sono formati secondo correnti di psicologia e psichiatria che aderiscono a visioni antropologiche differenti da quella cristiana, e che specialmente nella sfera della sessualità hanno a volte posizioni anche diametralmente opposte ad essa⁵⁵.

Affidare la perizia — di un caso concernente in modo peculiare la sfera della sessualità e della relazione coniugale — ad un esperto psicologo o psichiatra, senza operare un debito discernimento sulla sua formazione antropologica, potrebbe di fatto essere particolarmente imprudente e controproducente ai fini della ricerca della verità⁵⁶.

Una volta operate le debite valutazioni e nominato il perito, il giudice dovrà concretamente chiedere all'esperto (avendo presenti le già chiare indicazioni contenute negli artt. 209-211 della *Dignitas Connubii*):

1) di ricostruire il concreto percorso storico compiuto dal soggetto in relazione all'uso di materiale pornografico, quando ciò è iniziato, l'intensità di fruizione e la durata (iniziare durante il periodo dell'infanzia o dell'adolescenza arreca una serie di conseguenze differenti dall'aver intrapreso la visione sistematica in età adulta: aumenta in tal caso in modo esponenziale il rischio di conseguenze negative a più livelli);

2) tipologia del materiale visionato: ha un gravità differente visionare materiale *soft-core* o *hard-core*, se non persino pedopornografia o pornografia di carattere parafilico;

3) quali sono stati gli *effetti* di tale condotta sulla vita personale del soggetto, a livello fisico, cognitivo, comportamentale;

4) in relazione ad essi, quali psicopatologie sono state ingenerate dalla fruizione di pornografia e di quali altre psicopatologie il soggetto

del Tribunale, anche se in particolari casi è possibile nominarne uno esterno, la cui preparazione ed idoneità dev'essere attentamente vagliata dal giudice. Cf. S. GHERRO, «Brevi annotazioni» 417-424; C. GULLO, «Periti e perizia», 431-433.

⁵⁵ Ci sono infatti correnti di scienze psicologiche che riducono «il significato dell'unione coniugale a semplice mezzo di gratificazione o di autorealizzazione o di decompressione psicologica», GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 5 febbraio 1987, *AAS* 79 (1987) 1456, n. 5. Z. Grocholewski riguardo le asserzioni del Papa contenute in tale Allocuzione afferma che «si possono intravedere facilmente le scuole psicologiche, diffuse ai nostri giorni, come il behaviorismo, la psicanalisi freudiana, la psicologia esistenziale e la psicologia umanistica», Z. GROCHOLEWSKI, «Il Giudice ecclesiastico», 187. Cf. G. VERSALDI, «Momentum et consecraria», 109-148; P. BIANCHI, «Cause psichiche», 403-431.

⁵⁶ È pur vero però che «Se il perito segue una scuola psicoanalitica, le sue conclusioni non sono da rigettarsi aprioristicamente, ma il giudice deve essere certo che questi non sia aperto al determinismo e che non neghi il libero arbitrio», D. SALVATORI, «I criteri del giudice», 1892.

eventualmente era affetto⁵⁷;

5) in che modo poi le psicopatologie effettivamente riscontrate nel soggetto abbiano influito sulla sua condizione psicofisica;

6) eventuali traumi, episodi e circostanze potenzialmente rilevanti che abbiano aggravato la situazione psicologica o psichiatrica del soggetto;

7) in relazione all'art. 209 §2, egli dovrà poi seguire le indicazioni concernenti i terreni specifici di indagine riguardanti i tre rispettivi numeri del can. 1095.

Il giudice, una volta ricevuta la perizia, dovrà di conseguenza seguire dei precisi criteri per ammetterla, poiché la forza probatoria di essa dipende dal suo libero e discrezionale apprezzamento⁵⁸:

1) il primo fondamentale criterio è che la perizia sia fondata sugli atti, cioè abbia preso in considerazione i fatti giuridici effettivamente emersi attraverso le varie prove prodotte, dalle dichiarazioni delle parti e alle testimonianze fino ai documenti di carattere clinico: le opinioni, le illazioni, le impressioni contenute nelle deposizioni non hanno perciò valore probatorio⁵⁹;

2) deve inoltre accertarsi che la perizia non si soffermi semplicemente sulla dimostrazione della presenza della psicopatologia, bensì che evidenzi l'influsso da essa esercitata sul consenso matrimoniale: il perito deve offrire un'analisi completa della evoluzione bio-psichica, dei processi psicodinamici della persona e della struttura della sua personalità⁶⁰;

3) la stima dei fatti giuridici gravi deve tenere in considerazione la differenza tra episodio estemporaneo o raro (in sé non probante), dall'episodio frequente e ripetuto;

⁵⁷ Il perito per identificare la patologia potrà agevolmente usare anche uno degli schemi di *assessment* già proposti da autorevoli esperti del settore, di cui in appendice ne vengono riportati alcuni tra i più accreditati.

⁵⁸ Cf. J.T. MARTÍN DE AGAR, «Giudice e perito», 187-196; G. GIUSTINIANO, «Gli elementi di prova», 203-215; D. SALVATORI, «I criteri del giudice», 1892-1896.

⁵⁹ È di particolare importanza perciò che il giudice in sede di escussione abbia svolto con correttezza la debita distinzione tra i fatti e la loro interpretazione, e abbia tenuto conto di alcune dinamiche psicologiche inevitabili che si creano durante l'interrogatorio. Cf. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 323-326; ID., «Considerazioni psicologiche», 387-415. Il giudice deve però accertarsi che le conclusioni del perito non siano discordanti su ciò che i fatti e le circostanze contenuti negli atti affermano: un esempio è contenuto nella *coram* Defilippi, 5 marzo 1996, *RRD* 88, 191, n. 11.

⁶⁰ «Ciò che interessa – lo ripeto – non è tanto il nome della perturbazione psichica e nemmeno la sintomatologia, quanto piuttosto i motivi, i processi dinamici che la sottendono, gli effetti che essa ha prodotto sullo psichismo del soggetto all'epoca delle nozze», G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 325.

4) che la perizia non violi le regole della logica e sia obiettiva, attribuire ad esempio l'esito infelice del matrimonio a cause psichiche, esagerando sintomi o cause determinerebbe il rigetto della perizia⁶¹;

5) la perizia deve essere redatta in modo tale che risponda in modo attinente al capo di nullità e le indicazioni richieste dal giudice⁶²;

6) il perito deve infine indicare il grado di certezza raggiunto nell'espletare la perizia⁶³.

Occorre infine soffermarsi brevemente sulla possibilità di assegnare al perito un'eventuale *votum peritale* sugli atti di causa e non un perizia da eseguire direttamente con il soggetto interessato: ciò potrebbe risultare utile specialmente quando i soggetti non intervengono al processo canonico, o non vogliono sottoporsi all'indagine peritale⁶⁴.

È evidente che l'attendibilità scientifica da attribuire al *votum peritale* sia inevitabilmente inferiore a quella rivestita dall'indagine diretta sulla persona del periziando⁶⁵: esso di fatto fornisce una quantità di elementi minore rispetto a quelli forniti dalla perizia sulla persona, in modo particolare per quanto concerne la gravità del disturbo psichico e la sua antecedenza al matrimonio, richiedendo una maggior prudenza⁶⁶.

Nondimeno, la sua utilità per la comprensione della situazione psicopatologica del soggetto è comunque indiscutibile⁶⁷: basti pensare al valo-

⁶¹ Purtroppo è anche vero che tale evenienza molto spesso non dipende dalla imperizia dell'esperto. Come ricorda un insigne psichiatra, B. Callieri, «La storia familiare è importantissima. Certamente per la valutazione del consenso è necessaria l'anamnesi precisa, almeno, secondo me, due colloqui clinici (un colloquio clinico assolutamente non basta); c'è infatti il problema delle difese del paziente; talvolta infatti, ci terrei a ricordarlo, i pazienti troppo collaborativi spesso tendono a falsificare molto e quindi bisogna stare molto attenti, capire quando la difesa è spontanea, è un meccanismo di difesa come nel nevrotico e quando invece c'è una malafede (problema veramente fondamentale quello della malafede)», B. CALLIERI, «Valutazione clinica», 199.

⁶² Cf. D. SALVATORI, «I criteri del giudice», 1896.

⁶³ Cf. C. BARBIERI - AL., *Psicopatologia forense*, 232-234.

⁶⁴ Ipotesi non remota, come emerge di fatto dal comportamento di molti soggetti coinvolti nelle cause rotali disaminate nel III capitolo.

⁶⁵ Cf. C. BARBIERI - AL., *Psicopatologia forense*, 228-232; G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 322-323; G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso*, 248-251.

⁶⁶ Cf. G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 322.

⁶⁷ «La perizia sopra gli atti rende, tra l'altro, più difficili le divagazioni tecniche e le considerazioni scientifiche meno attinenti al processo; permette al giudice di presentare al perito fatti concreti, relativi al tema del dibattito; consente una maggior economia processuale, rendendo meno oneroso e più svelto il lavoro del perito; rende più agevole il controllo del giudice», G. ZUANAZZI, *Psicologia e psichiatria*, 322.

re che i giudici hanno riconosciuto ai voti dei periti inserendone ampi stralci nelle sentenze rotali già disaminate⁶⁸.

5. Prove informatiche e loro attendibilità

Ultimamente anche in ambito canonico è emerso interesse nei confronti delle nuove tecnologie⁶⁹, e di conseguenza anche nei processi di nullità matrimoniale si sta diffondendo l'uso di prove connesse ai nuovi mezzi tecnologici⁷⁰.

Inoltre allo stato attuale l'uso di materiale pornografico avviene principalmente attraverso i mezzi informatici — in particolare con *internet* — per cui la problematica dell'uso e il valore dei mezzi tecnologici ai fini dell'acquisizione di una prova processuale appare di particolare importanza anche per il tema presente. Di fatto la produzione di documenti informatici in sede istruttoria potrebbe aiutare alla valutazione del ruolo della fruizione della pornografia nella vita del soggetto, dato che molto spesso le perizie non sono state eseguite a motivo o dell'assenza o della non collaborazione delle parti convenute, creando una significativa difficoltà per la ricerca della verità⁷¹.

Tra i mezzi tecnologici — oltre ovviamente alle pellicole foto-impressionate, registrazioni audio e video già da tempo considerate come

⁶⁸ Cf. *coram* Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002; *coram* Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003; *coram* Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 671-678; *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005.

⁶⁹ Cf. A. MIGLIAVACCA, «Osservazioni», 341-352; M. MOSCONI, «Internet e la produzione», 353-380. È più in particolare nell'ambito del diritto penale canonico che si sta maggiormente approfondendo la questione della produzione di prove informatiche, specialmente per quanto concerne i processi riguardanti delitti di pedofilia e pedopornografia. Cf. M.L. BARTCHAK, «Child pornography», 285-380; in ambito forense civile, almeno in Italia cf. A. GHIRARDINI — AL., *Computer forensics*.

⁷⁰ Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso*, 183; A. GIRAUDO, «L'uso di prove», 437-448.

⁷¹ Nella *coram* Turmaturi l'uomo convenuto fu giudicato mendace nella sua versione dei fatti, nella *coram* Sable del 20 novembre 2003 l'uomo convenuto non si dimostrò collaborativo, mentre nella *coram* Huber del 26 giugno 2002 e nella *coram* Defilippi del 9 ottobre 2003 fu decretata l'assenza dal giudizio delle parti convenute. Inoltre, rispettando il dettato normativo contenuto nel can. 1680, è stato necessario in tutte le istruttorie vertenti sul can. 1095 richiedere delle perizie che purtroppo alla fine non sono state prodotte: sono stati ottenuti dei voti peritali *super acta*, a motivo della non collaborazione dei soggetti interessati. Unico caso in cui si ebbe una perizia — peraltro solo in primo grado di giudizio, poiché in sede rotale si produsse solo un *votum peritale super actis* — fu nella *coram* Erlebach del 1 dicembre 2005. Cf. *coram* Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005, n. 6.

prove documentali — si possono oggi annoverare anche le *e-mail*⁷², gli SMS⁷³, gli MMS⁷⁴, nonché le pagine *web*⁷⁵, i *blog*⁷⁶, le *chat*⁷⁷ e i *social network*⁷⁸, oltre ovviamente alle lettere scritte al computer con noti programmi di elaborazione dei testi.

Per quanto concerne la loro configurazione come vere prove processuali, appare piuttosto chiaro in dottrina che esse possano essere annoverate tra quelle appartenenti al genere della prova documentale⁷⁹: essendo infatti prove che rappresentano e permettono di conoscere dei fatti⁸⁰, esse potrebbero essere considerate dei veri strumenti probatori,

⁷² Chiamate in italiano posta elettronica: con essa si indica la possibilità di comunicare con altri utenti collegati in rete inviando dei messaggi. È l'applicazione maggiormente diffusa e ampiamente utilizzata per scambi di lavoro o messaggi personali. I sistemi di posta elettronica permettono di scambiare messaggi tra utenti senza che essi siano collegati in rete nello stesso momento.

⁷³ SMS è l'acronimo di *short messaging service*: breve messaggio di testo inviato con telefono cellulare attraverso la rete di telefonia mobile.

⁷⁴ MMS è l'acronimo di *multimedia messaging service*: breve messaggio in cui si associa a un contenuto multimediale — come video, foto, audio — un breve testo scritto.

⁷⁵ Chiamato anche documento ipertestuale, una pagina *web* è un normale *file* di testo nel quale il contenuto che si desidera pubblicare in *internet* viene formattato utilizzando un linguaggio formale condiviso da tutti gli utenti.

⁷⁶ Spazio virtuale che consente di pubblicare testi in tempo reale. Si può definire come un diario personale che è possibile aggiornare in linea. Generalmente in un *blog* vengono pubblicate considerazioni personali o lavori di breve estensione.

⁷⁷ «La *chat* consiste in pratica in un ambiente comunicativo specifico, individuato da un'area di interesse nella quale gli utenti si inoltrano», P. PADRINI, *Chat*, 24-33; sono in definitiva luoghi virtuali in cui è possibile avviare — tramite una connessione *internet* — dei dialoghi online in tempo reale anche tra più persone, mettendosi in contatto anche con sconosciuti.

⁷⁸ Il *social network* — o rete sociale — è un gruppo di persone in costante contatto *online* tra loro; ciò è possibile attraverso la creazione di un profilo pubblico o semi-pubblico, l'articolazione di una lista di contatti, la possibilità di scorrere la lista di amici dei propri contatti, etc.

⁷⁹ Per approfondire la questione della discussione sorta in occasione della promulgazione dell'attuale Codice sul valore da attribuire ai mezzi audiovisivi — che indirettamente ricorda il caso dei mezzi informatici — e perciò sul concetto stesso del termine *documenta*, cf. A. D'AURIA, «La prova per documenti», 362-363. Inoltre è ormai chiaro che i documenti immessi in *internet* sono ritenuti «scritti» a norma del can. 823. Cf. A. MIGLIAVACCA, «Osservazioni su alcune problematiche», 345-346.

⁸⁰ Gli autori concordano nel concepire il documento una «qualsiasi rappresentazione di un fatto, operata su un elemento materiale da un autore dotato di intelligenza e di volontà», D. HORAK, «La prova documentale», 33.

anche se poi il giudizio sul loro effettivo valore spetta alla libera valutazione del giudice⁸¹.

Nondimeno accanto alla loro indubbia utilità si rinviene però il problema legato alla verifica — come esige l'art. 161 §2 DC — dell'autenticità e integrità della prova stessa⁸², che in effetti nel caso dei mezzi informatici appare ancora più arduo rispetto a quello dei mezzi audiovisivi⁸³, ragion per cui ne viene qui proposta una rapida valutazione, ovviamente suscettibile in futuro di ulteriori approfondimenti⁸⁴.

Per provare l'autenticità come potenziali strumenti di prova degli SMS e gli MMS, si dovrebbe ritenere necessario verificare tramite ispezione giudiziale oltre il testo del messaggio stesso l'ora e la data di invio/ricezione, unitamente al numero telefonico da cui è stato inviato e di quello da cui è stato ricevuto. Malgrado ciò resta il problema — di difficile soluzione — di stabilire comunque l'attendibilità del documento, dato che non è possibile, almeno in Italia, accedere ai tabulati telefonici come stabilito dal Garante per la *privacy*.

Anche per quanto concerne la produzione di *files* — prodotti ad esempio attraverso i programmi di elaborazione dei testi — si riscontrano i stessi problemi di riconoscimento dell'autore, dato che sono *files* estremamente facili da manipolare, e che richiederebbero, oltre il foglio stampato, la produzione di alcuni elementi tecnici di fondamentale importanza per risalire agli autori degli stessi⁸⁵.

Lo stesso dicasi per le *e-mail*, tranne nel caso in cui si produca una *e-mail* certificata (= Posta Elettronica Certificata): essa infatti permette-

⁸¹ Cf. A. GIRAUDO, «L'uso di prove», 438.

⁸² Art. 161 §2: «Quoties in colligendis probationibus servari nequeant articuli qui sequuntur, semper cavendum est ut constet de earundem authenticitate et integritate, vitato quolibet periculo fraudis, collusionis vel corruptelae». Cf. G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso*, 183-184; P.A. BONNET, «Le prove (artt.155-216)», 165-298; ID., «La prova per documenti», 1863-1879.

⁸³ Di fatto la facile manipolazione di fotografie, audio e video risulta di gran lunga più accessibile e specializzata grazie ai programmi oggi in commercio come *Foto-shop*, o più complessi *software* in grado di manipolare totalmente un *file* audio o video, rendendo forse necessario in futuro anche eventuali perizie informatiche e perciò l'iscrizione negli albi dei tribunali ecclesiastici di periti informatici. Cf. A. GIRAUDO, «L'uso di prove», 438-440; G. REIS, *Analisi forense*.

⁸⁴ Quanto segue è sinteticamente ripreso dal già citato articolo di A. Giraudo e approfondito su alcuni punti. Cf. A. GIRAUDO, «L'uso di prove», 437-448.

⁸⁵ Come ad esempio «Le caratteristiche del file rilevabili dalle proprietà dello stesso. Si può così risalire all'autore, [...] e alla data dell'ultima modifica», A. GIRAUDO, «L'uso di prove», 444.

rebbe di garantire l'integrità del messaggio nonché la sua consegna al destinatario, così come la conformità al messaggio inviato dal mittente e quello ricevuto dal destinatario⁸⁶.

Due tipi di problemi sorgono invece per verificare l'autenticità degli scritti o foto pubblicati su siti *web* o *blog*: oltre all'attestazione della corrispondenza tra il formato cartaceo prodotto in sede processuale e il formato presente nel sito *web* o la pagina di un *blog*, il vero problema risulta l'attribuzione dell'autore della pagina: l'individuazione dell'indirizzo IP⁸⁷ di fatto consentirebbe di poter identificare al possessore del dominio su cui la pagina si trova, tuttavia ciò non può dare la certezza dell'identificazione del proprietario, dato che è possibile che più utenti abbiano accesso al sito e alle correlate pagine⁸⁸.

Ancora più difficoltosa è poi la produzione e attendibilità della prova legata a partecipazione a *chat* o simili, data l'estrema volatilità con cui si può partecipare ad essa, nonché l'assenza di riservatezza che contraddistingue tali contesti⁸⁹.

Per quanto riguarda infine la potenziale produzione in sede istruttoria di formati cartacei contenenti frasi, foto, o filmati riconducibili ad un *social network*, è doveroso riconoscere che anche in questo caso, dato che l'accesso a tali tipo di informazioni è permesso a tutti coloro che sono ammessi dal proprietario della pagina personale, risulta difficile risalire al vero autore di una foto, di un video o di un testo. Di fatto i problemi legati a questo tipo di mezzo tecnologico sono identici a quelli riscontrati per le pagine *web*.

In conclusione, sebbene molto spesso la produzione di prove attraverso l'ausilio di documenti informatici potrebbe risultare molto utile alla ricerca della verità, è doveroso riconoscere che la loro ammissibilità presenta di fatto ancora notevoli inconvenienti; ciò è riconducibile soprattutto a motivo dell'estrema difficoltà di poter risalire in modo sicuro all'autenticità e integrità del documento informatico prodotto, per cui la possibilità che il giudice ammetta tale prova risulta piuttosto compromessa.

Un'altra difficoltà è legata inoltre alla liceità della produzione in sede istruttoria di una simile prova informatica, soprattutto nel caso in cui un

⁸⁶ Cf. M.F. PENCO, *La posta elettronica*, 108-172.

⁸⁷ La sigla IP sta per *Internet Protocol*, ed è un'etichetta numerica che identifica il computer su una rete *internet*.

⁸⁸ Cf. M. CASTELLS, *Galassia Internet*, 226-230.

⁸⁹ In tali ambiti c'è inoltre un grande uso di pseudonimi che rende di fatto impossibile risalire alle persone reali che ne fanno uso. Cf. P. PADRINI, *Chat*, 126-127.

documento informatico sia stato prodotto attraverso una sottrazione fraudolenta all'altra parte⁹⁰.

Resta tuttavia un campo di indagine appena intrapreso anche in ambito forense canonico, per cui è auspicabile in futuro un ulteriore approfondimento.

6. Il *vetitum* e la sua rimozione

Senza entrare nella disamina delle molte — e problematiche — questioni vertenti sul *vetitum*⁹¹, si ritiene opportuno in questa sede disaminare brevemente l'ipotesi⁹² secondo cui un soggetto fruitore patologico di pornografia, desideroso di contrarre nuove nozze dopo la dichiarazione di nullità del suo precedente matrimonio — riconosciuto nullo a norma del can. 1095 in relazione alla sua condotta patologica — richieda la rimozione del *vetitum* apposto alla sentenza di nullità⁹³.

Per la rimozione di tale divieto occorre di fatto espletare un «processicolo»⁹⁴, che nei casi di incapacità psichica richiede un parere peritale al fine di accertare l'effettiva guarigione del soggetto dalle anomalie invalidanti, riconoscendolo capace al matrimonio⁹⁵.

Posto che ormai è stato definitivamente chiarito che al fine della dichiarazione di nullità per incapacità psichica è necessario solo che essa sia operante al momento delle nozze e che non debba essere perpetua⁹⁶, occorre ricondurre la possibilità della rimozione del *vetitum* al solo caso in cui il soggetto abbia *risolto* il suo problema con la fruizione di pornografia e suoi correlativi effetti⁹⁷.

⁹⁰ Cf. F. MARINI, «L'importanza di prove lecite», 347-364; J. LLOBELL, «Oggettività e soggettività», 394-413.

⁹¹ Cf. A. PERLASCA, «Il "vetitum"», 1919-1945; C. PEÑA GARCÍA, «Ius connubii», 1945-1965.

⁹² L'unico contributo che — pur in modo estremamente conciso — ha trattato la questione in relazione alla «pornography addiction» è quello di M. TARVER, «The effects of pornography», 365-366.

⁹³ Di fatto in tutte le decisioni disaminate nel III capitolo, sia per i capi di simulazione sia per i capi di incapacità psichica, venne apposto il *vetitum*.

⁹⁴ Per i soggetti attivi e passivi di esecuzione e rimozione, cf. C. GULLO - AL., *Prassi processuale*, 321-328. Per approfondire tale procedimento, G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso*, 551-554.

⁹⁵ Cf. G. LAGOMARSINO, «L'annotazione della nullità», 783.

⁹⁶ Cf. M. MINGARDI, «L'incapacità di assumere», 120-121.

⁹⁷ Ovviamente solo dove il *vetitum* apposto sia relativo e non assoluto, e perciò inamovibile. Cf. G. LAGOMARSINO, «L'annotazione della nullità», 781. Tuttavia l'apposizione di un divieto assoluto è secondo C. Gullo da rigettare, «perché contra-

Ci si domanda pertanto se sia verosimile *guarire* dalla fruizione patologica di pornografia e da tutti i nefasti effetti correlativi. Numerosi studi affermano che ciò è possibile, donando così la speranza a molti soggetti di poter finalmente contrarre un matrimonio valido⁹⁸. Di fatto, sebbene la fruizione di pornografia possa provocare effetti devastanti sulla vita della persona — al punto da poter provocare una condizione psicopatologica tale da rendere il soggetto incapace al matrimonio — con un serio percorso di aiuto il soggetto può arrivare a *guarire*.

Gli esperti del settore — a prescindere dalla rispettiva scuola psicologica e dalla concreta terapia praticata — affermano che la guarigione dipenda per prima cosa da una ferma volontà del soggetto di cambiare vita⁹⁹. Essi inoltre affermano che per un vero cambiamento non è sufficiente una serie di misure pratiche da mettere in atto in modo da interrompere la fruizione patologica e il suo circolo vizioso: guarire da ogni dipendenza richiede di fatto molto di più che interrompere il comportamento da dipendente¹⁰⁰.

Il problema di fatto non è solo il *vedere* pornografia, ma *guarire* da tutta quella serie di conseguenze che nel tempo hanno investito la vita del soggetto, e che hanno provocato la sua incapacità al matrimonio o influito su di essa; per cui il soggetto deve non solo interrompere la fruizione di detto materiale, ma deve lavorare per la ricostruzione di una sana capacità di costruire autentiche relazioni affettive, oltre alla possibilità di esercitare in modo corretto la propria sessualità.

È perciò di fondamentale importanza per il buon esito del cammino di recupero l'intraprendere un percorso di guarigione sostenuto da uno psicoterapeuta o uno psichiatra specializzato nella cura delle nuove

sterebbe col diritto fondamentale al matrimonio (can. 1058), ma legittimamente perdura solo finché persiste il motivo per cui la sentenza lo appose», C. GULLO, *Prassi processuale*, 328.

⁹⁸ Tra gli studi più esaustivi, cf. J. SCHNEIDER — AL., *Cybersex exposed*, 109-181; P. CARNES — AL., *In the Shadows of the Net*, 114-185; K.S. YOUNG, *Tangled in the web*, 50-107; K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 56-161; W. MALTZ — AL., *The porn trap*, 139-267; M.B. KASTLEMAN, *The Drug of the New Millenium*, 149-223; W.M. STRUTHERS, *Wired for intimacy*, 115-177; E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 173-220.

⁹⁹ Cf. J. SCHNEIDER — AL., *Cybersex exposed*, 109; P. CARNES — AL., *In the shadows of the net*, 98; W. MALTZ — AL., *The porn trap*, 139.

¹⁰⁰ «Recovering from any addiction requires more than simply stopping the addictive behavior. It's recovery of one's sense of self, life, and healthy pleasure», J. SCHNEIDER — AL., *Cybersex exposed*, 159.

dipendenze¹⁰¹, nonché — oltre il supporto dei propri familiari — l'avere come eventuale supporto l'inserimento nei gruppi di auto-aiuto.

Questi gruppi sono comunità di persone aventi tutte lo stesso problema, che supportandosi vicendevolmente sotto la guida di uno psicoterapeuta affrontano il percorso di guarigione.

In Italia tale realtà è ancora agli inizi, ma a partire dagli anni settanta questi gruppi hanno conosciuto una grande fioritura nel mondo anglosassone — specialmente dagli Stati Uniti — e ora si stanno ormai diffondendo in tutto il mondo occidentale; essi sono basati sul modello degli Alcolisti Anonimi, ovviamente adattati per le patologie provocate dalle *new addiction* e perciò anche per la fruizione patologica di pornografia: famosi negli Stati Uniti sono ad esempio i *Sex Addicts Anonymous* (SAA), i *Sexaholics Anonymous* (SA), o i *Sexual Compulsives Anonymous* (SCA)¹⁰².

Esistono ormai anche delle vere e proprie cliniche (almeno nel mondo anglosassone) per il trattamento e guarigione dalle nuove dipendenze, dalla dipendenza sessuale alla dipendenza da pornografia¹⁰³.

Il percorso è comunque inevitabilmente lungo, faticoso e soggetto ad un alto rischio di ricadute, non ultimo a causa della forza del c.d. *addictive behavior patterns*, che più è radicato nel soggetto dipendente più è di difficile *disattivazione*: proprio a motivo di tali difficoltà di recupero e per l'estrema facilità di ricadute, si suggerisce la necessità — e non già l'eventualità — di sottoporre a nuova perizia il soggetto per valutare l'opportunità di rimuovere il *vetitum*.

È giocoforza infine puntualizzare che il perito chiamato dal Giudice ad espletare la perizia debba essere un esperto di nuove dipendenze, e che soprattutto segua l'antropologia cristiana, come stabilisce anche l'art. 205 §1 DC e di cui si è precedentemente trattato. Si deve in defi-

¹⁰¹ A tale proposito si afferma: «First and foremost, cybersex addicts cannot truly change their behavior by themselves. The very nature of addiction implies that addicts suffer from a kind of distorted thinking; therefore, recovery often requires both the insight and accountability that others can provide.[...] the best people to provide support and guidance are those with similar problems who are in the process of getting better. These people can most readily be found in Twelve Step sexual recovery programs and through therapists and professionals who specialize in sexual addiction». J. SCHNEIDER - AL., *Cybersex exposed*, 111-112.

¹⁰² Cf. C. GUERRESCHI, *La dipendenza sessuale*, 94-95; W. MALTZ - AL., *The porn trap*, 273-276.

¹⁰³ Cf. K.S. YOUNG, *Tangled in the web*, 121-124; J. SCHNEIDER - AL., *Cybersex exposed*, 111-112; W. MALTZ - AL., *The porn trap*, 276-278; W.M. STRUTHERS, *Wired for intimacy*, 191-192.

nitiva evitare una sorta di lassismo rimuovendo il *vetitum* alla semplice domanda del soggetto di poter contrarre nuove nozze¹⁰⁴.

¹⁰⁴ «Il *vetitum* non può essere rimosso se si abbia la certezza morale "circa persistentiam causae, quae sufficiens fuit ad declarandum irritum prius eius matrimonium", ma nel dubbio "matrimonium non est impediendum"», C. GULLO - AL., *Prassi processuale*, 327. Si legge poi chiaramente in un decreto *coram* Stankiewicz: «Sublata causa in qua *vetitum* innititur, et ipsum *vetitum* iudiciale, novum matrimonium prohibens, amoveri potest. Quodsi vero iudicio periti adhuc permaneat causa seu fundamentum, incapacitatem psychicam haud dubie producat, *vetitum* iudiciale auferri nequit, ne nullum iterum celebretur matrimonium. Tunc sane non agitur de dubio iuris vel facti, in quo matrimonium impedi nequit (can. 1084, § 2), altera parte tantum edocta de anteacta conditione psychica eius, quem nunc ducere cupit, sed de certitudine morali circa persistentiam causae, quae sufficiens fuit ad declarandum irritum prius eius matrimonium. Nec tali in casu invocari potest fundamentale ac inalienabile ius personae humanae, videlicet ad matrimonium ineundum et ad familiam condendam [...] quia prohibitio novi matrimonii in iure naturali innititur», *coram* Stankiewicz, decr. *Meliten.*, 28 gennaio 1988, in *RRDecr.* 6, 21-22, n. 5.

CONCLUSIONE

Offrire una prima valutazione sull'incidenza della fruizione patologica di pornografia in relazione al consenso matrimoniale è stato lo scopo del presente studio. Per tale ragione è stato necessario trattare tale condotta patologica prima da un punto di vista clinico e successivamente da un punto di vista prettamente canonistico.

La dissertazione è iniziata nel primo capitolo con una breve storia sullo sviluppo e sull'espansione della pornografia, per tentare di comprendere come tale fenomeno sia diventato, nel giro di pochi decenni, un fenomeno di estensione mondiale; mentre di fatto una volta la visione di pornografia era appannaggio di una ristretta fascia della popolazione maschile, negli anni essa è stata capace di arrivare a fasce della popolazione di età sempre minori, sia di sesso maschile sia di sesso femminile.

È emerso che la straordinaria diffusione di tale condotta è stata facilitata da un forte ausilio delle nuove tecnologie massmediatiche, in particolare in occasione di tre salti tecnologici, tutti avvenuti nel ventesimo secolo: negli anni Settanta con l'avvento della televisione, negli anni Ottanta con l'avvento della videocassetta VCR e negli anni Novanta con l'invenzione di *internet*. È in particolare a causa di quest'ultimo salto tecnologico che tuttavia il mercato e l'espansione del materiale pornografico ha conosciuto un'espansione inimmaginabile fino a poco tempo prima della sua comparsa.

Per giungere poi ad una comprensione più precisa di quelle caratteristiche che hanno reso la pornografia *online* un materiale sempre più venduto e diffuso nel mondo intero, sono stati riportati gli studi degli esperti del settore che hanno affrontato tale questione; più in specifico è emerso che sono le tre principali note caratteristiche di *internet* — l'accessibilità, anonimità ed economicità — quelle che hanno reso tale mezzo di comunicazione estremamente efficace ed aggressivo; proprio a causa di tali caratteristiche la fruizione di pornografia ha cominciato

ad ingenerare diversi problemi a livello clinico, destando l'attenzione delle scienze psicologiche e psichiatriche.

Per tale motivo si è passati alla breve disamina di quei fattori — sociali, familiari e personali — che predispongono la persona ad una maggiore vulnerabilità di fronte alle conseguenze della visione di pornografia, e che rendono il fruitore soggetto a rischi maggiori di patire notevoli ripercussioni anche a livello clinico.

È seguita nel capitolo successivo una breve esposizione dei risultati che le più recenti ricerche hanno fornito sugli effetti che provoca a livello neurologico la visione di detto materiale, giungendo non solo a risultati sorprendenti, ma decisamente preoccupanti. Di fatto durante la visione di detto materiale il sistema nervoso centrale produce una grande quantità di amine biogene e ormoni che creano nel soggetto una vera e propria dipendenza, con assodati fenomeni di tolleranza e *craving*, alla stregua dei dipendenti da droghe.

A tale necessario studio preliminare è poi seguita la disamina delle varie conseguenze patologiche a livello comportamentale a cui un soggetto può andare incontro, classificate attraverso le varie catalogazioni cliniche più accreditate. In base a tale ricerca è emerso che numerosi studiosi — proprio alla luce dei risultati delle ricerche in ambito neurologico — suggeriscono di classificare la fruizione patologica di pornografia come una vera dipendenza alla stregua della dipendenza da droghe, definendola generalmente come una dipendenza da pornografia o anche come una *internet addiction*.

Altri studiosi accostano invece la fruizione patologica di pornografia al disturbo da controllo degli impulsi o al disturbo ossessivo compulsivo, o anche alla dipendenza sessuale. Oltre a ciò, sono state riscontrate conseguenze anche a livello cognitivo, attitudinale ed emozionale, tra cui in particolare il potenziale sviluppo di parafilie patologiche, attitudini alla violenza e a vari crimini, tendenza alla promiscuità sessuale e allo sviluppo di problemi di natura sessuale più o meno gravi, come i disturbi da eiaculazione precoce, disturbi dell'orgasmo e disturbi dell'eccitazione sessuale.

Dopo aver analizzato i risultati clinici concernenti la fruizione patologica di pornografia, si è passati nel terzo capitolo allo studio degli aspetti più specificatamente canonici della questione. Sono state anzitutto disaminate 9 decisioni rotali in cui il problema della fruizione patologica di pornografia è rientrato in vario grado e modo all'interno della causa: sentenza di capitale importanza risulta essere la *coram Sable* del 20 novembre 2003, in cui per la prima volta il problema

della fruizione patologica di pornografia — inquadrata come comportamento parafilico porno-voyeristico — associata a masturbazione compulsiva, ha costituito la causa *materiale* del difetto di maturità psico-affettiva e ha condotto il soggetto ad un'incapacità *formale* ad assumere il *bonum coniugum*.

Dall'analisi delle decisioni risulta, inoltre, che il coinvolgimento della fruizione patologica di pornografia nelle cause di nullità matrimoniale si è spostato negli anni dalle cause per simulazione parziale alle cause di nullità per incapacità psichica, sia per grave difetto di discrezione di giudizio sia ancora di più per incapacità ad assumere gli obblighi coniugali essenziali.

Nel capitolo successivo, tenendo presente gli studi scientifici e le sentenze disaminate — non senza il ricorso anche ad ulteriori sentenze rotali attinenti al tema — si è passati alla disamina dei contributi dottrinali dei canonisti che si sono cimentati in un iniziale studio del problema, tentando inoltre di offrire un ulteriore approfondimento.

Sostanzialmente è emerso che la fruizione di pornografia può influire sul soggetto in diversi gradi e modi, a seconda ovviamente delle caratteristiche peculiari che contraddistinguono la vita di ogni persona. Fruire di pornografia può di fatto condurre alla formazione — o deformazione — di una mentalità contraria ai vari elementi essenziali del matrimonio, quali il *bonum fidei*, il *bonum prolis* e il *bonum sacramenti*; essa può infatti essere considerata un utile indizio nei casi di simulazione parziale per spiegare la presenza di una forte *causa simulandi*; può inoltre assurgere essa stessa ad essere una *causa simulandi* di *vehementer* gravità, specialmente quando essa viene configurata come *sexualitas deflexa* o come attività pseudovoyeuristica.

Nondimeno in particolari soggetti tale pratica potrebbe arrivare non solo a indurre la persona a emettere volontariamente un consenso viziato, ma anche a determinare la sua volontà verso un oggetto che sia *altro* dal matrimonio cristiano a norma del can. 1099; ciò a causa della forza che possono esercitare le immagini nella creazione nella persona come di una nuova natura, che può arrivare ad essere completamente contraria alla visione cristiana della sessualità e del matrimonio.

Andando ancora oltre, in casi ancora più specifici, l'uso di materiale pornografico può ingenerare un'incapacità psichica al matrimonio essendo essa potenzialmente capace di inficiare la capacità intellettuale o volitiva del soggetto come pure la sua capacità estimativa ed elettiva, andando a costituire un grave difetto di discrezione di giudizio in particolare per mancanza di sufficiente libertà interna: essa appare

derivare specialmente dall'incapacità di dominare i propri impulsi interiori.

Infine, la fruizione patologica di pornografia appare esercitare un influsso negativo anche sulla capacità ad assumere, potendo essere considerata a livello soggettivo-clinico alla stregua di una dipendenza, ovvero come patologia rientrante nel disturbo da controllo degli impulsi o una dipendenza sessuale, o anche come una condotta parafilica patologica ascrivibile nella categoria dello pseudo-voyeurismo. A livello oggettivo-normativo, come appare dai contributi dottrinali ma in particolare modo dall'esame della giurisprudenza rotale, l'obbligo essenziale che il soggetto non sarebbe capace ad assumere sarebbe principalmente quello del *bonum coniugum*, inteso nelle sue due componenti del *remedium concupiscentiae* e *mutuum adiutorium*.

In un ultimo capitolo è stata poi valutata per prima cosa la plausibilità di trattare la causa di un fruitore patologico di pornografia attraverso il capo di nullità per dolo (can. 1098) e attraverso il capo di impotenza (can. 1084), lasciando emergere da una parte l'effettiva possibilità di un caso di dolo unitamente però ad una particolare difficoltà di prova nei suoi requisiti giuridici, dall'altra una remota e piuttosto inappropriata possibilità di trattare il caso come impotenza *coëundi* o anche per un potenziale caso di inconsumazione.

Per completezza sono state infine trattate alcune questioni di diritto processuale correlative al tema, quali l'importanza della prova peritale nei casi di fruizione patologica di pornografia rientranti nei casi di incapacità psichica e una rapida ma necessaria valutazione della plausibilità dell'uso delle prove c.d. informatiche. È apparso che nei casi in cui la presunta fruizione patologica di pornografia emerga all'interno delle cause per incapacità psichica, l'intervento del perito risulta di particolare necessità anche qualora possa essere prodotto un semplice *votum* peritale sugli atti, poiché solo attraverso l'ausilio delle scienze umane è possibile discernere se ci si trovi di fronte ad una condotta *viziosa* ovvero ad una condotta *patologica*, potenzialmente inficiante la capacità al consenso.

Infine, è stata valutata la plausibilità della rimozione di un'eventuale *vetitum* in una sentenza di nullità vertente sull'incapacità di un soggetto fruitore patologico di pornografia a norma del can. 1095, concludendo affermativamente circa la reale possibilità che un fruitore patologico di pornografia — che abbia intrapreso un serio percorso di guarigione con l'ausilio di un terapeuta — possa finalmente *guarire*, e sperare di poter

contrarre un vero matrimonio, e così rispondere con gioia alla vocazione al matrimonio a cui egli si sente chiamato.

Al termine del presente studio, dopo aver offerto un primo modesto suggerimento di come configurare a livello di nullità matrimoniale i casi di soggetti fruitori patologici di pornografia, sorge comunque un'inevitabile interrogativo, e cioè come sia possibile *prevenire* l'insorgenza di casi in cui il soggetto non solo si cimenti in tale riprovevole vizio, ma che arrivi persino a soffrire a causa di esso delle vere e proprie patologie, e a causa di esse essere destinato così ad una vita di una terribile schiavitù con tutti i suoi conseguenti oceani di sofferenza anche nell'ambito del matrimonio.

Guardando con sano realismo l'attuale situazione del contesto sociale in cui versa almeno il mondo occidentale, essa lascia ben poco sperare in una prossima e decisa presa di posizione da parte di chi dovrebbe salvaguardare non solo la moralità pubblica, ma a maggior ragione la salute mentale e la tutela dei più giovani: le parole di Paolo VI con cui si è aperto questo lavoro rimangono di fatto disattese, a più di quarant'anni di distanza dalla loro pronuncia. Da qui deriva l'impellente necessità non solo di prevenire, ma di *educare* al corretto uso del proprio corpo e della sessualità, diritto e dovere della famiglia, della società e della Chiesa.

È inevitabile allora che in modo del tutto peculiare la Chiesa senta l'urgenza non solo di evangelizzare, ma in particolare nel mondo occidentale di *rievangelizzare* in modo del tutto specifico il mondo giovanile, far riscoprire alle giovani generazioni la bellezza della vocazione cristiana del matrimonio e della famiglia.

Ciò è possibile non solo grazie alla testimonianza coraggiosa di tante sante coppie di sposi, ma anche grazie al prezioso insegnamento lasciatici in eredità dal Beato Giovanni Paolo II attraverso la sua teologia del corpo, vero e proprio *corpus théologique* donato alla Chiesa¹, la cui conoscenza allo stato attuale è ancora purtroppo limitata.

Si tratta dell'impellente dovere di *sapere* quello in cui si crede: per dirlo con le parole di chiaro eco agostiniano con cui Benedetto XVI si rivolge ai giovani nella premessa allo *Youcat*, il catechismo dei giovani:

Dovete conoscere quello che credete; dovete conoscere la vostra fede con la stessa precisione con cui uno specialista di informatica conosce il sistema operativo di un computer; dovete conoscerla come un musicista conosce il suo pezzo; sì, dovete essere ben più profondamente radicati nella fede della

¹ Y. SEMEN, *La sexualité selon Jean-Paul II*, 36.

generazione dei vostri genitori, per poter resistere con forza e decisione alle sfide e alle tentazioni di questo tempo. Avete bisogno dell'aiuto divino, se la vostra fede non vuole inaridirsi come una goccia di rugiada al sole, se non volete soccombere alle tentazioni del consumismo, se non volete che il vostro amore anneghi nella pornografia, se non volete tradire i deboli e le vittime di soprusi e violenza².

² BENEDETTO XVI, «Premessa», 10.

APPENDICE

Schemi di *assessment*

Nella presente appendice vengono riportati tre schemi di *assessment* per la diagnosi di alcune tra le conseguenze cliniche più ricorrenti tra i fruitori patologici di materiale pornografico: più precisamente per la diagnosi della dipendenza da pornografia, per la dipendenza sessuale e per la dipendenza da *internet*.

1. Valutazione di dipendenza da pornografia

Il presente schema viene ripreso da K.B. Skinner, il quale offre allo stato attuale il più chiaro ed esaustivo strumento per la diagnosi della dipendenza da pornografia¹.

1.1 Storia del coinvolgimento

1. A che età fosti esposto per la prima volta a materiale pornografico (riviste, pornografia in *internet*, film *X-rated*)?
(indicare l'età)

2. Dopo la tua prima esposizione alla pornografia, la tua curiosità ti fece ritornare ad essa:

- a) pochi giorni dopo
- b) il mese successivo
- c) un anno dopo
- d) più che un anno dopo
- e) solo una o due volte da allora

3. Quante volte hai visto materiale pornografico prima dell'età di 20 anni?

- a) una volta

¹ K.B. SKINNER, *Treating pornography addiction*, 162-172. Trad. nostra.

- b) 2-5 volte
 - c) 6-10 volte
 - d) 11-20 volte
 - e) 21-40 volte
 - f) 41-60 volte
 - g) 61 o più volte
4. Quando hai cominciato a vedere pornografia hai iniziato con:
- a) foto di donne in costume da bagno?
 - b) riviste (*Playboy*, *Penthouse*, etc.) ?
 - c) Film *R-rated*?
 - d) immagini di nudo?
 - e) Film *X-rated* o *video clips* scaricati da *internet*?
5. Che tipo di immagini pornografiche guardi al momento?
- a) donne in costume da bagno
 - b) riviste (*Playboy*, *Penthouse*, etc.) ?
 - c) Film *R-rated*?
 - d) immagini di nudo?
 - e) Film *X-rated* o *video clips* scaricati da *internet*?
6. Quando vedi pornografia (riviste, *internet* o film) quanto tempo trascorri per la sessione?
- a) 5-15 minuti
 - b) meno di mezz'ora
 - c) da 30 minuti ad un ora
 - d) 1-3 ore
 - e) 3-5 ore
 - f) 5-6 ore
 - g) 6 ore e oltre (qualche volta tutto il giorno o tutta la notte)
7. Negli ultimi anni, qual è stata la frequenza con cui hai visionato pornografia?
- a) una o due volte lo scorso anno
 - b) ogni due o tre mesi
 - c) una volta al mese
 - d) ogni due settimane
 - e) una volta a settimana
 - f) 3-5 volte a settimana
 - g) quasi tutti i giorni, ma non giornalmente
8. Quando inizi a visionare pornografia
- a) vedi ciò una volta e non la vedi per almeno una settimana o un mese?
 - b) la vedi per 3-4 volte in un breve periodo e poi ti fermi per qualche settimana o mesi?

- c) la vedi ripetutamente per alcuni giorni prima di cercare di smettere?
 - d) la vedi quotidianamente per poche settimane prima di provare a smettere?
 - e) la vedi molte volte al giorno per settimane interrompendo poi per pochi giorni prima di riprendere a vederla?
 - f) la vedi tante volte quante puoi durante il giorno, tutto il giorno e quotidianamente se potessi?
9. Quanti soldi hai speso in pornografia nell'ultimo anno?
- a) non spendo soldi in pornografia
 - b) tra 1-25 euro²
 - c) tra 26 e 100 euro
 - d) tra 101 e 500 euro
 - e) tra 501 e 1.000 euro
 - f) tra 1.000 e 5.000 euro
 - g) tra 5.001 e 10.000 euro
 - h) oltre 10.000 euro
10. Quante volte pensi o fantastichi circa il vedere pornografia?
- a) molte volte al giorno
 - b) una volta al giorno
 - c) 3-5 volte a settimana
 - d) una volta a settimana
 - e) ogni due settimane
 - f) una volta al mese
 - g) ogni 2-3 mesi
 - h) molto raramente o mai
11. Quante volte pensi di vedere pornografia e lo metti in atto?
- a) molte volte al giorno
 - b) una volta al giorno
 - c) 3-5 volte a settimana
 - d) una volta a settimana
 - e) ogni due settimane
 - f) una volta al mese
 - g) ogni 2-3 mesi
 - h) molto raramente o mai
12. Quanto tempo sei stato l'ultimo anno senza guardare pornografia?
- a) circa 8 mesi
 - b) 6-8 mesi
 - c) 4-6 mesi

² In originale la moneta indicata è il dollaro, qui convertita in euro al cambio approssimativo di 1 euro/1,35 dollari.

- d) 2-4 mesi
- e) 1-2 mesi
- f) due settimane in un mese
- g) una settimana
- h) 1-2 giorni

1.2 *Accertamento del livello di dipendenza*

13. Temo che non sarò mai capace di interrompere la visione di pornografia.

vero ☐ falso ☐

14. Devo fare qualsiasi cosa per nascondere il materiale che visiono da chi mi circonda.

vero ☐ falso ☐

15. Ho fatto esperienza che il mio desiderio di vedere pornografia è così forte che devo fare qualsiasi cosa per vederla.

vero ☐ falso ☐

16. Mi vedo correre sempre più rischi quando vedo pornografia (la vedo in pubblico, mentre sono sull'autobus, o a lavoro).

vero ☐ falso ☐

17. Ho detto molte volte a me stesso di smettere di guardare pornografia ma mi sono ritrovato a vederla di nuovo.

vero ☐ falso ☐

18. Io non sono la stessa persona che ero prima di coinvolgermi con la visione di pornografia.

vero ☐ falso ☐

19. Per la pornografia ho speso soldi che non avevo.

vero ☐ falso ☐

20. Ho abbandonato attività che mi piacevano così da poter essere solo e guardare pornografia.

vero ☐ falso ☐

21. Non riesco a interrompere le fantasie (pornografiche) che mi vengono in mente.

vero ☐ falso ☐

22. Ci sono giorni che trascorro tutto il tempo libero guardando pornografia.

vero ☐ falso ☐

23. Ho visto pornografia e /o mi sono masturbato due o più volte lo stesso giorno.

vero ☐ falso ☐

24. Credo che io posso smettere di vedere pornografia in qualsiasi momento.

vero ☐ falso ☐

1.3 *Conseguenze sulla tua relazione affettiva*

25. Ho avuto un partner che mi ha lasciato a causa del mio coinvolgimento con la pornografia.

vero ☐ falso ☐

26. Mi limito ad avvicinare una donna perché ho paura che lei scoprirà i miei problemi con la pornografia.

vero ☐ falso ☐

27. Ho interrotto una relazione affettiva perché il partner non avrebbe accettato il mio coinvolgimento con la pornografia.

vero ☐ falso ☐

28. Allontanavo il mio partner quando vedevo pornografia.

vero ☐ falso ☐

29. Temo che instaurando una relazione non sarei capace di smettere di vedere pornografia.

vero ☐ falso ☐

30. Io incolpo il mio partner o altri per il visionare pornografia.

vero ☐ falso ☐

31. Ho scelto di vedere pornografia piuttosto che avere rapporti con il mio partner.

vero ☐ falso ☐

1.4 *Conseguenze sulle relazioni sociali*

32. Ho avuto difficoltà a gestire i miei impegni sociali durante il mio coinvolgimento con la pornografia.

vero ☐ falso ☐

33. Evito di partecipare ad eventi sociali o attività sociali dopo aver visto pornografia.

vero ☐ falso ☐

34. Mentre intrattenevo relazioni sociali ho trovato me stesso a cercare qualcuno con cui intrattenermi sessualmente.

vero ☐ falso ☐

35. I pensieri di ciò che vorrei fare a uomini o donne con cui intrattengo relazioni sociali mi spaventano.

vero ☐ falso ☐

36. Mi trovo a spogliare mentalmente le persone intorno a me quando intrattengo relazioni sociali.

vero ☐ falso ☐

37. Mi occupo di intrattare rapporti con gli altri ma mi limito perché ho paura che se essi sapessero il mio coinvolgimento con la pornografia mi rigetterebbero.

vero ☐ falso ☐

1.5 *Influenza sull'etica del lavoro*

38. Ho visto pornografia dal mio computer durante l'orario di lavoro

vero ☐ falso ☐

39. Sono stato minacciato di essere licenziato a causa del mio vedere pornografia durante l'orario di lavoro.

vero ☐ falso ☐

40. Anche se rischio di perdere il mio posto di lavoro a causa della visione di pornografia io continuo a farlo nonostante tutto.

vero ☐ falso ☐

41. Sono andato a lavorare esausto perché ho fatto tardi la sera prima vedendo pornografia.

vero ☐ falso ☐

42. Ho avuto difficoltà a concentrarmi sul lavoro perché la mia mente era preoccupata con pensieri, immagini o fantasie di origine sessuale.

vero ☐ falso ☐

43. Io mi sento pigro a lavoro/scuola a causa del mio vedere pornografia.

vero ☐ falso ☐

44. Non ho fiducia nelle mie capacità di portare a termine dei compiti a lavoro perché non posso pensare ad altro se non alla pornografia o al sesso.

vero ☐ falso ☐

1.6 *Desensibilizzazione*

45. Immagini che solitamente mi eccitavano ora non lo sono più.

vero ☐ falso ☐

46. Durante la mia sessione mi ritrovo a cominciare a vedere pornografia *soft-core* e gradualmente passo a pornografia *hard-core*.

vero ☐ falso ☐

47. Video pornografici o *clips* scaricati che pensavo fossero indecenti o disgustosi ora sono una normale parte di ciò che io visiono guardando pornografia.

vero ☐ falso ☐

48. Mi sono comportato verso uomini/donne in modo inappropriato (es. trascurandoli, abusandoli, incitandoli al sesso) a causa del mio vedere pornografia.

vero ☐ falso ☐

49. Non mi piacciono i tipi di pensieri che faccio verso gli uomini o le donne a causa del mio coinvolgimento con la pornografia.

vero ☐ falso ☐

1.7 Emozioni

50. Mi sento stanco e vuoto a causa del mio coinvolgimento con la pornografia.

vero ☐ falso ☐

51. Il mio umore cambia repentinamente sia prima sia dopo aver visionato pornografia.

vero ☐ falso ☐

52. Quando mi sento depresso, spesso vedo pornografia per sentirmi meglio.

vero ☐ falso ☐

53. Sento che la mia vita è fuori controllo quando vedo pornografia.

vero ☐ falso ☐

54. Io considero la mia assenza di pace interna a motivo del vedere pornografia.

vero ☐ falso ☐

55. Io mi arrabbio con chi mi chiede circa il mio coinvolgimento con la pornografia.

vero ☐ falso ☐

56. Il mio coinvolgimento con la pornografia mi fa sentire senza speranza.

vero ☐ falso ☐

57. Sono molto critico nei confronti delle persone che mi circondano dopo aver visto pornografia.

vero ☐ falso ☐

1.8 Impatto sulla spiritualità

58. A causa del mio coinvolgimento con la pornografia io limito i miei impegni religiosi.

vero ☐ falso ☐

59. Io evito di pregare quando ho visto pornografia.

vero ☐ falso ☐

60. Spesso penso che Dio non può fare nulla per me a causa dei miei problemi con la pornografia.

vero ☐ falso ☐

61. Il mio coinvolgimento con la pornografia mi ha fatto sentire così sporco che non mi sono sentito in pace con me stesso per un lungo periodo.

vero ☐ falso ☐

62. Ho cercato di mantenere la mia spiritualità ma la mia incapacità di smettere di guardare pornografia mi ha condotto a giudicarmi che non sarò mai buono.

vero ☐ falso ☐

1.9 *Impatto sul comportamento sessuale*

63. Io ho sollecitato il mio partner ad avere rapporti sessuali in modalità che avevo visto condurre da *porn stars*.

vero ☐ falso ☐

64. Insisto nel coinvolgere il mio partner nel guardare pornografia insieme a me.

vero ☐ falso ☐

65. Non sono più soddisfatto con la sola pornografia: devo attuare le mie fantasie sessuali.

vero ☐ falso ☐

66. Mi eccito di più guardando pornografia che nell'avere rapporti sessuali con il mio partner.

vero ☐ falso ☐

2. Valutazione di dipendenza sessuale

Il presente schema per la diagnosi della dipendenza sessuale è ripreso da E. Lambiase, il quale offre il più recente ed esaustivo lavoro sul tema³.

A) Persistente e ricorrente comportamento sessuale maladattivo che conduce a menomazione o disagio clinicamente significativi, come indicato da un totale di cinque (o più) dei seguenti criteri [con almeno

³ E. LAMBIASE, *La dipendenza sessuale*, 79-80.

due da (1) due da (2) e uno da (3)] per un periodo di tempo non inferiore ai 12 mesi.

Il soggetto ha un età non inferiore ai 18 anni.

1) Ossessività

a) pensieri e immagini ricorsivi circa i comportamenti sessuali o le ideazioni sessuali (per esempio è eccessivamente assorbito nel rivivere esperienze sessuali passate o nel fantasticare o programmare situazioni sessuali future);

b) i pensieri e le immagini sono intrusivi e costituiscono tensione ed eccitazione inappropriate e causano ansia o disagio marcati;

c) in qualche momento del disturbo la persona ha riconosciuto che i pensieri e le immagini sono prodotti della propria mente (e non suscitati dall'esterno).

2) Impulsività

a) irrequietezza, ansia, irritabilità o agitazione quando non è possibile mettere in atto il comportamento sessuale;

b) ricorrente fallimento nel resistere e nel regolare i desideri sessuali inappropriati e gli impulsi sessuali nonostante possibili conseguenze negative circa la loro messa in atto.

3) Compulsività

a) comportamenti sessuali ripetitivi che la persona si sente obbligata a mettere in atto, anche contro la sua stessa volontà, come conseguenza delle fantasie sessuali ricorrenti e del deficit del controllo degli impulsi;

b) i comportamenti e le azioni sessuali coatti sono volti a evitare o prevenire stati di disagio o per alleviare un umore disforico (per esempio, sentimenti di impotenza, irritabilità, inadeguatezza).

B) I pensieri e i comportamenti sessuali ricorrenti e compulsivi impegnano il soggetto per la maggior parte del tempo, o interferiscono significativamente con le sue normali abitudini, con il funzionamento lavorativo (o scolastico), o con le attività o le relazioni sociali usuali.

C) I pensieri e i comportamenti sessuali ricorrenti e compulsivi non avvengono esclusivamente durante un episodio maniacale, abuso di sostanze, dipendenza da sostanze (esempio alcool, cocaina, astetamine), parafilie, o condizioni mediche generali.

3. Valutazione di dipendenza da internet

Il terzo schema è ripreso da un contributo da K.S. Young, uno dei più autorevoli esperti sulla dipendenza da *internet* a livello mondiale⁴.

3.1. Parametri di valutazione

Per la diagnosi del livello di dipendenza, rispondere ad ogni domanda usando la seguente scala:

- 0 = mai
- 1 = raramente
- 2 = occasionalmente
- 3 = frequentemente
- 4 = spesso
- 5 = sempre

3.2. Domande

1. Quante volte ti trovi collegato *online* più a lungo di quanto pensavi?
2. Quante volte trascuri i lavori domestici per stare più tempo *online*?
3. Quante volte preferisci l'eccitamento tramite *internet* piuttosto che quello con il tuo partner?
4. Quante volte instauri amicizie con coloro che incontri *online*?
5. Quante volte gli altri ti rimproverano per la quantità di tempo che tu trascorri *online*?
6. Quante volte i tuoi voti o i tuoi impegni scolastici risentono della quantità di tempo che tu trascorri *online*?
7. Quante volte controlli le *e-mail* prima di fare cose più urgenti?
8. Quante volte il tuo rendimento sul lavoro e la tua produttività soffrono a causa di *internet*?
9. Quante volte ti poni sulla difensiva e diventi riservato alla domanda di qualcuno che ti chiede cosa fai quando sei *online*?
10. Quante volte allontani i pensieri riguardanti i problemi della tua vita con il consolante pensiero di *internet*?
11. Quante volte anticipi la tua sessione *online* rispetto a quello che avevi previsto?
12. Quante volte pensi che la tua vita senza *internet* sarebbe noiosa, vuota e triste?

⁴ K.S. YOUNG «Clinical assessment», 20-23. Trad. nostra.

13. Quante volte ti agiti, gridi, o ti irriti se qualcuno ti disturba mentre sei collegato?
14. Quante volte dormi poco a causa delle tue sessioni *online* prolungate fino a notte inoltrata?
15. Quante volte sei occupato con la mente in *internet* quando sei scollegato, o fantastichi su ciò che potresti fare se fossi *online*?
16. Quante volte ti trovi a dire a te stesso "solo altri pochi minuti" quando sei *online*?
17. Quante volte hai cercato di limitare il tempo trascorso *online* e hai fallito?
18. Quante volte cerchi di nascondere quanto tempo hai trascorso *online*?
19. Quante volte scegli di trascorrere più tempo *online* che intrattenerti con gli altri?
20. Quante volte ti senti depresso, triste o nervoso quando sei scollegato? Ti passa appena ti colleghi di nuovo?

3.3 Valutazione finale

Dopo aver risposto a tutte le domande, sommare i numeri di ogni risposta e ottenere la somma. Più alto è il risultato, più alto è il livello di dipendenza.

Assente o minimo: 0 – 30; leggero: 31 – 49; moderato 50 – 79; grave 80 – 100.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

§, §§	paragrafo, paragrafi
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
<i>Adolescent Med</i>	<i>Adolescent Medicine</i>
<i>Aggressive Behav</i>	<i>Aggressive Behavior</i>
AL.	<i>alii</i>
<i>Am Psychol</i>	<i>American Psychology</i>
<i>Am J Psychiat</i>	<i>American Journal of Psychiatry</i>
<i>Apoll.</i>	<i>Apollinaris</i>
<i>Appl Res Forum</i>	<i>Applied Research Forum</i>
<i>Arch Sex Behav</i>	<i>Archives of Sexual Behavior</i>
art./artt.	articolo/i
<i>Asian J Commun</i>	<i>Asian Journal of Communication</i>
<i>Bull Am Acad PSy Law</i>	<i>Bulletin of American Academy of Psychiatry & the Law</i>
Can./cann.	canone/i
<i>Can J Hum Sex</i>	<i>The Canadian Journal of Human Sexuality</i>
c.d.	cosiddetto
CCC	Catechismo della Chiesa Cattolica
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i>
<i>CivCatt</i>	<i>Civiltà Cattolica</i>
<i>Commun Res</i>	<i>Communication Research</i>
cf.	<i>confer(endum)</i>
<i>CNS Spectr</i>	<i>CNS Spectrum</i>
<i>Curr Probl Pediatr Ado</i>	<i>Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care</i>
<i>Cyberpsychol Behav</i>	<i>CyberPsychology & Behavior</i>
DC	Istruzione <i>Dignitas connubii</i>
<i>DEc</i>	<i>Il Diritto Ecclesiastico</i>
decr.	decreto
<i>Deviant Behav</i>	<i>Deviant Behavior</i>
<i>Dev Rev</i>	<i>Developmental Review</i>

DSM III	AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, <i>DSM III, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder</i> , Washington DC 1983.
DSM IV-TR	AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, <i>DSM IV-TR, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Text Revisited</i> , Washington DC 2000.
DV	<i>Dei Verbum</i> , Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II
Enc.	Enciclica
EJCan	<i>Ephemerides Juris Canonici</i>
EURISPES	Istituto di studi Politici, Economici e sociali
G Med Mil	<i>Giornale di Medicina Militare</i>
GS	<i>Gaudium et spes</i> , Costituzione Pastorale del Concilio Vaticano II
Horm Behav	<i>Hormones and Behavior</i>
Hum Brain Mapp	<i>Human Brain Mapping</i>
ID.	<i>idem</i>
IE	<i>Ius Ecclesiae</i>
IJCC	<i>International Journal of Cyber Criminology</i>
Int Clin Psychopharm	<i>International Clinical Psychopharmacology</i>
Int J Ment Health Add	<i>International Journal of Mental Health and Addiction</i>
J Abnorm Psychol	<i>Journal of Abnormal Psychology</i>
J Adolescence	<i>Journal of Adolescent</i>
J Adolescence Res	<i>Journal of Adolescent Research</i>
J Affect Disorders	<i>Journal of Affective Disorder</i>
J Am Acad Psychiatry	<i>The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law</i>
J Am Psyc N Ass	<i>Journal of the American Psychiatric Nurses Association</i>
J Appl Psychol	<i>Journal of Applied Psychology</i>
J Behav Decis Makin	<i>Journal of Behavioral Decision Making</i>
J Broadcast Electron	<i>Journal of Broadcasting & Electronic Media</i>
J Commun	<i>Journal of Communication</i>
J Marital Fam Ther	<i>Journal of Marital and Family Therapy</i>
JMS	<i>The Journal of Men's Studies</i>
J Neurosci	<i>The Journal of Neuroscience</i>
J Roy Soc Med	<i>Journal of the Royal Society of Medicine</i>
J Pers Assess	<i>Journal of Personality Assessment</i>
J Pers Soc Psychol	<i>Journal of Personality and Social Psychology</i>
J Psychol Theol	<i>Journal of Psychology and Theology</i>
J Sex Marital Ther	<i>Journal of Sex and Marital Therapy</i>
J Sex Res	<i>Journal of Sex Research</i>
J Studies	<i>Journalism Studies</i>

<i>J Youth Adolescence</i>	<i>Journal of Youth and Adolescence</i>
Lett.	Lettera
LNG	lateral geniculate nucleus
<i>Mayo Clin Proc</i>	<i>Mayo Clinic Proceedings</i>
MDMA	<i>Methylene-Dioxy-Meth-Amphetamine</i>
ME	<i>Monitor Ecclesiasticus</i>
Mc	<i>Vangelo di Marco</i>
<i>Minn Med</i>	<i>Minnesota Medicine</i>
Mt	<i>Vangelo di Matteo</i>
n./nn.	numero/numeri
<i>Nat Neurosci</i>	<i>Nature Neuroscience</i>
<i>Neurosci Behav R</i>	<i>Neuroscience and Behavioral Reviews</i>
PalCl	<i>Palestra del Clero</i>
<i>Periodica</i>	<i>Periodica de re morali, canonica liturgica</i> (fino al 1990)
	<i>Periodica de re canonica</i> (dal 1991)
<i>P Cont</i>	<i>Psicologia Contemporanea</i>
PCCS	Pontificio Consiglio per le Comunicazioni Sociali
prot.	protocollo
PSU	<i>Psicoterapia e Scienze Umane</i>
<i>Psychiatr Ann</i>	<i>Psychiatric Annals</i>
<i>Prof Psychol</i>	<i>Professional Psychology</i>
<i>Psychiatr</i>	<i>Psychiatry</i>
<i>Psychol Rev</i>	<i>Psychological Review</i>
QDE	<i>Quaderni di Diritto Ecclesiale</i>
QSR	<i>Quaderni di Studio Rotale</i>
<i>R Sex Clin</i>	<i>Rivista di Sessuologia Clinica</i>
RRD	<i>Romanae Rotae Decisiones</i>
<i>Salvo</i>	<i>Salvo Magazine</i>
SEM	sexually explicit material
SEIM	sexually explicit internet material
<i>Sex Add Comp</i>	<i>Sexual Addiction and Compulsivity</i>
SNC	sistema nervoso centrale
<i>StCan</i>	<i>Studia Canonica</i>
<i>Jurist</i>	<i>The Jurist</i>
trad.	traduzione
<i>Viol Against Wom</i>	<i>Violence Against Women</i>
<i>Violence Vict</i>	<i>Violence and Victims</i>
VTa	ventral tegmental area
<i>Youth Soc</i>	<i>Youth & Society</i>
YSA	<i>Youth Studies Australia</i>

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti e documenti

1.1 Documenti conciliari

CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione *Dei Verbum*, 18 novembre 1965, *AAS* 58 (1966) 817-830.

———, Costituzione Pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, 7 dicembre 1965, *AAS* 58 (1966) 1025-1115.

1.2 Documenti dei Romani Pontefici

PAOLO VI, Lett. Enc. *Humanae Vitae*, 25 luglio 1968, *AAS* 60 (1968) 481-503.

GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione ai Prelati della Rota Romana*, 5 febbraio 1987, *AAS* 79 (1987) 1453-1459.

———, *Allocuzione ai Prelati della Rota Romana*, 25 gennaio 1988, *AAS* 80 (1988) 1178-1185.

———, *Allocuzione ai Prelati della Rota Romana*, 29 gennaio 1993, *AAS* 85 (1993) 1256-1262.

———, *Allocuzione ai Prelati della Rota Romana*, 21 gennaio 2000, *AAS* 92 (2000) 344-352.

BENEDETTO XVI, «Premessa», in CONFERENZA EPISCOPALE AUSTRIACA, cd., *Youcat*, Roma 2011, 7-11.

1.3 Dicasteri

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI, *Pornografia e violenza nei mezzi di comunicazione: una risposta pastorale*, 7 maggio 1989, OR 17.5.1989, inserto tabloid.

1.4 *Fonti giurisprudenziali*

1.4.1 Sentenze

- Coram Felici*, 24 marzo 1953, in *RRD* 45, 226-231.
Coram Felici, 13 luglio 1954, in *RRD* 46, 614-622.
Coram Filipiak, 23 marzo 1956, in *RRD* 48, 255-258.
Coram Felici, 17 dicembre 1957, in *RRD* 49, 842-849.
Coram De Jorio, 30 ottobre 1963, in *RRD* 55, 716-725.
Coram Sabattani, 11 dicembre 1964, in *RRD* 56, 925-936.
Coram Ewers, 18 maggio 1968, in *RRD* 60, 343-355.
Coram De Iorio, 13 luglio 1968, in *RRD* 60, 551-562.
Coram Anné, 25 febbraio 1969, in *RRD* 61, 174-192.
Coram Masala, 18 maggio 1970, in *RRD* 62, 276-294.
Coram Pompedda, 23 gennaio 1971, in *RRD* 63, 53-59.
Coram Anné, 11 marzo 1975, in *RRD* 67, 93-103.
Coram Pinto, 24 novembre 1975, in *RRD* 67, 655-660*¹.
Coram Masala, 27 gennaio 1977, in *RRD* 69, 23-40.
Coram Serrano Ruiz, 28 maggio 1982, in *RRD* 74, 308-325.
Coram Stankiewicz, 23 luglio 1982, in *RRD* 74, 421-432.
Coram Pinto, 3 dicembre 1982, in *RRD* 74, 565-575.
Coram Ragni, 9 dicembre 1982, in *RRD* 75, 592-605*.
Coram Ragni, 11 gennaio 1983, in *RRD* 75, 1-12.
Coram Colagiovanni, 26 aprile 1983, in *RRD* 75, 187-196.
Coram Fiore, 30 aprile 1983, in *RRD* 75, 252-269.
Coram De Lanversin, 17 ottobre 1984, in *RRD* 76, 533-540.
Coram Stankiewicz, 14 novembre 1985, in *RRD* 77, 485-494.
Coram Colagiovanni, 11 dicembre 1985, in *RRD* 77, 577-583.
Coram Stankiewicz, 26 giugno 1987, in *RRD* 79, 454-463.
Coram Stankiewicz, 23 giugno 1988, in *RRD* 80, 415-426.
Coram Palestro, 5 aprile 1989, in *RRD* 81, 234-249.
Coram Burke, 25 ottobre 1990, in *RRD* 82, 722-733.
Coram Pompedda, 14 novembre 1991, in *RRD* 83, 726-740.
Coram Colagiovanni, 9 aprile 1991, in *RRD* 83, 227-238.
Coram Faltin, 21 luglio 1993, in *RRD* 85, 576-589.

¹ L'asterisco indica le decisioni disaminate nel III capitolo.

- Coram* Pompedda, 26 novembre 1993, in *RRD* 85, 715-722.
Coram Stankiewicz, 24 febbraio 1994, in *RRD* 86, 106-124.
Coram Ragni, 12 luglio 1994, in *RRD* 86, 379-391.
Coram Jarawan, 15 marzo 1994, in *RRD* 86, 157-163.
Coram Stankiewicz, 27 gennaio 1994, in *RRD* 86, 56-76.
Coram Stankiewicz, 27 ottobre 1995, in *RRD* 87, 595-607.
Coram Monier, 22 marzo 1996, in *RRD* 87, 297-308.
Coram Turnaturi, 18 aprile 1996, in *RRD* 87, 334-348*.
Coram Burke, 18 luglio 1996, in *RRD* 88, 532-543.
Coram Lopez-Illana, 14 marzo 1997, in *RRD* 89, 181-220.
Coram Stankiewicz, 21 marzo 1997, in *RRD* 89, 221-234.
Coram Lanversin, 15 maggio 1997, in *RRD* 89, 385-396.
Coram Pinto, 24 ottobre 1997, in *RRD* 89, 781-789*.
Coram Defilippi, 4 dicembre 1997, in *RRD* 89, 853-865.
Coram Defilippi, 13 febbraio 1998, in *RRD* 90, 61-83.
Coram Monier, 6 novembre 1998, in *RRD* 90, 708-720.
Coram Monier, 26 marzo 1999, in *RRD* 91, 213-221.
Coram Caberletti, 13 luglio 2000, in *RRD* 92, 489-506.
Coram Monier, 27 aprile 2001, in *RRD* 93, 294-306.
Coram Erlebach, 31 gennaio 2002, in *RRD* 94, 115-128.
Coram Huber, *Trivenet.*, 26 giugno 2002*.
Coram Defilippi, *Insulen.*, 9 ottobre 2003*.
Coram Sable, 20 novembre 2003, in *RRD* 95, 671-678*.
Coram Erlebach, *Bonaëren.*, 1 dicembre 2005*.
Coram Erlebach, *Peorien.*, 15 dicembre 2005.

1.4.2 Decreti

- Coram* Stankiewicz, decr. *Meliten.*, 28 gennaio 1988, in *RRDecr.* 6, 20-24.
Coram Monier, decr. *Ilolettien in Illinois*, 12 maggio 2005, Prot. N. 19.381*.

2. Libri e articoli

- ALEX, E.M. – AL., «Pornography use as a risk matter for an aggressive pattern of behavior among sexually reactive children and adolescents», *J Am Psyc N Ass* 14 (2009) 442-453.
 AMATI, A., *L'incidenza dell'immaturità psico-affettiva sul consenso matrimoniale canonico (can.1095)*, Roma 2010.

- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION TASK FORCE ON THE SEXUALIZATION OF GIRLS, *Report of the APA task force on the sexualization of girls*, [accesso: 27.08.2012], <http://www.apa.org/pi/wpo/sexualization.html>.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM III, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, Washington DC 1983.
- AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *DSM IV-TR, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, Washington DC 2000.
- AMENTA, P., «Sindromi di dipendenza comportamentale e consenso matrimoniale. Aspetti canonistici», in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Studi Giuridici 84, Città del Vaticano 2009, 181-201.
- , *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione e prassi*, Studi Giuridici 79, Città del Vaticano 2008.
- ARELLANO CEDILLO, A., «L'impotenza e l'inconsumazione del matrimonio nella giurisprudenza della Rota Romana», in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1098-2008)*, Studi Giuridici 87, Città del Vaticano 2010, 159-186.
- ARIELY, D. – AL., «The heat of the moment: the effect of sexual arousal on sexual decision making», *J Behav Decis Making* 19 (2006) 87-98.
- ARNETT, J.J., «The sound of sex: sex in teens' music and music videos», in BROWN, J. – AL., ed., *Sexual media. Investigating media's influence on adolescent sexuality*, Mahwah 2002, 253-265.
- ARNOW, B.A. – AL., «Brain activation and sexual arousal in healthy, heterosexual males», *Brain* 125 (2005) 1014-1023.
- ATTIMONELLI, C., «Little Miss. L'erotizzazione dei corpi delle bambine», in CAPECCHI S. – AL., ed., *Media, corpi, sessualità. Dai corpi esibiti al cybersex*, Milano 2009, 87-106.
- ATTORNEY GENERAL'S COMMISSION ON PORNOGRAPHY, *Final Report*, Washington D.C. 1986.
- BALTAZAR, A. – AL., «Internet pornography use in the context of external and internal religiosity», *J Psychol Theol* 38 (2010), 32-40.
- BARBIERI, C. – AL., *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Studi Giuridici 67, Città del Vaticano 2005.
- BARTCHAK, M.L., «Child pornography and the grave delict against the sixth commandment of the decalogue committed by a cleric with a minor», *Periodica* 99 (2011) 285-380.
- BAUMAN, Z., *Amore Liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Roma 2006.
- BELLINO, S. – AL., «Psicopatologia dell'impulsività e disturbo borderline di personalità», *Nóos* 2 (2003) 125-145.

- BELTRAMINI, L. – AL., «Le rappresentazioni della violenza: giovani e pornografia», *Rivista di sessuologia* 33 (2009) 246-251.
- BERGEN, R.K. – AL., «Exploring the connection between pornography and sexual violence», *Violence Vict* 15 (2000) 227-234.
- BERGNER, R.M. – AL., «The significance of heavy pornography involvement for romantic partners: research and clinical implications», *J Marital Fam Ther* 28 (2002) 193-206.
- BERSINI, F., «Anomalie psicosessuali e contratto matrimoniale», *PalCi* 55 (1976) 342-355.
- BERTOLINI, G., «La prova dell'impotenza e dell'inconsumazione nella giurisprudenza rotale tra aporie ed evoluzione personalista», in *La prova della nullità matrimoniale secondo la Giurisprudenza della Rota Romana*, Studi Giuridici 90, Città del Vaticano 2011, 73-124.
- BIANCHI, P., «Cause psichiche e nullità del matrimonio. I. Le allocuzioni alla Rota di Giovanni Paolo II: il tema della capacità al matrimonio», *QDE* 16 (2003) 403-431.
- , «Esempi di applicazione giurisprudenziale del can. 1098 (dolo): casistica e problemi probatori», *QDE* 9 (1996) 357-378.
- , «Il contributo di Mons. Stankiewicz sul tema della immaturità», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, I, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 497-520.
- , «Il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 2)», in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano 2000, 119-136.
- , «Il disturbo dipendente della personalità e la capacità matrimoniale», in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Studi Giuridici 84, Città del Vaticano 2009, 37-64.
- , «Il pastore d'anime e la nullità del matrimonio: L'impedimento di impotenza copulativa», *QDE* 4 (1994) 451-469.
- , *Incapacitas assumendi obligationes essentielles matrimonii. Analisi della giurisprudenza rotale, particolarmente degli anni 1970-1982*, Milano 1992.
- , «L'esclusione dell'indissolubilità (can. 1101)», in *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, Studi Giuridici 83, Città del Vaticano 2009, 209-236.
- , «Incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio», in *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Studi Giuridici 91, Città del Vaticano 2011, 169-186.

- BIANCHI, P., *Quando il matrimonio è nullo?*, Milano 2007.
- BIOCCA, A., *Reti digitali*, Milano 2002.
- BIRD, M.H., «Sexual addiction and marriage and family therapy: facilitating individual and relationship healing through couple therapy», *J Marital Fam Ther* 32 (2006) 297-311.
- BLACK, C. – AL., «Disclosure to Children: hearing the Child's experience», *Sex Add Comp* 10 (2003) 67- 78.
- BOCCAFOLA, K. «El error acerca de la dignidad sacramental del matrimonio: limites de su objeto y prueba», *IusCan* 35 (1995) 143-164.
- BOCHER, M. – AL., «Cerebral activation associated with sexual arousal in response to a pornographic clip: a ^{15}O – H_2O PET study in heterosexual men», *Neuroimage* 14 (2001) 105-117.
- BOGAERT, A.F., «Personality, individual differences, and preferences for the sexual media», *Arch Sex Behav* 30 (2001) 29-53.
- BONI, G., «Alcune considerazioni su procreazione e sessualità nel matrimonio», in J. KOWAL – AL., ed., *Iustitia et iudicium*, Fs. Antoni Stankiewicz, I, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 183-206.
- BONNET, P.A., *Introduzione al consenso matrimoniale canonico*, Milano, 1985.
- , «La capacità di intendere e di volere nel matrimonio canonico», in *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1976, 170-192.
- , «L'impedimento di impotenza», in *Diritto matrimoniale canonico*, I, Studi Giuridici 56, Città del Vaticano 2002, 417-480.
- , «La prova per documenti», in J. KOWAL – AL., ed., *Iustitia et iudicium*, Fs. Antoni Stankiewicz, IV, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 1863-1879.
- , «Le prove (artt.155-216)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del processo*, Studi Giuridici 77, Città del Vaticano 2008, 165-298.
- BONNET, P. A. – AL., ed., *L'im maturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Studi Giuridici 23, Città del Vaticano 1990.
- BORIA, G., *Psicoterapia Psicodrammatica*, Milano 2005.
- BOSTWICK, J.M., – AL., «Internet Sex Addiction treated with Naltrexone», *Mayo Clin Proc* 83 (2008) 226-230.
- BRANCHEREAU, P., «Consummation du mariage "humano modo" (can. 1061 § 1 C.I. C.)», in J. KOWAL – AL., ed., *Iustitia et iudicium*, Fs. Antoni Stankiewicz, I, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano, 2010, 259-279.
- BRECK, L., «Paraphilia in U.S. pornography titles: "Pornography made me do it" (Ted Bundy)», *Bull Am Acad PSychiatr Law* 19 (1991) 43-48.

- BRIVIO, F., *Scaricare musica e film da internet*, Milano 2006.
- BROWN, J.D., «Pornography and erotica», in J. BRYANT – AL., ed., *Communication and emotion: essays in honor of Dolf Zillmann*, Mahwah 2003, 221-254.
- BROWN, J.D. – AL., «X-Rated: Sexual attitudes and behaviors associated with U.S. early adolescents' exposure to sexually explicit media», *Commun Res* 36 (2009) 129-150.
- , «Sexy media matter: exposure to sexual content in music, movies, television, and magazine predicts black and white adolescents' sexual behavior», *Pediatrics* 117 (2006) 1018-1027.
- , *Sexual teens, sexual media: investigating media's influence on adolescent sexuality*, Mahwah 2002.
- BRYANT, C., «Adolescence, pornography and harm», *YSA* 29 (2010) 18-26.
- BRYANT, P., «Predicting internet pornography use and arousal: the role of individual difference variables», *J Sex Res* 46 (2009) 344-357.
- BRYANT, J. – AL., «Uses of Pornography», in D. ZILLMAN – AL., ed., *Pornography: Research Advances & Policy Consideration*, New Jersey 1989, 25-56.
- , *Media effects. Advances in theory and research*, New York 2009³.
- BRYANT, P. – AL., «The effects of exposure to virtual child pornography on viewer cognitions and attitudes toward deviant sexual behavior», *Commun Res* 35 (2008) 3-38.
- BUODO, G., «Risposte-stimolo specifiche: orientamento, difesa, allarme», in L. STEGAGNO, ed., *Psicofisiologia*, Bologna 2010, 68-86.
- BURKE, C., «Il contenuto del "Bonum Fidei"», *Apoll* 64 (1991) 649-666.
- BURKE, R.L., «Grave difetto di discrezione di giudizio: fonte di nullità del consenso matrimoniale», *IusCan* 61 (1991) 139-154.
- BURKE, R.L. – AL., *Incapacity for marriage, jurisprudence and interpretation*, Roma 1987.
- BUSSEY, K. – AL., «Social cognitive theory of gender development and differentiation», *Psychol Rev* 106 (1999) 676-713.
- BYERS, L.J. – AL., «The impact of computer variables on the viewing and sending of sexually explicit material on the internet: testing Cooper's "triple-A engine"», *Can J Hum Sex* 13 (2004) 157-169.
- CABERLETTI, G., «L'insufficiente uso di ragione e il defectus discretionis iudicii», in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1098-2008)*, Studi Giuridici 87, Città del Vaticano 2010, 77-107.
- CALLIERI, B., «Valutazione clinica degli elementi di prova nelle cause matrimoniali», in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Studi Giuridici 63, Città del Vaticano 1998, 197-201.

- CANINI, M.A., *Dizionario etimologico dei vocaboli italiani di origine ellenica*, Torino 1965.
- CANTELMÌ, T., «Psicopatologia connessa a internet: recenti acquisizioni», *G Med Mil*, 149 (1999), 49-54.
- , «Le dipendenze comportamentali», in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Studi Giuridici 84, Città del Vaticano 2009, 201-216.
- CANTELMÌ, T. – AL., «La dipendenza da cybersesso», in *Erosi dai media. Le trappole dell'ipersessualizzazione moderna*, Milano 2011, 84-117.
- , *Il tradimento online*, Milano 2005.
- CANTOR, J., «Media violence effects and interventions: the roles of communication and emotion», in J. BRYANT – AL., ed., *Communication and Emotion*. Fs. D. Zillmann, Mahwah 2003, 197-220.
- CARCIONE, A. – AL., «Il concetto di meta cognizione come costruito clinico fondamentale per la psicoterapia», in SEMERARI, A., ed., *Psicoterapia cognitiva del paziente grave*, Milano 1999, 9-42.
- , «Deficit di rappresentazione degli scopi», in SEMERARI A., ed., *Psicoterapia cognitiva del paziente grave*, Milano 1999, 141-164.
- CARNES, P., *Out of the Shadow. Understanding sexual addiction*, Center City 2001³.
- CARNES, P. – AL., *In the shadows of the net. Breaking free of compulsive online sexual behavior*, Center City 2007².
- CARROLL, J.S. – AL., «Generation XXX: pornography acceptance and use among emerging adults», *J Adolescence Res* 23 (2008) 6-30.
- CASTAÑO, J., «Il dolo nel matrimonio», in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Studi Giuridici 10, Città del Vaticano 1986, 101-115.
- CASTELLS, M., *Galassia Internet*, Milano 2006.
- CAVAGLION, G., «Cyber-porn dependence: voices of distress in an Italian Internet Self-help Community», *Int J Ment Health Add* 7 (2009) 295-310.
- CHAFFEY, D., *Internet Marketing*, Milano 2001.
- CHECK, J.V.P. – AL., «Reported proclivity for coercive sex», in D. ZILLMAN – AL., ed., *Pornography: Research Advances & Policy Consideration*, New Jersey 1989, 159-184.
- CHIMIRRI, G., *Critica psicologica e morale della pornografia in sintesi*, Pavia 2006.
- CICCONE, L., *Etica sessuale*, Milano 2004.
- CIPRIANI, B., «Hooked on a feeling», *Homelife* 49 (2009) 45-50.
- CLINE, V.B., «Pornography's effects on adults & children», [accesso 04. 09. 2012], <http://stop.org.za/Victor%20Cline%27s%20Study.pdf>.

- COLEMAN, E. – AL., «Assessment and treatment of compulsive Sexual Behavior», *Minn Med* 86 (2003) 42-47.
- COLLINS, R.L. – AL., «Watching Sex on television predicts adolescent initiation of sexual behavior», *Pediatrics* 114 (2004) 280-289.
- CONDRON, M. – AL., «A preliminary examination of the pornography experience of sex offender, paraphiliacs, sexual dysfunction patients, and controls based on Meese Commission recommendations», *J Sex Marital Ther* 14 (1998) 285-298.
- COOPER, A., *Sex and the Internet: a guidebook for clinicians*, New York 2002.
- COOPER, A. – AL., «Cybersex users, and compulsives: new findings and implications», *Sex Add Comp* 7 (2000) 5-29.
- , «Online sexual compulsivity», *Sex Add Comp* 6 (1999) 79-104.
- , «Sexuality on the internet: from sexual exploration to pathological expression», *Prof Psychol* 30 (1999) 154-164.
- COPE-FARRAR, K.M. – AL., «Sexual messages in teens' favorite prime-time», in J.D. BROWN – AL., ed., *Sexual teens, sexual media: investigating media's influence on adolescent sexuality*, Mahwah 2002, 59-79.
- D'AURIA, A., «La prova per documenti (Dignitas Connubii; artt.183-192)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte Terza: la parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 362-363.
- DANEBACK, K. – AL., «Characteristics and behaviors of sexual compulsives who use the internet for sexual purposes», *Sex Add Comp* 13 (2006) 53-67.
- DE HARO, R.G., *Matrimonio e famiglia nei documenti del magistero. Corso di teologia matrimoniale*, Milano 1989.
- DE PAOLIS, V., «L'errore che determina la volontà», *ME* 120 (1995) 69-98.
- DELMONICO, D.L. – AL., «Cybersex and the E-teen: what marriage and family therapist should know», *J Marital Fam Ther* 34 (2008) 431-444.
- , «Cybersex addiction and compulsivity», in K.S. YOUNG – AL., ed., *Internet addiction: a handbook to evaluation and treatment*, New Jersey 2011, 113-135.
- DIETZ, P. – AL., «Pornographic imagery and prevalence of paraphilia», *Am J Psychiat* 139 (1982) 1493-1495.
- DONNERSTEIN, E. – AL., «Victim reactions in aggressive erotic films as a factor in violence against women», *J Pers Soc Psychol* 41 (1981) 710-724.
- DIMAGGIO, G. – AL., ed., *I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Stati mentali, metarappresentazione, cicli interpersonali*, Roma-Bari 2007.

- Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Studi Giuridici 84, Città del Vaticano 2009.
- Error determinans voluntatem (can. 1099)*, Studi Giuridici 35, Città del Vaticano 1995.
- ERRÁZURIZ MACKENNA, J., «Riflessioni circa il *bonum coniugum*», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, I, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano, 2010, 169-182.
- ESCOBAR, S.L. – AL., «Impact of the media on adolescents sexual attitudes and behaviors», *Pediatrics* 116 (2005) 303-326.
- EZZEL, M.B., «Pornography, Lad Mags, Video Games, and boys: Reviving the canary in the cultural coal mine», in S. OLFMAN, ed., *The sexualization of childhood*, Westport 2009, 7-32.
- FABRIZI, A. – AL., «Disturbo del desiderio e differenze di genere: rassegna della letteratura», *R Sex Clin* 1 (1997) 29-35.
- FAGAN, P.F., «The effects of Pornography on Individuals, Marriage, Family and Community», [accesso: 27.08.2012], <http://www.frc.org/pornography-effects>.
- FALCONE, M. – AL., «Metarappresentazione e psicopatologia», in DIMAGGIO, G. – AL., ed., *I disturbi di personalità. Modelli e trattamento. Stati mentali, meta rappresentazione, cicli interpersonali*, Roma-Bari 2007, 43-76.
- FELICI, P., «De investigazione psychologica in causis ecclesiasticis definien-dis», *Apoll* 32 (1959) 202-211.
- , «Indagine psicologica e cause matrimoniali», in A. CHIARELLI – AL., ed., *Coram Felici*, Città del Vaticano 2005, 13-20.
- FERRANTE, M., «Verità e prova nelle sentenze sugli impedimenti matrimoniali», in *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Studi Giuridici 91, Città del Vaticano 2011, 29-72.
- FERRARIS, O. – AL., «L'erotizzazione dei bambini nella pubblicità», *P Cont* 205 (2008) 19-24.
- FERRARO, M.M. – AL., *Investigating child exploitation and pornography*, Burlington 2005.
- FERRETTI, A. – AL., «Dynamic of male sexual arousal: distinct components of brain activation revealed by fMRI», *NeuroImage* 26 (2005) 1086-1096.
- FIRST, M.B., «The inclusion of child pornography in the DSM-5 diagnostic criteria for pedophilia: conceptual and practical problems», *J Am Acad Psychiatry* 39 (2011) 250-254.
- FISHER, H., *The first sex: the natural talents of women and how they are changing the world*, New York 2000.

- FISHER, W. – AL., «Internet pornography: a social psychological perspective on internet sexuality», *J Sex Res* 38 (2001) 312-323.
- FONG, T.W., «Understanding and managing Compulsive Sexual Behavior», *Psychiatr* 3 (2006) 51-58.
- FRANCESCHI, H., «Consideraciones acerca de algunas cuestiones disputadas sobre el canon 1095», *IusCan* 51 (2011) 449-478.
- , «L'esclusione della prole», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, I, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 175-208.
- FREEMAN-LONGO, R.E., «Children, Teens, and Sex on the internet», *Sex Add Comp* 7 (2000) 75-91.
- FRIJDA, N.H. – AL., *Emotions and beliefs: how feelings influence thought*, Cambridge 2000.
- FUNGHINI, R., «L'esclusione del bonum fidei», in *Diritto matrimoniale canonico*, II, Studi Giuridici 56, Città del Vaticano 2002, 279-285.
- GALLESE, V. – AL., «La simulazione incarnata: i neuroni specchio, le basi neurofisiologiche dell'intersoggettività e alcune implicazioni per la psicoanalisi», *PSU* 40 (2006) 543-580.
- GARCÍA FAÍLDE, J.J., «La libertà psicologica e il matrimonio», in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano 2000, 41-50.
- , *Nuevos estudios sobre trastornos psíquicos y nulidad del matrimonio*, Salamanca 2003.
- GARTNER, L.P. – AL., *Istologia*, Napoli 1998.
- GHERRO, S., «Brevi annotazioni sui "periti" in genere (srtt. 203-213)», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Communii". Parte terza. La parte dinamica del processo*, Studi Giuridici 77, Città del Vaticano 2008, 417-424.
- GHIRARDINI, A. – AL., *Computer forensics*, Milano 2009².
- GILARDI, A., *Storia sociale della fotografia*, Milano 2000.
- , *Storia della fotografia*, Milano 2002.
- GIRAUDO, A., «L'uso di prove legate alle nuove tecnologie o ai nuovi mezzi di comunicazione», *QDE* 24 (2011) 437-448.
- GIUSTINIANO, G., «Gli elementi di prova e la loro valutazione clinica e giuridica nella cause di incapacità», in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Studi Giuridici 63, Città del Vaticano 1998, 203-215.
- GOLDBERG, P.D. – AL., «Cybersex: the impact of a contemporary problems on the practices of marriage and family therapist», *J Marital Fam Ther* 34 (2008) 469-480.

- GOLEMAN, D., *Emotional intelligence*, New York 1995.
- GROCHOLEWSKI, Z., «De errore circa matrimonii unitatem, indissolubilitatem et sacramentalem dignitatem», *Periodica* 84 (1995) 395-418.
- , «Il giudice ecclesiastico di fronte alle perizie neuropsichiatriche e psicologiche. Considerazioni sul recente discorso del Santo Padre alla Rota Romana», *Apoll* 60 (1987) 183-203.
- , «L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio», in *Diritto matrimoniale canonico*, II, Studi Giuridici 56, Città del Vaticano 2002, 233-245.
- GUERRESCHI, C., *La dipendenza sessuale*, Milano 2011.
- GULLO, C., «Periti e perizia (art. 203-213 Instr. "Dignitas Connubii")», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del processo*, Studi Giuridici 77, Città del Vaticano 2008, 425-440.
- , «Riflessioni sulla retroattività del can. 1098», *IE* 4 (1992) 225-234.
- GULLO, C. – AL., *Prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio*, Studi Giuridici 70, Città del Vaticano 2005².
- GUNASEKERA, H. – AL., «Sex and drug in popular movies: An analysis of the top 200 films», *J Roy Soc Med* 98 (2005) 464-470.
- HALD, G.M. – AL., «Pornography and attitudes supporting violence against women: revisiting the relationship in non experimental studies», *Aggressive Behav* 36 (2010) 14-20.
- HAMANN, S. – AL., «Men and women differ in amygdale response to visual sexual stimuli», *Nat Neurosci* 7 (2004) 411-416.
- HARRIS, R.J., *A cognitive psychology of mass communication*, New York 2009⁵.
- HARRIS, R.J. – AL., «Effects of sex in the Media», in J. BRYANT – D. ZILLMANN, ed., *Media Effects*, New Jersey 2002, 307-333.
- HERTLEIN, K.M. – AL., «Technology, relationship, and problems: a research synthesis», *J Marital Fam Ther* 34 (2008) 445-460.
- HOLSTEGE, G. – AL., «Brain activation during human male ejaculation», *J Neurosci* 23 (2003) 9185-9193.
- HORAK, D., «La prova documentale», in *I mezzi di prova nelle cause matrimoniali secondo la giurisprudenza rotale*, Studi Giuridici 38, Città del Vaticano 1995, 31-47.
- HOWLAND, R.D. – AL., *Le basi della farmacologia*, Bologna 2007.
- HUSTON, A.C. – AL., *Measuring the effects of sexual content in the media: a report to the Kaiser Family Foundation*, Menlo Park 1998.

- KAFKA, M.P., «The Paraphilia Related Disorder: A proposal for a unified classification of nonparaphilic hypersexuality disorders», *Sex Add Comp* 8 (2001) 227-239.
- KALICHMAN, S.C. – AL., «Sexual sensation seeking: scaled development and predicting AIDS-risk behavior among homosexually active men», *J Pers Assess* 62 (1994) 385-397.
- KARAMA, S. – AL., «Areas of brain activation in males and females during viewing of erotic film excerpts», *Hum Brain Mapp* 16 (2002) 1-13.
- KASTLEMAN, M.B., *The Drug of the New Millenium. The brain science behind internet pornography use*, New York 2007.
- KELLEY, A.E. – AL., «The neuroscience of natural rewards: relevance to addictive drugs», *J Neurosci* 22 (2002) 3306-3311.
- KENDRICK, W., *The secret museum: pornography in modern culture*, Los Angeles 1996.
- KERCHER, G.A. – AL., «Reaction of convicted rapist to sexually explicit stimuli», *J Appl Psychol* 81 (1973) 46-50.
- KIELY, B., «Atto umano e consenso matrimoniale», in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 109, nn. 1-2)*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano, 2000, 29-40.
- , «Maturità del ragionamento morale e maturità nella vocazione cristiana», in L.M. RULLA, ed., *Antropologia della vocazione cristiana*, III, Bologna 1997, 158-192.
- KINGSTON, D.A. – AL., «Pornography use and sexual aggression: the impact of frequency and type of pornography use on recidivism among sexual offender», *Aggressive Behav* 34 (2008) 341-351.
- , «The importance of individual differences in pornography use: theoretical perspectives and implications for treating sexual offenders», *J Sex Res* 46 (2009) 216-232.
- KNOBLOCH, S. – AL., «Communication and emotion in the context of music and music television», in J. BRYANT – AL., ed., *Communication and Emotion: essays in honor of Dolf Zillmann*, Mahwah 2003, 491-510.
- KOWAL, J., «L'errore circa le proprietà essenziali o la dignità sacramentale del matrimonio (c.1099)», *Periodica* 87 (1998) 287-327.
- , «L'errore di diritto (can.1096 e 1099)», in *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, Studi Giuridici 83, Città del Vaticano 2009, 37-60.
- , «“Error simplex” sulle proprietà essenziali del matrimonio», in J. KOWAL – AL., ed., *«Iustitia et iudicium»*, Fs. Antoni Stankiewicz, II, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 661-686.

- KRAJCZYŃSKI, J., «Les présomptions du juge dans les causes de nullité de mariage ob exclusionem indissolubilitatis», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, II, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 819-834.
- Il «bonum coniugum» nel matrimonio canonico*, Studi Giuridici 40, Città del Vaticano 1996.
- ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA, ed., *Vocabolario della lingua Italiana*, III/1-2, Roma 1991.
- ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI, 3° *Rapporto sulla pornografia*, [accesso: 27.08.2012], http://www.eurispes.it/index.php?option=com_content&view=article&id=781:3d-rapporto-sulla-pornografia&catid=79:sessualita&Itemid=345.
- ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI, 4° *Rapporto sulla pornografia*, [accesso: 27. 08. 2012], http://www.eurispes.it/index.php?option=com_content&view=article&id=563:4d-rapporto-sulla-pornografia-&catid=79:sessualità&Itemid=345.
- ITZIN, C. – AL., *The evidence of harm to adults relating to exposure to extreme pornographic material: a rapid evidence assessment (REA)*, London 2007.
- JAISHANKAR, K., «Sexting: A new form of victimless crime?», *IJCC* 3 (2009) 21-25.
- JANIRI, L., «Dipendenze relazionali», in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Studi Giuridici 84, Città del Vaticano 2009, 217-227.
- JANNINI, E. – AL., *Sessuologia Medica. Trattato di psicosessuologia e medicina della sessualità*, Milano 2007.
- JANSSEN, E. – AL., «Selecting film for sex research: gender differences in erotic film preference», *Arch Sex Behav* 32 (2003) 243-251.
- JENSEN, R., «Pornography and sexual violence», *Appl Res Forum* (2004) 1-8.
- JOHNSON, J., «Fraud and deceit in the Roman Rota: The first ten years», *Jurist* 56 (1996) 557-585.
- L'immaturità psico-affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Studi Giuridici 23, Città del Vaticano 1990.
- L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3)*, Studi Giuridici 48, Città del Vaticano 1998.
- L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano 2000.
- LA CASCIA, C. – AL., «Il problema della comorbilità», *Nóos* 2 (2008) 159-168.
- LA GRUTTA, S. – AL., «Disturbi correlati al comportamento agito: la bigoresia ovvero la *reverse anorexia* ed i suoi effetti sulla capacità matri-

- moniale», in *Dipendenze psicologiche e consenso matrimoniale*, Studi Giuridici 84, Città del Vaticano 2009, 167-180.
- LAGOMARSINO, G., «L'annotazione della nullità di matrimonio e le formalità da premettere alla celebrazione del nuovo matrimonio», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del processo*, Studi Giuridici 77, Città del Vaticano 2008, 767-786.
- LAMB, J.F. – AL., *Fisiologia umana*, Roma 1989.
- LANDAU, J. – AL., «Assisting a concerned person to motivate someone experiencing cybersex into treatment», *J Marital Fam Ther* 34 (2008) 498-511.
- LANNING, K.V. – AL., «Child pornography and Sex rings», in D. ZILLMAN – AL., ed., *Pornography: Research Advances & Policy Consideration*, New Jersey 1989, 235-258.
- LASSI, S., «Internet e i farmaci per la 'prestazione'», in *Erosi dai media. Le trappole dell'ipersessualizzazione moderna*, Milano 2011, 118-123.
- LINZ, D. – AL., «The findings and recommendations of the Attorney General's Commission on pornography», *Am Psychol* 42 (1987) 946-953.
- , «The effects of counter information on the Acceptance of Rape Myths», in D. ZILLMAN – AL., ed., *Pornography: Research Advances & Policy Consideration*, New Jersey 1989, 259-288.
- LLOBELL, J., «Oggettività e soggettività nella valutazione giudiziaria delle prove», *QDE* 14 (2001) 394-413.
- LOEB, C. – AL., *Neurologia*, I-II, Roma 2005⁴.
- LÓPEZ-ILLANA, F., «Consenso matrimoniale ed amore coniugale nelle decisioni rotali», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, I, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 281-303.
- LÜDICKE, K., «Fondamenti dell'efficacia invalidante dell'esclusione della prole sul matrimonio», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, II, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano, 2010, 807-818.
- MADDEX, B., «The Naked Truth: an interview with Dr. Judith Reisman», *Salvo* 2 (2007) 28-33.
- MAJER, P., *El error que determina la voluntad*, Pamplona 1997.
- MALAMUTH, N.M., «Pornography's impact on male adolescents», *Adolescent Med* 4 (1993) 563-576.
- MALAMUTH, N.M. – AL., «Pornography and sexual aggression: are there reliable effects and can we understand them?», *Annual Review of sex research* 11 (2000) 26-91.

- MALTZ, W. – AL., *The porn trap: the essential guide to overcoming problems caused by pornography*, London 2008.
- MANNING, J.C., «The impact of internet pornography on marriage and the family: a review of the research», *Sex Add Comp* 13 (2006) 131-165.
- MANZONI, A., *Psicologia delle condotte sessuali su internet*, Roma 2010.
- MARINI, F., «L'importanza di prove lecite, necessarie, utili nelle cause di nullità matrimoniale», *QDE* 24 (2011) 347-364.
- MARSHALL, W.L., «Pornography and sex offender», in D. ZILLMAN – AL., ed., *Pornography: Research Advances & Policy Consideration*, New Jersey 1989, 185-214.
- MARTIN DE AGAR, J.T., «El error sobre las propiedades esenciales del matrimonio», *IusCan* 35 (1995) 117-141.
- , «Giudice e perito a colloquio», in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Studi Giuridici 63, Città del Vaticano 1998, 187-196.
- MARTINO, S.C. – AL., «Exposure to degrading versus non degrading music lyrics and sexual behavior among youth», *Pediatrics* 118 (2006) 430-441.
- MCGEADY, P.J., «The harmful effects of pornography», [accesso: 04. 09. 2012], <http://www.catholicnewsagency.com/resources/life-and-family/pornography/the-harmful-effects-of-pornography/> 1-22.
- MCGRATH, A., «At the service of the truth: psychological science and their relation to the canon law of nullity of marriage», *StCan* 27 (1993) 379-400.
- MCKAY, G., «Errore sulle qualità della persona, errore dolosamente provocato», in *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Studi Giuridici 91, Città del Vaticano 2011, 187-196.
- MCNAIR, B., *Mediated Sex. Pornography and Post-Modern Culture*, London 1996.
- MEERKERK, G.J. – AL., «Predicting Compulsive internet use: it's all about sex!», *Cyberpsychol Behav* 9 (2006) 95-103.
- MENDONÇA, A., «Recent Rotal jurisprudence on the effects of sexual disorders on matrimonial consent», *StCan* 26 (1992) 209-233.
- MEUCCI, U., «L'errore pervicace e l'esclusione dell'indissolubilità nelle sentenze Coram Felici», in A. CHIARELLI – AL., ed., *Coram Felici*, Città del Vaticano 2005, 217-220.
- MEURES, F., «Un progetto interdisciplinare di antropologia cristiana» *CivCatt* 79 (1987) 222-236.
- MICK, T.M. – AL., «Impulsive-Compulsive Sexual Behavior», *CNS Spectr* 11 (2006) 944-955.

- MIGLIAVACCA, A., «Osservazioni su alcune problematiche giuridiche nell'era di internet», *QDE* 14 (2001) 341-352;
- MINGARDI, M., «L'incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio», in *La giurisprudenza della Rota Romana sul matrimonio (1098-2008)*, Studi Giuridici 87, Città del Vaticano 2010, 109-126.
- MITCHELL, K. J. – AL., «Classification of adults with problematic internet experiences: linking internet and conventional problems from a clinical perspective», *Cyberpsychol Behav* 10 (2007) 381-392.
- MITCHELL, K. J. – AL., «The exposure of youth to unwanted sexual material on the internet: a National survey of risk, impact and prevention», *Youth Soc* 34 (2003) 330-358.
- MONETA, P., «La simulazione totale», in *Diritto matrimoniale canonico*, II, Studi Giuridici 61, Città del Vaticano, 247-259.
- MONTAGUD, J.G., *Addición al juego y capacidad para el matrimonio*, Valencia 2000.
- MONTINI, G.P., *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus*, Roma 2009.
- MORRISON, T.G. – AL., «Exposure to Sexually Explicit Material and variation in body esteem, genital attitudes, and sexual esteem among a sample of Canadian men», *JMS* 14 (2006) 209-222.
- MOSCONI, M., «Internet e la produzione e comunicazione di documenti canonici: un legame da approfondire», *QDE* 14 (2001) 353-380.
- MOURAS, H. – AL., «Activation of mirror-neuron system by erotic video clips predicts degree of induced erection: an fMRI study», *NeuroImage* 42 (2008) 1142-1150.
- MUGNAINI, D. «Introduzione», in *Erosi dai media. Le trappole dell'ipersessualizzazione moderna*, Milano 2011, 5-16.
- , «Ipersessualizzazione dei 'media'», in *Erosi dai media. Le trappole dell'ipersessualizzazione moderna*, Milano 2011, 17-33.
- , «Meccanismi psicopatogeni», in *Erosi dai media. Le trappole dell'ipersessualizzazione moderna*, Milano 2011, 34-83.
- MUSITELLI, S. – AL., *Storia dei costumi sessuali in occidente*, Milano 1999.
- MUSSELLI, L., «I disturbi cognitivi e la loro valutazione canonica», in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano 2000, 137-147.
- NAVARRETE, U., «De notione et effectibus consummationis matrimonii», *Periodica* 59 (1970) 619-660.
- , «I beni del matrimonio. Elementi e proprietà essenziali», in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Città del Vaticano 1986, 95-106.

- NAVARRETE, U., «De sensu clausulae “dummodo non determinet voluntatem”», *Periodica* 81 (1992) 469-493.
- , «El C. 1098 sobre el error doloso ¿Es de derecho natural o de derecho positivo de la Iglesia?», in ID., *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid 2007, 766-784.
- , «Consentimiento matrimonial y amor conyugal con particular referencia a la constitución *Gaudium et Spes*», in ID., *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid 2007, 135-151.
- , «Psicología y consentimiento matrimonial», in ID., *Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II*, Madrid 2007, 591-615.
- , «Problemi sull' autonomia dei capi di nullità del matrimonio per difetto di consenso causato da perturbazioni della personalità», in ID., *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1976, 113-136.
- O'CONNOR, M., *Pornography*, Dublino 2006.
- ODDONE PAOLUCCI, E. – AL., «A meta-analysis of the published research on the effects of pornography», in M. GENIUS – AL., ed., *The changing family and child development*, Aldershot 2000, 48-59.
- OLFMAN, S., ed., *The sexualization of childhood*, Westport 2009.
- ORZACK, M.H. – AL., «Should virtual sex be treated like other sex addiction?» *Sex Add Comp* 7 (2000) 113-125.
- PADRINI, P., *Chat. Luogo e tempo della comunicazione e dell'incontro*, Torino 2006.
- PALOMBA, D., «Neuroscienze dell'emozione: tra cognizione ed azione», in L. STEGAGNO, ed., *Psicofisiologia*, Bologna 2010, 90-123.
- PARISELLA, I., «De pervicaci seu radicato errore circa matrimonii indissolubilitatem. Iurisprudentia rotalis recentior», in U. NAVARRETE, ed., *Ius Populi Dei*, Fs. Raymundi Bidagor, III, Roma 1972, 511-540.
- PAUL, P., *Pornified. How pornography is damaging our lives, our relationships, and our family*, New York 2005.
- PAWŁOWSKI, A., *Il «bonum fidei» nella tradizione canonica e la sua esclusione nella recente giurisprudenza rotale*, Tesi Gregoriana Serie Diritto canonico 54, Roma 2002.
- PEÑA GARCÍA C., «“Ius connubii” y “vetitum” judicial. ¿Puede imponerse el veto a la parte ‘no causante’ de la nulidad matrimonial?», in J. KOWAL – AL., ed., *Iustitia et iudicium*, Fs. Antoni Stankiewicz, IV, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 1945-1965.
- PENCO, M.F., *La posta elettronica. Tecnica & Best Practice*, Roma 2010.

- PERLASCA, A., «Il "vetitum" di passare a nuove nozze: un problema ancora aperto», in J. KOWAL – AL., ed., *«Iustitia et iudicium»*, Fs. Antoni Stankiewicz, IV, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 1919-1945.
- PETER, J. «Adolescents' exposure to a sexualized media environment and their notions of women as sex objects», *Sex Roles* 56 (2007) 381-395.
- PETER, J. – AL., «Processes underlying the effects of adolescents? Use of sexually explicit internet material: the role of perceived realism», *Commun Res* 3 (2010) 375-399.
- POMPEDDA, M., «Nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale», in *Perturbazioni psichiche e consenso matrimoniale nel diritto canonico*, Roma 1976, 55-68.
- , «Ancora sulle nevrosi e personalità psicopatiche in rapporto al consenso matrimoniale», in *Borderline, nevrosi e psicopatie in riferimento al consenso matrimoniale canonico*, Roma 1981, 39-64.
- , «La nozione di matrimonio "rato et consumato" secondo il can. 1061, §1 del C.I.C. e alcune questioni processuali di prova in merito», *ME* 110 (1985) 339-364.
- , *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico tra elaborazione precodificale e prospettive di sviluppo interpretativo*, Roma 1987.
- , «Decisione-sentenza nei processi matrimoniali: del concetto e dei principi per emettere una sentenza ecclesiastica», in *Studi di diritto processuale canonico*, Milano 1995, 167-183.
- , «Dialogo e collaborazione tra giudici e periti nella cause di nullità del matrimonio», *Periodica* 88 (1999) 141-161.
- PUNZI, V., *Io, porno dipendente. Sedotto da internet*, Milano 2006.
- PUNZI NICOLÒ, A.M., «La qualitas quae natura sua consortium vitae coniugalis perturbare potest», in *Diritto matrimoniale canonico*, II, Studi Giuridici 56, Città del Vaticano 2002, 191-199.
- PUTNAN, D.E. – AL., «Online sexual addiction and compulsivity: integrating web resources and behavioral telehealth in treatment», *Sex Add Comp* 7 (2000) 91-113.
- PUTT, J., «Adolescence, pornography and harm», *YSA* 29 (2010) 18-26.
- QUATTRONE, F., «Dipendenza da internet: rilevanza nelle cause matrimoniali di nullità», in J. KOWAL – AL., ed., *«Iustitia et iudicium»*, Fs. Antoni Stankiewicz, II, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 587-605.
- QUAYLE, E. – AL., «Child pornography and the internet: Perpetuating a cycle of abuse», *Deviant Behav* 23 (2002) 331-361.

- RAYMOND, N.C. – AL., «Treatment of compulsive sexual behavior with naltrexone and serotonin reuptake inhibitors: two cases studies», *Int Clin Psychopharm* 17 (2002) 201-205.
- REA, M.C., «What is pornography?», *NOÛS* 35 (2001) 118-145.
- REIS, G., *Analisi forense con Photoshop*, Milano 2008.
- REISMAN, J., «The psychopharmacology of pictorial pornography», [accesso: 04.09.2012], <http://www.drjudithreisman.com/archives/brain.pdf>.
- RHODES, A., *Propaganda: the art of persuasion: World War II*, Chicago 1993.
- RICH, R., «Sex Screen: the dilemma of media exposure and sexual behavior», *Pediatrics* 116 (2006) 329-331.
- RICOEUR, P., «La meraviglia, la deviazione, l'enigma», in ID., *Problematica della sessualità*, Torino 1966, 9-22.
- ROBINSON, M. – AL., *Cupid's Poisoned Arrow: Biology Has Plans for Your Love Life*, Berkeley 2009.
- ROBITAILLE, L., «Simulation, error determining the will, or lack of due discretion? A case study», *StCan* 29 (1995) 397-432.
- RODRÍGUEZ TORRENTE, D.J., «Addicciones y Matrimonio. Influencia de las nuevas tecnologías en la numida del matrimonio», in *VI Simposio de Derecho Matrimonial y procesal Canónico*, Granada 2009, 11-76.
- ROMANO, M.T., «Il dolo (can. 1098)», in *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, Studi Giuridici 83, Città del Vaticano 2009, 85-104.
- , *La rilevanza invalidante del dolo sul consenso matrimoniale (Can. 1098 C.I.C.): dottrina e giurisprudenza*, Tesi Gregoriana Serie Diritto canonico 44, Roma 2000.
- RULLA, L.M. *Antropologia della vocazione cristiana*, I, Casale Monferrato 1985.
- RULLA, L.M. – AL., *Antropologia della vocazione cristiana*, II, Casale Monferrato 1986.
- RUPP, H. – AL., «Sex differences in viewing sexual stimuli: an eye-tracking study in men and women», *Horm Behav* 51 (2007) 524-533.
- RUSSELL, D.E.H. – AL., «Exposure to pornography as a cause of child sexual victimization», in N.E. DOWD – AL., ed., *Handbook of children, culture and violence*, Thousand Oaks 2006, 59-83.
- SABINA, C. – AL., «The nature and dynamics of internet pornography exposure for youth», *Cyberpsychol Behav* 11 (2008) 691-693.
- SALVATORI, D., «I criteri del giudice nell'assumere la perizia (psichiatrica/psicologica) all'interno del processo di nullità matrimoniale per

- vizi del consenso», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, IV, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 1881-1903.
- SAMMASSIMO, A., «Error iuris circa indissolubilitatem», *QSR* 17 (2007) 133-166.
- , «L'error iuris negli scritti di S.E. Rev.ma Mons. Antonio Stankiewicz», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, II, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 687-705.
- SANTORI, G., *Compendio di sessuologia*, Torino 1972.
- SCHNEIDER, J. – AL., *Cybersex exposed. Simple fantasy or obsession?*, Center City 2001.
- SCHÖCH, N., «Gli interventi del magistero pontificio in materia di difetto della discrezione del giudizio», in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano 2000, 51-80.
- SCHWARTZ, M., «Sexual compulsivity as post-traumatic stress disorder: treatment perspectives», *Psychiatr Ann* 22 (1992), 333-338.
- SCHWARTZ, M. – AL., «Compulsive cybersex: the new tea room», *Sex Add Comp* 7 (2000) 127-143.
- SCIACCA, G., «Bonum fidei», in *La giurisprudenza della Rota Romana sul consenso matrimoniale (1908-2008)*, Studi Giuridici 83, Città del Vaticano 2009, 159-174.
- SEMEN, Y., *La sexualité selon Jean-Paul II*, Paris 2004.
- SEMERARI, A., ed., *Psicoterapia cognitiva del paziente grave*, Milano 1999.
- SERRANO RUIZ, J.M., «L'esclusione del consortium totius vitae», in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Studi Giuridici 14, Città del Vaticano 1990, 95-124.
- SERRES LÓPEZ DE GUERÉNU, R., «Error recidens in condicionem sine qua non (can. 126)», *Periodica* 87 (1998) 329-249.
- SETO, M. – AL., «Child pornography offenses are a valid diagnostic indicator of pedophilia», *J Abnorm Psychol* 115 (2006) 610-615.
- SGRÒ, L., «La questione del *defectus libertatis internae* in quanto capo autonomo di nullità nella giurisprudenza rotale», *QSR* 21 (2011) 127-147.
- SHAPIRA, N.A. – AL., «Psychiatric features of individuals with problematic Internet use», *J Affect Disorders* 57 (2000) 267-272.
- SHNEIDER, J.P., «A qualitative study of cybersex participants. Gender differences, recovery issues, and implications for therapist», *Sex Add Comp* 7 (2000) 244-277.

- SHNEIDER, J.P., «Effects of cybersex addiction on the family: results of a survey», *Sex Add Comp* 7 (2000) 31-57.
- SHOPE, J.H., «When words are not enough», *Viol Against Wom* 10 (2004) 56-72.
- SHRUM, L.J., «Media Consumption», in J. BRYANT – AL., ed., *Media effects. Advances in theory and research*, New York 2009³, 50-74.
- SILVESTRI, P., «L'esclusione del "bonum sacramenti"», in *Diritto matrimoniale canonico*, II, Studi Giuridici 56, Città del Vaticano 2002, 325-366.
- SKINNER, K., *Treating pornography addiction. The essential tools for recovery*, Provo 2005.
- SMITH, C., «Pornography for women, or what they don't show you in *Cosmo!*», *J Studies* 8 (2007) 529-538.
- STANKIEWICZ, A., «L'incapacità psichica nel matrimonio: terminologia, criteri», *EJCan* 36 (1980) 234-261.
- , «Errore circa le proprietà e la dignità sacramentale del matrimonio», in *La nuova legislazione matrimoniale canonica*, Studi Giuridici 10, Città del Vaticano 1986, 117-132.
- , «De errore voluntatem determinantem (can. 1099) iuxta rotalem iurisprudentiam», *Periodica* 79 (1990) 441-494.
- , «L'errore di diritto nel consenso matrimoniale e la sua autonomia giuridica», *Periodica* 83 (1994) 635-668.
- , «De iurisprudencia recentiore circa simulationem totalem et partialem (cc. 1101 §2 CIC; 824 §2 CCEO)», *ME* 122 (1997) 189-234; 425-512.
- , «Il contributo della giurisprudenza rotale al Defectus usus rationis et discretionis iudicii: gli ultimi sviluppi e le prospettive nuove», in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn.1-2)*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano 2000, 271-294.
- , «L'autonomia giuridica dell'errore di diritto determinante la volontà», in *Diritto matrimoniale canonico*, II, Studi Giuridici 56, Città del Vaticano 2002, 213-232.
- , «La fattispecie di errore doloso prevista dal can. 1098», in *Diritto matrimoniale canonico*, II, Studi Giuridici 56, Città del Vaticano 2002, 177-190.
- , «La simulazione del consenso in generale», *IE* 14 (2002) 639-654.
- , «Jurisprudencia de la Rota Romana sobre inmadurez afectiva», *Ius-Can*, 45 (2005), 35-53.
- , «La portata della funzione nomopoietica della giurisprudenza rotale», *Periodica* 100 (2011) 381-407.

- STANKIEWICZ, A., «Defectus actus psychologici consensus matrimonialis in causis ob gravem defectum discretionis iudicii et incapacitatem assumendi essentials matrimonii obligations (can. 1095 nn. 2-3)», *QSR* 21 (2011) 71-82.
- STEIN, D.J. – AL., «Hypersexual Disorder and preoccupation with internet pornography», *Am J Psychiat* 158 (2001) 1590-1594.
- STEFFENS, B.A. – AL., «The traumatic nature of disclosure for wives of sexual addicts», *Sex Add Comp* 13 (2006) 247-267.
- STAWNIAK, H., «“Procreatio, impotentia generandi e cocundi”, problemi e prospettive», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, I, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 207-237.
- STRASBURGER, V.C., «Children, adolescents, and the media», *Curr Probl Pediatr Ado* 34 (2004) 54-113.
- STRUTHERS, W.M., *Wired for Intimacy. How pornography hijacks the male brain*, New York 2009.
- TANNAHILL, R., *Storia dei costumi sessuali*, Milano 1985.
- TANSKI, S.E. – AL., «Movie character smoking and adolescent smoking: who matters more, good guys or bad guys?», *Pediatrics* 124 (2009) 135-143.
- TARVER, M., «The effects of pornography addiction on marital consent», *StCan* 44 (2010) 343-367.
- THORNBURG, D. – AL., *Youth, pornography and the internet*, Washington D.C. 2002.
- TURRIZIANI COLONNA, F., «Bonum Coniugum dal mutuum adiutorium al consortium totius vitae», in J. KOWAL – AL., ed., «*Iustitia et iudicium*», Fs. Antoni Stankiewicz, I, Studi Giuridici 89, Città del Vaticano 2010, 155-168.
- TWITTY, M.T., «Internet infidelity: a real problem», in K.S. YOUNG – AL., ed., *Internet addiction: a handbook to evaluation and treatment*, New Jersey 2011, 191-205.
- TWOHIG, M.P. – AL., «Viewing internet pornography: for whom is it problematic, how, and why?», *Sex Add Comp* 16 (2009) 253-266.
- VEN-HWEI, L., «Third-Person effect, gender, and pornography on the internet», *J Broadcast Electron* 46 (2002) 13-33.
- VEN-HWEI, L. – AL., «Exposure to internet pornography and Taiwanese adolescents' sexual attitudes and behavior», *J Broadcast Electron* 49 (2005) 221-237.
- , «Examining the first, second and third person effects of internet pornography on Taiwanese adolescents: implications for the restriction of pornography», *Asian J Commun* 20 (2010) 90-103.

- VERSALDI, G., «Elementa Psychologica matrimonialis consensus», *Periodica* 71 (1982) 179-209.
- , «The dialogue between Psychological Science and Canon Law», in *Incapacity for Marriage. Jurisprudence and Interpretation*, Roma 1987, 64-69.
- , «Momentum et consecraria allocutionis Ioannis Pauli II ad auditores romanae Rotae diei 5 februarii 1987», *Periodica* 77 (1988) 109-148.
- , «Animadversiones quaedam relate ad allocutionem Ioannis Pauli II Ad Romanam Rotam diei 25 ianuarii 1988», *Periodica* 78 (1989) 243-260.
- , «Il contributo della psicologia nel diritto matrimoniale canonico», in F. IMODA, ed., *Antropologia interdisciplinare e formazione*, Bologna 1997, 409-453.
- , *L'oggettività delle prove in campo psichico. Una ricerca interdisciplinare sulle sentenze della S. Romana Rota dal 1967 al 1976 in tema di impotenza coeundi per cause psichiche*, Brescia 1981.
- VERZA, A., *Il dominio pornografico*, Bologna 2004.
- VILLEGGIANTE, S., «Errore e volontà simulatoria nel consenso matrimoniale in diritto canonico», *ME* 109 (1984) 487-516.
- , «L'esclusione del "bonum sacramenti"», in *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Studi Giuridici 78, Città del Vaticano 1990, 189-219.
- , «Le sentenze di Mons. Felici sull'esclusione del *bonum sacramenti* nella Giurisprudenza Rotale», in A. CHIARELLI – AL., ed., *Coram Felici*, Città del Vaticano 2005, 127-141.
- , «Limiti di rilevanza dell'errore circa l'indissolubilità del matrimonio», *DE* 74 (1963) 19-33.
- , «Operari sequitur esse», *EJCan* 39 (1983) 249-254.
- VOLKOW, N., «More addiction, less stigma», *Science* 317 (2007) 10-23.
- WALSH-CHILDERS, K. – AL., «From "just the facts" to "downright Salacious": teens' and Women's magazine coverage of sex and sexual health», in J.D. BROWN – AL., ed., *Sexual teens, sexual media: investigating media's influence on adolescent sexuality*, Mahwah 2002, 253-264.
- WARD, L.M., «Does television exposure affect emerging adults' attitudes and assumptions about sexual relationship? Correlational and experimental confirmation», *J Youth Adolescence* 31 (2002) 1-15.
- , «Understanding the role of entertainment media in the sexual socialization of American youth: A review of empirical research», *Dev Rev* 23 (2003) 347-388.

- WARD, L.M. – AL., «Contributions of music video exposure to black adolescents' gender and sexual schemas», *J Adolescent Res* 20 (2005) 143-166.
- WEGAN, M., «L'esclusione del "bonum fidei" nella più recente giurisprudenza della Rota Romana», *Apoll* 61 (1988) 89-107.
- WHITTY, M.T., «Pushing the wrong buttons: men's and women's attitudes toward online and offline infidelity», *Cyberpsychol Behav* 6 (2003) 569-579.
- WHITTY, M.T. – AL., «Emotional and sexual infidelity offline and in cyberspace», *J Marital Fam Ther* 34 (2008) 461-468.
- WICKER, B. – AL., «Both of us disgusted in my insula: the common neural basis of seeing and feeling disgust», *Neuron* 40 (2003) 655-664.
- WILLIAMS, J.H.A. – AL., «Imitation, mirror neurons and autism», *Neurosci Behav R* 25 (2001) 287-295.
- WITZEL, R., «La nullità del matrimonio *ob dolum* (can. 1098) nella giurisprudenza della Rota Romana. Aspetti probatori», *QSR* 18 (2008) 99-130.
- WOLAK, J. – AL., «Unwanted and wanted exposure to online pornography in a national sample of youth internet users», *Pediatrics* 119 (2007) 247-257.
- YAFFÈ, M., «Rassegna sull'indagine», in *Il Rapporto Longford sulla pornografia*, Milano 1978, 447-449.
- YBARRA, M.L. – AL., «Exposure to internet pornography among children and adolescent: a national survey», *Cyberpsychol Behav* 10 (2007) 71-79.
- YOUNG, K.S., *Tangled in the web. Understanding cybersex from fantasy to addiction*, Bloomington 2001².
- YOUNG, K.S. – AL., ed., *Internet addiction. A handbook and guide to evaluation and treatment*, New York 2011.
- , «Online infidelity: a new dimension in couple relationship with implication for evaluation and treatment», *Sex Add Comp* 7 (2000) 59-75.
- ZAMBON, A., «Concetto e rilevanza dell'atto positivo di volontà nelle cause di nullità matrimoniale per simulazione», *QDE* 24 (2011) 365-381.
- ZAMBON, A., «L'esclusione dell'indissolubilità del vincolo», *QDE* 20 (2007) 185-198.
- ZEC, S., *La tossicodipendenza come radice di incapacità al matrimonio (c.1095)*, Tesi Gregoriana. Serie Diritto canonico 11, Roma 1996.
- ZILLMANN, D., «Effects of prolonged consumption of pornography», in D. ZILLMANN – AL., ed., *Pornography: Research Advances & Policy Consideration*, New Jersey 1989, 127-158.

- ZILLMANN, D. – AL., «Pornography, sexual callousness and the trivialization of rape», *J Commun* 32 (1982) 10-21.
- , «Shifting preferences in pornography consumption», *Commun Res* 13 (1986) 560-578.
- , «Pornography and men's sexual callousness», in D. ZILLMAN – AL., ed., *Pornography: Research Advances & Policy Consideration*, New Jersey 1989, 95-126.
- ZITZMAN, S.T. – AL., «Wives' experience of husbands' pornography use and concomitant deception as an attachment threat in the adult pair-bond relationship», *Sex Add Comp* 16 (2009) 210-240.
- ZUANAZZI, G., «Considerazioni psicologiche sull'interrogatorio processuale», in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'istruzione "Dignitas Connubii". Parte terza. La parte dinamica del processo*, Città del Vaticano 2008, 387-415.
- , «La capacità intellettuale e volitiva in rapporto al matrimonio canonico: aspetti psicologici e psichiatrici», in *L'incapacità di intendere e di volere nel diritto matrimoniale canonico (can. 1095 nn. 1-2)*, Studi Giuridici 52, Città del Vaticano 2000, 295-318.
- , «Pornografia e progresso sessuale», in A. DEL NOCE, ed., *Via libera alla pornografia?*, Firenze 1970.
- , *Psicologia e psichiatria nella cause matrimoniali canoniche*, Studi Giuridici 73, Città del Vaticano 2006.
- ZUANAZZI, I., «La prova della simulazione del matrimonio canonico con particolare riferimento all'esclusione del *bonum prolis* e del *bonum coniugum*», in *La prova della nullità matrimoniale secondo la giurisprudenza della Rota Romana*, Studi Giuridici 91, Città del Vaticano, 2011, 197-228.
- ZUCKERMAN, M., *Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking*, Cambridge 1994.
- ZURBRIGGEN, E.L. – AL., «Self-and Partner-objectification in romantic relationships: associations with media consumption and relationship satisfaction», *Sex Roles* 64 (2011) 449-462.

INDICE DEGLI AUTORI

- Alexy: 73, 74
Amenta: 168, 171, 174, 182, 188, 196
American Psychological Association: 29, 32, 80
Arellano Cedillo: 194
Ariely: 43, 48
Arnett: 27
Arnold: 42, 43
Attimonelli: 28
Attorney General's Commission on Pornography: 17, 18
Barbieri: 134, 135, 183, 194, 198, 201
Bartchak: 12, 202
Bauman: 139
Bellino: 63
Beltramini: 74
Bergen: 73, 74
Bergner: 58, 84
Berridge: 53
Bertolini: 195, 196
Bianchi: 134, 138, 144, 147, 148, 152, 158, 159, 161, 169, 170, 176-180, 185, 189, 192, 193, 198, 199
Biocca: 19
Bird: 67
Bocher: 42, 45
Bogaert: 36
Boni: 195
Bonnet: 154, 159, 169, 194, 204
Boria: 70
Bostwick: 53
Branchereau: 196
Breck: 75
Brivio: 20
Brown: 31, 32, 77, 79, 80, 146
Burke C.: 140
Burke R.L.: 170
Bussey: 33
Byers: 24
Callieri: 201
Canini: 12
Cantelmi: 29, 36, 43, 49-52, 54, 56-59, 67, 84, 168, 182
Cantor: 29
Carcione: 70
Carnes: 24, 37, 52, 54, 62, 64, 68, 69, 195, 207
Carroll: 59, 78
Castaño: 191
Castells: 19, 205
Cavaglioni: 55, 61
Chaffey: 19, 20
Check: 73
Chimirri: 11, 16
Cianconi: 173
Cicccone: 144
Cipriani: 48
Cline: 67, 73-78, 80
Coleman: 64, 66
Collins: 31
Condron: 76
Cooper: 22-24, 38, 54, 55, 59, 63-66

- Cope-Farrar: 27
D'Auria: 203
Daneback: 57, 63
De Haro: 145
De Paolis: 153, 158
Delmonico: 63
Dietz: 75
Donnerstein: 73
Errázuriz Mackenna: 178
Escobar: 30, 32
Ezzel: 28, 30
Fagan: 6, 50, 73, 74, 76, 79
Falcone: 70, 71
Felici: 156
Ferraris: 27, 28
Ferretti: 45
First: 77
Fisher H.: 50
Fisher W.: 36
Fong: 64, 66
Franceschi: 138, 144, 145, 151
Freeman-Longo: 58, 59, 60, 67, 80
Frijda: 81
Funghini: 140
Gallese: 47
Gartner: 42
Gherro: 199
Ghirardini: 202
Gilardi: 16, 17
Giovanni Paolo II: 127, 150, 158, 159, 181, 199, 215
Giraud: 202, 204
Giustiniano: 176, 179, 200
Goldberg: 7, 49, 58
Goleman: 47
Graziani: 137, 138
Grochowski: 160, 161, 199
Guerreschi: 37, 38, 54, 68, 208
Gullo: 199, 206, 207, 209
Gunasekera: 28
Hald: 74
Hamann: 45, 49
Harris: 26, 30, 31, 74, 78, 82
Hertlein: 7, 57, 61, 84
Holstege: 44, 45
Horak: 203
Howland: 42, 43
Huston: 32, 51, 78, 79
Itzin: 73-76
Jaishankar: 28
Janiri: 168
Jannini: 21
Janssen: 49
Jensen: 73
Kafka: 68
Kalichman: 66
Karama: 45, 48
Kastleman: 5, 6, 21, 22-24, 42, 44-46, 49, 50, 52, 61, 62, 82, 83, 207
Kelley: 46, 53
Kendrick: 6, 11, 12, 16
Kercher: 73
Kiely: 162, 164
Kingston: 73, 74
Knobloch: 30
Kowal: 152, 153, 158-160
Krajczyński: 149, 151
La Cascia: 64
La Grutta: 168, 179
Lagomarsino: 206
Lamb: 42, 44
Lambiase: 29, 35, 37, 67-72, 207, 224
Landau: 67
Lanning: 76
Linz: 73, 74
Llobell: 206
Loeb: 42, 44, 46
López-Illana: 177
Lüdicke: 145
Maddex: 82, 83
Majer: 153-155, 160
Malamuth: 58, 74
Maltz: 13, 35, 52-55, 75, 76, 79, 82-85, 195, 207, 208
Manning: 7, 57-61, 63, 67, 76, 79, 80, 82, 84

- Manzoni: 19, 22, 24, 25, 33-39, 52, 54, 74
 Marini: 197, 206
 Marshall: 74
 Martin de Agar: 200
 Martino: 30
 McGeady: 73
 McGrath: 197
 McKay: 188, 190, 192
 McNair: 11, 16, 18
 Meerkerk: 62, 64, 66, 67
 Mendonça: 169
 Meucci: 154
 Mick: 64, 66, 67
 Migliavacca: 202, 203
 Mingardi: 177-179, 184, 206
 Mitchell: 24, 32, 38, 39, 65
 Moir: 49
 Moneta: 138, 144
 Montagud: 54
 Montini: 201, 202, 204, 206
 Morrison: 80, 83
 Mosconi: 202
 Mouras: 48
 Mugnaini: 6, 14, 21, 27-31, 33-35
 Musselli: 169
 Navarrete: 110, 111, 159, 169, 170, 172, 177, 178, 193, 196
 Oddone Paolucci: 76
 Olfman: 27
 Orzack: 37, 54
 Padriani: 203, 205
 Palomba: 47
 Paolo VI: 5, 145, 215
 Parisella: 153, 156, 157
 Paul: 6, 26, 55, 73, 77, 80, 83, 84, 146
 Pawłowski: 139, 140, 141
 Peña García: 206
 Penco: 205
 Perlasca: 206
 Peter: 26, 27, 31-33, 36, 59, 73, 79-81
 Pompedda: 94, 170, 172, 196
 Punzi: 52
 Punzi Nicolò: 190, 191
 Putnam: 38
 Putt: 31, 32
 Quattrone: 168, 171, 175, 182
 Quayle: 36
 Ran: 79
 Reis: 204
 Reisman: 42, 46, 47, 52, 53, 76, 77
 Rhodes: 47
 Rich: 26, 29
 Ricoeur: 139
 Robinson: 82
 Robitaille: 9
 Rodriguez Torrente: 168, 171, 174, 175, 181, 182, 184
 Romano: 90, 189-191
 Rulla: 162-164, 166, 197
 Rupp: 48, 49, 50
 Russell: 76, 77
 Sabina: 38, 59, 77
 Salvatori: 197, 199-201
 Sammassimo: 155, 159, 160
 Schöch: 163, 164, 179, 180
 Schwartz: 7, 36, 38, 39, 67, 76
 Sciacca: 138, 140, 146, 153
 Semen: 215
 Semerari: 70, 71
 Serrano Ruiz: 138
 Serres López de Guereñu: 159
 Seto: 77
 Shapira: 35
 Shneider: 7, 35, 37, 50, 55, 56, 61
 Shope: 73
 Shrum: 32
 Silvestri: 147
 Skinner: 32, 33, 39, 40, 52, 54, 60, 75, 76, 195, 207, 217
 Smith: 51
 Stankiewicz: 135, 138-140, 144-149, 152, 153, 156-161, 177-179, 188, 189, 193
 Stawniak: 195
 Steffens: 85

- Stein: 63, 64, 67
Stevani: 62, 63
Struthers: 13, 42-46, 48, 51-54, 62, 195, 207, 208
Tannahill: 16
Tanski: 29, 30
Tarver: 139, 141-143, 152, 168, 171-174, 181, 182, 188, 206
Thornburg: 20, 22, 23, 24, 59
Turriziani Colonna: 178
Twohig: 35, 39, 63
Ven-hwei: 32, 56, 59, 78-81
Versaldi: 162, 164, 165, 166, 194, 199
Verza: 13, 14, 15, 80
Villeggiante: 152-154, 159, 179
Volkow: 62
Walsh-Childers: 28
Ward: 26, 27, 30, 80
Wegan: 139, 140
Whitty: 49, 50, 57, 58, 84
Wicker: 47
Williams: 48
Witzel: 189-191
Wolak: 32, 35, 36
Yaffè: 15
Young: 24, 51, 53, 58, 62, 84, 207, 208, 226
Zambon: 141-143, 146, 155, 158
Zec: 53, 165, 174, 197
Zillmann: 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 145, 146
Zitzman: 12, 63, 65, 84
Zuckerman: 38
Zurbriggen: 32, 79

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO I: <i>La pornografia: storia, caratteristiche e fattori di rischio</i>	11
1. Definizione.....	11
1.1 Etimologia e significato del termine pornografia.....	11
1.2 Pornografia, osceno ed erotismo	13
2. Storia della pornografia in breve.....	16
3. Caratteristiche peculiari del mezzo <i>internet</i>	22
4. Fattori di rischio nella fruizione di pornografia	26
4.1 Fattori di rischio dovuti ai mass-media	26
4.2 Valutazioni dei rischi dovuti ai mass-media	29
4.3 Fattori di rischio personali e loro valutazione	32
4.3.1 Età.....	32
4.3.2 Psicopatologie.....	34
4.3.3 Fattori personali vari.....	39
4.4 Conclusione.....	40
CAPITOLO II: <i>Le conseguenze della fruizione di materiale pornografico ..</i>	41
1. Introduzione.....	41
2. Neurologia e pornografia	41
2.1 Introduzione	41
2.2 Processo neurologico durante la visione di pornografia.....	44
2.3 I neuroni specchio e pornografia	47
2.4 Differenze neurologiche tra uomo e donna	48
3. Conseguenze relative alla fruizione di pornografia	51
3.1 Dipendenza da pornografia	52
3.1.1 Status quaestionis	52
3.1.2 Parametri di valutazione	53
3.1.3 Effetti negativi della dipendenza	56
3.1.4 Effetti negativi sugli adolescenti	58
3.1.5 Livelli di dipendenza	60

3.1.6 Conclusione	61
3.2 Comportamento sessuale impulsivo-compulsivo	63
3.2.1 Introduzione.....	63
3.2.2 Tratti caratteristici	64
3.2.3 Conclusione	67
3.3 Dipendenza sessuale.....	67
3.3.1 Introduzione.....	67
3.3.2 Comportamenti	68
3.3.3 Conseguenze negative	69
3.3.4 Conclusione	72
3.4 Violenza e crimini.....	72
3.5 Sviluppo di parafilie.....	75
3.6 Promiscuità sessuale.....	78
3.7 Conseguenze a livello cognitivo	78
3.8 Rischio di sviluppare problemi di impotenza.....	82
3.9 Conseguenze sulla stabilità della relazione affettiva.....	84
 CAPITOLO III: <i>Pornografia e consenso: analisi della giurisprudenza</i>	87
1. Introduzione.....	87
2. Decisioni rotali e pornografia	87
2.1 Sentenza coram Pinto, 24 novembre 1975	87
2.2 Sentenza coram Ragni, 9 dicembre 1982	89
2.3 Sentenza coram Turnaturi, 18 aprile 1996	92
2.4 Sentenza coram Pinto 24 ottobre 1997.....	96
2.5 Sentenza non pubblicata coram Huber, 26 giugno 2002.....	103
2.6 Sentenza non pubblicata coram Defilippi, 9 ottobre 2003	109
2.7 Sentenza coram Sable, 20 novembre 2003.....	114
2.8 Decreto non pubblicato coram Monier, 12 maggio 2005.....	121
2.9 Sentenza non pubblicata coram Erlebach, 1 dicembre 2005.....	126
3. Giurisprudenza rotale e pornografia (status quaestionis).....	132
3.1 Riassunto statistico e prime osservazioni generali	132
3.2 Grave difetto di discrezione di giudizio	133
3.3 Incapacità ad assumere.....	135
 CAPITOLO IV: <i>Pornografia e consenso: considerazioni e proposte</i>	137
1. Simulazione parziale.....	137
1.1 Bonum Fidei.....	139
1.2 Bonum prolis.....	144
1.3 Bonum sacramenti.....	146
1.4 Osservazioni conclusive circa i casi di simulazione parziale	150
2. <i>L'error determinans voluntatem</i> (can. 1099).....	152

2.1 Breve storia del can. 1099	153
2.2 Can. 1099 e pornografia	157
2.3 Esclusione parziale e <i>error determinans voluntatem</i>	158
3. Pornografia e can. 1095, nn. 2-3	162
3.1 Questioni preliminari di antropologia	162
3.2 Elementi psicologici e consenso matrimoniale	165
3.3 Fruizione di pornografia ed elementi giuridici	166
3.4 Grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2)	169
3.5 Incapacità ad assumere (can. 1095, n. 3)	177
CAPITOLO V: <i>Questioni di diritto sostanziale e processuale</i>	187
1. Introduzione	187
2. Dolo (can. 1098)	187
3. Impotenza	194
4. Il ruolo delle perizie in tema di fruizione patologia di pornografia	196
5. Prove informatiche e loro attendibilità	202
6. Il <i>vetitum</i> e la sua rimozione	206
CONCLUSIONE	211
APPENDICE: SCHEMI DI <i>ASSESSMENT</i>	217
SIGLE E ABBREVIAZIONI	229
BIBLIOGRAFIA	233
INDICE DEGLI AUTORI	259
INDICE GENERALE	263